DISCORSI

DEL

BARONE D'ONDES REGGIO

AL

PARLAMENTO ITALIANO

Volume II.

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1868

DISCORSI

DEL

BARONE D'ONDES REGGIO

—

VOLUME II.

DISCORSI

DEL

BARONE D'ONDES REGGIO

AL

PARLAMENTO ITALIANO

Volume II.

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1868

CONTINUAZIONE

DEL

PRIMO PARLAMENTO

dal 18 febbraio 1861 al 7 settembre 1865

(addimandato Legislatura VIII come continuazione dei precedenti Parlamenti del regno Sardo.)

SESSIONE SECONDA

PARTE SECONDA

Tornata 17 novembre 1863.

Domanda del deputato D'Ondes-Reggio di proporre un'inchiesta parlamentare su' fatti commessi in Sicilia contro i renitenti alla leva dal mese di agosto in poi.

D'Ondes-Reggio. Chiedo alla Camera di stabilire quel giorno, che crede opportuno, affinchè io possa proporre un'inchiesta parlamentare per gli ultimi avvenimenti deplorabili della Sicilia. La Camera nella sua saggezza, anche disporrà che dei ministri sieno presenti, se non altri, il presidente del Consiglio od il ministro per l'interno.

Presidente. Ma questa mi pare un'interpellanza ai ministri, ed allora il deputato D'Ondes dovrebbe uniformarsi al regolamento, e farne la proposta in iscritto.

D'Ondes-Reggio. L'ho già in iscritto.

Presidente. La presenti dunque.

D'Ondes-Reggio. Mi permetta, signor presidente.

Io non comprendo perchè per forza si debba chiamare interpellanza la mia proposta, quando io voglio rivolgermi alla Camera, ed è poi in modo secondario, che mi rivolgerò ai ministri per quanto sarà d'uopo.

Io, e ciascuno di noi ha diritto di rivolgersi alla Camera quando crede; nè il regolamento proibisce, anzi non può proibirlo; il regolamento non fa, che prevedere e regolare il caso dell'interpellanza, e non altro.

Del resto la domanda ho già scritta e trasmetto alla Presidenza; la sostanza è quella che ho testè esposta alla Camera, non fo questione di parole.

Presidente. L'onorevole deputato D'Ondes-Reggio scrive:

« La prego di far noto alla Camera che credo mio dovere proporre un'inchiesta parlamentare per fatti avvenuti testè in Sicilia.

« La Camera, destinando il giorno che reputa, disporrà certamente che vi sieno dei ministri presenti, specialmente il presidente del Consiglio o il ministro dell'interno. »

Anche per questo si sentiranno i signori ministri per istabilire il giorno.

Ora, siccome vi hanno elezioni ad esaminare, pregherei la Camera a ritirarsi negli uffici per costituirsi e per procedere a questo esame.

D'ONDES-REGGIO. Credo che la Camera ha da fissare anzitutto il giorno in cui dovrò fare la mia proposta.

Presidente. Ella mi ha risposto che era precisamente un'interpellanza, come la è, e conseguentemente bisogna interrogare qualche ministro presente, a cui essa si riferisce, in qual giorno intenda di rispondere.

D'ONDES-REGGIO. Mi scusi, signor presidente; ho detto, e dico che non è un'interpellanza; mi sembra che si voglia mettere una specie d'impedimento a che un deputato possa fare una proposta alla Camera; io torno a pregare la Camera di voler fissare un giorno, affinchè io possa fare la proposta di un'inchiesta parlamentare per i casi miserissimi avvenuti testè in Sicilia; sta bene che vi sieno i ministri, avvegnachè creda, che la Camera abbia facoltà anche di deliberare senza che essi sieno presenti.

Tornata 23 novembre 1863.

Domanda del deputato D'Ondes-Reggio di proporre un'inchiesta parlamentare su' fatti commessi in Sicilia contro i renitenti alla leva dal mese di agosto in poi. — Intorno alla vera indole di un'inchiesta — Osservazioni.

(Il deputato Ara opina, che il deputato D'Ondes Reggio, non intendendo fare una interpellanza, ma chiedendo che si facesse una inchiesta, la sua proposta dovesse pria essere mandata agli uffici.)

D'ONDES-REGGIO. Signori, io facilmente potrei rispondere: fo un'interpellanza, e levare la questione di mezzo; io però non sono da cedere facilmente, quando sono persuaso di una verità, e quando si tratta delle prerogative costituzionali dei rappresentanti della nazione.

Il regolamento niente ha che fare nella fattispecie. Il regolamento prevede due casi: l'uno delle proposizioni delle leggi, e il capo IV pria stabilisce i procedimenti diversi delle proposizioni di leggi, secondo che esse vengano da un deputato, o dal Governo, e poi tosto che sono giunte ad un medesimo grado, stabilisce il procedimento comune. E la differenza essenziale sta appunto in istatuire, che la proposizione di legge d'un deputato non può essere svolta alla Camera, se pria tre degli ufficii almeno non lo concedano.

Ora la mia proposizione, evidentemente, non è proposta di legge, imperocchè non dove essere sottoposta alle deliberazioni del Senato, e non deve ottenere la regia sanzione.

Vi ha poi l'altro caso preveduto dal regolamento, che è quello delle interpellanze, per cui si stabilisce, al

capo V, che ogni deputato il quale intende muovere delle interpellanze, ne scriverà la proposta e la consegnerà al presidente; la Camera udirà i ministri e, se rifiutino, udirà parimente le osservazioni del proponente, e quindi deciderà.

Ma, o signori, i deputati non hanno altre facoltà in un Governo rappresentativo, come appunto è il nostro, che di proporre leggi o di fare interpellanze? Per tutt'altro bisogna, che necessariamente stieno muti? Ma questo sarebbe falsare, non dico le disposizioni chiare dello Statuto, ma, quel che è più, la natura di una monarchia rappresentativa.

Il regolamento ha preveduto soltanto due casi, ed allora al più si può dire, che il regolamento è monco. Ma volete voi che valga un regolamento più dello Statuto, più della natura stessa di tutto il politico reggimento? E perchè il regolamento non ha parlato, che d'interpellanze e di proposizioni di leggi, dunque i deputati non avranno altra facoltà? *(Movimenti)*

Chiamatelo monco, chiamatelo anche, se vi piaccia, falsificatore dello Statuto; ma non mi dite, che un regolamento della Camera valga più della legge fondamentale dello Stato.

Io però credo, che il regolamento non falsi la legge fondamentale dello Stato, ma solo ha preveduto quei due casi, e per tutti gli altri abbia lasciata libera facoltà alla Camera, ed ai suoi singoli di discutere sempre e deliberare quanto loro piaccia.

E dirò, seppure altri molti casi oltre quelli di proposizioni di leggi, e d'interpellanze non vi fossero, vi sarebbe quest'uno della proposta d'inchiesta parlamentare, prerogativa preziosissima dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo.

Sec ondo coloro che altrimenti pensano, un deputato

non può proporre una inchiesta parlamentare, nè la Camera deliberarla se non sotto forma d'interpellanza ai ministri. Ciò in altri termini significa, che una proposta d'inchiesta parlamentare può essere accettata, o no dalla Camera, secondo che si faccia precedere o no dalle parole *interpellanza ai ministri*. La questione ridotta a questi termini non sembra più seria.

Nulladimeno sarebbe sempre vero, che la natura delle istituzioni della nostra monarchia rappresentativa verrebbe ad essere falsata.

Io non posso cedere trattandosi d'un importante principio, e mi corre tanto più l'obbligo di propugnarlo, quanto che il signor presidente l'altro giorno cortesemente diceva: in questa questione mi rivolgo al professore di diritto costituzionale; il professore di diritto costituzionale sostiene appunto questa inconcussa dottrina.

Ma a togliere le questioni, infine dico, volete che le mie proposte sieno delle interpellanze? Tali sieno pure.

E così sabato noi potremo fare queste interpellanze, senza altri inutili ritardi; che poi in quel giorno non sarà comodo al signor ministro della guerra, o anco ad altro ministro che voglia prendervi parte, le faremo altro giorno posteriore.

Saranno interpellanze sopra argomenti assai gravi, ed io sono sicuro che la Camera, animata da spirito di giustizia e gelosa della propria dignità vorrà, che la luce si faccia, ed ordinerà l'inchiesta parlamentare, che io proporrò.

Discussione del disegno di legge per il trattato di commercio, e navigazione colla Francia — Contro la proposta del deputato Minervini di sospendersi la discussione — Osservazioni.

D'Ondes-Reggio. Signori, farò brevi osservazioni contro le cose dette dall'onorevole Minervini, affinchè la Camera passi subito alla discussione del trattato, e deliberi l'approvazione del medesimo.

Dopo un anno che il trattato è conchiuso, fa d'uopo pronunziarsi tosto sul medesimo, e levare l'incertezza, che torna naturalmente dannosa al commercio e ad ogni altra industria.

Le questioni politiche in questa materia nulla hanno che fare; ponete il caso più sfavorevole, una guerra colla Francia; l'avere già un trattato con essa che sia fondato sopra i sani principii economici, sarà sempre un bene, non potrà mai essere un male, non ostante la guerra.

Quello che si deve vedere, o signori, è, se il trattato sia o non secondo i principii veri della scienza, e se quindi sia indubitatamente utile; tutte le altre considerazioni sono di niun costrutto. Dati statistici non servono a nulla, sieno qualunque le cifre delle esportazioni o importazioni colla Francia medesima o con altri paesi, sieno qualunque le materie grezze o i prodotti industriali, qualunque i nostri navigli o gli stranieri che commerciano nei nostri porti, i principii di libertà sono quelli che debbono trionfare, il vantaggio generale del paese sempre si effettuerà.

La mancanza di perfetta reciprocità non può indurre a rigettare un trattato. Ottimo è certamente, che la libertà di commercio si stabilisca da ambe le parti, ma quand'anco un paese non voglia concederla all'altro, il danno sarà sempre maggiore per quello, che

voglia usare di proibizioni o alti balzelli, che per l'altro; e questo ricaverà sempre maggiori vantaggi che non quello; la libertà giova a chi la segue, nuoce a chi la ripudia.

Valerio. Bene! Bravo!

D'ONDES-REGGIO. Questa è natura degli uomini e delle cose.

E nonostante questo trattato con Francia, ed altri che si ha o si può avere con altri paesi, se da noi si voglia fare legge sapiente e benefica per l'Italia, essa legge è, che tutti i balzelli, tanto all'esportazione dei nostri prodotti quanto all'importazione di prodotti stranieri, sieno i più bassi possibili, sieno quali tornano necessari a ricavare le somme che bisognano alle finanze dello Stato. Ma avete voi cotesto coraggio? Io credo che non l'abbiate; io sono pronto a dare il mio voto a legge siffatta.

Passiamo dunque a discutere, ed approvare il trattato conchiuso con la Francia.

Tornata 1° dicembre 1863.

Discussione del disegno di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, ecc., dovuti ai Corpi morali. — Discorso contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, invero io in questa legge avea divisato di tacermi. Infatti nella discussione generale non ho chiesto di parlare; ma sovente simili propositi mi vengono meno, perchè a talune proposizioni mi sento rivoltare la coscienza.

Ieri il guardasigilli, rispondendo all'onorevole Pas-

saglia, fra l'altre cose si fece a dire, che tutte le proprietà erano uguali, quelle della Corona, dei privati, delle corporazioni morali. Ebbene, questa legge è appunto la negazione di un simile principio, giacchè per la proprietà delle corporazioni morali stabilisce ciò, che non si osa ancora stabilire contro le proprietà dei privati.

Come dunque s'invoca l'uguaglianza delle proprietà in faccia alla legge, mentre si propone una legge che ne è la negazione?

Che cosa si fa con questa legge? Si abilitano coloro, i quali pagano una rendita alle corporazioni morali di qualunque specie, a poter dare il capitale alla ragione nominale, cioè a pagare settanta lire per cinque lire all'anno; significa in altri termini, che ciascuno dà meno di quanto deve realmente, imperocchè invece di settanta dovrebbe dar cento.

Vi è dunque eguaglianza di legge fra queste proprietà delle corporazioni morali, e le proprietà dei privati, quando ad affrancare le rendite che si pagano a costoro non è lecito dare la rendita del 5 per cento sullo Stato? Non credo che alcuno qui sul serio voglia sostenerlo, per la ragione che si avrà sempre il cinque di rendita.

Qualche cosa vi dev'essere sotto, se in ogni altra rendita si paga cento o più per aver cinque, e quando poi si voglia acquistare la rendita sullo Stato si paga settanta. Fa d'uopo ritenere che è una rendita di valore inferiore. Ed è inferiore, perchè si reputa come meno sicura: la sicurezza è parte integrale della proprietà. E diventano vane parole quelle che si deve avere piena fiducia nello Stato, quando il fatto attesta, che questa fiducia non si ha. Vedete come in Inghilterra tale fiducia si ha; lì per comprare la rendita di cinque

si deve pagare ordinariamente il doppio, che in Italia, 140; e ciò significa che il valore della rendita dell'Inghilterra è il doppio del valore della rendita d'Italia, non ostante che essa sia parimente del 5 per cento annuale.

L'onorevole Mancini diceva: tutti i giureconsulti, tutti gli economisti vogliono la libertà delle terre, vogliono quest'affrancazione.

Non voglio qui discutere sulla giustizia, o no, di queste misure. Sia! Ma come mai segue da ciò, che si deve avere in cambio una rendita di valore minore, una rendita invilita?

Allora dovete dire: si possono affrancare i canoni, livelli, e tutte le rendite, che si pagano alle corporazioni morali, dandosi però tanto capitale quanto corrisponda al cinque per cento, e da potersi convertire in qualunque altra rendita, non necessariamente sopra i fondi pubblici.

Questa è libertà, questa è giustizia.

Che specie di libertà, che specie di giustizia è quella che costringe a prendere una rendita, la quale ha un valore minore di tutte le altre rendite!

Signori, gli uomini politici debbono non solo guardare al presente, ma anche debbono guardare all'avvenire.

Io non voglio dire, che domani lo Stato d'Italia fallirà, ma voi dovete di buona fede convenire con me, che sono mille casi in cui può succedere, che lo Stato non possa pagare puntualmente. E allora che ne sarà di tanti istituti di carità?

Qui non si parla più di monaci e di frati, questi da voi trattati come iloti solo perchè non pensano come voi. Qui si tratta di orfani, di vedove, di poveri, d'infermi, e tutti questi si caccieranno in mezzo alla strada,

si lascieranno morir di fame, una volta che lo Stato non potrà pagare. Si dirà forse che ciò non può mai avvenire? Oh questa non è una risposta seria! Ciò è avvenuto presso altre nazioni, e potrà pur troppo avvenire presso noi.

Signori, queste cose ho detto contro la giustizia della legge; dirò ora alcun che contro i principii economici, che invocava l'onorevole presidente del Consiglio.

Io domando, onorevole signor presidente dei ministri, ella che sa, come so io e come sappiamo tutti, i principii economici: è principio economico il distrarre forzatamente un capitale da un impiego a cui naturalmente s'indirizzerebbe per collocarlo ad un impiego diverso? Ora questa legge non distrae i capitali dalle terre, dalle manifatture, dai commerci, a cui secondo le varie condizioni naturalmente s'impiegherebbero, e non li porta all'affrancazione delle rendite, che si pagano ai corpi morali? Ma evidentemente sì, perchè dà il premio del trenta per cento, concedendo di comprare lire cinque annuali per settanta, e quale altra industria per avventura può dare altrettanto profitto? E ciò evidentemente è contrario a tutti i principii economici. E chi sa le cose economiche con qualche profondità ed ampiezza vede, che questa legge è affatto opposta ai principii, che nella somma hanno regolato il trattato di commercio con Francia, che abbiamo approvato l'altro giorno; ed io, coerente sempre a quelli, perchè ho approvato il trattato di commercio con Francia, ora rigetto questa legge; e se voi foste coerenti a quelli parimente, non avreste dovuto mai portare questa legge.

Signori, parliamoci chiaro. Lo scopo di questa legge non è che uno solo, è quello di fittiziamente voler fare

innalzare i fondi pubblici. Ora, siate certi che coloro, i quali trattano alla Borsa, ne sanno di queste cose più di voi; cosicchè voi avrete un rialzo passeggero, di cui ne approfitteranno i più destri, e ne riceveranno detrimento quelli, i quali facilmente si fanno tranellare.

Io vi assicuro, che la rendita pubblica non si può innalzare costantemente con questi fittizii puntelli, i quali nè punto nè poco accrescono il credito.

Vi dico infine, che questa legge, come molte altre leggi finanziarie che furono presentate, non sono che un mascherato socialismo; il Governo che si sostituisce all'opera de' privati.

Signori, questa legge è una delle più ingiuste che mai si sieno presentate al Parlamento; essa attacca una gran parte della civiltà d'Italia (*Mormorio*); sì gran parte della civiltà d'Italia sono gl'istituti di beneficenza.

Se i nostri padri sorgessero dalle loro tombe, noi ci dovremmo con ambe le mani coprire la faccia per la vergogna. (*Mormorio*) Ci direbbero: degenerati da noi, distruggete il più prezioso e nobile ereditaggio che, frutto delle nostre opere e de' nostri sudori, vi abbiamo lasciato, la carità verso i prossimi infelici!

Schiarimenti e risposte.

Presidente. La parola spetta al deputato D'Ondes; ma gli ricordo che ha già parlato una volta, e quindi non l'avrebbe che per dare uno schiarimento.

D'ONDES-REGGIO. L'onorevole nostro presidente ha già avvertito che io, eccetto che la Camera non mi conceda altrimenti, non posso che dare schiarimenti. Ma io non mentisco; voglio dare degli schiarimenti, ma

anco delle risposte, quindi chieggo alla Camera se me lo concede.

Voci. Parli! parli!
Presidente. Consulterò la Camera..
Voci. Parli! parli!
Presidente. Continui adunque.

D'ONDES-REGGIO. Primamente rispondo all'onorevole guardasigilli, che non so come egli possa negare di avere detto ciò, che poco fa io ho riferito, cioè che deve esservi perfetta eguaglianza di diritti tra le proprietà delle corporazioni morali, e quelle dei privati. Ecco le sue parole ricavate dall'ufficiale rendiconto:

"Quando si tratta delle relazioni fra i corpi morali ed i privati, per quelle relazioni che risguardano la proprietà non c'è che un diritto solo, il diritto civile. „

Ma questo diritto appunto, replico io, viene ad essere vulnerato da questa legge. Io dunque ben mi apponeva dicendo, che questa proposta è in flagrante contraddizione col principio stesso, che invocava il signor ministro.

Gli rispondo secondamente, che così io, così tutti, come egli, vogliamo la grandezza e prosperità d'Italia, ma ciò non è punto argomento a conchiudere, che bene sta una legge, la quale in tutti i casi mandi pure in perdizione tutti gl'istituti di carità. Si è ritenuto sempre, anco da sedicenti uomini pratici, e spesso i ministri si vantano d'essere tali, che tra due mali è sempre da scegliersi il minore. Quando si tratta di far leggi, e che tanti interessi sociali vanno a colpire, una certa troppo comune poesia è fuor di luogo.

E rispondo ancora ed al guardasigilli, ed all'onorevole Cordova, che se può tenersi come utile allo Stato e non ingiusto l'affrancamento dei terreni, non segue punto che si debba fare con evidente danno de' domini

diretti, loro dando invece una rendita d'inferiore valore, una rendita che non vale 100, ma 70 perchè manca di sicurtà.

L'onorevole guardasigilli mi opponeva ancora: che forza a redimere la rendita non si usava: la redime chi vuole.

Rispondo, che non è certamente la forza dei cannoni che costringe coloro, che hanno tali rendite, a redimerle, ma v'ha una forza indiretta la quale consiste nel premio. Infatti, se con 70 lire si può ottenere una rendita di 5 lire, non è ciò un forzare i capitali ad impiegarsi all'affrancamento delle rendite verso i corpi morali, e distoglierli da quelle industrie, a cui altrimenti si sarebbero indirizzati? Non siamo al caso stesso in cui per mezzo del sistema protettore si facevano una volta indirizzare i capitali ad un ramo d'industria? E certamente ciò si otteneva senza usare di cannoni o delle pene giudiziali.

L'onorevole Cordova reputa come veramente proficuo e costante il rialzo, che da questa legge verrebbe alle pubbliche rendite. Ma io persisto a chiamare fittizio e passeggero un tale rialzo, perchè non fondato sull'aumento del credito, della fiducia maggiore di cui gode uno Stato.

Diffatti il prezzo dei fondi pubblici d'Inghilterra è molto più elevato, che quello dei fondi pubblici degli altri Stati d'Europa, perchè si reputa l'Inghilterra più saldamente costituita d'ogni altro Stato, ma non mica perchè con qualche puntello simile a questa legge si sorregga il credito d'Inghilterra.

Mi piace infine aggiungere alle belle parole, che ha riferite l'onorevole Bon-Compagni intorno alla massima dei giureconsulti inglesi, che il Parlamento è onnipotente, e che pur non di meno esso ha un culto per

tutti i diritti e per la giustizia, che i più prestanti tra di loro portano sentenza, che vi sono delle cose moralmente impossibili, e tra le cose moralmente impossibili è da noverare la violazione della proprietà dei beni, gran fondamento del civile consorzio.

Tornata 5 dicembre 1863.

Interpellanze del deputato D'Ondes-Reggio, e sua proposta d'inchiesta parlamentare su' fatti commessi in Sicilia contro i renitenti alla leva dal mese d'agosto in poi.

D'ONDES-REGGIO. Con assai mio rincrescimento, onorevoli colleghi, vengo ad esporre innanzi a voi dei fatti miserandi, e rei eccessivamente; ma a ciò mi costringe il Ministero che non accetta la mia proposta di un'inchiesta parlamentare. Eppure qui non si tratta di diversità di opinioni politiche, molto meno di questioni di parti, da cui niuno ignora quanto io sia alieno; ma si tratta de' principii eterni della giustizia, e dell'umanità orrendamente violati.

Ella è omai inconcussa massima appo i savi politici, che le riforme ed i nuovi ordini non s'introducono tutto d'un subito presso dei popoli, ma gradatamente, affinchè non incontrino ostacoli e provino male.

Indubitatamente i Siciliani debbono, e vogliono venire sotto le armi, come tutti gli altri Italiani, ma non è a negare, che presso loro vi ha delle difficoltà alla leva forzata, perchè a memoria d'uomini non se n'è fatta mai.

A me pare, che si avrebbero potuti adoperare ordina-

menti, almeno in principio, un po' diversi, dimodochè si ottenesse il numero richiesto di soldati, e tanto grave non riuscisse alle popolazioni.

In questo i Siciliani sono come gl'Inglesi, i quali neanco hanno mai tollerato la leva forzata; e credo che, se mai un Ministero proponesse alla Camera dei Comuni d'Inghilterra la leva come si pratica in Francia, e negli altri paesi del continente europeo, quei prudenti legislatori senza discuterla la rigetterebbero.

Sia comunque, o signori, si ordinò la leva in Sicilia. Dapprima pareva volonterosi, per ispecie di momentaneo entusiasmo, andassero sotto le armi, e realmente molti andarono, e principalmente in Palermo; e tutta l'isola si specchiò, come al solito, su ciò che faceva la antica sua capitale. Ma poi l'entusiasmo venne meno; non è mica da assennati politici stabilire delle leggi sull'entusiasmo, che non è condizione naturale delle menti, nè durabile.

Di più, i giovani andavano all'urna fidenti nella sorte di prendere un numero alto; ma poscia sono state chiamate e prime e seconde categorie, come si addimandano, videro che quella distinzione di numero alto e numero basso non era di alcun costrutto. E ciò molto ha contribuito a far sì, che si rendessero essi renitenti non solo, ma che neppure più in appresso volessero recarsi all'urna ad estrarre il numero.

Quindi il Governo credette, che per i molti renitenti che vi erano, fosse di mestieri una legge eccezionale.

Io, o signori, combattei fortemente cotesta legge, perchè so che sempre amari frutti si ricavano dalle leggi eccezionali, che significano leggi contrarie allo Statuto, leggi contrarie alla giustizia. Pur non di meno la mia parola non fu ascoltata, e ciò, che specialmente mi si opponeva, era: che io divisava teorie, che biso-

gnava invece venire alla pratica; che vi sono renitenti in un numero eccessivo, quindi di necessità un'altra legge, onde gli stessi militari conoscessero e giudicassero dei renitenti alla leva, e non più i giudici civili. Io veramente non ho compreso mai, che cosa significa questa teoria, e questa pratica in opposizione. Io so, che la teoria non è altro, che la pratica di lunghi secoli raccolta dagl'ingegni grandi, e coordinata colle leggi perpetue dell'umanità. Una pratica quindi in opposizione colla teoria non è altro, se non l'esperienza di un individuo e di pochi che l'accerchiano, l'esperienza di tempo breve di uomini, che ignorano i pensieri, e le opere delle passate generazioni. Allora la pratica è la scienza politica di uomini primitivi, una scienza politica dei figli di Noè. *(Si ride a sinistra)*

Ma, al postutto, vi è la legge, secondo me violatrice dello Statuto, da me riprovata, ma finalmente è legge, e si esegua.

Eccone il testo:

" Art. 1. È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

" La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

" Art. 2. Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari, e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro, che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare. „

Ora vediamo come questa legge si è eseguita.

Leggerò primamente un documento autentico, che ho avuto dal nostro onorevole collega Vito Beltrani:

“ L'anno 1863, il giorno 15 del mese di agosto:

“ Riunita la Giunta municipale del comune di Licata, composta dai qui sottosegnati assessori, e sotto la presidenza del signor Dr. D. Gaetano Gigante, regio sindaco, nella casa comunale;

“ Costituito il signor maggiore comandante il 1° battaglione del 19° e 4° battaglione del 32° reggimento fanteria, ha disposto momentaneamente farsi pubblicare per tutte le strade della città, e dall'ora una di notte in poi la seguente sua disposizione:

“ A tutti gli abitanti di Licata.

“ Se domani alle ore 15 non si presenteranno i renitenti, e disertori che rimangono a presentarsi, si procederà a togliere l'acqua alla popolazione, e ad ordinare che nessuno potesse sortire di casa sotto pena di fucilazione (*Sensazione*) e di altre misure di più forte rigore. (*Movimenti diversi*)

“ La medesima Giunta, in vista dell'ordine assoluto per tale pubblicazione, ha deliberato darsi esecuzione, incaricando l'usciere comunale D. Vincenzo Incandela per la pubblicazione corrispondente, redigendone indi certificato della eseguita pubblicazione.

“ Fatto e firmato oggi nel dì, mese, anno di sopra.„

La Giunta municipale

Gaetano Gigante, *sindaco* — Giuseppe Urso — Angelo Corvaia — Angelo Caffarello — Stefano Sciccolone — *Il segretario faciente funzione* Salvatore Saito.

“ In Licata 15 agosto 1863, alle ore tre di notte italiane.

“ In esecuzione degli ordini del signor maggiore comandante Frigerio:

“ Il sottoscritto, usciere comunale di Licata, certifica di aver pubblicato a suono di tamburo, ed in tutte

le strade di questo comune la sopra inserta ordinanza emessa dal suddetto maggiore, relativa alla presentazione dei renitenti e disertori di leva, ed i castighi minacciati a tutta la popolazione.

" A costare, rilascia il presente. „

Sottoscritto: Vincenzo Incandela — Visto: *Il sindaco* Gigante — *Il segretario comunale* Angelo Vitali. „

La medesima Giunta pubblicava il giorno dopo il seguente manifesto:

" L'anno 1863, 16 agosto, in Licata, riunitasi la Giunta municipale di questo comune sotto la presidenza del signor Gigante sindaco, la medesima venne interessata a dare quei provvedimenti, che meritava lo stato allarmante del paese, e la somma agitazione del popolo, visto che dal maggiore signor Frigerio, con apparato minaccievole si era tutto disposto, perchè venisse effettuata l'ordinanza da lui emessa la sera del 15 andante concepita in questi termini:

" Se dimani alle ore 15 italiane non si presenteranno i renitenti, e i disertori che rimangono, il signor maggiore procederà a togliere l'acqua al paese, e ad ordinare che nessuno potesse sortire di casa sotto pena di fucilazione, e di altre misure di più forte rigore. *(Movimenti e ilarità generale)*

" La Giunta nel confermare quanto dal signor presidente venne dichiarato, che cioè tutto faceva presentire un forte disturbo all'ordine ed alla sicurezza del paese per la grandissima esasperazione degli animi, per le sofferte angustie di due giorni di stretto assedio militare, che tolse il commercio al paese, e con esso ogni mezzo di sussistenza alle classi più popolose del comune, e pel timore di vedersi fra pochi istanti assoggettati a delle misure, che sono una flagrante vio-

lazione dei principii sanciti nello Statuto, che è la base del nostro sistema costituzionale, unanimemente delibera:

" 1° Invitarsi prontamente i rappresentanti delle estere potenze residenti in Licata a riunirsi tosto in casa comunale, onde interessarli sullo stato anormale in cui versa il paese, e per protestarsi innanzi loro del non assumere nessuna responsabilità di quello che potrebbe accadere;

" 2° Chiamare sotto le armi l'intiero corpo della guardia nazionale, acciò rendere l'interessante servizio di sedare i tumulti e di attendere allo scrupoloso adempimento degli obblighi, che ha contratti in forza della legge, quelli di curare che la sicurezza del comune non fosse menomamente turbata.

" Fatto e deliberato oggi, dì, mese ed anno, come sopra. "

Sottoscritti: Gaetano Gigante, *sindaco* — Giuseppe Urso, *assessore* — Angelo Corvaia — Angelo Caffarello — Stefano Sciccoloni.

" L'anno 1863, 16 agosto.

" In conseguenza della deliberazione emessa come sopra da questa Giunta municipale, essendosi riuniti in casa comunale i signori vice-consoli di Francia, di Prussia, di Danimarca, di Russia, d'Inghilterra, d'Olanda e dei Paesi Bassi, i medesimi si ebbero quelle comunicazioni, cui è parola nella accennata deliberazione.

" E poichè assunsero i suddetti signori l'incarico di conferire col maggiore signor Frigerio, lo stesso presentatosi in casa comunale tenne lungo discorso con i suddetti signori rappresentanti, dietro il quale, e conosciuta l'imponente dimostrazione dell'intiero corpo della guardia nazionale, ordinò che la truppa schierata

nella strada Maggiore si fosse ritirata, e declinando dal togliere l'acqua al paese, e dall'assoggettare alla fucilazione i cittadini che fossero sortiti dalle case loro, lasciò nella sua pienezza lo stato d'assedio. „

La Giunta municipale, ecc. „

Signori! Chi diede a cotesto uffiziale cotanta facoltà? Chi gli diede la facoltà di mettere lo stato d'assedio? Se la popolazione veniva a conflitto colla truppa, chi era il ribelle? Era la popolazione, oppure chi aveva la popolazione provocata? Costui fu il ribelle al Re, al Parlamento, alla maestà della legge; il popolo di Licata è benemerito della patria. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

Era allora un onorevole deputato a Licata, il quale tosto scrisse al ministro dell'interno su tutto ciò, che era avvenuto. Che cosa rispondesse il ministro, io non sò; so bensì che si seguitarono le misure a Licata, anzi si applicarono quindi ad altre parti dell'isola, misure che già prima che in Licata in altri comuni si erano praticate.

Girgenti, Sciacca, Favara, Trapani, Marsala, Calatafimi, Bagheria nella provincia di Palermo, ed altri comuni sperimentarono quelle misure; altri deputati, credo, avranno documenti simili a quello che ho letto di Licata.

Per i quali fatti contrari allo Statuto ed alle leggi sendovi documenti, io credo che quando ho proposto un'inchiesta parlamentare, ho proposto invero molto meno di quello che si potrebbe fare: credo che per cotali fatti non sarebbe necessaria un'inchiesta parlamentare, si potrebbe procedere come di giustizia, senza di essa.

Ma ora vi dirò fatti di cui certamente non vi sono documenti: ma fatti che si narrano come veri da' dia-

rii, che si attestano da uomini rispettabilissimi, che io pur nondimeno, per onore dell'umanità, desidererei che non fossero veri: l'inchiesta parlamentare chiarirà se sieno veri, o no.

E si narra da tutti che padri, madri, fratelli, sorelle, le madri anco coi lattanti al petto, sono stati legati e buttati in carcere, con colpi di scudiscio sono stati flagellati alle braccia ed alle gambe, perchè i loro figli o fratelli erano renitenti alla leva; ad alcuni erano stretti i pollici con un nuovo strumento di tortura, che ha già il suo nome, e tanto che sguizzasse il sangue e la carne, e giungesse sino alle ossa. (*Mormorio d'incredulità*)

Dal banco dei ministri. Non è vero!

D'ONDES-REGGIO. È assai simile a certezza che sia vero. Se io non avessi letto il documento su' fatti di Licata, avreste anche gridato che non era vero quanto io diceva; è necessaria l'inchiesta parlamentare affine di chiarire la verità. Non potete stare al detto dei vostri dipendenti che sono giudici e parte nella stessa causa, non possono confessare i loro atroci delitti.

Si dice che qualche giovinetto (Dio voglia che non sia vero) sia morto del dolore... (*Oh! oh! — Rumori al centro*)

Un fatto si narra dai giornali, come avvenuto testè nel comune di Caccamo: la forza pubblica, non so se per cagione della leva o per altro, andò per arrestare un uomo, e non trovandolo, arrestò invece la moglie incinta e la portò al carcere; alle lagrime ed alle preghiere infine la restituì alla sua casa, tosto abortì e morì! (*Rumori a destra*) Si è anco narrato che una donna, per non aver consegnato il figlio renitente alla leva, da un colpo di baionetta fu ferita, e morta. (*Rumori*)

Io più di voi desidero, che questi fatti atroci non sieno veri; ma possibile che tutti i giornali si accordino ad inventarli tutti; ed i giornali officiali od officiosi perchè tosto non l'hanno smentito! Anzi alcuni con un cinismo osceno hanno detto: vedete i risultati! Come! i risultati degli omicidi, e delle torture?

E le colonne militari dopo d'aver percorse le provincie di Girgenti, e Trapani s'avvicinavano alla città di Palermo. Per fermo niuno credeva, che misure simili si praticassero in quella città, non perchè ella avesse dei privilegi (già qui non si trattava di privilegi, ma di non conculcare la legge un'altra volta ancora), ma perchè prudenza certamente consigliava di maneggiare una città popolosa di più di 220,000 anime, antica capitale della Sicilia. Invero di quei fatti orribili, che ho narrati non si commisero in quella città, pure leggiamo il proclama che fece il generale Govone.

" *Comando generale delle truppe d'operazione.*

" Le liste di leva della città di Palermo del 1840, 1841 e 1842 danno oltre a 4000 renitenti, e disertori.

" Il sottoscritto, incaricato dal Governo del Re di chiamare i colpevoli all'obbedienza della legge, onde rendere meno gravi alla popolazione della città le misure militari che dovrà impiegare, pubblica il seguente avviso:

" 1° Tutti i cittadini, che per l'età, e l'apparenza loro possono venir trattenuti dalle pattuglie di truppa come sospetti di appartenere alle ultime leve, devono essere in grado d'indicare tosto alle pattuglie stesse la *parrocchia nella quale furono battezzati.* Senza questa precauzione avrebbero a subire incomodi ritardi nella constatazione del personale;

" 2° Essendo necessario di passare a perquisizioni domiciliari, si invitano le famiglie a prestarvisi di buon

grado, onde non dar luogo a procedere a tenore di legge. Le lagnanze, a cui potesse dar luogo una perquisizione, debbono essere fatte immediatamente al capo-pattuglia;

„ 3° Si mettono in avvertenza i proprietari, i capi d'arte, e tutti i cittadini in generale, che si renderebbero colpevoli verso la legge coloro, i quali dessero asilo, o tenessero al servizio loro un disertore o renitente. L'arresto di uno di questi produrrebbe inevitabilmente l'arresto del capo di famiglia, o del negozio presso cui fosse trovato, e questi ultimi arrestati sarebbero sottoposti al tribunale militare, a tenore della legge 8 agosto 1863 votata dal Parlamento.

„ Il sottoscritto invita tutti i buoni cittadini ad aiutare l'opera sua per l'utile comune. „

Ora chi diede al generale coteste facoltà? Sono esse certamente flagranti violazioni della legge. Nella stessa legge eccezionale non sono nè punto nè poco.

E quindi si circonda la città come stretta d'assedio, e s'impedisce di uscire a chiunque per l'età e per l'*apparenza* sembrasse renitente alla leva. (*Movimenti e susurri al centro*)

Uno dovea dare la prova negativa, provare che non era renitente, la presunzione stava contro di lui. Violati i domicilii di chiunque piacesse; ed osservate, che si dice che le perquisizioni si sarebbero fatte senza alcuna norma, ad arbitrio, e solo se alcuno resistesse, allora si sarebbe proceduto secondo la legge, ma primamente contro la legge.

E ne avvenne che persone le quali avevano giustificato di non appartenere alla leva, posciachè il precipuo argomento anzi il solo era la fisonomia, facile a scordarsi per il numero de' giovani di tanta popolosa città, furono arrestate per due o tre volte.

La città di Palermo era tutta in subuglio, gli uffici dello stato civile, le parrocchie, erano invasi dalla folla, era generale e minacciosa agitazione; tantochè l'onorevole deputato Vito Beltrani pensò di andare dal pretore di Palermo, che ora si chiama sindaco, per vedere che cosa si potesse fare; ma il sindaco disse, che non credeva far cosa alcuna, e che temeva che far qualche cosa potesse aggravare le condizioni, anzichè no.

Allora d'accordo si recarono dal prefetto di Palermo; il Beltrani gli espose lo stato dei pericoli in cui era la città, ed egli rispose primamente, che nulla sapeva, poi che nulla poteva.

Come? Il capo politico di una città di 220 mila anime e più, non può far nulla per evitare qualche ingente disastro! Allora l'onorevole Beltrani giudicò necessario di spedire un telegramma al ministro dell'interno. Io non so che cosa abbia risposto il ministro dell'interno, ma so che le misure seguitarono; quindi fuor di dubbio non diede alcun provvedimento.

Ora io domando, o signori, se un conflitto avveniva in Palermo, città certamente fra le più importanti d'Italia, la prima città dell'Isola, piena di abitatori animosi e facili a prendere l'armi, sempre guida ed esempio delle altre città dell'Isola, quali sarebbero state le terribili conseguenze? Chi sarebbero stati i ribelli, eglino o i provocatori? Costoro i ribelli al Re, al Parlamento, alla maestà delle leggi. Il popolo di Palermo ha bene meritato della patria. (Bene! bene! *a sinistra*)

Signori, è pregio anche leggere il secondo proclama del generale Govone:

" *Comando generale delle truppe d'operazione.*

" Dei renitenti e disertori delle classi 1840-41-42, che erano annotati sulle liste di leva della città di Palermo in numero di 4162, se ne presentarono a tutto

oggi 462, ne furono cancellati, perchè morti o riconosciuti femmine o per altre cause legittime, 1292: totale 1754; rimangono a trovarsi 2408.

" Il sottoscritto e la sua truppa hanno l'obbligo di rintracciare anche questi.

" Essi non desisteranno fino ad opera compiuta.

" Tutti i cittadini aiutino l'azione delle truppe, spingano i restii a presentarsi, spingano le famiglie interessate a produrre spontaneamente le carte giustificative pei morti, e per coloro che vanno cancellati. „

Questo è l'unico paragrafo lodevole del generale. (*Si ride*)

" Il sottoscritto potrà allora, ma allora solamente, senza mancare al proprio dovere, dar pronto termine alle misure militari in corso. „

Laonde per forza questi renitenti dovevano essere entro la città di Palermo; mentre che è naturalissimo che i renitenti già fossero usciti fuori; e se poi non si presentavano, doveva essere in questo modo vessata e bersagliata per 2000 individui tutta una popolazione di 220 e più mila abitanti. Ma infine il generale si accorse, che voleva l'impossibile, e però alcuni giorni dopo desistette dalle bandite misure.

Signori, questa triste iliade doveva finire con due grandi catastrofi. L'una quella omai assai famosa di Petralia; a tutti è noto che si andava a cercare in una capanna sui monti di nottetempo, non un renitente alla leva, ma uno il quale poteva sapere, o s'immaginava che poteva sapere dove fosse un renitente alla leva; si tentava di fare aprire per forza chi vi albergava il quale non voleva aprire; si tirano fucilate da ambe le parti, e poi si appicca il fuoco, e si bruciano vivi un padre, una figlia, un figlio. (*Viva sensazione*)

E se non piangi, di che pianger suoli!!!

Sapete il padre perchè non voleva aprire di notte? Perchè altra volta avendo aperta la sua capanna ebbe oltraggiata la figlia. Poveri infelici! Ignoti agricoltori de' siculi monti morirono più sublimi che Virginia morì! (*Movimento*)

L'altra catastrofe: si arresta a Palermo un sordo-muto come renitente alla leva; la povera madre chiedeva di vederlo, le era proibito; ma l'amore di madre, e di madre siciliana, sa vincere ogni barriera. (*Oh! oh!*)

Una voce. Tutto.

Un'altra voce. Le altre mandano i figli all'armata.

D'ONDES-REGGIO... il figlio si getta in braccio alla madre, mostrando le piaghe fatte con ferro infuocato, 150! (*Susurro*); la madre intinge il suo fazzoletto nel sangue del figlio, e gli dà un pane, chè egli era anco affamato.

La nuova dell'orrendo martirio si sparge per tutta la città, vi fu chi la rese pubblica nei giornali; allora rispettabili deputati e senatori, appunto per verificare il fatto e per calmare la concitata popolazione, chiesero al generale Govone di andare a vedere quell'infelice...

Della Rovere, *ministro per la guerra*. Il generale Medici...

D'ONDES-REGGIO. Sono tutti miei rispettabilissimi padroni (*Risa a sinistra*), ma qui si tratta dell'umanità offesa. (*Benissimo!*)

Or si dice (non posso più nulla asseverare di certo) che andò il sostituito procuratore del Re con un interprete, e verificò che era un sordo-muto. Si dice, che si fece una perizia, e che da questa perizia risultò che aveva sofferte sevizie, che non era punto vero, che avesse per una malattia bisogno di questa sorta di cura, di 150 *rivulsivi superficiali volanti*, come omai si è espresso il medico maggiore dell'ospedale militare:

omai in Sicilia sono famosi presso il popolo i *rivulsivi superficiali volanti.*

Il medico medesimo in una sua relazione stampata, asseriva tra le altre cose, che la prima perizia affermava che non si erano praticate sevizie, bensì rimedi a malattia grave; ma i periti subito si sono affrettati a smentirlo nel modo seguente:

" Nel numero 247 del *Giornale di Sicilia* colla data del 6 novembre, alla categoria *Notizie interne*, si legge una lettera dell'egregio signor Restelli, medico divisionale di questo spedale militare, allo indirizzo del comandante militare della città e circondario di Palermo, nella quale si dà conto di un affare, che risguarda un tale col nome di *Antonio Cappello* renitente alla leva del 1840.

" Fra quanto in essa si assevera sono le seguenti parole:

" *Non si sa da chi* fu sporta querela al signor procuratore del Re per sevizie, che si usavano sugli ammalati nell'ospedale, ed in ispecie sul renitente arrestato Antonio Cappello. Il distinto integerrimo magistrato faceva domandare in ufficio il Cappello, e lo faceva visitare da due egregi periti medici del paese, i quali hanno stabilito che non si trattava di sevizie, ma di applicazione di sistema di cura nei casi difficili domandato dalla scienza. Nella querela sporta al signor procuratore si parlava anche di ferita al capo; sono tutte falsità, prette invenzioni, i periti stessi esclusero il fatto.

" Or noi sotto segnati dottori Diego Maglienti e Vincenzo Argento, che fummo i periti cui pare volesse alludersi in questo racconto, sorpresi dal vederci aggiudicare un criterio che non fu il nostro, sentiamo il debito di dichiarare al signor Restelli, che egli è stato tratto in errore sulla natura del giudizio da noi dato

intorno alle ferite dell'Antonio Cappello, e che abbiamo fatto maraviglie del come con tanta solennità si sia pubblicata una notizia quale questa che ci risguarda, tutt'affatto lontana dal vero, perchè fondata sopra informazioni niente esatte.

“ Noi dobbiamo dire, che il nostro giudizio fu consacrato in apposito verbale redatto nella congiuntura ricordata nella lettera del signor Restelli, e non saremmo lontani dal renderlo di pubblica ragione, ove tuttavia non fosse in corso il procedimento cui esso si allega.

“ Questa dichiarazione abbiamo dovuto scrivere, e pubblicare tanto per debito di cittadini indipendenti e di esercenti una professione, che ha troppo gravi doveri verso la scienza e verso la umanità, quanto per culto ai nostri principii, che sono sacri alla giustizia ed alla verità. „

Ma di più, nella relazione citata dal signor Restelli sta scritto che, “ esclusa la sordità del Cappello, la mutolezza n'era alquanto dubbiosa. „ Ora il giorno 24 novembre, per ordine del prefetto, ed a premura dell'autorità giudiziaria, quegli è stato tradotto nell'ospedale dei sordo-muti di Palermo.

È questo fatto atroce e quasi incredibile, è dell'evo medio più tenebroso. L'inchiesta parlamentare dovrà chiarirlo; v'ha un cumulo di circostanze che pur troppo indica la sua realtà; il modo stesso come pria si seppe, e poi, e più lo stesso modo come il medico maggiore lo difende, una improvvisa malattia di tanto algida natura, che richiede a tanto numero l'applicazione del rimedio ferro rovente!

Ma per vedere, o signori, come vi è assai probabilità che siasi adoperata quella crudelissima tortura, leggiamo il regolamento della legge del 1855, dove se tali crudeltà non sono permesse, si prescrivono però cose

tali che in questi tempi, in cui si fa con ogni facilità man bassa su tutte le leggi, possono aver dato spinta a tanto eccesso.

Il regolamento del 1855 prima parla della mutolezza per causa fisica, poi della mutolezza simulata, o prodotta momentaneamente da sostanza velenosa, in questi termini:

" Nella mutolezza simulata o prodotta momentaneamente da sostanze velenose come dallo stramonio, qualche prova dolorosa, la privazione degli alimenti, il rinchiudimento, non tarderanno qualche volta a rendere la parola ai simulatori. Il finto muto dimentica facilmente la sua parte allorchè, sorpreso di nottetempo, crede per esempio di essere assassinato, ed è costretto ad azzuffarsi per propria difesa. Allora getta un grido ben pronunciato, laddove non si dovrebbe udire che uno strido. „

Si può dunque fingere di ammazzare un individuo per udirlo a gridare. *(Susurro)* Il regolamento stabilisce in appresso che, " dopo avere inutilmente esauriti tutti i mezzi possibili per iscoprire la simulazione, sarà infine il caso di ricorrere alla solita inchiesta prescritta dai regolamenti per verificare la reale esistenza delle affezioni sospette di simulazione. „

Ma come l'inchiesta regolare, il procedimento umano alla fine, dopo il disumano? Ma che? Si può simulare la mutolezza da un ventenne in un giorno? Ma tutti quelli di un comune, e se ampio e popoloso, i vicini molti non possono testimoniare la veracità o menzogna di quella malattia, ma il sindaco, ma la Giunta municipale non possono certificare se sia muto o no un concittadino? Quelle pagine nere debbono tosto cancellarsi.

Io credo, che non vi sieno italiani che vogliano sop-

portarle; e so una cosa, che per noi meridionali è impossibile, e so che questo è virtù. (*Rumori a destra*)

Inutili queste parole, ognuno risponda, se può, a suo turno.

Qui non posso tralasciare un'osservazione che sia di scusa a' miei concittadini tanto omai oppressi ed ingiuriati. Se mai al 1855 fu di necessità siffatto regolamento qui in Piemonte, vuol dire che dei renitenti alla leva ce n'erano pure ed abbondanti: perchè altrimenti un tale regolamento?

Dunque i Siciliani possono essere in certo modo scusabili se sono renitenti alla leva, mentre a memoria d'uomini leva non si è mai fatta presso loro.

Signori, ora su tutti i fatti da me esposti io non propongo che una inchiesta parlamentare.

E come si potrà mai negare? Ma delle obbiezioni che voi, o ministri, per avventura mi potrete fare, discorrerò in appresso. Andiamo pria ad altro momentosissimo argomento.

Quelle sono ingiustizie e crudeltà già consumate. Ma ora abbiamo a discorrere d'una legge, che per sè stessa non può che dar luogo ad altre ingiustizie e crudeltà, la legge del 15 agosto 1863.

Premetto, quanto alle cose che sarò per dire, che io in nessuna guisa voglio porre in dubbio la buona fede del ministro dell'interno per il modo da lui tenuto nel discutersi quella legge in questa Assemblea; ma nel tempo stesso devo dichiarare, che egli usò di modo irregolarissimo, anzi contrario allo Statuto.

In questa Camera lungamente si agitò la questione del brigantaggio di Napoli, si elesse una Commissione.

Reduce essa da Napoli, si discusse assai; si propose finalmente un progetto di legge; poi questo progetto che conteneva molti articoli, si ridusse a nove in tutto;

ed esso progetto, si noti bene, si portò in discussione l'ultimo giorno in cui si tenne seduta, chè la Camera poi si aggiornò; e nello stesso giorno si portarono in discussione e si deliberarono tanti altri progetti con una precipitazione, che non edificò alcuno.

E la legge si discusse per il brigantaggio di Napoli; ma poi approvata, si trovò una legge espressa in termini generali, legge per tutta Italia.

Ora io dico: il signor ministro dell'interno pronunziò mai una parola da cui si potesse argomentare che quella era legge generale per l'Italia? La Commissione ne pronunziò mai una parola?

Ella è una questione di buona fede. Non si pensò mai di fare una legge per tutta Italia, ma solo di fare una legge sul brigantaggio di Napoli. Di questo si trattò di questo si era trattato sempre. Ed anche ora l'intitolazione della legge è: " Legge colla quale sono date disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio. „ E dove era in Italia il brigantaggio? In Napoli. Non si è parlato mai di brigantaggio in altre parti.

Quella legge, si portò quindi dinanzi al Senato, ed in quel consesso Lorenzo Pareto, il quale non ha dimenticato mai i principii di libertà, e di giustizia, ed è decoro dell'antico patriziato genovese, oppose al Ministero, che con questa legge e principalmente coll'articolo quinto si avrebbero potuto mettere le Giunte in tutta Italia; allora il ministro fece la genealogia della legge, che per fermo è una genealogia un po' bastarda; egli parlò di legge di sicurezza pubblica in Napoli, e di legge di sicurezza pubblica in Sicilia, come se mai si fosse parlato e del brigantaggio di Napoli e della sicurezza pubblica della Sicilia insieme, come se mai o nelle proposte o nella discussione di cotal legge si fosse fatto un motto solo della Sicilia!

E tanto è vero che non se ne parlò, che vi era un altro progetto di legge che risguardava la Sicilia, e che l'onorevole Conforti, relatore della Commissione, mi disse, quello ultimo giorno della *precipitazione* delle leggi, che sperava si sarebbe potuto discutere avendo egli la relazione in pronto.

Il signor ministro tra le altre cose rispondeva a Pareto, che questa legge non poteva applicarsi all'alta Italia, ma bensì alla Sicilia.

Ma l'illustre senatore replicava, che questa distinzione non era scritta nella legge, la quale si doveva eseguire come stava scritta.

A ciò il ministro dell'interno non rispondeva.

Ondechè abbiamo una legge proposta e discussa per il brigantaggio di Napoli, e poi trovata legge per tutta Italia, e quindi la legge stessa per la volontà del ministro ristretta in Senato a Napoli e Sicilia; il ministro deliberò invece dell'Assemblea dei deputati.

Eppure codesta legge in Sicilia neanche si applica secondo il suo tenore.

In Sicilia non è stato e non è brigantaggio, pure dal Governo in virtù dell'articolo 5 della detta legge si ordina, che si compongano Giunte, e si mettano in funzione.

Il presidente e procuratore regio del tribunale ricusarono di farne parte, allegando che non vi era ancora il decreto reale, che dichiarasse la provincia di Palermo in istato di brigantaggio. Il Consiglio provinciale ricusò parimente, e per la medesima ragione, di scegliere i due consiglieri a fare parte della Giunta.

Peruzzi, ***ministro per l'interno.*** **Non è stato richiesto.**

Crispi. Nel Consiglio si discusse.

D'Ondes-Reggio. E se non è stato richiesto, peggio; poichè allora il prefetto, avanti, senza attendere la ri-

soluzione del Consiglio, sceglieva i due consiglieri che gli andavano a grado, non sapeva o non voleva sapere, che i due consiglieri si dovessero destinare dallo stesso Consiglio provinciale.

Alla fine il prefetto sceglie da sè i due consiglieri, che, poco curandosi del parere contrario del Consiglio, si pregiano d'obbedire al prefetto; i due magistrati, che si erano ricusati, in modo invero non lodevole cedono pure all'ordine del prefetto, ed in tal modo composta già esercita sue funzioni la Giunta.

Signori, l'articolo 1 della legge dice chiaramente, che le disposizioni susseguenti allora saranno in vigore quando non solo le provincie sieno infestate di brigantaggio, ma anco sieno *tali dichiarate con decreto regio*. Come dunque mai, per mettere in vigore le disposizioni dell'articolo 5 non fa d'uopo di quel decreto dichiarativo dello stato di brigantaggio?

L'articolo 5 è così concepito:

" Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai *camorristi* e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del prefetto, del presidente del tribunale, del procuratore del Re, e dei due consiglieri provinciali. "

Troppo nota ai giureconsulti è la massima: ***nisi tota lege perspecta, incivile est iudicare***, la quale mettendo da banda, difficilmente c'è disposizione d'una legge, che ne contenga varie, alla quale non si possa dare un senso affatto diverso di quello che ha. E nella fattispecie, se vero fosse che anco nelle provincie non infeste da brigantaggio, e tali non dichiarate da regio decreto si potessero stabilire le Giunte secondo l'articolo 5 riferito, la conseguenza sarebbe che il Ministero po-

trebbe stabilire delle Giunte ovunque gli piacesse, poichè in quale parte d'Italia (per vero in niuna parte del mondo) non sono oziosi, vagabondi, o persone sospette? Possibile dunque che il Parlamento volle tanto arbitrio concedere al Ministero di sospendere ovunque il corso ordinario della giustizia e stabilire di cotali Giunte? Oh la pretensione è assurda!

E sentite come mai esercita sue funzioni la Giunta di Palermo.

Di cotali tribunali straordinari, sventuratamente si leggono molti nelle istorie; però io non so tribunale in cui almeno non si sentisse l'incolpato, non il Santo Ufficio, non le Giunte del governo di Ferdinando IV di Napoli al 1799; non i Consigli statari d'Austria, non i Consigli subitanei chiamati di guerra in Sicilia sotto Delcarretto. Anzi in alcuni di cotesti tribunali di vendetta e di sangue sovente si sono intesi anco i testimoni.

Ma la Giunta di Palermo non ascolta neanco gl'incolpati; li condanna senza sentire che cosa possano allegare a loro difesa; una spia, un calunniatore possono perdere un innocente. Negare la difesa, sacro diritto naturale, che anco i popoli barbari non hanno negato! Oh vane parole di Mario Pagano, misera Italia, come si scordano gli ammaestramenti e le sventure dei suoi grandi! Come alti si muovono i lamenti di infelici condannati!

Da uomini, a cui debbo prestare ogni fede perchè di intemerata coscienza, mi si scrive che nel comune della Bagherìa, prendendosi equivoco dall'omonimo di un tale che aveva realmente commesso un omicidio, e che si trova sotto processo, se pure non sia condannato, si arrestarono due fratelli, che portavano attestato e del sindaco e del capo della guardia nazionale, di essere

stati sempre di ottima condotta; si tengono quaranta giorni nel carcere senza mai essere interrogati; infine la Giunta stessa si accorge che aveva sbagliato; ma la Giunta non isbaglia, il Governo non erra, e quindi non errano mai i suoi dipendenti, e sino all'ultimo birro sono omai tutti infallibili! (*Risa*) E che cosa determina la Giunta? Essa determina di scegliere uno dei due per la deportazione, come atto di pietà colui il quale aveva una famiglia meno numerosa; e siccome uno aveva sei figli, o più, l'altro ne aveva quattro, si sentenzia la deportazione a colui, che aveva quattro figli!

Mi si scrive ancora che un altro povero uomo dell'età di 65 anni, padre di quindici figli, agricoltore al villaggio Colli, è stato anche condannato alla deportazione senza essere interrogato!

Non so se ancora penda la suprema sanzione, che sta in mano del ministro dell'interno, investito di ottomano visirato. (*Si ride*)

Signori, un'inchiesta parlamentare è indispensabile per chiarire tutti questi fatti.

Ed anche io chieggo, che il Parlamento dichiari illegali le Giunte stabilite in Sicilia. Anzi mi si dice, che il Consiglio di Stato ha dichiarato ed illegali le Giunte, ed illegale la scelta, che il prefetto della provincia di Palermo fece di consiglieri a componenti della Giunta.

Nè qui alcuno venga a dirmi la solita pur troppo triviale obbiezione; dunque voi non volete punire i rei! Io voglio punire i rei, ed i rei di qualunque specie, e non solamente i rei di misfatti comuni, ma ancora i funzionari pubblici che hanno violato in Sicilia Statuto e leggi, che voi non volete puniti, ma voglio puniti i rei e non gl'innocenti.

Ogni volta che si punisce un innocente, ordinariamente si lascia impune un reo, e quando gl'innocenti

si possono punire come i rei, allora, o signori, lo spavento è in tutti i buoni, l'incoraggiamento è nei malvagi, e la civiltà è ita da un consorzio umano!

Presidente. Se l'onorevole D'Ondes Reggio vuol riposare per cinque minuti...

D'ONDES-REGGIO. Volentieri, se la Camera me lo permette.

(*L'oratore si riposa per cinque minuti.*)

Camerini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Camerini. A suo tempo, dopo il discorso dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Signori, a me pare che di salde ragioni non si possano in niun modo allegare contro la mia proposta d'una inchiesta parlamentare, pure nella mia mente ho ruminato quali per avventura speciose obbiezioni si potrebbero fare.

Egli pare, l'ho inteso bucinare, si voglia oppormi: volete un'inchiesta parlamentare per fatti per cui è in corso il procedimento penale?

Rispondo primamente: per molti reati non vi è nessun procedimento cominciato, anzi tutti i reati di cui ho parlato alla Camera, tutte le crudeltà sono non solamente impunite, ma non c'è affatto disposizione alcuna per procedersi contro di essi, eccetto per due: pei tre bruciati vivi, e per il mutolo tormentato col ferro e col fuoco.

E secondamente rispondo: perchè mai, se vi ha un procedimento giudiziale, non si può fare un'inchiesta parlamentare? Qui una questione teorica: or dunque anco voi smettete la qualità vostra d'uomini pratici per diventare uomini teorici. Pria d'ogni altro vi dico che ciò è contrario al fatto stesso della Camera. A Napoli per il brigantaggio erano i procedimenti penali,

erano giudizi in corso, eppure si ordinò l'inchiesta parlamentare.

Ma vediamo la vera teoria costituzionale.

I poteri in un reggimento costituzionale sono indipendenti l'uno dall'altro, il legislativo, l'esecutivo, il giudiziale. Il che importa, che nessuno di questi poteri può usurpare le funzioni dell'altro; importa che nè il potere esecutivo, nè il legislativo possano annullare una sentenza già pronunziata, nè imporre al magistrato di pronunziare piuttosto in un modo che in un altro. Ma questo non significa mica che il potere legislativo, che è il potere sovrano, non possa sorvegliare gli altri poteri.

Niuno mette in dubbio, che esso può sorvegliare il potere esecutivo, anzi è ufficio suo di sorvegliarlo continuamente per vedere se mai viola la legge; ed è ancora ufficio suo per conseguenza di sorvegliare il potere giudiziario, senza impedirne l'esercizio, per vedere se fa il suo dovere oppur no. Altrimenti ne avverrebbe che il Ministero potrebbe sorvegliare i magistrati, quindi potrebbe destituirli, o denunziarli alle Corti cui spetta giudicarli, se mancano al loro dovere, secondo i casi, o trasferirli da un luogo ad un altro, ed il potere legislativo non potrebbe far nulla, dimodochè se mai il potere esecutivo si mettesse d'accordo col potere giudiziario per commettere delle ingiustizie, il potere legislativo non potrebbe recarvi alcun rimedio.

Addipiù i procuratori del Re fanno i processi. Il Governo ordina loro di procedere o di non procedere; essi sono agenti del Governo, come lo sono i prefetti nell'ordine amministrativo.

Secondo le leggi di Napoli e di Sicilia, i procuratori del Re erano magistrati indipendenti dal Governo, istituzione assai migliore di quella d'essere meri a-

genti del Governo, eppure noi l'abbiamo dovuto perdere!

Ondechè una inchiesta parlamentare su fatti, che sono sotto procedimento giudiziario, è inchiesta che va indirizzata sopra agenti del Governo, e non sopra magistrati.

L'esempio dell'Inghilterra è poi decisivo sulla materia; essa è il paese nobilissimo in cui si sono primamente formate le prerogative del Parlamento, introdotte quinci appo gli altri paesi d'Europa. Ora, quando mai si è posto in dubbio in Inghilterra, che la Camera de'Comuni si avesse la facoltà di fare una inchiesta sull'amministrazione della giustizia?

Ed un celebre esempio valga per tutti.

L'inchiesta contro Warren Hastings al 1783 fu appunto chiamata, e fu, inchiesta sopra l'amministrazione della giustizia. Dietro la quale si fece la relazione alla Camera dei Comuni. Quindi si passò all'accusa innanzi alla Camera dei *lordi*, esposta da Burke. Vi furono compresi tutti i complici di Hastings, giudici o non giudici, ed infine si dibattè il solenne giudizio.

Anzi, o signori, da questo che ho detto, voi rilevate che in Inghilterra si fa di più: non ostante già sieno cominciati i procedimenti giudiziari, quando si tratta di gravi reati, di violazione della Costituzione o delle leggi da parte di pubblici funzionari, come fu appunto in quel caso di Hastings, la Camera dei Comuni porta accusa innanzi la Camera dei *lordi* onde il procedimento è levato agli ordinari istruttori, il giudizio è levato alla cognizione delle assisie. Imperocchè certamente, avvenuto un reato, si procede tosto, e non si attende, se mai la Camera dei Comuni voglia conoscerne con una inchiesta, e portarne l'accusa a quella dei *lordi*.

Probabilmente a questo si replicherà, noi vogliamo l'inchiesta, ma un'inchiesta amministrativa, e non una inchiesta parlamentare.

Rispondo, l'inchiesta amministrativa, signori ministri, non avrebbe alcun valore. Ancorchè tutti i fatti esposti si trovassero non veri, nessuno presterebbe fede, perchè voi ed i vostri dipendenti sareste in ciò giudici e parte. E per fermo, quando da tre anni in qua si è mai visto un esempio, che un funzionario pubblico manomettendo la legge fosse stato punito?

E non basta citare il fatto orribile di Somma, cinque uomini innocenti tolti di notte tempo dalle loro case, alle mogli ed ai figli, ed all'alba dell'indomani fucilati! Chi fu punito? Niuno.

Qui nella Camera varii deputati accusavano un tale, non so il nome, nè se lo sapessi lo direi, chè non voglio dare ad alcuni neanco la celebrità di Erostrato, accusavano un tale di aver fatto fucilare senza norma alcuna numero di uomini in Calabria: furono voci al deserto.

E che dire per Sicilia? Brutalmente si arrestarono venerandi vecchi ottuagenari ed altri rispettabilissimi cittadini in Palermo, e si tennero in carcere per più di un mese sotto l'indegna, e stupida insieme, calunnia d'essere eglino i capi di sciagurati pugnalatori, mentre su' veri capi si è gettata cenere. Che punizione si ebbero i funzionari di polizia, il procuratore del Re non indocile a' consigli di quelli? Niuna.

E smettete, signori ministri, seppur l'abbiate, la massima assai volgare che il principio di autorità è da tenersi elevato, e che le punizioni a' pubblici funzionari lo abbasserebbero. Il principio d'autorità è perduto quando si stabilisce sull'ingiustizia e sulla iniquità, non è più un principio morale, ma una forza materiale,

che ogni altra forza materiale maggiore attacca e distrugge.

Credo che un'altra risposta mi si pari contro: voi lamentate tutto ciò che si è fatto in Sicilia a questi tempi, eppure noi abbiamo deliberazioni di Consigli municipali, i quali ringraziano la provvidenza del Governo per quelle misure eccezionali, e severe.

Signori, deliberazioni di Consigli municipali non c'è Governo che, avendo in mano la forza, non ne abbia avute; ne ebbero anche i Borboni *(Oh! oh! — Rumori)*; tutti ne hanno avuto, tutti sempre potranno averne.

I Borboni ne ebbero da' comuni di Sicilia e da' comuni di Napoli. *(Mormorio)* Anzi a Napoli ebbero anco preghiera di abolire la Costituzione!

Ma a me che preme di ciò, che deliberano i Consigli municipali di cento città, di tutta Italia, che preme se anco tutta la misera razza d'Adamo domandi un'ingiustizia? Io dico di no; la giustizia non dipende dalla volontà degli uomini, ella sta sulle leggi eterne che Dio ha creato per reggere il mondo.

A me non fa meraviglia alcuna, che si sieno fatte coteste deliberazioni di ringraziamento; anzi non mi meraviglierei, se si domandasse qualche ricompensa nazionale, non mi meraviglierei neppure, che qui venissero i ministri a proporre un'apoteosi per coloro, che hanno così operato... *(Oh! oh! — Rumori)*

Così va il mondo, quando la giustizia ha culto e la libertà è nel suo splendore; allora Jakson, l'eroe di due guerre, per aver carcerato illegalmente due individui, ciò che credette necessario alla vittoria, è chiamato dinanzi ai giudici ed è condannato. Hastings, che salvò l'impero britannico nell'Asia, per aver adoperato mezzi non onesti, è carcerato, accusato dai Co-

muni d'Inghilterra innanzi ai *lordi*, lungamente umiliato, fulminato dall'eloquenza di Burke, di Sheridan, e di Fox. Ma quando la giustizia è ludibrio dei potenti e la libertà un vano nome, allora a Nerone, dopo avere dato un calcio nel ventre alla madre sua ed avere abbruciato Roma, il Senato decreta onori divini. (Bene! Bravo! *a sinistra* - *Mormorio al centro*)

Signori, se a tutti i fatti che ho esposto, aggiungete un disturbo in ogni pubblica cosa, ogni ceto di persone danneggiato per insipienti leggi e peggiori governativi ordinamenti, un generale sistema di concentramento condotto all'estremo, che è un'insopportabile oppressione, pensate se in Sicilia v'ha universale scontento! Dirò franco: v'ha abborrimento misto ad un certo stupore, come di cose che non vi furono mai viste, nè mai udite. (*Mormorio*) Oh no, la memoria per un po' mi falliva; furono viste dal 1713 al 1720; sei secoli addietro sotto gli Angioini; venti secoli addietro sotto Verre: ma allora la Sicilia mia ebbe a difensore Cicerone. Ahi! quanto è il mio dolore, che non ho l'eloquenza di quel grande; ma sono a lui superiore per l'amore che porto alla Sicilia perchè io sono siciliano, e per il culto che porto alla giustizia perchè io sono cristiano.

Fra quanti mi hanno scritto degl'infausti casi, niuno mi ha detto: rimostrate al Governo, fate interpellanze, o proponete inchieste; i più si sono taciuti dopo le lagrimevoli narrazioni, altri soltanto hanno soggiunto: tenetevi in un dignitoso silenzio; noi non speriamo cosa alcuna da alcuno, ci appelliamo a Dio. (*Rumori al centro*)

Ma io, signori (*Con calma*), non dimentico di avere giurato d'osservare lo Statuto, e quindi ho creduto mio dovere di far appello anche agli uomini. Chè se essi non risponderanno al mio appello, tutta la colpa ro-

vescierà sulla loro testa, e l'animo mio sarà tanto afflitto, quanto la mia coscienza è serena. (*Bravo! Bene! a sinistra*)

. . . .

Presidente. Darò lettura alla Camera di tre proposte che sono state deposte sul banco della Presidenza.

Una è dell'onorevole D'Ondes-Reggio, così concepita:

« La Camera delibera un'inchiesta parlamentare sugli atti governativi commessi in Sicilia contro lo Statuto e le leggi, dal mese di agosto di quest'anno fino ad oggi. »

La seconda sottoscritta da oltre dieci deputati, per cui si chiede l'appello nominale sulla votazione dell'inchiesta parlamentare. (*Rumori*)

Essi sono gli onorevoli D'Ondes-Reggio, Vito Beltrani, Mordini, Crispi, La Porta, Calvino, Monzani, Marsico, De Luca, Salaris.

La terza proposta è dell'onorevole Bixio, del tenore seguente:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero;

« Considerando, che è primo e supremo bisogno dello Stato mantenere l'esercito in quella forza, che le leggi prescrivono, e l'onore d'Italia comanda;

« Considerando, che ognuna delle provincie ha debito di contribuirvi nelle proporzioni dalle stesse leggi determinate, passa all'ordine del giorno. » (Bravo! Benissimo! *dalla destra e dal centro*)

Tornata 9 dicembre 1863.

Seguito della discussione sulle interpellanze del deputato D'Ondes-Reggio, e sua proposta d'inchiesta parlamentare su' fatti commessi in Sicilia contro i renitenti alla leva dal mese d'agosto in poi.

Discorso.

D'Ondes-Reggio. Veramente dopo una così lunga discussione amerei d'essere assai breve, e cercherò di esserlo. Maggiormente lo sarei, se il ministro dell'interno

nel suo discorso non si fosse piaciuto di sollevare certe questioni che, a mio avviso, non aveano che fare colla materia.

Fra coteste questioni mi pare che sia pur quella, che il deputato D'Ondes-Reggio intorno allo spirito delle popolazioni di Sicilia parlava di un tempo quale non è il presente, ma del 1848 quando in Sicilia non si vagheggiava che l'idea di federazione.

Mi permetta il signor ministro che io gli dica, ch'egli è caduto in grave errore; una volta che il popolo siciliano ha approvato il plebiscito io non poteva parlare delle idee del tempo precedente. Dopo che esso ebbe approvato il plebiscito io ho voluto e voglio l'unità d'Italia, ho giurato lo Statuto, e ciò basta.

Ma io voglio, o signori, quell'ordinamento dell'Italia che, non è gran tempo, volevano l'onorevole Peruzzi, l'onorevole Minghetti e l'onorevole Michele Amari, il quale scrisse gran parte della deliberazione del Consiglio di Stato, con cui si stabilì, che l'amministrazione locale indipendente era necessaria alla Sicilia.

Eglino hanno mutato le loro idee, io sto fermo nelle mie dottrine, perchè sono frutto di lunghe riflessioni, e di convinzioni profonde.

Quanto poi all'equivoco, che l'onorevole Peruzzi diceva avere io preso asserendo, che egli non replicò alle risposte del senatore Pareto nelle questioni sulle Giunte, assevero e provo che l'equivoco è il suo; egli non rispose, ecco qui il testo officiale della discussione. Dopo il Pareto parlarono Farina e Vacca, e poi si passò alla deliberazione. (*L'oratore mostra il testo*) Ma questo fatto è di niuna importanza.

Andiamo alla condanna di deportazione di Francesco Arena.

Veramente ieri io sono rimasto oltremodo sorpreso,

quando il ministro dell'interno disse cosa, che io non sapeva, cioè che i due fratelli Arena erano stati prima dai tribunali ordinari dichiarati innocenti, e poi sottoposti alla Giunta, ed uno di loro, Francesco, condannato alla deportazione.

Io veramente non credeva senza questa manifestazione dell'onorevole ministro, che i poteri delle Giunte fossero così eccessivi, che anche coloro i quali dall'autorità giudiziaria sono già stati dichiarati innocenti, possano essere condannati dalle Giunte. (*Interruzioni*)

Non so se di tanto potere vi sia esempio nella storia. Io intanto posso dire che ho delle prove morali, che l'infelice condannato è innocente.

Ho ricevuto appunto ieri sera per la posta due attestati, uno della Giunta comunale di Bagheria ed un altro dell'Arciprete, che dichiarano che quell'uomo ha sempre tenuta ottima condotta, ed una fede di perquisizione netta di alcuna imputazione.

Rimetterò tali documenti al ministro dell'interno.

Ministro per l'interno. Me li favorisca; li esaminerò io stesso, e sottoporrò di nuovo alla Camera il dubbio.

D'Ondes-Reggio. Il ministro dell'interno ha voluto anco rammentare la mia amministrazione come ministro dell'interno in Sicilia nel 1848-49. Si è piaciuto osservare che io ebbi grandi difficoltà per la pubblica sicurezza, e ne ebbi certamente, non avendo nè esercito nè altra forza regolare.

Io credo di avere allora prestato qualche servizio al mio paese, ma lascio ciò da parte. La cosa che veramente mi fece maraviglia fu, quando egli si chiedeva per qual motivo si perdè la rivoluzione siciliana; e gravemente rispondeva a sè stesso: per la mancanza della pubblica sicurezza.

Io veramente sperava, che un ministro di Stato d'I-

talia avesse attribuito altra ragione alla caduta della rivoluzione siciliana.

Ora io rispondo chiedendogli: perchè cadde la rivoluzione di Napoli? Perchè cadde la rivoluzione di Toscana? Perchè cadde la rivoluzione d'Ungheria? Caddero tutte perchè il ritorno dei precedenti regimi prevalse in tutta Europa; e prevalse perchè tutta Europa si spaventò di Francia, Francia si spaventò di sè medesima; perchè la Russia, sicura nel suo interno, spiegò le sue forze contro la rivoluzione; perchè l'Inghilterra da vent'anni non ha più propositi generosi e fermi; perchè avvenne il disastro di Novara in Piemonte; perchè avvenne il disastro di maggio in Napoli; perchè la spedizione delle truppe borboniche, che l'Inghilterra aveva promesso ai Siciliani che non si sarebbe mai fatta, si fece mancando ella alle promesse, perchè Russia così volle.

Ecco, signori, le cause per cui caddero tutte quelle rivoluzioni.

E pur nondimeno io penso, che se mai il duca di Genova, eletto a Re, fosse venuto in Sicilia, forse la rivoluzione siciliana si sarebbe salvata.

Il signor ministro diceva quindi, che per la legge di sicurezza pubblica della Sicilia aveva avuto meco delle conferenze, ed in alcune idee fummo d'accordo. Sì, e le mie idee furono le stesse, che io nelle interpellanze sulla sicurezza pubblica di Sicilia aveva già in questa Assemblea manifestate, cioè, non proponeva io già misure straordinarie, non ho pronunziato mai in vita mia queste parole, e mai le pronunzierò; proponeva bensì di stabilire la pena del confino invece di quella della prigionia per i vagabondi e gli oziosi; perchè la pena del confino da un canto è minore di quella della prigionia, e da un altro, attesa l'indole de' miei concitta-

dini, è più efficace; quindi io ben volentieri veniva a questo mutamento di pena; ma, io aggiungeva, deve la pena essere applicata dai giudici di circondario, come una volta si chiamavano, ed ora di mandamento, coi modi legali, con le prove, coi testimoni, con le difese.

Io voleva ritornare a quel procedimento a vece del procedimento dei tribunali di circondario, perchè questo ho stimato sempre inopportuno tanto per la Sicilia quanto per Napoli; e mi sono opposto qui fortemente all'onorevole guardasigilli quando volle fare cotale innovazione in Sicilia ed in Napoli, considerando che sarebbe stata cagione di mancanza di giustizia. I fatti, che sono seguiti, hanno confermate le mie previsioni; e, se non erro, il ministro di grazia e giustizia, ora accomodandosi in certo modo alle mie opinioni, ha già ottenuto dal Senato l'approvazione di una legge che, fino a certo punto, fa ritornare la cognizione dei delitti e delle contravvenzioni ai giudici di mandamento, e la toglie ai tribunali circondariali.

Ecco tutto quanto è passato tra me, ed il ministro dell'interno. Ma poi egli si piacque di stabilire le Giunte; e però le mie idee, e le sue in ciò differenziarono da capo a fondo.

Ma poi quella stessa legge presentata a questa Camera, come è noto, non venne in discussione, ed invece le Giunte si sono trovate nella legge del brigantaggio, di che omai si è parlato abbastanza.

Ma andiamo alla mia proposta dell'inchiesta parlamentare. Io insisto a domandare la stessa non ostante ciò che si è detto in contrario, perchè lo scopo per cui io voglio l'inchiesta è, affinchè si possa aver certezza e per noi e per le popolazioni della Sicilia, se i fatti che si negano, sieno veri, e se i fatti che non si possono

negare, sieno delitti oppure no, e di ciò specialmente voglio dire.

I fatti più male famosi sono i tre uomini bruciati vivi a Petralia, ed il sordo-muto di Palermo tormentato col ferro e col fuoco. Ora se tali fatti sono innegabili, pure sembra si cominci a bucinare, che i bruciati si bruciarono per caso da sè medesimi, ed il sordomuto per febbre algida ebbe la cura dei rivulsivi superficiali volanti, quindi non furono quelli atroci delitti.

Signori, io desidero di tutto cuore, e ho diritto di essere creduto, che il primo fatto fosse accidentale sventura, il secondo fosse veramente malattia, ma affermo che senza un'inchiesta parlamentare qualunque deliberazione vi sia in questo senso io non la credo, nè la credono tutti i Siciliani. Perchè sia accertata la verità e niuno dubbio rimanga, è necessaria l'inchiesta parlamentare.

In tre anni non c'è un esempio che un agente del Governo sia stato punito; come volete che noi possiamo aver fiducia ne' procedimenti delle autorità governative o giudiziarie?

E qui pria di procedere oltre, io debbo dire che non posso comprendere come si parli di esercito in generale in questa questione; nel mio discorso non ho pronunziato questa parola, nè certamente l'ho taciuta a caso. Niuno più di me apprezza e loda l'esercito; sono io che in questa Camera, quando una volta alcun generale, o altro uffiziale si alzava come rappresentante dell'esercito, ho detto: che i rappresentanti dell'esercito eravamo noi tutti, poichè in Italia felicemente esercito e popolo sono la stessa cosa, che noi tutti altamente stimavamo l'esercito, perchè come valoroso in guerra e sostegno dell'indipendenza nazionale, così in pace fedele al Re, allo Statuto, alla Patria.

E per fermo, come mai si può attribuire a tutto l'esercito colpa, se alcuni pochi soldati hanno commesso delitti? O come si può arrecare ingiuria all'esercito con chiedere, che coloro che hanno commesso delitti sieno puniti? Io non voglio dire che ciò si faccia di mala fede, ma dire sì che coloro, che così ragionano mancano della logica umana. E che! Se alcuni deputati, o alcuni senatori, o alcuni magistrati commettano reati sarà colpa di tutti? E chiedere che i colpevoli sieno puniti sarà ingiuria che si reca a tutti? Eh! chi ragiona così non sarà di mala fede, ma mancherà della logica umana.

Ma lasciamo queste questioni di fatto, e parliamo della questione di diritto.

Signori, io sono contrario, come sempre ho detto, a tutte le misure o leggi eccezionali: per me sono scempio della verità e negazione della giustizia. Pur nondimeno poniamo per ipotesi che possa esservi necessità di leggi eccezionali; chi però debbe ordinarle?

I ministri o meglio i loro dipendenti?

Io veramente non comprendo come si possano mettere avanti proposizioni siffatte!

Egli è fondamento del nostro reggimento, anzi di qualunque che non sia dispotico, la divisione de' poteri. La facoltà di statuire delle leggi eccezionali, come ogni legge, è certamente della potestà legislativa, è presso di noi delle due Camere e del Re.

Se mai, signori ministri, credevate necessarie delle leggi eccezionali, come non chiederle al Parlamento?

A dir meglio non credeste necessaria una legge eccezionale per la leva, non credeste necessaria una legge eccezionale per il brigantaggio, e non veniste a proporle al Parlamento, e non l'otteneste?

E come poi neanco avete voluto rispettare la legge

eccezionale per la leva, e voi, e più i vostri dipendenti, avete preso arbitrio di praticare misure contro lo Statuto e le leggi, dichiarare lo stato d'assedio ovunque vi sia piaciuto in Sicilia?

Come, i vostri dipendenti si hanno arrogato il potere legislativo ed il potere giudiziario, ed unendovi insieme l'esercizio del loro potere, che è l'esecutivo perchè appunto da voi dipendono? E ove mai fu visto cumulati insieme tutti e tre i poteri?

Sovente mi si è detto: voi siete avverso a tutte le leggi eccezionali, eppure anche in Inghilterra, esempio di libertà e legalità, sono stati tempi in cui leggi eccezionali si sono messe in pratica.

Senza dubbio ciò in Inghilterra si è fatto, ma veggiamo brevemente quali misure eccezionali, e da quale potestà si sono stabilite.

In Inghilterra non si conoscono che due misure eccezionali, quella della sospensione dell'*habeas corpus* e l'altra chiamata *Alien bill.*

Habeas corpus. — È noto che quel palladio delle libertà inglesi sta scritto nella Magna Carta: niuno può essere arrestato ed imprigionato se non per legale giudizio de' suoi pari, e chiunque arrestato in flagranza ha diritto di essere tosto condotto innanzi ad un giudice, o altro ufficiale di giustizia per arrecare sue discolpe, ed essere posto in libertà.

Primamente al 1794 Pitt credendo, che si congiurasse contro la persona ed il Governo del Re, che vi fossero a ciò società segrete democratiche, che soffiavano in Inghilterra gl'influssi democratici di Francia, chiese la sospensione dell'*habeas corpus*. Ebbe pure opposizione terribile di Fox, di Grey, di Sheridan; per onore della umanità, ovunque si trovano sempre de' difensori della libertà degli uomini. Sheridan tra le altre cose diceva:

il colpevole sarà preso, ma chi sicurerà la libertà agli innocenti? Infine l'ottenne. Ed il *bill* poi al 1798 fu rinnovato sino al 1800.

Ma sapete voi in che consisteva il *bill?* In potere arrestare sopra sospetti di tradimento un individuo, ma non mai in giudicarlo sopra i sospetti. Quest'orribile misura oh! non ci sarebbe mai stato uomo inglese, che l'avrebbe proposta.

Per fare passare il *bill* i ministri avevano detto, che assumevano su di loro la responsabilità di ogni *negligenza ed abuso*, che per avventura avrebbero potuto commettersi. Prima di cessare la sospensione dell'*habeas corpus* i ministri chiesero un altro *bill* d'indennità per le negligenze ed abusi, che per avventura fossero commessi. Ciò fu impugnato violentemente.

Passò il *bill* sulla considerazione, che i ministri ed i loro agenti sarebbero stati inabili a difendersi senza svelare secreti pericolosi alla vita di vari individui ed allo Stato; sulla considerazione che stava bene gettare un velo sul tempo nefasto, in cui la libertà dei cittadini inglesi era stata oltraggiata.

Al 1817 fra le misure prese da lord Sidmouth vi fu la dimanda della sospensione dell'*habeas corpus* sempre per le persone sospette di alto tradimento. Quindi il Ministero chiese di nuovo il *bill* d'indennità per le negligenze ed abusi. Tutti gli arrestati non erano stati che 96. Opposizione fiera, petizione da ogni parte contro, si gridava agli abusi, pure il Ministero mostrava che dei 96 niuno era stato arrestato se non sopra informazione d'un testimonio giurata; ed il procuratore generale diceva che nell'informazione d'un solo niuno era stato in carcere più di un'ora, ed allora soltanto vi era rimasto quando l'informazione veniva corroborata da altro testimonio degno di fede.

Alien bill. — Dal regno di Elisabetta sino al 1793 la Corona non aveva mai esercitato quella facoltà, ed al 1793 si pensò che non si potesse avere che per legge. Il Ministero si fece a chiederlo perchè, secondo lui, i Francesi democratici si recavano in Inghilterra ad attentare alla vita del Re, e alla distruzione del Governo!

Si ottenne senza molta opposizione per un anno; consisteva in potere il Governo esaminare, se i forestieri, venendo, avessero armi o munizioni, ed il passaporto, ed in potere confinare in un dato luogo i sospetti ed anco espellerli.

Fu rinnovato di anno in anno, ed in alcuni anni con minore rigore. Finì colla pace al 1816.

Al 1818 fu rinnovato con molta opposizione, fu esercitato in casi rarissimi.

Al 1848 si concedette potere di mandar via degli stranieri pericolosi alla pace del paese, ma non fu praticato.

Signori, si trattava di ribellione; eppure a chi veniva in mente che lo facesse un ministro! A chi agenti inferiori! Così un paese è grande ed è potente.

Or vi siete voi almeno confinati ad arrestare, ed incarcerare degl'individui sospetti di reato di renitenza e complicità alla leva, o di altro qualunque reato? Siete forse poscia venuti a chiedere un atto d'indennità per tale arbitrio? Niente affatto. Voi, o meglio i vostri dipendenti, avete arrestato, carcerato, dichiarato stato di assedio, levata l'acqua ai comuni, commessi atti di tortura, ogni legge avete violata.

Dovrei dire molte altre cose, pure le metto da parte perchè vedo, che la Camera omai di questa discussione è stanca. Ma di una cosa non posso fare a meno, di una domanda ai signori ministri, da cui mi aspetto una

risposta categorica: intendete voi oppur no in appresso di seguitare le stesse misure, che avete già praticato in Sicilia, sì o no? Questa è una risposta certamente indispensabile.

Dopo che i ministri avranno data questa risposta, vedremo se ci sarà luogo a dire qualche altra cosa (*Rumori — Oh! oh!*), oppure se la Camera intenderà deliberare. Ma intanto essa deve deliberare dopo cotale risposta categorica dei ministri, la quale è necessario che sappiano la Sicilia e tutta l'Italia.

Tornata 10 dicembre 1863.

Seguito della discussione sulle interpellanze del deputato D'Ondes-Reggio, e sua proposta d'inchiesta parlamentare su' fatti commessi in Sicilia contro i renitenti alla leva dal mese di agosto in poi. — Risposta al deputato Bixio.

D'Ondes-Reggio. Signori, ieri l'onorevole Bixio si piacque di dire, che io aveva renduto dei servizi al mio paese, ma pria del 1860; che alla rivoluzione del 1860, e poi all'altra del 1862 nessun servizio aveva reso al mio paese, perchè non mi era recato in Sicilia.

Rispondo primamente, che i motivi per cui io non mi sono recato in Sicilia sono ben noti ai Siciliani, e questo per me basta. Io certamente non sono obbligato a dar conto all'onorevole Bixio perchè non ci sia andato, come non è egli obbligato a dar conto a me dove sia andato o no.

Pur nondimeno, signori, io non manco di cortesia; sono un gentiluomo. (*Oh! oh!*) Non dico, che altri non

sia tale (*Si ride*)... la maggioranza (*Rumori*) stia tranquilla.

Io non manco di cortesia, sono un gentiluomo, e quindi invito l'onorevole Bixio, specialmente, che ieri disse che aveva letto qualche mio scritto, a leggere uno assai breve che ho dato allora alle stampe; e può leggere anche una lettera che sul medesimo pubblicò nel giornale *Il Diritto* uno dei primi scrittori d'Italia, il nostro onorevole collega Francesco Guerrazzi, e così conoscerà perchè non andai al 1860 in Sicilia (1).

Riguardo poi ai motivi per cui non mi condussi nel 1862 in Sicilia, io gli ho significati apertamente in questa Camera in una discussione, quando l'onorevole generale Brignone, alludendo a me ed all'onorevole Crispi, lamentava che dei deputati influenti non erano andati a Palermo ad aiutarlo. Quindi l'onorevole Bixio non ha da far altro, che leggere ancora quella discussione (2).

Dirò poi, una volta che l'onorevole Bixio mi ha tacciato quasi di mancanza di patriottismo, che i Siciliani non solo sanno perchè io allora non sono andato nella terra nostra, ma sanno ancora, e perciò mi stimano assai, che io non ho mai ricavato alcun personale vantaggio dai servigi renduti alla patria.

Quanto alla medaglia da coniarsi a mia onoranza, sebbene affare che non fosse luogo parlarne nel Parlamento, dirò che è avvenuto tutto il contrario di quello che ha supposto l'onorevole Bixio.

I promotori hanno impedito, che alcun prete od al-

(1) Quello scritto è la rinunzia alla carica di procuratore generale della gran Corte dei conti in Sicilia, stampata a Genova il 31 ottobre 1860.

(2) Tornata 30 novembre 1862, Vol I di questi Discorsi, pagine 241 e seguenti.

cun frate vi contribuisse; e sapete perchè, o signori? A bella posta perchè prevedevano che il partito governativo avrebbe detto che erano stati solamente i preti ed i frati (*Bene! — Ilarità*) che l'avessero fatto. Noi Siciliani, come diceva Cicerone, siamo d'ingegno acuto e sospettoso. Quindi, o signori, hanno contribuito tutti d'ogni classe, di ogni partito, nobili, non nobili, popolo, ricchi e poveri; io sono di ciò con tutto il cuore gratissimo al mio paese. Soltanto si sono opposti i pochi del partito ministeriale in Palermo, i quali in un loro periodico hanno espressa la loro contraria opinione; però debbo confessare che sono stati benevoli verso la mia persona, anzi sono stati soverchiamente indulgenti verso la mia povera capacità intellettuale (1).

Signori, non c'è esempio che io mai in questa Camera, in cento discussioni, abbia attaccata la persona di alcuno (*Segni di adesione da tutti i lati*); non c'è esempio che alcuno abbia trovato un fatto personale quando io ho parlato, nonostante che io sia un po' vivo nel mio linguaggio. Nè c'è esempio che alcuno, di qualunque partito, abbia attaccato la mia persona, e di ciò io ne rendo infinite grazie a tutti i colleghi. La prima volta che è stata attaccata la mia persona è questa. Signori, mi permetto di dire che gli attacchi alla mia persona, attesa la mia intemerata vita, non tornano che a mio maggiore onore.

Io, conforme a tutta la mia vita, qui difendo la giustizia e la libertà. (Bravo! *dalla sinistra*)

(1) Questa medaglia porta sul diritto: « Al deputato Vito D'Ondes-Reggio, raro propugnatore di libertà e di giustizia; » e sul rovescio: « A lui che la difese a viso aperto - Sicilia 1863. » Se ne coniarono una d'oro, dieci d'argento, trenta di bronzo; quella d'oro, una d'argento, ed una di bronzo furono a lui donate.

In fine la Camera invece della proposta d'inchiesta del D'Ondes-Reggio accettò il seguente ordine del giorno del deputato Bon-Compagni: « La Camera approva l'operato del Ministero, e passa all'ordine del giorno. »

Tornata 22 dicembre 1863.

Discussione sul disegno di legge per la repressione del brigantaggio nelle provincie meridionali. Sulla proposta di dichiararsi la Camera in permanenza. — Opposizioni.

D'Ondes-Reggio. Signori, sarò a parlare brevi parole non per oppormi ad una vana formola, ma perchè cotesta dichiarazione di permanenza è, secondo me, una cosa che non ha senso, o ne ha uno contro gli ordini parlamentari. L'un senso può essere che noi non ci assenteremo finchè questa legge non sia discussa e deliberata. Ma tutti coloro, che vogliono la legge, certamente non si assenteranno finchè sia discussa e deliberata, nè stasera dovrà finire la tornata, finchè il presidente non la dichiari sciolta.

L'altro senso che possa avere la parola *permanenza* suona contro gli ordini parlamentari, perchè le Camere legislative non hanno, generalmente parlando, facoltà di costituirsi in permanenza (*Mormorio a destra*): chi ha la facoltà di convocarle, ha quella di prorogarle, ed ove sia elettiva Assemblea, di sciogliere la medesima.

Che se poi non ostante quella dichiarazione di permanenza i deputati si assentassero, allora quella dichiarazione tornerebbe vana. Quanto a me son qui per discutere ampiamente, come è mio desiderio sempre; discutere oggi, stasera, dimani, finchè poi si possa convenientemente deliberare. Le formole in un reggimento libero sono sovente cose assai importanti.

Tornata 4 gennaio 1864.

Discussione generale del disegno di legge per la repressione del brigantaggio, e per disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie Napoletane e Siciliane — Discorso contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io oppugno la proroga di questa legge, perchè credo la legge contraria allo Statuto, e contraria ai principii eterni della giustizia; ondechè all'Italia non ne possono derivare che ingenti mali e nessun bene.

L'articolo 71 dello Statuto dice:

" Niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie. "

E l'articolo 70:

" I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. "

Il nostro Statuto, signori, è in gran parte esemplato sulla Costituzione del 1830 di Francia, e quindi le disposizioni di quella Costituzione, e ciò che per avventura si è considerato sulle medesime, mirabilmente contribuisce a chiarire il senso dello Statuto nostro.

Or nella Costituzione del 1830 l'articolo 53 dice:
" Niuno può essere distratto dai suoi giudici naturali.

" Art. 54. Non potranno in conseguenza essere create Commissioni, e tribunali straordinari a qualunque titolo, e sotto qualunque denominazione possa essere. "

Coteste ultime parole, le quali si desiderano nel nostro Statuto, furono aggiunte riflettendo l'illu-

stre Dupin, “ che i nomi ingannatori non hanno mai mancato alle più cattive cose, e senza la precauzione di aggiungere quelle parole, si potrebbe ristabilire il tribunale il più irregolare dandogli falsamente la denominazione d'un tribunale ordinario. „

La Costituzione del Belgio reca anco lume sul nostro Statuto, imperocchè gran parte della medesima è pure esemplata sulla Costituzione del 1830 di Francia. E nella belgica è sancito all'articolo 94: “ Niun tribunale, niuna giurisdizione può essere stabilita che in virtù di una legge. Non possono essere create Commissioni, nè tribunali straordinari sotto qualunque denominazione. „

Ed all'articolo 98: “ Il giurì è stabilito in tutte le materie criminali, e per tutti i delitti politici, e della stampa. „

Ondechè la Corte di cassazione del Belgio con decisione del 31 ottobre 1831 dichiarò, che le Corti speciali non avevano più esistenza legale, ed i delitti di cui pria conoscevano, dovevano omai conoscersi dalle Corti di assisie.

E se però fu determinato, che neanco i tribunali speciali, che esistevano, potevano più durare, molto meno certamente si pensava, che altri simili si avessero potuto mai stabilire, attese quelle chiare disposizioni della Costituzione.

Nè può essere altrimenti. Se mai quegli articoli ed altri che sono nel nostro Statuto, ed in quelle simili Costituzioni di Francia e del Belgio si potessero riformare o abolire come qualunque altra legge, allora non sarebbero più delle leggi fondamentali maggiori delle altre leggi. Espressamente stabilirle sarebbe stata opera futile.

Il legislatore dunque ha voluto porli come dei prin-

cipii fondamentali, i quali non si pòtessero mai mutare, eccettochè nei modi con cui gli articoli dello Statuto si possono riformare, di che in breve dirò.

Signori, la cosa non può essere altrimenti, perchè la ragione stessa di un libero reggimento non comporta, che con assai facilità ed arbitrio della potestà legislatrice si mutino le giurisdizioni, si levino le guarentigie alla libertà ed alla vita dei cittadini; queste guarentigie sono ciò, che essenzialmente differenziano un reggimento libero da un reggimento assoluto; che se mai con tanta facilità ed arbitrio si potesse derogare cotali disposizioni, ed allora se si potesse fare oggi, si potrebbe far domani, si potrebbe fare ogni giorno, continuamente; per ciascun reato, in ciascuna contrada, contro ciascun individuo si potrebbero stabilire quei tribunali che meglio alla potestà legislatrice talentassero; la potestà legislatrice non si distinguerebbe più dalla giudiziaria, si farebbe una confusione di potestà, la peggiore confusione di tutte; ogni libertà, ogni sicurezza sarebbero manomesse.

Tanto perniciosa e vituperevole è codesta confusione, che Giuseppe De Maistre, il quale certamente non sarà sospetto di volere menomare le regie prerogative, nondimeno diceva: se il Re legislatore si immischierà nell'amministrazione della giustizia, allora ha perduto il diritto alla inviolabilità della sua persona.

E qui facilmente mi si dirà: dunque per voi lo Statuto sarà immutabile, per voi il Parlamento, Re, Assemblea dei senatori, Assemblea dei rappresentanti del popolo non potranno mai mutarne parte alcuna. Il Parlamento inglese è sempre Costituente.

Egli fa d'uopo distinguere Parlamento da Parlamento, Costituzione da Costituzione. Il Parlamento, e la Costituzione d'Inghilterra sono di natura diversa dai

Parlamenti e dalle Costituzioni degli altri Stati d'Europa, e mi piace discorrere su di ciò non solo per il presente argomento, ma per altri anco, di cui in appresso probabilmente si tratterà.

La Costituzione inglese si compone e della legge Comune e della legge Statutaria.

Legge Comune in senso generale s'intende in Inghilterra tanto la legge non iscritta, quanto la scritta o statutaria in opposizione all'equità; ma in senso ristretto legge Comune è quella non iscritta, la quale deriva sua forza dal costume; e la Statutaria dagli atti del Parlamento.

La legge non iscritta ha l'indole stessa della scritta, il legislatore tacitamente la consente secondo la sentenza di Salvio Giuliano: " Quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis? „ La Costituzione d'Inghilterra nelle sue parti fondamentali è per la legge comune, legge non iscritta, come che il Parlamento sia composto dal Re, dai lordi e dai comuni, che il Re non può fare male, che vi sieno quattro Corti superiori.

La legge Comune non ha limite d'origine, si può trovare presso i Brettoni, i Romani, i Sassoni, i Danesi, i Normanni, sebbene omai quei costumi anteriori ai Normanni sono vecchi e come affatto scordati; ma non si dubita del vigore de' costumi, che corrono dalla conquista Normanna in poi.

Bacone diceva: le nostre leggi sono un miscuglio come la nostra lingua; e come la nostra lingua è la più ricca, così le nostre leggi sono le più compite.

Il primo atto statutario è la *Magna charta libertatum*, che i baroni ed i prelati colle armi alle mani ottennero dal re Giovanni Senza Terra. Esso, e la Petizione dei dritti nel regno di Carlo I, e l'Atto dei dritti

alla chiamata di Guglielmo III e Maria, sono addimandati da Chatam la Bibbia del popolo inglese.

Ai quali atti or si debbono aggiungere quello detto di *Assestamento* stabilito con casa Annover, e l'altro della Riforma del 1832.

La Costituzione dunque esiste in quanto esiste il Parlamento; essa è dal medesimo stabilita espressamente colla legge statutaria, tacitamente con ritenere la consuetudinaria; il Parlamento continua sempre l'opera sua.

Ma le Costituzioni ottriate, ovvero pattuite degli altri Stati d'Europa, come il nostro Statuto, non sono punto per legge consuetudinaria, o per decreti del Parlamento, invece sono esse che hanno costituito il Parlamento. Quindi cotali Parlamenti non sono da per sè ed ordinariamente costituenti. Noi, rappresentanti del popolo, siamo eletti per mantenere inviolato lo Statuto e fare delle leggi, le quali per prima condizione debbono avere di non ostare col medesimo, ed il nostro primo atto è di giurare l'osservanza dello Statuto.

Sotto questo aspetto la nostra Costituzione ed il nostro Parlamento, come la Costituzione ed il Parlamento degli altri popoli Europei, sono tutto l'opposto della Costituzione e del Parlamento inglese, quelli Parlamenti sono *costituiti*, questo è *costituente.*

Ma qui forse mi si direbbe: dunque voi vorrete mettere le colonne d'Ercole al nostro Statuto? Noi non potremo mai modificarlo? Il progresso è in tutte le umane cose, e non deve essere meno nelle Costituzioni e in tutte le leggi d'uno Stato. No, io convengo, che delle riforme si possono e in certe condizioni di cose si debbono fare, ma non punto come si fanno tutte le altre leggi, e come si sono fatte e si vogliono fare da voi cotali riforme con aperta violazione dello Statuto.

Cotali riforme è di necessità, che si pratichino con norme speciali, e solenni.

Il nostro Statuto in ciò è monco, non determina alcuna norma, non prevede le riforme.

Ondechè fa d'uopo supplirvi: dalla natura stessa del subbietto, e maturatamente considerando l'indole dei liberi reggimenti, si debbono ricavare le norme.

Il Re, o signori, esiste da per sè, non ha mandato di alcuno. I senatori, una volta eletti, esistono parimente da per sè, non hanno mandato di alcuno, non rappresentano alcuno. Ma i deputati, eletti dal popolo, rappresentano il popolo, e sono inviati col mandato di osservare lo Statuto; se quindi debbono venire non più solamente per osservarlo, ma anco per riformarne alcune disposizioni, è di necessità che il popolo pria ciò sappia, ed affinchè elegga deputati, a cui abbia fiducia tale da commettere l'importantissima bisogna delle riforme.

Quindi necessario è che prima si stabilisca quali sieno queste disposizioni dello Statuto che si debbono riformare, e che tutte e tre le parti del Parlamento sieno d'accordo, perchè se fossero discordi e se potesse deliberarlo sola la Camera dei deputati, ne verrebbe allora che la Camera sola dei deputati avrebbe la potestà sovrana, mentre questa sta collettivamente presso il Re, presso il Senato e presso la Camera dei deputati.

E questi ragionamenti miei, o signori, ricevono corroboramento e chiarimento da ciò appunto, che è disposto dalla Costituzione belga, che io mi pregio di leggere:

« Art. 131. Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare, che vi è luogo alla revisione di tali disposizioni costituzionali che esso indica. Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto,

e ne saranno convocate due nuove conformemente all'articolo 71. „

Si dice *due nuove*, perchè, come è noto, nel Belgio anche il Senato è elettivo.

Queste Camere stabiliscono, di comune accordo col Re, sopra i punti sottomessi alla revisione; e non potranno deliberare se almeno non sieno presenti due terzi di coloro, che le compongono, ed alcun mutamento non è approvato, che quando almeno lo consentano due terzi dei suffragi.

Certamente queste ultime disposizioni sarebbero anco molto accomodate ad abbracciarsi per le riforme del nostro Statuto, pure dall'indole propria della cosa non possono ricavarsi; ma ripeto, l'altre norme da me divisate, e conformi alla Costituzione belga, indispensabili tornano, affinchè volendosi riformare lo Statuto, il medesimo non si violi.

Ma dato anche che si osservassero quelle norme, che io credo indispensabili affinchè delle riforme si facessero conformemente alla Costituzione, potrebbe venire per conseguenza che si potesse fare una riforma di questa specie, una legge che nella sostanza attribuisce alla potestà esecutrice la potestà giudiziaria, ne fa una sola, toglie tutte le forme ordinarie, toglie all'imputato sin anco la difesa?

E qui non vorrei, che mi si allegasse la vantata onnipotenza del Parlamento inglese. Quella onnipotenza messa avanti da Fortescue e da Blackstone che l'ha seguito, si prende troppo a parola, anco per la stessa giurisprudenza inglese ha suoi limiti, come osservano altri prestantissimi inglesi giureconsulti.

Lord Coke, che fioriva sotto la grande Regina, diceva: il Parlamento non può togliere la sua protezione a chi la legge di natura l'assicura. Lord Hobart

diceva: un atto del Parlamento fatto contro la naturale equità, come che alcuno sia giudice nella propria causa, è nullo da per sè, perchè i diritti della natura sono immutabili, essi sono le leggi delle leggi.

Il lord gran giudice Holt, sotto il regno di Guglielmo III, dichiarava: che se un atto del Parlamento ordinasse, che la medesima persona fosse giudice e parte nella medesima causa, l'atto sarebbe nullo, un atto del Parlamento non può creare l'ingiusto.

La distinzione dei poteri non è una arbitraria disposizione di uno Statuto; no, è una condizione essenziale della sicurezza dei cittadini; affine che vi sia sicurezza per la loro vita, la loro libertà, i loro beni, è d'uopo che coloro che ne giudicano, sieno e degli uomini illuminati e degli uomini indipendenti; anzi, affinchè sieno indipendenti, trattandosi della vita e della libertà, si vogliono i giurati; ed affinchè non manchino loro i lumi necessari, si vogliono preseduti da magistrati; come dunque volete voi a gente del potere esecutivo commettere la vita e la libertà dei cittadini, a gente, di cui l'ubbidienza è il dovere, e l'occupazione e le abitudini sono affatto diverse dalle cognizioni delle leggi e dal magistero della loro applicazione?

E primamente, quanto ai tribunali militari per il brigantaggio, voi attribuite ai militari la potestà di condannare alla morte uomini, i quali li hanno attaccati, offesi, hanno ucciso ai loro fianchi i loro cari compagni; e che tranquillità d'animo, che mente rischiarata vi può essere in cotai giudici a distinguere rei da innocenti?

Non può avvenire, non è avvenuto, non avverrà che tra coloro, che sono arrestati anco coll'armi alle mani, sieno degl' innocenti, dei virtuosi costretti dai briganti a forza a stare con loro, e combattere l'esercito? Nel-

l'ira, nel bollore ancora della pugna si distinguerà facilmente un innocente da un reo? Sarà l'innocente salvato? I militari sono giudice e parte; i giureconsulti inglesi vi hanno detto che valore possa avere siffatta legge.

Quanto alle Giunte, esse sono composte dal prefetto, dal presidente, dal procuratore del Re del tribunale circondariale, e da due consiglieri provinciali scelti dai primi tre. Del prefetto e de' consiglieri l'ufficio non è la cognizione delle leggi e loro applicazione; del prefetto l'ufficio precipuo la polizia, la quale dopo che ha arrestato alcuno, ha specie d'interesse che sia condannato; de' consiglieri l'ufficio è amministrare de' beni.

L'indipendenza poi non è l'attributo del prefetto, debbe essere un ligio del ministro dell'interno; i prefetti non possono pensare che come esso pensa; non è l'attributo del procuratore regio che deve essere ligio del ministro di giustizia; il solo che sembrerebbe indipendente è il presidente: eppure attesa la legge d'ordinamento giudiziario piemontese, ora estesa a tutta Italia, essendo stato violato lo Statuto e nella lettera, e più nello spirito, per la facoltà data al ministro di potere ad arbitrio trasferire i magistrati da un luogo ad un altro, la loro indipendenza è finita; sovente un trasferimento equivale a destituzione; il trasferimento d'un magistrato, specialmente se ha famiglia, da Noto a Susa, o da Brescia a Cagliari, è la sua destituzione. Potrebbero essere indipendenti i due consiglieri provinciali, ma ciò non piace più al Governo; ed infatti, se nella legge già esistente la loro scelta era del Consiglio o della deputazione provinciale, ora la scelta si è proposto d'essere de' primi tre, prefetto, presidente, procuratore del Re, e la Commissione con mirabile condiscendenza l'ha consacrato; il motivo allegato è per evi-

tare lo spirito di parte nella scelta, è lo spirito della parte che non sia servile al Governo, affinchè menoma opposizione non sia fatta al supremo arbitrato de' tre impiegati governativi.

Ma v'ha più di tutto ciò. E nei tribunali militari, e nelle Giunte si nega la difesa ampia, intera agl'incolpati!

Ciascun uomo non è reo, se con ogni evidenza non si dimostri che è reo; ciascuno ha il diritto naturale, imprescrittibile di provare che è innocente; come mai gli si può dire: questa prova no, non un difensore tuo, non testimoni da te allegati? Ciò significa: tu sarai innocente, ma noi non vogliamo conoscerlo; tu devi essere condannato. Gran Dio! se questa non è ingiustizia, e quale cosa sarà mai ingiustizia al mondo? A che i volumi immortali di Natale, di Beccaria, di Filangieri, di Romagnosi, di Carmignani, di Mario Pagano che da una Giunta infame ebbe mozzato sul patibolo il capo! egli che aveva propugnata la santità del processo, quasi presago della sua miseranda fine! Oh sapienza italiana perduta per gl'Italiani! (Bene! *a sinistra — Negazione a destra*)

Cotesta sapienza non piace a voi uomini positivi, ma credo che mi si potrà perdonare se io preferisca l'autorità di quei grandi all'autorità vostra, nonostante anco la vostra grandezza. (*Si ride*)

Ma, uomini positivi, rispondete a questo mio dilemma: se mai co' procedimenti di tribunali militari e Giunte, voi siete certi che la giustizia sarà bene amministrata, i rei puniti, gl'innocenti sicuri, e perchè allora non istabilire per sempre, e per tutti i reati, cotesti giudizi eccezionali, perchè non costituirli giudizi ordinari? Perchè tenere tutto l'ordinamento giudiziario attuale, l'attuale processo con tanto sciupo di tempo e

di denaro? Quanto l'esempio della condanna avrebbe allora, e sempre il pregio di essere pronto ed efficace? Quanti milioni non si risparmierebbero allo Stato? Oh allora famosi voi come sarete imitati da tutti i popoli civili del mondo! Ma se mai non siete certi, anzi temete assai, che con tali giudizi eccezionali sarà invece scempio della giustizia, con facilità un innocente sarà condannato, non di rado un reo sarà impunito, ed allora con quale coscienza potete voi mettere da banda i giudizi ordinari, e dar di piglio a cotali giudizi eccezionali? E quale non sarà allora il biasimo, che il mondo civile non getterà su di voi?

Che risponderete a tale dilemma? Nulla; oppure questo sofisma:

Stanno bene i giudizi ordinari ne' tempi ordinari; ma siamo in tempi eccezionali, perciò bisognano leggi eccezionali.

Ma che cosa significano coteste parole *tempi eccezionali?* se non tempi in cui accadono numero maggiore di reati che non ne' tempi ordinari.

Quinci io chieggo: come mai se si tratti di dieci omicidi o dieci furti, allora coloro che possono avere la capacità di conoscerne i rei sono i magistrati, i giurati e con alcune determinate forme; se poi si tratti di quattro volte dieci omicidi e furti, ed allora coloro perdono quella capacità, le forme ordinarie smettono ogni valore, la capacità invece fa trabalzo ai tribunali militari ed alle Giunte governative, la quasi mancanza di ogni forma diventa la forma piena d'ogni sicurtà? Oh novità della logica umana!

Eppure, se secondo il numero de' reati si dovessero mutare ed i giudici, ed i procedimenti, la cosa dovrebbe essere tutta al contrario; quando i reati sono in numero maggiore, allora con più facilità un innocente

può essere cambiato per reo, allora più che mai e giudici illuminati ed indipendenti, e forme scrupolose necessarie sono.

Ma vi sarà forse alcuno che osi dire: purchè si puniscano i rei, e si giovi allo Stato, patisca pure un innocente? Questa la dottrina di Caifasso, la segua chi vuole, certamente non la seguirò io; ma allo Stato non si giova col sangue innocente; Gerosolima fu arsa e distrutta. Io suppongo, che mi si conceda qualche coraggio, pure uno mi manca, lo confesso, mi manca il coraggio di presentarmi al cospetto di Dio colle mani lorde del sangue innocente de' miei simili. (*Movimenti in senso diverso*)

E dirò ora con ispecialità della Sicilia.

Il Governo, nella sua volontà ferma di felicitare la Sicilia, proponeva che, quando a lui piacesse, potesse dichiarare la medesima in istato di brigantaggio, e salutarmente applicarle le fucilazioni co' tribunali militari: desiderio di brigantaggio in Sicilia, ove non esiste, e non v'ha punto probabilità alcuna di ordinarsi!

La Commissione non ha consentito a quella quanto ingiusta, altrettanto imprudente proposta del Governo, e quindi per la Sicilia si contenta, che vi sieno delle Giunte le quali finora sono illegali; anco il Consiglio di Stato le ha giudicate illegali, e però solo dalla promulgazione di questa proroga diventerebbero legali.

Ed ora che cosa volete fare in Sicilia? Dare la sicurezza, ed insieme promuovere quella parte della prosperità, e civiltà che viene dalla sicurezza.

Ebbene, voi ciò non otterrete, voi agite contraddicendovi nelle vostre stesse parole. Voi e tutti lamentano la triste condizione dell'isola, accagionandone la colpa al regime passato borbonico. Or tale regime partorì quelli pessimi effetti, ed era in uggia, ed infine

fu debellato, perchè toglieva ai Siciliani la libertà, faceva man bassa sulla giustizia, arbitrariamente incarcerava, tenendo a suo piacimento rei, sospetti, innocenti insieme confusi senza sottoporli alle forme regolari della giustizia. E ciò che allegava a pretesto era il bisogno della sicurezza, avrebbe estirpato una volta per sempre i malfattori, e l'isola ridotta ad abitatori morali e civili. E v'era tempo, in cui gli omicidi diminuivano ed i furti ancora, ed allora tanto gli stolti, quanto i piacentieri, di cui v'ha sempre abbondanza per tutti i Governi, plaudivano e benedicevano. Ma gli uomini savi, e d'animo indipendente gridavano, che se i mezzi usati, per poco potevano arrecare alcun passeggiero vantaggio, quindi idee d'immoralità si disseminavano presso il popolo, che gl'innocenti esposti ad essere puniti come i rei, che i sospetti, coloro che una volta avevano commesso de' reati, non avrebbero più avuto motivo gli uni di non delinquere, gli altri di non ritornare a delinquere, la loro buona condotta non dava loro sicurezza di non essere considerati come rei, e soffrire confini o carceri. Onde il Governo era abborrito come ingiusto, tirannico, ed il risultato è stato che omai e furti ed omicidi si sono moltiplicati. Voi, che tanto vi piacete de'risultati, e de'mezzi non siete molto solleciti, vedete bene che non avete da approvare i mezzi adoperati dal Governo borbonico.

Or, come voi volete adoperare gli stessi mezzi, come mai potete immaginarvi senza scempio della logica umana, che gli stessi mezzi, perchè adoperati da voi, possano partorire effetti diversi da quelli, effetti di sicurezza, prosperità, civiltà?

Nè voglio tralasciare di dirvi, che per la persecuzione a' sospetti, cioè a coloro che già abbiano commesso alcun altro reato, voi operate nella supposi-

zione, che un delinquente non è punto capace di correzione, voi operate contro uno de' maggiori progressi che in questi nostri tempi abbia fatto il diritto penale, il sistema penitenziario, il quale si fonda sulla supposizione, che i rei possono correggersi, diventare onesti cittadini. A fare buone leggi bisognano dottrine e profonde meditazioni; esse non s'improvvisano. (Bene! *a sinistra*)

Signori, quando veggo che altri tanto si affatica a proporre delle leggi eccezionali per la pubblica sicurezza di Sicilia, io fo a me stesso questa dimanda: Ma chi potrà avere più di me interesse alla pubblica sicurezza in Sicilia? Io son qui, ma qui non v'ha che la menoma parte di me stesso; lì ho figlio, fratelli, nipoti, numeroso amatissimo parentado, innumerevoli amici, tutti i buoni. Ma m'inganno io per avventura? Non mi inganno, no; io difendo evidenti verità.

Tornata 11 gennaio 1864.

Seguito della discussione del disegno di legge per la repressione del brigantaggio, e per disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie napoletane e siciliane. — Sul modo di comporre le Giunte giudicatrici voluto dal Ministero. — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Farò brevissime osservazioni su quanto ha detto l'onorevole ministro dell'interno.

Io comprendo che, non essendovi i Consigli provinciali adunati, vi sia difficoltà per la scelta delle Giunte giudicatrici, ma io rammento come nel primo progetto fosse detto che, quando non vi erano i Consigli provin-

ciali, sceglieva la Giunta provinciale; ed io penso che questa, la quale è permanente, può benissimo fare tale scelta.

Se poi quella scelta non si vuole che venga fatta neppure dalla Giunta provinciale, ma solo dal prefetto e da'magistrati, allora che significa ciò? Il ministro ha detto " parliamoci chiaro „ ed io parlo chiaro, e dico che significa che la scelta si vuole fatta dal solo prefetto...

Massari *ed altri*. No! no!

D'ONDES-REGGIO. Sissignori, dal solo prefetto, perchè il procuratore del Re, l'ho già detto altra volta, è persona tutta dipendente dal Governo (*Rumori*), revocabile, di un grado inferiore al prefetto, e che non può dire diversamente dal prefetto, altrimenti il procuratore sarà destituito. (*Segni di dissenso — Rumori*)

E quanto al presidente del tribunale, esso non è dal Governo revocabile, è vero, ma sempre sotto la minaccia del trasferimento da un luogo ad un altro; e quando verrà il mio emendamento noterò, come si cominci a minacciare ai presidenti quel trasferimento.

Dunque la guarentigia, che si diceva esservi quando si discusse il progetto primamente, esservi cioè due consiglieri provinciali da scegliersi dal Consiglio provinciale, oppure dalla sua Giunta, non dipendenti del Governo, è levata di mezzo.

Aggiungo di più, che si tratta di legge di sospetti; perciò si tratta in massima parte di dover valutare la moralità delle persone, che si vogliono colpire.

Ora, tanto il prefetto, quanto il procuratore del Re ed il presidente, anche con delle buone intenzioni, non essendo ordinariamente del luogo, possono difficilmente conoscere la moralità delle persone che si vogliono condannate, e se ci sono individui, che possano

conoscerla, sono appunto i consiglieri provinciali abitatori del luogo.

Cotesta, adunque, che sembra una modificazione di pochissimo momento, e su cui persiste il Ministero, leva quell'ombra di guarentigia, che per avventura avvi nel progetto di legge, ed invece di migliorarlo lo peggiora.

Io non ho alcuna fiducia anche nei consiglieri scelti dal Consiglio provinciale, perchè restano in minoranza; ma, se non altro, illumineranno un po' la coscienza dei prefetti e degli altri funzionari.

Quindi prego la Camera ad approvare l'emendamento dell'onorevole Mancini, che per altro torno a dire è conforme al primo progetto, e così spero che fra i consiglieri provinciali si troverà qualche uomo di coscienza, il quale non sia servile al volere del prefetto e degli altri due componenti la Giunta.

Ministro per l'interno. Domando la parola per protestare altissimamente contro quest'asserzione dell'onorevole D'Ondes-Reggio, che io l'invito a dimostrare.

D'ONDES-REGGIO. Voi non dimostrate nulla: io torno ad osservare quel che ho detto.

Tornata 12 gennaio 1864.

Seguito della discussione del disegno di legge per la repressione del brigantaggio e per disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie napoletane e siciliane. — Proposta, e discorso.

D'ONDES-REGGIO. La mia proposta è: “ La Giunta dovrà sentire gl'imputati, i difensori da loro scelti, e i testimoni da loro indicati. „

Desidero sapere se il ministro di grazia e giustizia accetti, o no la mia proposta, posciachè se sì, io non dirò neanco una parola per sostenerla.

Pisanelli, ***ministro di grazia e giustizia.*** **Non l'accetto.**

D'ONDES-REGGIO. Non l'accetta? Allora chieggo al ministro di giustizia, se mai negare la difesa sia conforme al nostro Statuto. E chieggo se coteste Giunte sieno conformi allo Statuto, sieno tribunali ordinari, non istraordinari, non eccezionali, anche quando innanzi loro non può portare le difese un difensore scelto dagl'imputati, nè deporre possono testimoni indicati da loro. Ed invero quando intesi l'altro giorno dire al ministro di giustizia che coteste Giunte non erano tribunali straordinari ed eccezionali, sono stato preso da vero stupore.

Mi pare che tribunali ordinari sieno le Assisie, e i tribunali di circondario secondo i vari reati, quando si stabilisce un altro tribunale qualunque, si chiama, credo, straordinario, cioè non è di quelli ordinari; una cosa che deroga alla regola generale si chiama eccezione; dunque le Giunte si chiamano tribunali straordinari od eccezionali, almeno la lingua nostra e tutte le lingue moderne dell'Europa così mi sembra parlino.

Sul serio, signor ministro, via, non c'è da discutere intorno a ciò.

Però coteste Giunte non solo sono tribunali straordinari ed eccezionali, sono altro ancora; quando in esse un imputato non può difendersi, si chiamano tribunali mostruosi. (*Esclamazioni a destra*)

Signori, sono tribunali mostruosi quelli, in cui alcuno non può allegare la propria difesa; e chi rigetta quel nome, ignora quali sono i diritti fondamentali dell'umanità. (*Mormorio a destra*)

Sì! sì! Ma non sapete voi, che se negate il diritto

della difesa, non ci sono più diritti umani, non ci è più diritto nè alla vita, nè alla libertà, all'onore, ai beni? Tutti questi diritti, per essere veri diritti e non una derisione, è di necessità sieno sempre accompagnati dal diritto della difesa. Diffatti, se i diritti alla vita, alla libertà, all'onore, ai beni non si possono difendere, ove in modo qualunque attaccati sieno per malizia o per errore, evidentemente più non esistono quei diritti.

Dunque ho detto bene: chi nega che senza difesa non c'è alcun altro diritto, egli non conosce i diritti fondamentali dell'umanità.

Come volete dunque voi che condannino le Giunte? Per mezzo di accuse segrete, quindi per mezzo anco (perchè non si sa chi sieno gli accusatori) di calunniatori e di spie!

Ed egli è facilissimo, o signori, trovare calunniatori specialmente in questi tempi di rivoluzione, e di spirito di parte, e più facilmente nei piccoli comuni, dove sono sempre numero di nimicizie antiche, e di antiche ire. E facilissimo è ai prefetti trovare delle spie specialmente promettendo dei premi, che loro con esattezza saranno retribuiti.

Quali sono gli effetti di questo sistema di accuse segrete? Invece di dirlo io, lo dirà una pagina di un'opera immortale, la quale fu pubblicata giusto un secolo fa, e che pare fosse stata scritta appunto per ribattere ora la proposta esorbitantemente ingiusta del Ministero.

« *Accuse segrete.* Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e coll'uso di nasconderli altrui, arrivano finalmente a

nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini, quando son giunti a questo segno! Senza principii chiari ed immobili che li guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni; sempre occupati a salvarsi dai morsi che li minacciano, passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, li consolano di esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria e del trono? E fra questi troveremo gl'incorrotti magistrati, che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano; che portino al trono, coi tributi, l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli Stati? „

Così Cesare Beccaria. Queste sono teorie e sono pratica, sono grande teoria e grande pratica.

Ed in Sicilia maggiormente alcune discordie sono avvampate tra gli abitatori di uno stesso comune, e con assai difficoltà si spegneranno, e si sono suscitati odii che per lungo tempo non saranno placabili. Ciascuno onest'uomo paventa per sè e per i suoi, non sa più da chi guardarsi; e se trovi una minore insicurtà da parte dei malfattori, è esposto ad ogni insicurtà da parte delle Giunte, e gli torna più difficile a difendersi da queste che da quelli. Si è pervertita ogni idea di moralità, non si crede più all'esistenza della giustizia, si è perduta ogni fiducia al regime costituzionale. E prorogando questa legge que'mali si accresceranno enormemente, ed assai si prolungheranno.

E così voi renderete morale, civile e prospera la Sicilia? Oh in quale miseria la Sicilia è caduta!

Ma che cosa io domando? Che coloro, i quali sieno perseguitati da spie e da calunniatori, o, da qualunque siasi accusatore innanzi alle Giunte, possano primamente scegliersi un difensore. Il difensore, su cui abbia intiera fiducia un imputato non può essere, che quello che egli medesimo sceglie. Un imputato altrimenti temerà sempre, che un difensore voglia piuttosto perderlo che salvarlo, un difensore destinato da coloro che debbono giudicare, può sembrare ed essere più ligio ai medesimi che devoto all'imputato.

Che cosa domando inoltre, signori? Che le Giunte sentano dei testimoni indicati dagl'imputati a propria discolpa. E ditemi invero, non è una derisione lo stabilire che alcuno dev'essere ascoltato, possa difendersi, ma senza che intanto abbia diritto a che le Giunte sentano i testimoni a sua difesa?

Un imputato di reato qualsiasi dirà alla Giunta: io sono innocente, e degli uomini specchiatissimi lo attesteranno, interrogate coloro. Ma se le Giunte possono ricusare di sentirli, come l'imputato potrà provare la sua innocenza? Dite allora francamente: a niuno è conceduto di difendersi.

Signori, mi duole il dirlo, ma la verità avanti tutto. I Borboni osarono eccessivamente, pure non osarono mai di negare la difesa (*Susurro a destra*), non lo osarono per delitti politici, e non l'osarono per delitti comuni. Bentivegna, il quale fu precursore della rivoluzione del 1860, fu mandato al patibolo, ma ebbe conceduta amplissima la difesa. Nel 1837, quando il cholera flagellò terribilmente la Sicilia, si commisero furti, omicidi, ed altre ribalderie in gran copia, tra per antiche inimicizie e per errori, che prevalevano

presso le popolazioni; allora si stabilirono dei Consigli subitanei di guerra, pur nondimeno la difesa fu a tutti gl'imputati conceduta sia per scegliersi un difensore a proprio piacimento, sia per il numero dei testimoni da dover essere ascoltati. E voi, o signori, ora volete fare una legge così ingiusta, che i Borboni non fecero mai? (*Oh! oh! — Rumori*)

Ed invero non so, che cosa significhi quello che diceva l'altro giorno l'onorevole guardasigilli, che i Borboni perseguitavano uomini i quali si chiamavano Poerio, Conforti, Crispi, D'Ondes-Reggio, ed il Governo italiano perseguita ladri ed assassini; i Borboni perseguitavano anco ladri ed assassini, come uomini onesti e liberali. Ma chiunque sia perseguitato, ha diritto alla difesa; chiunque si chiama uomo ha diritto alla difesa, e chi niega la difesa si chiama disumano. Un solo, un empio, in Francia disse, che la difesa non era necessaria.

Alcuno si è argomentato d'obbiettare: col vostro sistema distruggete tutta la legge, perchè se si ammettano testimoni a discolpa, questi possono essere testimoni falsi, i quali rendono inutili le deposizioni dei testimoni veraci a carico. Questi già sono i testimoni segreti, spie, calunniatori, ma veraci, perchè contrari all'imputato.

Ora un cotale si mostra digiuno delle nozioni più elementari del nostro diritto penale. Presso di noi non si giudica con criterio legale, ma col criterio morale, quindi alcuno può sempre esser condannato, non ostante che molti testimoni depongano in favore della sua innocenza.

Io non approvo un tale ordinamento giuridico, ma esso è legge e presso di noi, e presso altri popoli di Europa.

Io non mi attendo, che i prefetti s'illuminino gran

fatto e dal difensore e dai testimoni; i prefetti veramente non sono uomini di molti lumi. (*Risa e mormorio a destra*) Eglino, salvo pochi, sono degl'ignoranti. (*Nuovi rumori che coprono la voce dell'oratore*)

Presidente. Prego l'onorevole D'Ondes-Reggio di temperare le sue espressioni.

D'Ondes-Reggio. Ma io voglio sperare, che almeno alle volte si svegli la loro addormentata coscienza.

Nè lascierò di dire, che in Sicilia si è sparsa voce che dei prefetti hanno già proposto al ministro di grazia e giustizia di portare altrove alcuni magistrati, perchè coscienziosamente si sono opposti a che degl'innocenti fossero condannati. Un trasferimento da un luogo qualunque della Sicilia ad un altro rimoto del continente, specialmente per magistrati carichi di famiglia, vale quanto la destituzione. Voglio sperare che ciò non sia vero, e se è vero, che il ministro di grazia e giustizia rigetti l'indegna proposta.

Ma, signori, alla fine nè ciò, nè altro di simile mi farebbe meraviglia: quando un Governo si mette nella via dell'arbitrio e dell'ingiustizia, è spinto necessariamente a perseguitare tutti gli uomini onesti, che a lui si oppongono, a perseguitare ciascuno con vari modi e secondo le varie condizioni in cui ciascuno si trovi.

Onorevole guardasigilli, ella è anche professore di diritto costituzionale a Napoli; di grazia, se ella salirà di nuovo alla cattedra, ed un suo discepolo le chiederà: negare la difesa è contro lo Statuto, è contro a leggi superiori allo Statuto, le leggi eterne del giusto e dell'onesto: che cosa risponderà? Ella è stato egregio avvocato; se tornerà all'esercizio di quella nobile professione, e verrà un antico suo cliente, lo pregherà di difenderlo innanzi una Giunta, dicendole: sono innocente, vi sono quattro o cinque specchiati uomini, che

possono testimoniare in favore della mia innocenza, risponderà ella, a portare cotesti testimoni siete impedito dalla mia legge? Oh ella sarebbe allora confuso e umiliato, e sentirebbe anche qualche rimorso. (*Rumori*)

Quale l'imprevidenza vostra, o signor ministro di giustizia, e quale l'imprevidenza di voi tutti, o signori ministri!

Tempo verrà, e forse non lontano, in cui voi non sarete più ministri, in cui probabilmente non avrete più la maggioranza della Camera. Vi sarà allora forse una maggioranza, la quale proporrà delle altre leggi arbitrarie ed ingiuste, che non andranno a genio vostro. Allora io colla fronte alta combatterò coloro come ora combatto voi. (*Oh! oh!*) Ma voi dovrete stare colla testa bassa e tacervi (*Rumori*), se non vorrete che vi si ricaccino in gola le vostre parole d'oggi, se non vorrete essere oppressi da una tempesta di biasimi. (*Rumori*)

Massari. Ci penseremo noi.

D'Ondes-Reggio. E ci penso io pure, perchè la cosa pubblica sta certamente a cuore a me, come può stare a cuore all'onorevole Massari.

Ma, signori, qualunque saranno le misure che altri proporrà, nessuna potrà mai uguagliare questa della negazione della difesa.

Qui non si tratta se, quando, o non mai si possa violare lo Statuto, qui non si tratta di sanguinarie e crudeli pene, o di stabilire con legge come delitti dei fatti che delitti non sono; qui non si tratta delle gravi questioni di plebisciti, di nazionalità, di monarchia o di repubblica; qui non si tratta di pace o di guerra, di sconfitta o di vittoria; qui si tratta di cosa superiore a tutto ciò, superiore ad ogni altra perchè si tratta di principii eterni dell'umanità! Non voi, non

alcun potente della terra, non tutto il genere umano ha diritto di togliere la difesa ad un solo uomo.

Una legge che niega la difesa non è legge, è *Crimen omni exitio gravius;* calpesta le leggi divine ed umane, è un sacrilegio; una legge che nieghi la difesa sarà lutto dell'Italia, farà sorgere un grido di riprovazione da tutti gli animi onesti del mondo.

Tornata 20 gennaio 1864.

Discussione sulla legge delle pensioni — Proposta di aggiunta e spiegazione della medesima.

Presidente. Il deputato D'Ondes-Reggio fa la seguente proposta:

„ Le figlie degl'impiegati che alla promulgazione di questa legge avrebbero, morendo il padre, il diritto per le leggi antecedenti alla pensione durante lo stato nubile senza limite d'età, conservano il medesimo diritto. „

D'ONDES-REGGIO. Questa proposta non aggiunge altro a ciò che si è approvato, se non *senza limite di età.*

Si è stabilito che le orfane, una volta che raggiungano gli anni ventuno, sia che continuino ad essere nubili, sia che no, perdano la pensione. Si è naturalmente voluto dire che i padri penseranno, conoscendo ora questa condizione di cose, come provvedere allo stato delle loro figlie, facendo dei risparmi, o in qualche altro modo.

Per prendere una misura più generale si poteva anche deliberare, che sieno abolite le pensioni, e che non

si faccia più la ritenuta. E sia. Ma vi sono degl'impiegati, i quali per avventura si trovano a cinquanta, a sessant'anni; hanno prestato lunghi servizi; non potevano prevedere in nessun modo, che si facesse una legge, la quale togliesse alle loro figliuole, ciò che per legge era loro assicurato.

Quindi non si potrà dire, che eglino sieno negligenti a non pensare per le loro figlie, imperocchè eglino sono anzi stati diligentissimi, avendo impreso un impiego che assicurava alle loro figlie, finchè si maritassero, un mezzo di sussistenza.

Ora un impiegato lascierà quattro figlie; queste avranno la sventura di non prendere marito sino a ventun anno, potranno avere anche l'altra, non difficile, che sia morta la loro madre, ed allora, orfane di padre e di madre, andranno a chiedere l'elemosina, o cadranno in qualche condizione peggiore.

E si rifletta, che la somma della pensione sarà sempre scarsa anche quando saranno figlie d'un alto impiegato. Non sarà neanco per lungo tempo, poichè, se non si mariteranno a ventun anno, si mariteranno tra due, tre anni, pochissime quelle che resteranno nubili per sempre.

Altri emendamenti, fondati su principii certi della giustizia, sono stati respinti; io mi sono taciuto, chè altri onorevoli colleghi li hanno, sebbene invano, propugnati.

Si è messo avanti l'interesse dello Stato, le ingenti somme; ma qui si tratta di somme scarse, si tratta di alta giustizia, di carità, di moralità!

(Il commissario regio, e la Commissione rigettavano la proposta, ed allegavano per ragione che le figlie ancora non avevano diritto, e se il padre fosse destituito nulla loro spettava.)

D'ONDES-REGGIO. Se è destituito, s'intende che non

tocca niente alle figlie, perchè appunto così è stabilito dalle leggi precedenti.

Signori, qui si tratta di fare legge con effetto retroattivo, e non lasciando 8000 all'anno a chi spettasse di più, ma levando 30 o 40 lire al mese, levando tutto ad orfane di padre e di madre: non accettando il mio emendamento, voi mandate alla miseria, alla perdizione innocenti creature!

Tornata 15 febbraio 1864.

Discussione del disegno di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Sulla proposta del presidente accettata dal ministro di grazia e giustizia, e dal relatore della Commissione di ridursi il progetto di legge a tre soli articoli — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, se anche si è stabilito, come molto opportuno, che ove si proponga un emendamento s'invii alla Commissione, come ella vuole che, pretendendosi cosa di assai maggiore rilievo, non si mandi alla medesima? Non si tratta di meno che scegliere tre articoli da una legge che consta di parecchi articoli, e di essi soli comporsi tutta la legge; ciò, mi si permetta lo dica, è un improvvisare una legge. (*Mormorio*)

Ma sì! Mi volete forse dire che la legge resta la stessa, quando solamente si discutono tre articoli, ed essi faranno le veci di tutti gli altri? Questo credo che alcuno non possa sostenerlo. Dunque è una legge nuova, che si discute e delibera.

Ci sono di più molti emendamenti già stampati; tra

gli altri ce n'è uno importantissimo dell'onorevole Panattoni, il quale non vedo qui nella Camera.

Presidente. Se ne può tener conto egualmente.

D'ONDES-REGGIO. Ma in questo modo essi vengono ad essere scartati. Se si mettono in discussione questi tre soli articoli, alcuni di quegli emendamenti non potranno più nemmeno venire in discussione.

Io in verità non so perchè si muova tanta difficoltà, mentre si vuole così modificare la legge, che essa faccia il suo corso ordinario.

Certamente nessuno in questa Camera mi accagionerà, che io non ami la libertà individuale, e che per questo io mi opponga alla immediata discussione di questa legge; è assai noto come io della libertà individuale sia propugnatore, ed in parecchie leggi assai ho qui combattuto contro molti, che hanno voluto manometterla.

Se ora tutta la legge come sta non può discutersi, si discuterà dopo quella del conguaglio dell'imposta fondiaria, passeranno anco altri quindici giorni, ma allora saremo in grado di discutere seriamente e maturamente, e non daremo questo esempio, di fare una legge così importante con una specie di precipitazione.

Prego quindi la Camera di rimandare questa discussione secondo l'ordine del giorno che è stabilito, ed ove si persista a volere ridurre tutta la legge a tre articoli, che tale nuova proposta passi per i procedimenti ordinari.

(Il relatore della Commissione insiste sulla proposta.)

D'ONDES-REGGIO. Non mi oppongo affatto a che si discuta la legge; anzi rammento, che questa legge nell'ordine del giorno precedente era messa la prima; io mi oppongo soltanto a che si discutano tre articoli, e non tutta la legge. Quando fu della legge sul brigan-

taggio, io certamente di mal animo non mi opposi a quella riduzione degli articoli, ed a quella improvvisa proroga temporanea, che ha accennato l'onorevole Mancini. Ma ciò fu perchè si chiedeva la proroga come una indeclinabile necessità, ed io preferii, che a precipizio piuttosto passasse una proroga provvisoria, anzi che la legge definitiva, la quale ho giudicato e giudico ingiustissima.

L'onorevole Mancini ha detto, che la legislazione esistente sull'arresto personale in materia civile è barbara. Io credo questa dichiarazione non l'abbia voluta fare per persuadere me di tale verità, poichè egli sa benissimo, come io penso in questa questione da antico tempo. Io vorrei assolutamente abolito l'arresto personale in materia civile.

Ma noi non possiamo continuamente dare quest'esempio di fare con tanta fretta delle leggi, e di violare le disposizioni del regolamento della Camera, e talvolta anche le disposizioni dello Statuto. Se noi diamo i primi l'esempio di non osservare le leggi, non possiamo pretendere, che i popoli le osservino.

Quindi io prego la Camera di far cessare una volta per sempre cotesti modi illegali ed inconsulti nel fare leggi.

Vogliamo discutere la legge come sta proposta? Io non mi oppongo punto; cominciamo tosto: ma il volere sopprimere i più degli articoli, lasciarne tre, fare quindi una legge nuova, improvvisare una legge, io a questo certamente non acconsentirò mai.

Tornata 28 febbraio 1864.

Sul dovere d'una discussione speciale per le petizioni che risguardano i progetti di legge — Osservazioni.

D'Ondes-Reggio. Signori, in questa questione lasciamo da parte i precedenti. Essi certamente sono molto più a favore dell'opinione dell'onorevole Mellana, che a favore di quella dell'onorevole Sella. Posciachè indubitatamente tutte le petizioni si mandano alla Commissione, così detta delle petizioni, perchè ne riferisca. Lo stesso debb'essere, quando invece di mandarsi a quella Commissione si mandano alla Commissione incaricata d'un disegno di legge, col quale le petizioni hanno attinenza.

Ciò stabilito, come mai si può sostenere, che in un affare così importante come questo, le petizioni, che si sono presentate, non si debbano particolarmente riferire e discutere? Se non per altro, signori, questo si dee fare per dare giusta soddisfazione alle popolazioni che hanno fatte le petizioni.

Non dobbiamo mai dimenticare, che ci reggiamo a governo libero, che noi rappresentiamo le popolazioni. Il diritto di petizione è un diritto sacro, è la manifestazione, che i cittadini fanno de' loro bisogni e desiderii, è una specie di partecipazione indiretta dell'universale al libero reggimento, è come una voce loro consultiva, non potendo avere la deliberativa nelle bisogne dello Stato. E mentre per cose di poco momento, d'interessi privati o individuali, le petizioni esattamente si riferiscono e talvolta a lungo si discutono; sarebbe sommamente sconvenevole che, quando si tratta di materie

così importanti e generali, le petizioni su di esse si mettessero in non cale nella discussione della legge, con cui hanno attinenza, e rimanessero come confuse e perdute. Questo sarebbe un fatto contrario al diritto delle petizioni, ed insieme imprudentissimo. Quindi prego la Camera di deliberare, che il relatore della Commissione incaricata di questo disegno di legge, faccia, come ha detto l'onorevole Mellana, una relazione particolareggiata intorno a coteste petizioni.

Tornata 18 aprile 1864.

Proposta fatta dal ministro dell'interno, di tre nuovi articoli al progetto di legge comunale e provinciale, e d'inviarsi i medesimi alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto — Osservazioni contro.

D'ONDES-REGGIO. Credo che la Camera, se ora deliberasse, lo farebbe prematuramente.

Noi non sappiamo, che cosa sieno cotesti tre articoli. Se essi fossero realmente degli emendamenti alla legge che c'è, non avrei difficoltà...

Ministro per l'interno. Sono emendamenti alla legge, che fu presentata.

D'ONDES-REGGIO...ad accogliere la proposta dell'onorevole ministro; ma se l'importanza di cotesti articoli sia tale, che venga a mutarsi da capo a fondo la legge, ed allora debbono essi percorrere tutti quei gradi di esami di uffici, di Commissione, ed altro che sono per le leggi stabiliti; ed altrimenti si violerebbe il regolamento, si trascurerebbe ciò, che si reputa indispensa-

bile per fare delle buone leggi. Se senza conoscere l'indole degli articoli, bastasse che il ministro o un deputato chiamassero una proposta emendamento, per fare che una proposta per tale fosse ritenuta, ed allora non ci sarebbe proposta la quale mutasse affatto una legge, che nulladimeno non sarebbe tenuta come emendamento, e si verrebbero così a deludere tutti i procedimenti che debbono la discussione di una legge precedere. Si stampino dunque gli articoli, che si propongono, si distribuiscano le copie, e poi si deciderà.

Tornata 26 aprile 1864.

Interpellanza del deputato D'Ondes-Reggio circa l'occupazione di un monastero a Palermo, e l'assegnamento di rendite di regio patronato.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interpellanze del deputato D'Ondes sopra due decreti relativi all'occupazione di un monastero in Palermo, e all'assegno di rendite di regio patronato.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'Ondes-Reggio. Signori, s'ingannerebbero a partito coloro, i quali per avventura credessero, che io oggi qui venga a parlare dell'ingiustizia della legge sull'occupazione provvisoria delle case religiose.

Io ne dissi abbastanza a tempo opportuno, quando fu discussa e deliberata. Ora al contrario mi fo a propugnare l'osservanza di essa, e di parecchie altre leggi di svariata natura ed importantissime, le quali sono state dal Ministero violate: la legge sui beni ecclesiastici del

regio patronato in Sicilia; la legge del bilancio; la legge della Corte dei conti; lo Statuto all'articolo 27, e le leggi penali relative.

Signori, due decreti si sono pubblicati in data del 6 marzo, i quali giova leggere.

L'uno decreto è:

" È fatta facoltà al Ministero dell'interno di occupare temporariamente il monastero delle Benedettine della Concezione in Palermo, onde traslocarvi l'ospedale civico di detta città, provvedendo a termini dell'articolo 1 della legge suddetta per ciò, che riguarda il culto, la conservazione dello opere d'arte, e l'alloggio delle monache ivi esistenti. PERUZZI. „

L'altro:

" Considerando essere urgente di provvedere l'ospedale grande di Palermo di un conveniente servizio di cliniche;

" Visto il decreto dittatoriale 17 maggio 1860, n° 5, articolo 4;

" Visto il bilancio delle entrate approvato colla legge 23 dicembre 1863, n° 1591;

" Visto il bilancio passivo per le finanze approvato colla legge 28 giugno 1863, n° 1325;

" Sulla proposta dei ministri delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione, e di grazia, giustizia, e dei culti;

" Sentito il Consiglio dei ministri,

" Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

" Art. 1. Le rendite delle Abbadie di regio patronato di Santa Maria di Roccadia, e di Santa Maria La Gala, e della Commenda pure di regio patronato di San Calogero di Agosta, sono assegnate, a datare dal 1° gennaio 1864, fino a che sia provveduto altrimenti, all'ospedale grande di Palermo per le spese d'impianto, e

mantenimento del materiale di tutte le cliniche dipendenti dall'Università degli studi di Palermo.

“ Art. 2. L'ospedale grande di Palermo amministrerà i beni delle abbadie e commenda nominate nell'articolo 1, fermo il disposto dalla legge 10 agosto 1862, nº 743, soddisfarà i pesi, gli assegni, e le pensioni che gravitano sulle medesime, e renderà i conti dell'amministrazione delle finanze dello Stato. „

Gioverà anche leggere la relazione premessa a questo secondo decreto:

“ Il vasto e salubre locale che sino dal secolo decimosesto serviva all'uso del civico ospedale di Palermo, nel 1840, per ordine della instaurata dinastia borbonica, fu mutato con altro inopportuno ed angusto, il quale mal risponde allo scopo a cui quello stabilimento è destinato.

“ Ed oltre all'essere manchevole l'attuale fabbricato dell'ampiezza necessaria ai bisogni dell'igiene, per la soverchia strettezza, lo spedale rimane altresì sprovveduto di tutte le cliniche, dei gabinetti inerenti, e di quei mezzi onde gli studi sperimentali vengono in soccorso della scienza.

“ Il Governo di Vostra Maestà credette essere dover suo il provvedere con sollecitudine a siffatte mancanze, epperò il ministro dell'interno ha già bene avviate le pratiche perchè l'ospedale palermitano sia collocato in altro edificio più adatto e conveniente, scegliendolo fra i molti di cui va ricca quella illustre città.

“ Rimaneva quindi da attuarsi l'istituzione delle cliniche interamente mancanti, e di qui la necessità di sopperire alle spese occorrenti. A ciò posero mente i ministri dell'istruzione pubblica, dell'interno, delle finanze, e il guardasigilli, e stimarono che fosse opportuno l'assegnare a quest'uso una sufficiente porzione

del ricco patrimonio di *regio patronato*, che fu preso in amministrazione dal demanio, in adempimento del decreto dittatoriale 17 maggio 1860.

“ Certo nessuno migliore uso potrebbe farsi delle *proprietà nazionali*, le quali per tal guisa andrebbero a vantaggio della classe sofferente, ad incremento degli studi e del progredire della scienza, e quindi ad accrescere il lustro e la prosperità della nazione.

“ L'annesso schema di decreto assegna pertanto allo spedale civico di Palermo le rendite, che formano parte delle somme stanziate nel capitolo 34 del bilancio attivo approvato con la legge 23 dicembre 1863, numero 1591, e dei fondi stanziati nel bilancio passivo delle finanze pel 1864, approvato con la legge 28 giugno 1863, numero 1325, al capitolo 94 *bis*. „

Egli vi ha dunque un luogo angusto, insalubre, disadatto per un ospedale, si vuole trasferire in luogo ampio, salubre ed acconcio; lodevolissimo proposito; ma come? Temporaneamente. Ma sul serio temporaneamente? Si prende un luogo che a tutt'altro è accomodato che ad ospedale, vi si debbono fare delle fabbriche, vi si debbono spendere centinaja di migliaia di lire; imperocchè deve essere più ampio dell'attuale, il quale appena credo sia capace di seicento ammalati. Ma non solo vi si vuole trasferire l'ospedale, ma vi si vogliono anco attuare le cliniche, collocare i *gabinetti*, adoperare tutti i mezzi necessari agli studi sperimentali; e ciò temporaneamente! Se vero fosse che tale occupazione nell'intendimento dei ministri fosse temporanea, eglino sarebbero colpevoli di sciupare nel modo più sconsigliato il pubblico denaro.

Quest'occupazione si chiama perpetua, altra non si potrebbe fare d'indole più perpetua di questa. Chiamare invece quest'occupazione temporanea è ridersi

della legge e del legislatore, è mancare all'ossequio doveroso verso la sovrana potestà dello Stato. Meglio era confacevole ai consiglieri della Corona e ministri del regno d'Italia, dichiarare che l'occupazione non era temporanea; la vostra responsabilità non diventava maggiore, ma almeno il linguaggio sarebbe stato proprio; non perciò avreste violato maggiormente la legge, voi avete parimente sempre violata la legge.

Non ci sarebbe stato d'uopo per fermo di attendere la descrizione del monastero da occuparsi, e relazione delle spese da farsi per avere certezza, che l'occupazione si decretava, in ispreto della legge, perpetua. Pure gioverà conoscere il luogo, e vedere che spesa bisogni, per mostrare non tanto la perpetuità dell'occupazione, quanto, come il luogo è disadatto, come non vi si può trasferire l'ospedale da San Francesco Saverio, ove è collocato.

Amerei leggere la relazione, che ha fatto l'architetto adoperato dal ministro, ma ciò sarebbe inutile; quegli ha fatto una relazione che è un laberinto senza filo conduttore, l'ha detto egli stesso che è inintelligibile, e che perciò ci ha voluto aggiungere uno *schizzo monografico,* il quale poco ha contribuito a rendere intelligibile l'inintelligibile relazione; povero architetto, è stato in una condizione penosa; come mai poteva egli fare una relazione chiara e precisa del luogo, quando allora si sarebbe tosto rilevato che quello era intieramente disadatto all'oggetto per cui si occupava?

Leggerò quindi le poche, e chiarissime parole della descrizione del luogo, che sono significate nella protesta, che l'abbadessa del monastero ha indirizzato al prefetto:

" Nell'attualità la struttura del monastero presenta dei corpi a pianterreno, di cui i principali e più vasti

sono il refettorio, la cappella, il coro, il capitolo, la stanza detta dell'abbadessa, l'antica infermeria.

« Questi corpi, che sono i più grandi, relativamente all'attuale destinazione, non sono di dimensioni adatte ad un ospedale civico; non sono riunibili per la giacitura e per le mura intermedie; sono con poche e piccole finestre, per lo più sporgenti verso il nord, esposizione di essi fabbricati, e generalmente umidi al più alto grado nelle mura, e nei pavimenti per la qualità del terreno vegetabile, su cui sono fabbricati.

« Gli altri corpi terranei sono di piccole dimensioni, sconci ed in parte crollanti.

« Nel piano superiore i principali corpi sono tre dormitorii collocati sopra i corpi principali terranei già indicati. Sono tutti a sistema di piccole celle monastiche a diritta ed a sinistra, che non possono ridursi ad uniche stanze, e quand'anche lo fossero, abbattendo i tramezzi dei corridoi e delle celle, ricostruendo le vôlte ed i mattonati, e modificando le finestre, ne risulterebbe nondimeno un locale sempre ristretto e male adatto, più infelice al certo di quello che si vorrebbe lasciare in San Francesco Saverio.

« Il resto del fabbricato è un ammasso disordinato di antiche casupole di debolissima costruzione, informe e di poca altezza, in parte lesionato; avanzo di quella parte del vecchio Palermo, rinchiusa altra volta in quelle mura.

« Questa condizione di fabbricato non è adatta al trasporto dell'ospedale, non è utilizzabile allo Stato; non può modificarsi se non distruggendo per ricostruire.

« Ed allora il paese sarà nella condizione qualche volta provata per costruirsi un'opera; subire cioè la doppia spesa della distruzione colla perdita di un valore esistente, e poi della ricostruzione intera.

“ E quando ciò si sarà ottenuto a doppia e tripla spesa, si avrà un ospedale: 1° fuori centro, nell'estremo angolo, per la topografia interna accessibile da estremi punti; 2° di difficile accesso, con le strade le più meschine, tortuose, strette, che reclamerebbero altre spese enormi per procurargli una strada migliore; 3° di una esposizione niente salubre, perchè al nord, e da questo solo punto libera, e le altre esposizioni sono coverte ed impedite da alti fabbricati, e perchè le sue adiacenze non sarebbero che povere e luride casette, e da fuori esterminati ortaggi, nocevoli per la permanenza dei concimi, per gli abbeveramenti continui, e per l'incuria degli ortolani. „

Sentite ora, o signori, le conclusioni che lo stesso architetto del Governo ha fatte:

“ In breve tempo e con ispesa relativamente minima, un utile e comodo partito si potrebbe trarre con tutta facilità a pro di, al minimo, trecento infermi.

“ Ma ora ci sia anche permesso di elevarci (senza minimamente infirmarlo) più al disopra del senso ristretto nell'incarico espresso, ed anticipatamente domandarci: sarebbe poi questo locale suscettibile di arrivare a tutta la estesa dei bisogni richiesti da un ospitale primario in Palermo?

“ Vi ha pericolo, alcuno potrebbe opporre, che l'originaria destinazione riesca d'impaccio al progressivo sviluppo della novella? Oppure che le irregolarità sienó per iscemare quella decorosa apparenza che non deve venir menó neppure in un ospitale?

“ Ed in quanto al lato economico, qualche altro forse chiederebbe, dovendosi procedere a modificazioni ed aggiunte, non varrebbe egli tanto e tanto il creare con tutte le condizioni a livello delle scienze attuali un nuovo stabilimento?

“ A quali obbiezioni risponderemo complessivamente col premettere, che ella sarebbe senza dubbio vana lusinga quella di voler rinvenire un sì importante e vasto edifizio, quale ad ospitale conviensi, in tutte le sue parti coordinato allo scopo, che era stato ben lontano dal presiedere alla creazione del medesimo; che quindi siccome sarebbe forse ancora più vana speranza quella di vedere prontamente sorgere di bel proposito un grande ospitale, così è assai prudente consiglio il provvedere alla urgenza dei reali bisogni con quei mezzi, che si prestano ad essere facilmente utilizzati.

“ E senza dubbio non è dessa una piccola risorsa, che con poca spesa, e tempo si possa avere un altro ospedale bello, e fatto per potervi alloggiare intanto almeno trecento malati?

“ Bensì per i bisogni della scienza sono necessari e teatri, e gabinetti annessi alle cliniche, e scuole pratiche per lo insegnamento medico universitario; ma siffatti corpi è troppo difficile trovarli belli e costrutti in qualunque sito; avrebbesi in questo non solo l'area ben adatta per situarli collo indispensabile disimpegno, ma eziandio la speranza di potere, con più complete ricerche, trarre parziale partito di qualche fabbrica esistente. „

Signori, dunque si farà un ingente spesa per sostituire temporaneamente un ospedale a quello che c'è attualmente; relativamente minima, dice l'architetto, egli è accorto. Ma quello che c'è attualmente è capace, se non erro, di 600 letti, ed il nuovo appena di 300.

La clinica, poi i gabinetti, i mezzi tutti a fare gli studii d'applicazione, cose tutte dichiarate urgenti dal Ministero, sono, e non si sa quando, d'un tempo futuro. Temporanea dunque o perpetua l'occupazione, come meglio piacerà, fallito lo scopo che si dice aversi

avuto in mira, e sciupo certo e grande del pubblico denaro!

Ma egli è strano che di cento luoghi che già voi, abusando sempre di quella legge, ma non sempre in modo cotanto aperto, avete occupato così in tutta Italia come in Palermo, non avete trovato alcuno acconcio all'uopo, onde era necessità occuparne un altro ancora.

Occupaste: quando per stalla e quando per dormitorio 1° il convento ed anco la chiesa della Vittoria; 2° chiesa di Santa Cita; 3° chiesa di Sant' Anna; 4° chiesa e casa degli Scolopii alla strada Nuova; 5° casa dei medesimi Scolopii al Celso; 6° chiesa della Nunziata a Porta di Montalto; 7° convento di San Francesco; 8° della Mercè; 9° dei Minoriti al Cassaro; 10. dei Crociferi, alla strada Nuova; 11. Sant' Antonino; 12. San Domenico; 13. San Gregorio; 14. San Francesco di Paola; 15. Santa Teresa fuori porta Nuova; 16. Carmine Maggiore; 17. Sant'Agostino; 18. Benedettini Bianchi; 19. Carminello; 20. La Gancia, abitazione di quei frati *ribaldi* che cominciarono la rivoluzione del 1860! (che ingratitudine); 21. Casina a San Polo in campagna, del monastero delle Monache del Cancelliere; 22. Casina a Mezzo Monreale in campagna del monastero delle Monache di Valverde; e di tali casamenti alcuni sono stati occupati tutti, altri in parte; oltre a ciò le case molte ed ampiissime dei Gesuiti, ora proprie dello Stato, ma ciò non toglie di aggiungere questi altri edifizi a quelli, che non sono dello Stato.

Ora, è possibile che in una città come Palermo, fino a tre anni addietro capitale e sede del Governo dell'isola, con Ministeri, Uffici di tesoro, Consulta di Stato, Corte dei conti, presso a poco nelle debite proporzioni tutto l'ordinamento governativo della città di Napoli;

possibile che in una città come Palermo, ove stanziavano truppe sotto i Borboni in numero maggiore, che non istanziano al presente, vi è stato bisogno per il pubblico servizio militare e civile di occupare tutti quei luoghi; ma come? Certamente no. E la prova risulta lampante sapendosi, che i più di quei luoghi si sono occupati neanco colle vane formalità del decreto, ma così a capriccio di chi comanda in Palermo, o meglio di chi ha la forza di occupare, e sapendosi ancora che sovente un luogo si è occupato per qualche tempo poi si è abbandonato, e si è andato ad occuparne un altro, ed a tutto ciò è stato d'uopo di spese. Si è occupato per occupare, per libidine di vessare, di perseguitare, e per sciupare il pubblico denaro.

E poi, o signori, chi ha dato la facoltà di occupare le chiese, di mutarle in istalle? Chi poteva concedere e chi ha conceduto di profanarle? Noi Siciliani siamo cattolici e vogliamo rispettata la nostra religione. Questo è nostro diritto e nostro dovere.

E c'è luogo adattatissimo ad ospedale, il Noviziato degli aboliti gesuiti; di esso non vi è più casamento, chè fu distrutto, ma la sua area è spaziosa, le sue fondamenta salde, vi sarebbe stata la spesa di fabbricare, ma non quella di demolire.

Ma a che andare cercando luoghi ove collocare l'ospedale, quando vi ha la legge che prescrive giustissimamente di ritornare l'ospedale ove era?

Ecco la legge:

" Il prodittatore:

" In virtù dei pieni poteri a lui conferiti;

" Considerando che il Governo borbonico per soli motivi di selvaggia precauzione calpestava ogni legge di umanità, facendo caserma del civico ospedale, e questo trasformando in edifizio angusto e insalubre;

“ Considerando che quivi accalcati, sono gl'infermi necessariamente esposti a micidiali effetti;

“ Considerando, che questa turpitudine deve necessariamente scomparire sotto un libero Governo, cui solo è guida il bene e l'amore dei popoli;

“ Sulla proposizione del segretario di Stato dell'interno;

“ Decreta:

“ Art. 1. All'ospedale civico è restituito il suo antico locale, piazza della Vittoria.

“ Art. 2. Il segretario di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

“ Palermo, 3 novembre 1860.

“ *Il prodittatore* MORDINI. „

Perchè, signori ministri, non avete seguito questa legge? Pare proprio che voi sentiate una interna ripugnanza ad eseguire le leggi, come una irresistibile tendenza a violarle.

Come avete voi sopita finora nel vostro cuore la carità, che ora d'un subito è scoppiata e bruciante? Voi, presi da carità? Voi, i quali con le fresche vostre leggi avete gettato in mezzo alla strada ad elemosinare migliaia di famiglie, che onoratamente hanno servito lo Stato, e nulla hanno a rimproverarsi? Voi, che a vecchi cadenti avete tolto parte di quel che possedevano con indubitabile diritto; voi che avete spietatamente levato il pane ad orfane, poco curandovi di quali sciagure potessero essere colpite; voi che tenete in fetide, micidiali prigioni, confusi con ribaldi, migliaia d'innocenti che chieggono d'essere giudicati, e neppure possono sapere perchè giacciono in prigione?

Mi parlate di carità voi, che appunto a tutti gl'istituti di carità, di poveri, di orfani, d'infermi, di ciechi, di storpi, di sordo-muti, colpiti da qualunque sventura,

avete, per la legge dell'affrancazione delle rendite, levato il terzo del valore dei loro beni, e messo in pericolo, secondo gl'incerti umani eventi, tutto il resto; onde un giorno potrebbe succedere, che tutte le opere di beneficenza lasciate dalla pietosa generosità dei nostri padri, tanta parte della civiltà d'Italia andassero perdute. E quando io mi opposi gagliardamente a quella sciagurata legge, la risposta fu proprio una freddura: non potrà mai mettersi in dubbio che il regno d'Italia non pagherà sempre.

Ed ora che specie nuova di carità, che volendo voi, come dite, sollevare dei miseri, non sapete farlo che perseguitando innocenti e rendendoli miseri, quasi che la carità verso alcuni dovesse essere crudeltà verso altri! questa è falsa carità, la carità vera abbraccia tutti ed in tutte le cose. Su di alcune labbra la parola *carità* è una ironia, come la parola *religione*; eppure carità e religione cose sono indissolubilmente congiunte, senza di esse gli Stati non durano, molto meno prosperano ed ingrandiscono; senza la carità e la religione non c'è patria, ma deserto e spelonche.

Ma qualche motivo recondito, profondo, di politici pratici, positivi, pare che avreste dovuto voi avere?

Forse con un tanto atto ingenerare una gioia popolare, fare dimenticare al popolo i suoi guai, e tutti gli arbitrii ed ingiustizie che soffre, con altro arbitrio ed altra ingiustizia? Che spettacolo, che nuovi Circensi e senza pane, 56 meschine donne cacciate via dalla loro propria casa, le più vecchie ed inferme che non hanno mai fatto male ad alcuno, che si sono consacrate alla contemplazione di Dio.

Ma politici pratici e positivi avete fallito nel còmpito vostro; il popolo di Palermo si è scandalizzato ed indegnato; quando pretendevate più che facesse bal-

doria, si è mostrato silenzioso e non curante: sia lodato il popolo di Palermo!

O per avventura avete sospettato per le vostre sagacissime investigazioni, che quelle donne congiurassero contro il nuovo ordine di cose, od affinchè fosse a voi strappato di mano lo scettro ministeriale?

Rassicuratevi, signori ministri, che nè l'uno, nè l'altro è vero, anzi state certi ed io so di queste cose, quelle monache e l'altre tutte pregano incessantemente Dio, affinchè vi dia del lume, di cui tanto abbisognate. (*Viva ilarità e risa ironiche*)

(*L'oratore riposa cinque minuti.*)

Signori, si è detto e replicato che si tratta di beni assegnati ad un importantissimo istituto della città di Palermo, eppure io non voglio cotale beneficio di quella città. Certo, se città io prediligo, è Palermo, è la patria mia, lì sono tutti gli affetti miei, le mie più care memorie, i domestici lari; lì riposano l'ossa de' padri miei, e lì insieme a loro spero riposare le ossa mie. Ma sta nel mio cuore cosa superiore a Palermo, alla Sicilia, all'Italia, al mondo: la giustizia. Come dovrei io preferire l'interesse della città di Palermo alla giustizia? E perchè allora non dovrei preferire altri interessi? Perchè non gl'interessi d'un partito, d'una consorteria, o di me stesso? Grazie al cielo di queste cose vili non ho mai macchiata la mia coscienza. I Siciliani, i Palermitani lo sanno, e verrebbe meno la stima loro verso di me, se mai vedessero che io ai loro interessi posponessi la giustizia. E si sappia per sempre, che io ogni volta, che sorgo a difendere gl'interessi della Sicilia, lo fo perchè reputo fondati sieno sulla giustizia, e che però, offendendo i medesimi, la giustizia si oltraggia. Ho tolto a divisa mia le parole della sapienza infallibile: combatti per la giustizia. E questa volta

ancora io propugno insieme, non sono opposti, no, la giustizia e gl'interessi di Sicilia tutta, compresa la città di Palermo. Io, al solo annuncio che i ministri beneficavano con un dono Palermo, dissi meco stesso: *Timeo Danaos et dona ferentes*, e non mi sono ingannato. (*Ilarità*)

L'amministrare ed esigere quello, che fosse proprio delle chiese vacanti, secondo l'antica disciplina, era attribuzione di una o più persone del clero stesso. Molto posteriormente sotto Giovanni XII, che fu pontefice dal 1314 al 1324, alla Camera apostolica si appropriavano non solo i frutti dei beni delle chiese vacanti, ma anche il così detto spoglio dei titolari. Pure da antico tempo i principi avevano cominciato ad ingerirsi in quell'amministrazione di chiese vacanti, sia per impedire che alcuni chierici se ne impossessassero, sia per il patronato su fondazioni di benefizi e di chiese, sia per le concessioni di feudi, nelle quali i diritti di custodia e di amministrazione si riserbavano; e da tutto ciò pare originossi quel supremo diritto, che si è chiamato di regalìa.

In Sicilia poi si sono succedute tre celebri legislazioni sulla materia: la prima della costituzione *pervenit* di Ruggero II, normanno, primo re di Sicilia; la seconda del concordato di giugno 1156 tra Guglielmo I re di Sicilia e papa Adriano IV; la terza da varie costituzioni dell'imperatore Federico II, il figliuolo di Costanza; e da questa in poi sino ai giorni nostri i principi hanno amministrato i beni vacanti; in guisa che nel concordato del 1818 stipulato tra Ferdinando I e Pio VII, sebbene si mirasse ad unificare la legislazione ecclesiastica tra Napoli e Sicilia, pure su di ciò si ritenne diversa: in Napoli si attribuì alle amministrazioni diocesane, in Sicilia restò alla Corona.

Ma restare l'amministrazione di quei beni presso agenti della Corona, importa che i beni medesimi appartenessero al demanio dello Stato? Nulla affatto.

È pur troppo noto, che negli antichi tempi in tutti gli Stati d'Europa il patrimonio regio, ed i diritti della Corona non si distinguevano dal patrimonio dello Stato e dai diritti del demanio. L'ente morale Stato non si teneva distinto dall'ente Re; non vi erano che re e baroni, e le città demaniali erano quelle che stavano sotto il dominio del re, a differenza di quelle città, o meglio chiamate terre, che stavano sotto il dominio dei baroni.

Non è stato che di recente ovunque, ed in Napoli ed in Sicilia dopo l'abolizione della feudalità, e l'introduzione delle nuove leggi, che i beni e diritti della Corona si sono distinti dai beni e diritti dello Stato. Ma da quel tempo in poi per cento leggi ed ordinamenti in Sicilia si è sempre fatta distinzione dei beni vacanti di regio patronato da tutti altri beni, avvegnachè amministrati da funzionari, che amministrassero contemporaneamente i beni dello Stato.

Ondechè, e ciò sia conferma irrefragabile della loro distinzione perenne, essi sono stati amministrati in modo diverso dei beni dello Stato; i litigi su di essi si sono condotti in modo diverso; chè non c'è esempio che i vacanti di regio patronato si sieno noverati nel bilancio dello Stato, ed ordinariamente si sono destinati a mantenimento delle chiese, e di opere pie ecclesiastiche.

So bene intanto, che a quando a quando alcuni principi qualche parte se ne appropriarono, qualche parte assegnarono ad alcuno istituto, a cui si sarebbe dovuto provvedere con beni dello Stato; ma so ancora che i Parlamenti di Sicilia ne levarono così alti la-

menti, che i principi furono costretti a promettere, che più non l'avrebbero fatto. I Parlamenti in Sicilia erano serii!

Ed è celebre il dispaccio di Filippo III in data del 1600 con cui si comandò al vicerè in Sicilia " di doversi per sistema quel denaro conservare a parte, ed a parte tenersene conto senza mescolarlo coll'amministrazione ordinaria del regio patronato, non potendosi applicare che per soli usi di religione e di pietà. Questa è la legge.

Quei beni tutti si addimandano spogli, e sedi vacanti.

E tutte queste dottrine di diritto pubblico ecclesiastico sono ben conte al ministro di giustizia e culti. Io anzi non ho fatto che piuttosto brevemente cennarle, come si affà a discussione di assemblea deliberante, ma egli l'ha ampiamente svolte in una nota indirizzata al Consiglio di Stato intitolata: *Sui beni ecclesiastici in Sicilia da cedersi all'economato ivi istituito, agosto 1863.*

Il ministro di giustizia, in quella nota, non ha difficoltà di dire, che il ministro delle finanze ha usato di arbitrio, dando delle disposizioni d'amministrazione dei beni di regio patronato, non ha difficoltà di dire che con rincrescimento le ha vedute.

Il Consiglio di Stato, in adunanza generale del 12 agosto 1863, ha avvisato che la gestione dell'economato in Sicilia abbia anco a comprendere i beni di regio patronato, la cui amministrazione veniva finora affidata alla direzione dei Rami, e Diritti diversi. E ciò anco conformemente al parere della Commissione dei presidenti in Sicilia. E rifletteva, che se si menassero buone le pretese del Ministero delle finanze quanto ai beni di regio patronato in Sicilia, esse var-

rebbero anco per tutti simili beni delle altre provincie del regno, anzi di tutti i paesi cattolici, il che essere contrario a quanto la storia finora ha insegnato.

Il Consiglio di Stato non vedeva ragionevole che, mentre in tutti gli ex-Stati d'Italia vi fosse l'economato, da questa legge generale dovesse essere *ex lege* la sola Sicilia. Ma ciò che farà stupire tutti è, che l'avviso del Consiglio di Stato fu pronunziato su quanto il Ministero delle finanze esponeva, senza sentire le ragioni in contrario di quello dei culti, tanto giudicò ingiuste evidentemente da per sè le sue pretensioni. E, come se in un giudizio civile l'attore perdesse in contumacia del convenuto, caso piuttosto singolare che raro!

Ma che monta tutto ciò al ministro delle finanze e presidente del Consiglio, egli è più forte del ministro della giustizia e dei culti, è più forte del Consiglio di Stato, arbitra diversamente, si tiene di quei beni quanto gli piace, ne dispone come gli piace. Il dominio della forza introdotto una volta invece di quello delle leggi e della giustizia, invade tutto l'ordinamento sociale e politico; è logico, che se i funzionari pubblici non governano che colla forza, tra di loro anche chi è più forte, dirige e comanda il meno forte. (Bene! *a sinistra*)

Ma omai si è dato di piglio ad un decreto di Garibaldi ed a leggi del Parlamento di Sicilia, che invero sorprende, che cosa abbiano a fare nel presente oggetto.

Garibaldi, con decreto del 17 maggio 1860, all'articolo 4, disse:

“ Sarà ripresa l'amministrazione dei beni aggregati al demanio dello Stato coi decreti dei 5 agosto, e 12 settembre 1848. „

La data di questi decreti è errata, poco monta; i decreti del Parlamento siciliano vi sono, e della data 19 maggio e 3 agosto 1848.

“ Art. 2. Tutti i canoni, censi, e rendite dovute allo Stato, non che ai diversi rami di pubblica amministrazione dal medesimo dipendenti, compresi: 1° i beni riguardati pel passato, come appartenenti alla Corona o alla Casa reale; 2° l'arcivescovato di Morreale; 3° l'abbadia della Magione con tutte le sue appartenenze; 4° l'ex-Ricetta dell'ordine gerosolimitano; 5° i beni delle commende che si godono dai principi reali di Napoli, da ordini cavallereschi, da altre corporazioni simili non residenti in Sicilia, e da individui non siciliani, esclusi quelli che si trovano addetti ad alcuno dei vescovati di Sicilia; 6° le commende ed i benefizi vacanti; 7° le rendite ed i beni esistenti in Sicilia, che furono dal cessato Governo assegnate all'orfanotrofio militare di Napoli; 8° tutti altri cespiti che saranno riconosciuti, quantunque sotto altre denominazioni, appartenenti al patrimonio dello Stato redimibili o irredimibili, sono vendibili o affrancabili in tutto o in parte, e con iscioglimento di solidarietà ed indivisibilità in caso di affrancazione, nel termine di mesi quattro dalla pubblicazione del presente decreto, giusta i termini ed i ragguagli enunciati negli articoli 3, 4 e 5 che seguono.

“ Art. 27. Appena entrata nella cassa dell'erario la somma di onze 1,200,000, sarà immediatamente sospesa l'affrancazione o vendita dei canoni, rendite, e censi, e l'emissione dei certificati di rendita.

“ Art. 28. Tutte le somme che da tale momento in poi potranno produrre le tasse e volontarie contribuzioni, delle quali trattano gli articoli precedenti, saranno impiegate alla estinzione del debito pubblico. „

Altro decreto:

" Art. 1. Da gennaio 1848 in poi rientreranno nello Stato e faranno parte del suo patrimonio attivo:

" I. I beni riguardati nel passato come appartenenti alla Corona o alla casa reale;

" II. L'abbadia della Magione con tutte le sue appartenenze;

" III. L'ex-Ricetta dell'ordine gerosolimitano;

" IV. I beni delle commende, che si godevano dai principi reali di Napoli, da ordini cavallereschi, da altre corporazioni simili non residenti in Sicilia, o da individui non siciliani, esclusi quelli che si trovano addetti ad alcuno dei vescovadi di Sicilia;

" V. Le commende vacanti di regia collazione, ed i benefizi del pari vacanti e di regia collazione, cui non sia annessa cura d'anime;

" VI. Le rendite ed i beni esistenti in questo reame, che furono dal cessato Governo assegnati all'orfanotrofio militare di Napoli;

" VII. Tutti altri cespiti, che saranno riconosciuti, quantunque sotto altre denominazioni, appartenenti al patrimonio dello Stato. „

Signori, dunque per le necessità della guerra che vi erano nel 1848, il Parlamento decretò quella vendita, e che quei beni si appartenessero tosto allo Stato. Garibaldi nella stessa maniera, nelle necessità di guerra in cui si trovava nel 1860, richiamò in vigore quei decreti. Ma si disse nel decreto del 1848, dal Parlamento, che appena si avesse la somma che si giudicava indispensabile per la guerra, quelle appropriazioni cessavano.

Or chieggo, il caso attuale è di guerra o di altri gravissimi pericoli, perchè quei beni potessero appropriarsi allo Stato? Ma vi ha di più, nei decreti del

Parlamento non si disse: *tutti i beni che vi saranno in appresso vacanti,* ma si disse soltanto: *i beni che erano vacanti allora, e che si eredevano sufficienti.*

E se quei beni allora si appropriava lo Stato, non si disse che in perpetuo mutavano di destinazione, ondechè non solamente dal Governo borbonico, ma anco dallo stesso Garibaldi alcuni si assegnarono a commende, ed opere pie ecclesiastiche.

Ma pare proprio, o signori, che i ministri abbiano tendenza invincibile a violare le leggi esistenti. Avete inteso, che nella legge del Parlamento, quella che ora s'invoca da essi stessi, è l'esclusione dei vescovadi. Eppure l'abbazia di Santa Maria la Gala, che è tra le rendite largite alla clinica, d'origine basiliana, cioè greca, è assegnata al vescovado greco per bolla di Pio VI, del 6 febbraio 1748, esecutoriata da vicerè Caracciolo, che pure era volteriano cinico; così avete implicitamente soppresso il vescovado greco. Ma in Sicilia sono varie colonie greche, e cattoliche, le quali certamente non possono stare senza vescovo.

E quanto alle rendite date pure alla clinica, della commenda di San Calogero di Agosta, vi è stata trattazione di assegnarle alle parrocchie di Palermo, e ciò sarebbe stato un vero benefizio per quella città, poichè le parrocchie sono tutte da essa mantenute.

Basta su di ciò; passiamo a vedere, se il Governo non abbia anco violata la legge del bilancio.

" *Ministero delle finanze — Entrata ordinaria — Redditi diversi.*

" *Direzione generale del demanio e tasse. Cap. 57 bis,* Rendite dei vescovadi e delle prelature in sede vacanti in Sicilia, lire 800,000.

" Stante l'abolizione della particolare madrefede in capo al direttore generale dei RR. DD. in Sicilia, si

iscrive in bilancio la rendita di cui contro, la quale è *puramente figurativa.*

« In fatto la contro notata somma venne stanziata puranco nel bilancio della spesa, cioè per lire 434,835 62 al capitolo numero 94 *bis* di quello delle finanze, o per lire 365,164 38 al capitolo numero 14 *bis* del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

« Tale somma di lire 365,164 38 rappresenta allo stato delle cose, il reddito netto dei beni dei vescovadi e delle prelature in sede vacante, ed è destinata a pensioni, e sussidi in favore di ecclesiastici, ed in altre spese di culto.

« *Spese ordinarie — Servizio del demanio e delle tasse.*

« *Capitolo* 94 *bis.* Passività inerente ai beni delle prelature e dei vescovadi in sede vacante in Sicilia, lire 434,835 62.

« La spesa contro indicata si ripartisce come segue:

« *a*) Pensioni, assegnazioni, ecc. . .	L.	393,709	22
« *b*) Terzo pensionabile inassegnato	„	4,490	15
« *c*) Fondo delle onze 2000	„	15,946	„
« *d*) Spese diverse	„	20,690	25
	L.	434,835	62

E qui, pria d'ogni altro, è da osservarsi come tutto ciò è opposto a quanto il ministro dei culti sosteneva nella sua memoria presentata al Consiglio di Stato.

Imperocchè a lui si sono attribuite de' beni del regio patronato le somme, le quali avevano già una destinazione perpetua, ed al ministro delle finanze quelle di cui si poteva disporre. Ed egli è da considerarsi ancora, che nelle spese ordinarie si sono messe delle partite che non sono spese, ma sono introiti, e ciò perchè non avevano destinazione.

Di cotali errori assai comuni si commettono sovente poichè i bilanci non si sono mai discussi ponderatamente, sempre con fretta, con precipitazione; il Ministero così vuole in tutte le leggi, sempre egli è nell'urgenza.

Ma in ogni modo è chiaro per il bilancio a quale uso questi beni sono destinati.

Quando fu fatto il bilancio del 1864 mancavano le parole: *puramente figurative;* ondechè l'onorevole La Porta si fece a chiedere al ministro delle finanze se per quella omissione s'intendeva arrecare alcun mutamento, e il ministro delle finanze rispose che non c'erano mutamenti, e che le somme si tenevano come nel bilancio del 1863 per *puramente figurative.*

Ora chieggo come i ministri, hanno destinato quelle lire 70 mila alla clinica, quale capitolo del bilancio ha dato loro cotale facoltà? Seppure ciò credessero necessario, perchè non venire con una proposta di legge al Parlamento? Il Parlamento è sedente; per quale cagione hanno fatto di arbitrio loro?

Signori, quando neanco più si osserva la legge del bilancio il sistema costituzionale è pienamente falsato sino dalle sue fondamenta.

Secondo le dottrine degl'Inglesi giureconsulti, autorità certamente nelle materie di monarchia costituzionale, in quella che si chiama bilancia dei poteri, o dei rami che compongono la legislatrice potestà, la vera forza della Camera dei rappresentanti sta appunto nella legge del bilancio, è con questa legge che può essa tenersi indipendente, e stare a fronte dell'altro ramo, il poter regio co'suoi consiglieri; essa corrisponde a capello alla facoltà, che ha il poter regio di sciogliere la Camera. Quanto a tutte le altre leggi, non ostante che sieno al Ministero che le propone rigettate, un Mini-

stero può seguitare a governare, ma senza la legge del bilancio non può farlo, ma quando egli può impunemente violarla è come se la medesima non vi fosse. Io non so che cosa a sua difesa allegherà il Ministero; io non so con quale pretesto la maggioranza della Camera potrà non censurarlo; ma so, e lo replico, che il sistema costituzionale è falsato sin dalle fondamenta.

E mettiamo da canto tutte queste leggi, vediamo finalmente che cosa è questo dono di 70 mila lire annue fatto alla città di Palermo. Sapete che cosa è? È un privare la Sicilia dei beni tutti di regio patronato.

Fuor di dubbio i beni di regio patronato della Sicilia sono attualmente della Sicilia stessa, nel medesimo modo che i beni di regio patronato degli altri ex-Stati d'Italia sono di ciascuno di essi. Quanto alla clinica dell'Università deve stabilirsi a spese dello Stato. Ed altrimenti mentre la Sicilia contribuisce la sua porzione per le cliniche di tutte le Università d'Italia, che sono a carico dello Stato, per la clinica della città di Palermo invece debbe contribuire la Sicilia sola con 70 mila lire delle sue 800 mila di beni di regio patronato.

E questo sarebbe poco. Una volta che il Governo così ne dispone, come di beni dello Stato, domani può prendere le altre 730 mila, ed anche quegli altri beni che per avventura in appresso possano essere vacanti, e destinarli a quegli usi che meglio crede; può destinarli alle cliniche degli ospedali di Napoli, di Pavia, di Torino; o ad altri oggetti bisognevoli a qualunque parte d'Italia. E così il bel dono fatto a Palermo, alla prima città, alla già capitale della Sicilia, è evidentemente una spogliazione per ora di 800 mila lire, in appresso di somme maggiori, a tutta la Sicilia.

E riflettete, che se una volta i Parlamenti della Sicilia,

Parlamenti serii, protestarono giustamente contro l'abuso, che commettevasi spendendo i beni ecclesiastici di regio patronato in oggetti, a cui per la loro natura non erano destinati, ora quell'abuso è più enorme e d'un gravissimo danno che allora non era. Imperocchè la Sicilia allora reggevasi come uno Stato a sè, anche quando fu unita con un altro regno, ella lo fu per quell'unione che secondo il linguaggio del diritto internazionale europeo si addimanda un'unione personale, quindi le finanze dell'isola erano sempre separate dall'altro Stato, col quale per avventura si trovava unita.

Ondechè se quei principi prendevano una somma di beni ecclesiastici di regio patronato e la destinavano ad un'Università o alla clinica o ad altro oggetto, questa somma finalmente andava a pro della stessa Sicilia, la Sicilia allora pagava meno di tali somme, che avrebbe altrimenti pagato nel suo bilancio come Stato.

Ma oramai la condizione politica della Sicilia è mutata, ora, fra essa e l'altre parti d'Italia, non solo v'ha *Unione*, come si addimanda *reale*, ma si è voluto fare fusione di ogni cosa; ondechè, quando voi destinate i beni ecclesiastici di regio patronato ad altri obbietti, che non quelli che si addicono alla natura loro, voi realmente spogliate la Sicilia dei beni medesimi.

La clinica vi vuole indubitatamente nell'Università di Palermo; se non vi fosse la chiederei io; ma, o signori ministri, nella condizione attuale dell'Italia si deve pagare la clinica con beni dello Stato, non con beni speciali della Sicilia.

Ed egli è degno di osservazione, che nella breve relazione premessa dai quattro ministri al decreto, con cui si assegnano alla clinica dell'Università di Palermo

le 70,000 lire, prima i beni si chiamano del *ricco patrimonio del regio patronato di Sicilia,* e poi *beni nazionali.*

Ma insomma, erano beni di regio patronato, o beni nazionali? Come erano dell'una e dell'altra specie insieme?

La cosa è facile a spiegarsi: il ministro delle finanze voleva, che fossero beni nazionali, il ministro dei culti beni di regio patronato; hanno detto: mettiamo entrambe le definizioni e siamo contenti tutti e due.

Questa è un'evidente contraddizione. E si aggiunga, se erano beni nazionali, a che la firma del ministro dei culti nel regio decreto? Se erano beni di regio patronato, a che la firma del ministro delle finanze?

Signori ministri, si vede che fra voi c'è discordia, v'è confusione, voi siete immagine fedele di quella confusione, in cui si ravvolge lo Stato. (Bene! *a sinistra*)

Ora, dopo avere esposto cotante violazioni delle leggi, ed un danno pecuniario recato ai Siciliani con quei decreti, che cosa dire dei ringraziamenti da voi ricevuti dal Consiglio comunale e dal provinciale di Palermo, e di cui così glorioso si è mostrato il ministro dell'interno, e tanto rumore hanno menato i vostri giornali? Altre volte pure vantaste di simili deliberazioni, ed a che ripetere di nuovo quel che allora vi risposi: ne ebbero i Borboni, ne hanno avuto e ne avranno sempre coloro, i quali tengono in mano il potere, salvo poi di essere non di rado vilipesi, e buttati nel fango anco da quelli stessi che prima li avevano adulati.

Ma qui solo voglio dire essere omai manifesto, che il Consiglio comunale, ed i diciassette tra' ventinove membri del Consiglio provinciale di Palermo non sapevano quel che facevano, e dovranno ora ringraziare me di questa mia temperanza di parole. Non

posso però tacere due cose quanto al Consiglio provinciale: una che l'egregio avvocato Costantini si oppose gagliardamente a quella proposta di ringraziamenti, allegando i decreti essere contro le leggi e la giustizia, e che il cavaliere Francesco Paolo Ciaccio, avvegnachè tutto amico del Governo, e l'avvocato Vincenzo Cortese, avvegnachè deputato dell'ospedale civico, pure diedero il voto contro; preferirono con loro grande onoranza l'ossequio verso la giustizia e verso le leggi, all'utilità che si supponeva contenere quei decreti, ed alla piacenteria verso di voi; l'altra che la proposta fu fatta da un tale, che una volta da poetastro cesareo cantava le benefiche imprese di Carlo Filangeri Satriano in Sicilia (*Questo è vero!*), che però non c'è maraviglia che ora ami rivolgere a voi in prosa ringraziamenti; ma sperate, deh! sperate, o ministri, che in appresso renderà immortali coi suoi versi le gesta vostre in Sicilia. (*Risa a sinistra*)

Gli officiosi giornali del Ministero strombettavano poi che non solo quei due Consigli, ma l'intiera popolazione gongolava di gioia a quelli atti di illegalità e di oppressione; secondo essi, la guardia nazionale di Palermo, spontanea, s'intende, si era offerta a mettere in esecuzione quei decreti ed entrare nel sacro luogo, a cacciare fuori della casa loro le abitatrici, venne detto che di carabinieri e di poliziotti non faceva di bisogno. Ma ciò era il desiderio certamente del Ministero, gli agenti suoi non lasciarono di far di tutto per indurre la guardia nazionale alla laida impresa, ma la guardia nazionale non dimenticò che suo nobilissimo officio è difendere lo Statuto ed ogni legge, ma non prestare la sua mano agli arbitrii di ministri, alla violazione di quelli, sdegnosamente ricusò; ella restò onorata; io da qui le invio salute e congratulazioni.

Signori, se è vero, come è stata voce presso vari giornali, che il Consiglio comunale di Messina abbia detto al principe Umberto ereditario della Corona, siamo pessimamente governati, allora Sicilia tutta ha parlato per bocca del Consiglio comunale di Messina.

E quasi che le leggi sulla materia violate fossero di poco conto, altra legge di forma decretata da questo stesso Parlamento in modo lampante è stata violata parimente. I due decreti del 6 marzo si pubblicano senza che sieno registrati dalla Corte dei conti.

La legge costitutiva della Corte dei conti del 14 agosto 1862 così dispone agli articoli 13, 14, e 15:

" Art. 13. Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte, perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione.

" Art. 14. Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questi persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

" Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto con riserva.*

" Art. 15. La risponsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del *visto* della Corte. „

Ora chieggo quali sofismi si possono escogitare per sostenere, che il Ministero non abbia violata quella legge?

Legge in ciò sapiente, che corrisponde a meraviglia col concetto d'un libero reggimento; sorveglianza perenne sugli atti del potere esecutivo, specie di delegazione della legislatrice potestà.

E niuno può meglio apprezzarne l'importanza d'un siciliano. Imperocchè quando i vari Stati d'Italia si reggevano a monarchie assolute, e la Sicilia a monarchia libera, e ciò fu per sette secoli, tra gli altri ordinamenti di quella stabiliti sotto Federico II Aragonese, e meglio aggiustati sotto Alfonso il magnanimo, fu la così detta deputazione del regno composta di quattro personaggi di ciascuno dei tre bracci, come si chiamavano, ecclesiastico, militare e demaniale, i quali avevano ufficio di sorvegliare l'esecuzione dei capitoli (gli atti del Parlamento) ed amministrare la pubblica entrata, onde ai questori di Roma furono bellamente paragonati.

E qui non posso tralasciare di significare, che assai mi duole, che la Corte dei conti non abbia fatto conoscere a noi la violazione di quella legge commessa dal Ministero. La Corte dei conti stabilita da noi altissimo, anzi supremo magistrato, indipendente, se ha la sorveglianza sul Ministero per tutte le leggi, l'ha con ispecialità, è suo particolare dovere il vedere, se il Ministero offenda la legge stessa che la costituisce, le sue solenni attribuzioni. Ed essersi taciuta in tanta violazione, mi fa sospettare con mio rincrescimento, che un simile procedimento del Ministero non sia nuovo. E sono inoltre sorpreso, come senza riserba abbia potuto registrare i due decreti, per tanti risguardi, illegali. Noi abbiamo creato indipendente la Corte dei conti, e vogliamo, che sia tale non nelle parole della legge, ma nei fatti suoi.

E se quella esterna formalità è stata violata, niuno

è obbligato ad eseguire quei due decreti, ad essi manca la condizione di essere decreti. E niuno è obbligato? Dico di più; sarebbe dovere di tutti i funzionari, dal prefetto in giù, di non metterli in esecuzione, imperocchè essi non possono mettere in esecuzione ciò che non è un decreto, come ciò che non è legge; e leggi e decreti, per essere tali bisognano di certe esterne forme, che per tali li stabiliscano; le forme sono essenziali, non se ne può far di meno senza annullare ogni concetto di governo regolare e di legittima autorità; molto meno in una monarchia rappresentativa per usare delle parole stesse dello Statuto.

Infatti, o signori, poniamo che un decreto mancasse dell'intitolazione del Re, o questa intitolazione fosse monca, vi mancasse il nome del Re, o *per la grazia di Dio*, o *per la volontà della nazione*, sarebbe allora certamente un pezzo di carta senza alcun valore.

E per le leggi, se in alcuna mancassero le stesse parole, o che ambe le Camere hanno deliberato, o vi fosse la firma del Re, e vi mancasse quella d'un ministro, e simili; ma allora sarebbe un pezzo di carta senza alcun valore, niuno sarebbe obbligato a prestarvi obbedienza, anzi i pubblici funzionari avrebbero dovere di non eseguirle, ed eseguendole commetterebbero abuso di potere.

Or per la legge della Corte dei conti, come ho dimostrato, la sua registrazione è necessaria, senza di essa manca una forma essenziale, affinchè un decreto sia tale e si metta in esecuzione; è una forma essenziale, la quale se manchi o no, è cosa evidente, non ci sono equivoci possibili, non vi ha alcuna interpretazione a conoscere la violazione, basta la mente di chiunque non l'abbia smarrita, o non l'abbia da natura sortita stolida.

E se niuno doveva eseguirli, le persone, contro cui si avevano ad eseguire, ebbero il diritto ad opporsi, e dirò perchè erano dessi carta lorda prive di alcun valore, e perchè intrinsecamente ingiusti. Chiusero la porta in faccia agl'invasori, usarono del santo diritto della resistenza passiva. Questa la dottrina di san Tommaso d'Aquino, l'angelo delle scuole, la quale, insegnata dalle cattedre delle cento gloriose Università d'Italia, ha fatto il giro del mondo, ed ha in grandissima parte contribuito alle mutazioni di Governo incivilitrici dei popoli.

Resistettero e resisteranno, donne povere e frali di corpo, hanno forte temperato l'animo alla virtù ed al sacrificio, nel loro sacro recinto si adora il vero Dio! Ah non in tutti i recinti si adora il vitello d'oro, non è tutta l'umana razza degenerata e vigliacca.

Ma gl'invasori non si arrestano, osano, adoperando carabinieri e poliziotti, atterrare la porta ed introdursi in quell'asilo, leggi e Statuto calpestando.

Ecco lo Statuto:

" Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive (articolo 27). „

Nella procedura penale, articolo 142 e seguenti, vi sono le norme come penetrare nel domicilio dei cittadini, ed all'articolo 205 del Codice penale sta sancito:

" Qualunque uffiziale dell'ordine giudiziario ed amministrativo, o agente della forza pubblica o di sicurezza pubblica, o qualunque altra persona legittimamente incaricata d'un pubblico servizio, che s'introduca col carattere della sua carica nel domicilio di un privato fuori dei casi preveduti dalla legge e senza le formalità da essa ordinate, sarà per questo solo fatto punito.

“ Esenti le persone qualora giustifichino d'avere agito per ordine dei loro superiori, a'quali era dovuta obbedienza. „

Chi, o ministri, a voi ed ai vostri agenti, chi a quella Commissione eletta da un prefetto conferì la facoltà di calpestare lo Statuto? V'ha legge speciale che concede a voi ed ai vostri agenti non osservare quella parte dello Statuto? Ma per avventura c'era delitto flagrante, si ammazzava, o si rubava in quel monastero!

Dunque non è vero che in Italia, come in tutti i paesi ad ordini liberi d'Europa, che vale dire in tutta l'Europa occidentale, il domicilio dei cittadini è inviolabile! Non è vero che sono inviolabili le loro persone, l'inviolabilità del domicilio è necessariamente connessa coll'inviolabilità delle persone, questa non esiste senza di quella. Il senso della legalità è così pervertito, e quello della giustizia perduto, che i seguaci del Governo hanno celebrato l'insigne impresa omerica, il Governo ha applaudito a quei prodi, e coloro, dei quali è ufficio perseguitare i rei, si stanno spettatori spensierati e gaudiosi. *(Mormorio a destra — Segni di approvazione a sinistra)*

Io non temo pei destini d'Italia della forza delle armi straniere, nè di mali arti diplomatiche; non temo delle macchinazioni di alcuni, nè delle agitazioni di altri. Ma temo pei destini d'Italia quando veggio la violazione delle leggi, il conculcamento delle libertà, la persecuzione della innocenza, l'oltraggio della religione, il disprezzo della giustizia. E temo più per i destini d'Italia quando veggio, che il Parlamento approva quelle opere miserabili e ree. (Bene! *a sinistra)*

(Sendosi chiusa la discussione generale, il presidente pretendeva, che il D'Ondes-Reggio non potesse fare alcuna proposta

su cui deliberare la Camera, ma infine, ad istanza dello stesso ministro dell'interno, disse: il deputato D'Ondes-Reggio formoli la sua proposta e me la trasmetta.)

D'Ondes-Reggio. La proposta è naturalissima, non ho fatto delle interpellanze per fare una vana discussione, bensì perchè reputo che il Governo ha violato cinque leggi.

Le quali sono...

Presidente. Il deputato D'Ondes-Reggio non dee fare un discorso, altrimenti sarebbe inutile che fosse chiusa la discussione

D'Ondes-Reggio. Allora, come mai potrò far proposte? Domando perdono al signor presidente, intendo proporre appunto, che la Camera dichiari, che il Ministero coi due decreti del 6 marzo ha violato: 1° la legge del 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporanea delle case religiose; 2° la legge del regio patronato dei beni ecclesiastici della Sicilia; 3° la legge del bilancio dello Stato; 4° la legge della Corte dei conti; 5° l'articolo 27 dello Statuto. Per ciascuna di queste chieggo una deliberazione distinta, perchè un deputato può credere che sia stata violata una legge e non sia stata violata un'altra.

(Sendovi quindi altre proposte, il presidente pose a partito se la Camera volea o no deliberare sulle varie proposte, ed a maggioranza deliberò di no. Cosa inaudita! Un'Assemblea deliberare di non volere deliberare su di alcune proposte dopo lunga discussione.)

Tornata 19 maggio 1864.

Discussione sull'ordine del giorno, e deliberazione sull'orario e sulle sedute straordinarie.

D'ONDES-REGGIO. Signori, si tratta di leggi importantissime, perchè, se non fossero di quest'indole, certamente non si direbbe che il Governo ne ha grande necessità, e che sono urgenti; quindi coteste leggi si debbono discutere seriamente, e ponderatamente.

Ma, io mi appello alla buona fede di tutta la Camera se mai dietro l'esperienza passata, quando si sono tenute due sedute, le leggi si sieno discusse seriamente e ponderatamente, essendosene approvate, come l'ultima volta in un giorno cinque o sei, ed anche dieci.

Un gran danno, che si può fare alle nostre istituzioni, è questo: di mostrare all'Italia e al mondo che noi non facciamo le leggi come si debbono fare. Io quindi vorrei che si cessasse da questo procedimento, che essendo al fine della Sessione si venga dal Governo a dire: bisognano queste leggi, deliberatele subito, il che in altri termini significa: approvate queste leggi tali e quali sono presentate, senza la necessaria discussione.

Io quindi dico, se i deputati sono penetrati del loro dovere, staranno qui finchè delibereranno le leggi che per avventura riputeranno importanti ed urgenti; ondechè propongo che per ora si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

Vedremo dopo, la discussione dei bilanci straordinari, quel che sarà d'uopo di determinare.

Io dichiaro poi che, se mai s'intenderà di deliberare

leggi di alto rilievo, come si sono deliberate nella scorsa Sessione, credo che chi voglia adempiere il suo dovere altro non abbia a fare, che non partecipare a cotali discussioni e deliberazioni. *(Rumori — Oh! oh!)*

Peruzzi, *ministro dell'interno*. Se la Camera vorrà rimanere qui riunita per tutto il tempo all'uopo necessario, continuando i lavori nelle condizioni attuali, il Ministero non ha che dire, purchè lo scopo si raggiunga. E lascio alla coscienza d'ognuno dei signori deputati il decidere, se questo sia conseguibile senza un qualche espediente. Soltanto osservo che se qualche cosa può aver recato danno nell'opinione pubblica del paese e del mondo alle istituzioni costituzionali, come diceva l'onorevole D'Ondes-Reggio, sono state certe discussioni provocate dalle sue interpellanze in questo Parlamento... *(Bravo! Bene!)*

D'Ondes-Reggio. Se il ministro dell'interno fosse ben conscio di ciò che sia il reggimento monarchico rappresentativo, non avrebbe detto le parole che testè ha dette alludendo alle mie interpellanze; ma saprebbe che tanto importante è dei deputati l'ufficio di fare le leggi, quanto quello di sorvegliare e rendere noti alla Camera, ed al paese gli arbitrii, e le ingiustizie, che si commettono dai ministri.

Tornata 2 giugno 1864.

Discussione sul bilancio del Ministero di istruzione pubblica per il 1864, sul capitolo 64: fondo per incoraggiamento affine di promuovere studi, ed opere utili di scienze, lettere, ed arti, lire 30 mila — Osservazioni.

D'Ondes-Reggio. Signori, io devo dire poche parole alla Camera, non per fare appunto al ministro Amari, ma per significare ciò che sento intorno ad un argo-

mento, che va compreso in questo capitolo, quello di mandare dei giovani a studiare nelle Università straniere.

Io certamente reputo cotesto divisamento ottimo per alcuni rami dello scibile umano, ma non per tutti. Reputo ottimo per le scienze naturali, per le scienze che richieggono istituti, musei, vedute di luoghi, o di cose qualunque, che non si hanno in Italia, e tornando anco giovevole che ciò, che si ha in Italia, si confronti con ciò che si ha in altri paesi. Ma che s'inviino giovani a studiare filosofia presso lo straniero, giovani della patria di san Tommaso e di Vico, di Gioberti e di Rosmini, di cui calde sono ancora le ceneri, oh ciò è dissennato, indecoroso, d'ingente danno alla pubblica moralità!

Vorrei credere che non si sia fatto mai; ma se si è fatto, chieggo che più non si faccia.

Presidente. **Il deputato Massari ha la parola.**

Massari. A titolo di schiarimento dirò alla Camera e all'onorevole D'Ondes-Reggio, che io conosco alcuni giovani, i quali sono stati mandati a studiare filosofia in Germania e segnatamente a Berlino. Citerò fra essi, a titolo di onore, un egregio giovane di Catanzaro, per nome Francesco Acri, il quale ha pubblicato uno stupendo lavoro sul *Timèo* di Platone, ed è stato contentissimo di avere potuto compiere la sua educazione filosofica in Germania.

Mi limito a questo esempio, il quale dimostra quanto sia ottimo il provvedimento preso dall'onorevole ex-ministro De Sanctis e continuato dai suoi egregi successori Matteucci ed Amari.

D'ONDES-REGGIO. Il fatto addotto dall'onorevole Massari prova nulla, poichè non dimostra, che a fare quel lavoro su Platone bisognava andarsi a Berlino, e che in Italia non si avrebbe potuto fare. *(Segni di approvazione)*

E forte mi meraviglia, che sia l'onorevole Massari, che approvi che s'inviino giovani ad imparare filosofia in Germania, egli il quale è seguace delle giobertiane dottrine. La filosofia, che finora si è insegnata in Germania, è contraria infesta al genio italiano, del quale la magna filosofia ha a suo principio l'atto Creativo. Quella oltramontana filosofia, nella patria nostra miseramente introdotta, falsa la dirittura delle menti, sparge semi di straordinaria immoralità.

Tornata 4 giugno 1864.

Proposta del presidente del Consiglio de'ministri di mutare l'ordine del giorno stabilito per la discussione delle leggi. — Opposizioni.

D'Ondes-Reggio. Io debbo sottomettere alla Camera brevissime considerazioni, affine di non mutare l'ordine del giorno secondo che il presidente del Consiglio ha proposto. Imperocchè, se si muti continuamente, come pur troppo si fa, ed allora lo scopo che si ha in istabilirlo con alquanta anticipazione, torna vano. E quello scopo è di assai costrutto: quando vi sono a discutere molte leggi ed importantissime, non è possibile diligentemente studiarle se non l'una dopo l'altra, e quindi naturalmente ognuno attende alle medesime secondo l'ordine, in cui si debbono discutere, ma quest'ordine non mai tenendosi fermo, può bene avvenire che alcuno dovrà discutere e deliberare su di alcune leggi, alle quali ancora non ha posto abbastanza pensiero, e senza averne colpa, poichè riteneva che in appresso avrebbero dovuto trattarsi.

Signori, l'ho detto cento volte e lo ripeto, le leggi sono opere ardue, e che meritano le profonde considerazioni di coloro, che hanno l'ufficio solenne di decretarle.

Dopo tanti discorsi, che ora si sono fatti, belli per la parte morale *(Si ride)*, poichè ognuno ha dichiarato che non è altro che questione di finanza, nè punto nè poco questione di partito politico, che si voglia fare nella gravissima disamina dello stato del tesoro, niuna risoluzione si è presa, nulla v'ha di nuovo. Adunque non si vede perchè si abbia a mutare l'ordine del giorno, ed invece a non istare a quello stabilito.

Di più faccio considerare che attesa la condizione della Camera e le non brevi sedute del giorno, la sera non è possibile discutere sopra subbietti importanti con la ponderazione, che si richiede.

Io quindi propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

Tornata 14 giugno 1864.

Lettura e discussione incidentale d'un disegno di legge del deputato D'Ondes-Reggio.

Presidente. Darò lettura di un progetto di legge composto di un articolo proposto dall'onorevole D'Ondes-Reggio, secondo l'autorizzazione che ne fu data dagli uffizi:

« *Articolo unico.* Alcuna condanna di morte non potrà eseguirsi senza che sia partecipata al ministro di grazia e giustizia, e senza ch'egli dia la permissione di eseguirsi. »

Domando all'onorevole D'Ondes-Reggio, quando intenda svolgere questo progetto di legge.

D'ONDES-REGGIO. Io non vorrei togliere un prezioso tempo alla Camera, la quale si sta occupando d'importantissima legge, e d'altra più importante ancora passerà quindi ad occuparsi. La legge, che io ho proposta, si fonda su di ragioni evidentissime, onde io rinunzierei ben volentieri a farne ampio svolgimento, ove la Camera senz'altro l'inviasse per la discussione agli uffizi; solo desidererei, che nel rendiconto si aggiungessero le brevi considerazioni, che sono poste avanti alla legge medesima.

Presidente. Mi perdoni l'onorevole D'Ondes-Reggio.

La Camera non può autorizzare la stampa di cose che non si sono qui dette, o di cui non siasi data lettura; ora la cosa è limitata allo stabilire il giorno, in cui ella intenda svolgere la sua proposta.

D'ONDES-REGGIO. Niente affatto; io non ho la pretensione di voler che si stampi un discorso, che non ho pronunziato; neppure per ombra. Io pregavo la Camera di permettere, che s'inseriscano nel rendiconto le considerazioni, che precedono l'articolo unico della legge, che il presidente ha letto; sono esse brevi linee.

Se la Camera lo permettesse, io le leggerei tosto...

Voci generali. Sì! sì! Legga!

D'ONDES-REGGIO. *(Legge)*

" Si getti un velo, se così si voglia, sopra i luttuosi e non mai abbastanza deplorabili casi avvenuti per il terribile diritto, che la società politica esercita sulla vita degli uomini; non sarà lontano il tempo, che quel diritto dai Codici de' popoli civili sarà cancellato. Ma si osservi intanto lo Statuto, il quale tra le altre prerogative concede al Re quella preziosissima della grazia: la grazia è necessaria al vero impero della giustizia.

" Ma quella prerogativa della grazia è impedito al Re di esercitare, ogni qual volta una sentenza di morte

si possa eseguire senza che il ministro di grazia e giustizia, suo consigliere responsabile, sappia quali condanne di morte sieno pronunziate, e senza che possa al Re proporne la grazia. „

(Il deputato Mancini propone quindi che, attesa la grande importanza della proposta, si prendesse senz'altro svolgimento in considerazione e si mandasse agli uffici. Pisanelli, ministro di giustizia, si oppone dicendo, che quanto a lui non vi avrebbe difficoltà; ma, riguardando la proposta un altro Ministero, faceva d'uopo sentire il reggitore di quello. Crispi sostiene la proposta di Mancini; il ministro insiste nella sua opposizione.)

D'ONDES-REGGIO. Se mai la presa in considerazione potesse portare alcun pregiudizio alle idee che vorrebbe manifestare il Ministero, io, in questo caso, direi si sospenda pure. Ma chi impedisce al Ministero di fare tutte le osservazioni che creda, quando sarà la discussione della legge? Anzi, chi mai impedirà al Ministero, per mezzo di deputati che sono delle sue opinioni, di far combattere negli uffizi questa proposta?

Signori, la presa in considerazione di una legge proposta da un deputato equivale alla presentazione, che fa il Ministero, di una legge; quella, come questa, non pregiudica per nulla il merito dell'obbietto, o la determinazione che sarà per fare la Camera.

Se mai si ammettesse la proposizione dell'onorevole guardasigilli, si stabilirebbe una massima, che verrebbe a dare alle proposte di legge del Governo un maggior privilegio di quello, che attualmente si hanno. Imperocchè allora una legge proposta da un deputato non solo dovrebbe prima essere inviata agli ufficii ed essere da tre di loro almeno permesso che fosse letta nella Camera, non solo dovrebbe poscia essere svolta dal proponente deputato, ed infine essere presa in considerazione, affinchè fosse inviata agli uffizi per essere

discussa ed eleggersi la Commissione; ma a ciò dovrebbe ancora avere il consenso del Governo, mentre le proposte di legge dei ministri basta, che sieno presentate, per passare senz'altro agli ufficii.

Dunque io prego la Camera di non accogliere la proposizione dell'onorevole guardasigilli, che sarebbe frapporre altro ostacolo alla introduzione delle leggi per parte dei suoi membri, sarebbe menomare una sua prerogativa; ed insisto, affinchè mandi agli uffici; la legge da me proposta.

Tornata (prima) 23 giugno 1864.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale, e provinciale. — Discorso contro.

(Il ministro dell'Interno propone che non si faccia discussione generale, ma si restringa la discussione agli articoli modificati.)

Presidente. L'onorevole D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Egli per fermo mi sembra singolare, signor ministro, che ella voglia stabilire ciò, che per la natura stessa di una legge non si può stabilire.

Una volta che vi sono delle modificazioni e delle aggiunte ad una legge, può venirne la conseguenza che alcune delle disposizioni esistenti debbano pure essere mutate, sebbene non siano tra quelle a cui si facciano modificazioni o aggiunte, perchè la legge devesi armonizzare in tutte le sue parti.

Del resto una legge comunale, e provinciale per tutta Italia non è stata mai discussa: è una legge che fu applicata in diversi modi a' diversi paesi d'Italia:

e in Toscana non fu per anco applicata. Dunque è questa la prima volta, che il Parlamento viene a discutere solennemente la legge comunale e provinciale, sebbene innanzi al Parlamento sia dal ministro portata come specie di aggiunte, e modificazioni alla legge del 1859. Ondechè deve essere intiera la discussione: sarà poi nella prudenza della Camera, nel criterio di ciascuno di discutere o no alcuni articoli; ma non si può deliberare ora, che si restringa ad alcuni articoli la discussione.

Il signor ministro più volte ha detto, che questa è una legge di grandissima importanza, quasi un

Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo,

che da questa legge deve scaturire copia di beni massimi a Italia tutta, che questa legge è necessaria, affinchè altre leggi fecondissime di beni ancora sieno poi deliberate.

Ora fa d'uopo che il signor ministro senta, come io e tutti sentiamo, che questo momento è inopportuno per trattare di questa legge solenne. Imperocchè...

Presidente. Permetta: l'ordine del giorno non è in discussione; ella ha spiegato il suo modo di vedere sull'osservazione del signor ministro; non vada oltre, l'ordine del giorno è già fissato.

D'ONDES-REGGIO. Io seguitava il mio ordine d'idee. Del resto conchiudo dicendo, che il discutere questi soli articoli, e non gli altri della legge, è cosa che non si può fare, nè proporre.

(Dopo altra proposta di restringersi la discussione generale rigettata dalla Camera, il presidente dice: l'onorevole D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare come primo iscritto.)

D'ONDES-REGGIO. Ripiglio il discorso dove ho lasciato nella questione preliminare, imperocchè io, che per

primo debbo parlare, reputo debito di non tacere l'inopportunità di tempo, in cui viene questa discussione, perchè è il quarto anno che corre questo Parlamento; perchè si è allo scorcio di una lunga Sessione; perchè si sono fatte leggi a centinaia; perchè vi ha universale stanchezza; perchè, se questa legge si deve maturatamente discutere e deliberare, è di necessità che scorra molto tempo, poi dovrà passare al Senato...

Una voce. **Non vi vuole molto tempo.**

D'Ondes-Reggio. (Non si deve far qui l'improvvisatore di leggi: questo per chi m'interrompe)... da questo dovrà discutersi solertemente, si faranno naturalmente delle modificazioni, tornerà la legge di nuovo a questa Camera; e non si sa se in legge così importante, la Camera consentirà senz'altro alle modificazioni fatte dal Senato.

Or tutto questo non è sperabile, che si compisca nel breve tempo che durerà questa Sessione; ondechè la discussione di questa legge potrà finire in ispreco di tempo, mentre che si dice che molto si ha da fare, che non c'è tempo da perdere. Ma si discuta pure mentre così si vuole.

Questa legge, come io diceva, è stata sempre annunziata dal Ministero quale sorgente inesauribile di cose grandissime e beneficentissime, quindi è stata generale ed alta l'aspettazione, ed ora è generale e profonda la delusione: sono le montagne che hanno partorito.

Essa non è che un rappezzamento in alcune parti, una sdrucitura in altre della legge vigente, per mezzo di forestiere imitazioni. Niuno grande concetto l'informa, non vi prevale la ragione storica, non la ragione filosofica, come si addimanda, o meglio innovatrice; non vi prevale la composizione felice, e desiderabile dell'una e dell'altra. Vi è almeno un principio anco

falso, che tutte le disposizioni colleghi insieme e diriga? Neppure questo: disposizioni vi sono anomale, ed altre in contraddizione fra di loro.

E prima di ogni altro fa d'uopo, che due disposizioni consideriamo, le quali poco attenenti agli ordinamenti comunali e provinciali, sono d'indole superiore e contraria alla natura del nostro libero reggimento, anzi d'ogni reggimento giusto.

L'una è nelle modificazioni, ed aggiunte proposte dal ministro dell'interno nella tornata del 18 scorso aprile; l'altra è nella legge del 1859. Facilmente, signori, rammenterete come quando il ministro dell'interno presentò quelle modificazioni od aggiunte, si mosse questione se dovessero prima mandarsi agli ufficii, oppure no. Io allora pregai la Camera di farle stampare, perchè potessimo conoscerle prima di deliberare. Le mie parole non furono accolte, perchè il ministro diceva: desse sono cose di poco momento, quindi si fecero passare alla Commissione senz' altro. Or fra cotali disposizioni di poco momento ve n'ha una (articolo 3) del tenore seguente:

" È incaricato il prefetto della pubblicazione delle leggi, dei decreti e d'altri atti governativi, e ne promuove l'osservanza, emanando all'occorrenza appropriate istruzioni. Quando però si tratti di richiamare in vigore disposizioni legislative e regolamentari cadute in dissuetudine, dovrà farsene autorizzare dal Ministero. "

Il Ministro dunque sulla proposta del prefetto ha la facoltà di richiamare disposizioni legislative cadute in dissuetudine. E come il Ministero ignora che cotesta è facoltà legislativa, imperocchè le leggi si abrogano non solo espressamente dal legislatore, ma ancora dalla dissuetudine?

“ Rectissime illud receptum est, ut leges non solo suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per dissuetudinem abrogantur. „ L. 32, § 1, *PP. De legibus.*

Ondechè, se si tratta di un fatto speciale, il dichiarare caduta per dissuetudine, o in vigore una legge, compete alla potestà giudiziale, la quale non può decidere in norma generale; ma se si tratta di dichiarare in norma generale, se una legge sia in vigore, o caduta in dissuetudine, allora ciò è attribuzione della potestà legislatrice.

E quale altrimenti sarebbe l'arbitrio d'un Ministero, se potesse chiamare in osservanza leggi cadute in dissuetudine, cadute da alquanti anni, da qualche secolo, o parecchi secoli? Quale maggiore usurpazione della potestà legislatrice, di quali incertezze o insicurtà i beni, le persone, la libertà dei cittadini non sarebbero perennemente minacciati? I giureconsulti non hanno a disputare su di quelle dottrine.

Ed esorbitante, anzi indebita è parimente la facoltà, che si attribuisce al prefetto di fare appropriate istruzioni per l'osservanza delle leggi. Quelle istruzioni significano modo di applicare le leggi, ma ciò è proprio dei magistrati, o dei funzionari de' vari rami d'amministrazione secondo la varia natura delle leggi: e come mai può essere facoltà d'un prefetto, cioè dell'agente del ministro dell'interno? Egli non potrà dare istruzione, che per le sole leggi, che risguardano la sua amministrazione, per tutte le altre non può, non deve che prestare mano forte alla loro esecuzione ordinata dai magistrati, o altri funzionari secondo gli obbietti.

L'altra disposizione da riprovarsi è quella dell'articolo 8 della legge del 1859.

“ I governatori, i vice-governatori, gli intendenti

e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo il parere del Consiglio di Stato. „

Nella costituzione francese dell'anno VIII, all'articolo 75, sta parimente scritta la disposizione di tale specie, che poi è stata ripetuta in tutte le susseguenti leggi di Francia, e nelle legislazioni dei varii popoli d'Europa che sventuratamente tolgono ad esempio la Francia.

Ma, invero, nè quella prima della Costituzione di Francia, nè le altre, sono di tale esorbitante maniera.

L'articolo 75, indicato, dice così: " Gli agenti del Governo che non sieno i ministri, non possono essere tradotti in giudizio per fatti relativi alle loro funzioni che in virtù d'una decisione del Consiglio di Stato. In questo caso il giudizio ha luogo innanzi ai tribunali ordinarii. „ Or per questo articolo non solo l'autorità superiore, ma qualunque privato offeso può ricorrere al Consiglio di Stato contro l'agente del Governo, ma per il nostro un tale diritto si niega al privato; per l'articolo francese basta la decisione del Consiglio di Stato acciò l'agente del Governo sia mandato al giudizio dei tribunali, ma per il nostro ciò non basta, fa d'uopo dell'autorizzazione del Re, cioè del ministro, da cui l'agente dipende, la decisione, o meglio l'avviso del Consiglio di Stato può tornare cosa vana; ondechè qualunque ingiustizia, violenza, ribalderia, un agente del Governo possa commettere, godrà d'assoluta impunità, se così al suo superiore attalenti; ondechè potrà costui ordinare a colui che giustizia violi e leggi manometta, cioè egli stesso per mezzo del suo agente,

potrà la giustizia violare e le leggi manomettere colla impunità di sè stesso e del suo agente.

Simili disposizioni non solo capovolgono i principii di reggimento libero, bensì quelli d'un reggimento che non sia tirannico.

E su di ciò voglio tralasciare di recare gli esempi pur troppo spessi che si hanno in questo tempo, poichè abbastanza altre volte se n'è detto.

Signori, andiamo ora alla legge comunale, e provinciale.

Una legge comunale, e provinciale non sarà mai giusta e benefica, se non sarà conforme alla libertà. Ora la grande libertà, la libertà prima e fondamentale è quella degli individui umani, gli esseri soli reali nel mondo umano, i quali non hanno avuto l'origine loro nella politica società o negli Stati, bensì nella società naturale, le famiglie, ed il loro consorzio. Gli Stati non sarebbero mai nati, o non avrebbero diritto ad esistere senza il bisogno della difesa di coloro, che li costituiscono: questa la loro cagione ed insieme il limite della loro legittima opera. Gli Stati quindi hanno ad ufficio loro custodire e far maggiormente svolgere le libertà degl'individui; ove eglino danno di piglio ad altre faccende e turbano quelle libertà, commettono usurpazione.

I primi Stati furono comuni o città, ma poi vari comuni si riunirono tra di loro e formarono uno Stato, ed allora ciascun comune cessò di essere uno Stato, e lo Stato diventò l'associazione di tutti quei comuni, e poi quando i comuni, che formavano uno Stato, furono assai moltiplicati, si ebbe il bisogno di altre aggregazioni; ed altre ancora in cui si dividessero i comuni secondo maggiori o minori attinenze degl'interessi di essi comuni, e si chiamarono provincie, compartimenti, regioni e simili.

Ora la libertà si deve in quest'ordine stabilire: la libertà massima deve essere quella degl'individui, poi la maggiore deve essere quella dei comuni, ma solo quanto è necessario, e che non offenda punto la libertà degl'individui; poi la libertà deve essere alle altre associazioni, ma quanto loro è necessaria, e che non offenda la libertà dei comuni; finalmente viene lo Stato, che deve esercitare la sua potestà, o il suo ufficio di generale difesa, all'interno ed all'esterno, di tutti gli individui, dei comuni, e delle altre associazioni senza offendere la loro libertà, anzi ampliandola, fortificandola, prosperandola.

Queste sono le dottrine della civiltà cristiana: le dottrine dell'onnipotenza dello Stato sono quelle della civiltà pagana. Il germe della civiltà cristiana sta nella dottrina fondamentale della morale cristiana, ciascuno deve rendere conto dei suoi pensieri e delle sue opere, e non può rendèrlo colui che non è libero; così il principio morale domina il principio politico; oh quanto superiore all'antica la moderna civiltà!

Signori, che cosa si è fatto da quest'Assemblea sin da quando si è radunata? Tutto al rovescio di queste dottrine; ogni legge che ha deliberato, è stata una nuova potenza conceduta allo Stato, un'usurpazione sulle libertà individuali.

Per avventura questa legge provinciale, e comunale sarà un'eccezione a quanto sinora si è adoperato? È dessa conforme a quelle sane dottrine, o è al rovescio delle medesime parimente? Sì, è al rovescio.

Prima parliamo dei comuni.

Io considererò le cose in generale riserbando nei particolari articoli delle particolareggiate osservazioni.

Io veggo in questa legge una lunga filatessa di cose, che debbono fare necessariamente i comuni; di modo

che, esaurita quella, io chieggo se resta ancora qualche altra cosa d'importante, che un comune possa fare, e che non sia obbligato di fare.

Ma vi ha di più. È di necessità che il comune spenda per quelli obbietti a cui è obbligato; quindi avrà anche la necessità d'imporsi balzelli non quanti ne vuole il comune, ma quanti ne esigono gli obblighi, che questo comune ha da eseguire.

Ora questa libertà dei comuni mi sembra simile a quella, che si desse ad un privato dicendogli: voi siete libero di amministrare i vostri beni, però dovrete pagare coi vostri beni quelle cose, che noi vogliamo, che paghiate. Or finchè la libertà significa fare alcuno ciò, che vuole, e schiavitù fare ciò, che altri vuole, i comuni con questa legge non godono di libertà, ma soggiacciono a schiavitù.

In tutte le deliberazioni, che debbono prendere i comuni per gli obbietti, a cui sono obbligati, e quindi per imporsi dei balzelli, credete voi che abbiano una certa libertà? Niente affatto. Non v'ha risoluzione di qualche momento, che possa avere effetto, se pria non sia sottoposta all'approvazione, o del sotto-prefetto, o del prefetto, o del ministro, secondo i casi.

Quindi è, che realmente la libertà dei comuni non consiste, che nel pagare quelle spese, che per forza s'impongono ai medesimi di fare!

Signori, l'amministrazione provinciale non differenzia per nulla dall'amministrazione comunale nel suo concetto dirigente.

Le provincie hanno pure la loro filatessa delle cose, che debbono necessariamente fare, hanno quindi la necessità d'imporsi dei balzelli, e le loro deliberazioni di qualche importanza debbono sottostare all'approvazione, o del prefetto, o del ministro.

Vi ha un miglioramento colle nuove aggiunte alla legge del 1859, ed è che alcune deliberazioni, invece di dover essere approvate dal ministro, lo saranno dal prefetto; con ciò si abbrevieranno certe lungherie, che al presente si soffrono, avvegnachè quelle provengono dal poco solerte servizio de' Ministeri. Ma in ogni modo tale temperamento non è libertà, la libertà è quando ciascuno può fare quello che crede, non quando deve dipendere da un altro, prefetto o ministro.

Questa legge poi, e per i comuni, e per le provincie, ha una magagna gravissima, che tutta la comprende e vizia, ed è l'uniformità di tutte le sue disposizioni per tutti i comuni d'Italia.

Io non posso capire come venga in mente a uomini politici, che tutti i comuni d'Italia, che finora sono stati retti diversamente, che si trovano in condizioni affatto diverse, debbano venire governati oramai con la stessa legge.

Necessariamente ad alcuni comuni, anzi ai più, la legge uniforme deve tornare dannosa.

Se cose vi hanno nei politici reggimenti, che debbono essere necessariamente difformi, sono le norme onde debbono governarsi i comuni e le provincie, cioè i bisogni e gl'interessi speciali de' vari luoghi. Come con la stessa legge governare i comuni, e le provincie, di Lombardia, di Piemonte, di Toscana, delle Romagne, dei Ducati, di Napoli e di Sicilia? Come colla stessa legge, Napoli che ha mezzo milione di abitanti; Palermo che ne ha più di duecento mila; Torino, Milano, che ne hanno poco di meno; Firenze, Genova, Messina, Bologna, che ne hanno cento mila e più, e altri pure di assai popolazione; e colla stessa legge comuni, che contano abitatori di poche migliaia, di poche centinaia, e meno di cento?

Uniformità stupida! Dalla uniformità non si produce la vita, ma l'inerzia; non l'armonia, ma la monotonia: dalla varietà coordinata sorge la vita operosa, e l'armonia ricreatrice.

E qui già sono pronte voci a dire: difformità di leggi! lesa unità dello Stato! lesa nazionalità! Soliti luoghi comuni, con cui s'intende menar buoni ogni errore ed ogni ingiustizia.

Sentite, o signori, come in paesi veramente liberi, come in Inghilterra, s'intende l'indole della locale amministrazione. Le divisioni sono contee, parrocchie, borghi; solo nelle contee il Governo centrale ha i luogotenenti o sceriffi, che poca o niuna autorità hanno nell' amministrazione di quelle contee; parrocchie e borghi in Inghilterra, Irlanda, e Scozia si reggono con leggi diverse; nella stessa Inghilterra i borghi si distinguono in varie specie e si reggono con varie leggi; l'atto addimandato del Governo locale, sancito primamente al 1858, e poi riformato al 1861, non fu imposto ad alcun borgo, a ciascuno si è lasciata libertà di praticarlo o no, tutto o in parte, ed il borgo, che voglia praticarlo, non deve che notificare al Governo la sua risoluzione. Così si fa in paese veramente libero.

E l'Italia, la terra classica delle libertà municipali, le sue libertà ripudia, abbraccia le scempiate leggi, e tutte le uniformità dei paesi forestieri, getta via il suo oro, raccoglie le scorie degli altri.

Ma veniamo alle disposizioni speciali ed importantissime, e che forse sono quelle, su cui il Governo maggiormente insiste, voglio parlare della pubblica istruzione, della elementare attribuita ai comuni, e della secondaria attribuita alle provincie.

Io non farò certamente le lodi dell'istruzione pubblica: niuno di noi dubita, che la base della civiltà è

la pubblica istruzione, e che tutti gli altri ordinamenti, avvegnachè utili, non sono mai base di civiltà; chi dubita a mo' d'esempio, che le strade ferrate non siano gran mezzo di beni, e che possono contribuire alla civiltà d'un popolo? Pure uno Stato può essere solcato da strade ferrate, ed il suo popolo essere selvaggio. (*Oh!*) L'India posseduta dall'Inghilterra è solcata da strade ferrate, ed il suo popolo è barbaro. La Russia non ha penuria di strade ferrate, ne abbonda più, che non fanno altri paesi d'Europa, ed il suo popolo non è più civile, che quello di quei paesi.

Signori, voi avete detto sempre, che l'istruzione elementare è quella, che principalmente si deve promuovere, ed or con questa legge volete, che sia faccenda di comuni, che ciascun comune isolatamente debba provvedere alla sua.

Pure assai comuni, tutti i piccoli, mancano di mezzi a quell'uopo, ed assai comuni, e principalmente i piccoli, non ne comprendono ancora tutta l'importanza.

Si hanno due esempi, che valgono più di molti raziocinii: in Sicilia un comune non ha guari deliberava, che non voleva scuola per le donne, perchè credeva inutile che le donne leggessero e scrivessero; in Piemonte un comune avendo a comperare un asino, licenziò un maestro di scuola, e col danaro, che era a quello destinato, comperò l'asino. (*Interruzioni*)

Una voce. Questa è un'invenzione.

Lanza *e* **Viora**. Citi quel municipio.

D'ONDÈS-REGGIO. Vedete come si pratica nei paesi ove è veramente libertà; in America i comuni formano come tante repubbliche separate, sono affatto liberi ed indipendenti. Ebbene, sapete che cosa si è fatto in America per l'istruzione? Nella vendita dei terreni una porzione di quel capitale si è data ai comuni per-

chè provvedessero all'istruzione primaria, senzachè intanto il Governo s'ingerisca della medesima, o di altri obbietti che li risguardano. Noi operiamo tutto il contrario; imponiamo loro ciò, che debbono fare, e poi nulla diamo loro, e così pretendiamo, che facciano spese, che non possono sopportare, e che non faranno.

Nè altrimenti dirò dell'istruzione secondaria, che si vuole caricare alle provincie. Niuno ignora quanto essa costi e quanto dovrà costare, se voglia elevarsi al grado che fa d'uopo per riuscire utile, e vi hanno provincie che non possono affatto sobbarcarsi alle spese ingenti bisognevoli.

Non sono io, che non voglia levare al Governo l'ingerimento nell'istruzione, ma affinchè i comuni e le provincie possano provvedere alla loro istruzione primaria e secondaria, affinchè anco gli studi superiori, le Università possano essere affrancate da ogni inframmissione del Governo è d'uopo abbracciare un sistema amministrativo tutto diverso da quello che abbiamo.

Al postutto, signori ministri, voi sapete, che i comuni e le provincie queste spese non possono fare, ed è chiaro che voi lo sapete. Imperocchè, noi ogni giorno sventuratamente contragghiamo un milione di debiti. Perchè non si levano altri balzelli onde non far quotidianamente questo milione di debiti? Perchè si sa che non si posson levare, perchè i contribuenti non possono pagare più di quanto già pagano, perchè nell'imporre balzelli vi ha un limite.

Dunque, signori, quando voi date ai comuni ed alle provincie, agli uni l'istruzione primaria, alle altre l'istruzione secondaria, come volete che essi provvedano con nuovi balzelli, se nuovi balzelli, confessate, che non si levano perchè non si possono levare? Nè vale

il dire che, perchè non paga lo Stato, ma pagano i comuni e le provincie, questi trovino danari, quasichè i balzelli, siano essi imposti dallo Stato, ovvero dai comuni e dalle provincie, non si debbano pur sempre prendere ai 22 milioni d'Italiani, che costituiscono lo Stato. Ora dunque quando voi dite volere, che la istruzione primaria, e l'istruzione secondaria sieno a carico dei comuni e delle provincie, voi implicitamente dite: non vogliamo nè istruzione primaria, nè istruzione secondaria, ma vogliamo scansare noi la responsabilità di dire: vogliamo abolire l'istruzione primaria, vogliamo abolire l'istruzione secondaria.

La legge comunale e provinciale, la prima la quale si delibera da noi, Assemblea rappresentante delle varie parti d'Italia, non è soltanto una legge provinciale e comunale, come in Francia, nel Belgio, in Inghilterra, ma è una legge essenzialmente politica, perchè è quella legge, che per la prima volta stabilisce come queste varie parti d'Italia debbano stare fra di loro congiunte.

L'Italia tutta alla caduta del romano impero formò il regno barbaro di Odoacre per tredici anni e non più; esteso quindi a svariate regioni non italiane, durò sotto Teodorico trent'anni circa, macchiato dal sangue di Simmaco e di Boezio; e poi in mezzo a discordie ed uccisioni di principi, durò meno di altri quarant'anni; e da quel tempo sino ad ora un regno o repubblica, che abbracciasse tutta Italia, non è stato mai veduto; e lo stesso presente regno non si compone d'Italia intiera. Nè sotto Roma l'Italia formò mai uno Stato, nè sotto Roma repubblica, nè sotto Roma impero, l'Italia restò, come tutto il mondo, colla varietà de' suoi popoli e degli Stati suoi, retti con leggi varie, accomodate alle varie loro condizioni, questo fu il vero ar-

cano, questa la sapienza con cui Roma dominò l'Italia, e tutto il mondo.

Chè se il decadimento di Roma per la corruzione ebbe cominciato al secolo settimo, le leggi unificatrici degl'imperatori le diedero l'ultima spinta al precipizio, e le provvidenze di Diocleziano vennero tardi.

Il genio dei popoli italiani risorse colla sua originaria, antichissima forma nei municipi; allora furono tempi eroici dell'Italia, grandezze sorprendenti di forza, di sapienza e di virtù, perchè la libertà allora era la sostanza della vita degl'Italiani, e così soprabbondante, che colla sua luce irraggiava ed avvivava tutta Europa. Ma quella libertà, sovente agitava di troppo, ed a dissidi spingeva; chi lo negherà e chi non lo deplorerà? Pure, meglio i dissidi della libertà, che la pace della servitù. (Bene! *a sinistra*)

La riunione di vari municipii in uno Stato fu un progresso per la concordia, e dapprima molto non ne scapitò la libertà, ma poscia la libertà, ove enormemente patì, ed ove fu spenta; sventura massima, e cagione potissima d'altre cento sventure e secolari.

La Sicilia affatto, ed a gran pezza Napoli correvano sorti diverse, e con più facilità e per tempo composero due Stati; e se Napoli, il più forte d'Italia, Sicilia con ordini politici liberi da non invidiare, da superare in certi tempi quelli stessi bene famosi d'Inghilterra; ed una sequelà di fatti singolari subiti, non preveduti, avendo recato, che quasi tutti quei varii Stati si congiungessero in uno, come mai si pretenderà, che questo Stato di quasi tutta Italia si ordinasse senzachè nè punto, nè poco a tanta lunga ed importantissima storia, a cotesto inclito, stupendo genio dei popoli italiani, si ponesse considerazione? Anzi, come per cotesta unione si vorrà cancellare, e mutare in un subito tutti i po-

poli italiani, non so in che specie di gente, per usare la frase comunale, fondere in uno tutti i popoli italiani? I popoli italiani come vile metallo gettati in una forma per uscirne come un pezzo inerte a fantasia dei fonditori!

Ma, o signori, queste idee primieramente non vennero in mente ad alcuno, anzi allora si pensò seriamente come si sarebbero dovuti ordinare questi vari popoli, che per la prima volta si univano insieme. Infatti abbiamo avuto il progetto Farini, ed il progetto dell'onorevole Minghetti, che mi dispiace di non vedere al suo posto, ma vi ha il ministro dell'interno, ed altra volta il Minghetti assicurava, che il ministro dell'interno aveva avuto i medesimi concetti su cotale obbietto.

Vi furono anche gli avvisi del Consiglio di Stato del Piemonte, vi furono le risoluzioni del Consiglio di Stato di Sicilia, di cui faceva parte il ministro Amari, ed anzi una gran parte di quella bella ed elaborata relazione è stata scritta da lui.

Ed ora, tali divisamenti non solo sono abbandonati, non solo con ridicola affettazione se ne mostra una totale non curanza, ma altresì da taluni (non intendo mai parlare di coloro che compongono questo Parlamento) si vanno spargendo calunnie, si dice che vogliono disgiungere l'Italia, contro coloro, che stanno fermi a quei divisamenti, non mutano le proprie convinzioni per procacciare a sè fortuna.

Veniamo, o signori, a quello che diceva allora l'onorevole Minghetti; leggiamo sue parole; giova rammentarle alla Camera, giova rammentarle all'Italia, perchè sono parole di chi è oggi presidente del Consiglio, e tiene la somma del potere in sua mano.

Dopo aver discorso del riparto delle provincie, prosegue:

" Più ardua è la questione delle regioni. Tre elementi si dovrebbero perciò avere a calcolo:

" 1° L'elemento geografico;

" 2° L'elemento storico, e la comunanza di leggi avute per lungo tempo, che hanno creato abitudini ed interessi;

" 3° Le inclinazioni delle popolazioni.

" Non si può fare assegnamento unico sopra alcuno di essi, e converrebbe riunirli tutti insieme contemperarli per trarne equa conclusione.

" Alcune regioni sono fatte dalla natura, come le isole di Sicilia e della Sardegna. Se non così spiccate, però molto manifestamente segnate nell'Italia inferiore per monti e per corsi d'acque sono la Calabria, le Puglie, la Campania, e gli Abruzzi, se non si creda meglio di unire la parte adriatica di questi ultimi alle Marche, e la parte aquilana riserbare ad altri destini. Distinti similmente nell'Italia superiore sono la Liguria ed il Piemonte.

" La Toscana partecipa di regione geografica, ed inoltre le abitudini e gli istituti ne fanno un compartimento speciale, al quale sarà da osservare se convenga aggiungere la provincia dell'Umbria.

" Per la diversità degl'istituti e delle leggi che ebbe finora, più che geograficamente, la Lombardia forma una regione separata.

" Ove si tenessero segregate le Marche dagli Abruzzi, esse potrebbero invece riunirsi alle Romagne.

" Il paese che ha più difficoltà a formare una regione unica si è l'Emilia. „

E quindi prosegue a discorrere del modo, onde l'Emilia potrebbe a regione ordinarsi.

Ora, o signori, più d'una volta si è rimproverato all'onorevole Minghetti, che quel disegno egli abbia

abbandonato. Se la memoria non mi fallisce, mi pare che le varie risposte, che ha dato si possano raccogliere in quest'una: quello io ho voluto, al presente non lo voglio, e in appresso vedrò se lo vorrò. (*Si ride*)

Queste veramente non sono robuste ragioni.

Se poi l'onorevole Minghetti abbia mai detto, come da molti si asserisce, a cagione di sua difesa: io non credeva quelle regioni una cosa essenziale, le proponevo se si volevano, e non ci tenevo se non si volevano; cotale discorso mi pare poco credibile per un uomo politico; ma se fosse vero, sarebbe somigliantissimo a questo di un architetto, il quale faccia il disegno di un amplissimo edifizio con tutte le sue corrispondenti fondamenta, e poi dica: signori, fabbricatelo tutto, ma se non volete fabbricare le fondamenta, non importa, fabbricatelo pure senza di esse.

Sta ad un uomo politico il fare un ordinamento dello Stato in un modo piuttosto, che in un altro, ma una volta però che egli ha determinato un certo disegno, non istà a lui il dire, che se ne levino parti fondamentali e se ne lascino altre, perchè allora le varie parti non avrebbero più corrispondenza fra loro e non potrebbero reggersi.

È inutile l'infingerlo, è pernicioso il non curarlo, i popoli d'Italia, se formano una nazione, sono svariati d'indole, di suolo, di cielo...

Una voce. Formano una nazione!

D'ONDES-REGGIO. L'ho detto già, potevate far di meno di questo luogo comune; chi vive presso l'Etna non è della stessa natura di chi vive presso le forre di Aosta. Negare questo, è negare chiarissima verità. Svariati sono ancora di usi, di costumi, di storia, di ogni maniera tradizioni, di bisogni fisici e morali, de-

siderii e speranze, virtù e vizi, torti e glorie. Or, colle leggi unificatrici o, meglio, uniformatrici che avete fatte e proseguitè a fare, credete voi che tutte quelle condizioni, qualità varie, avete uniformate? In quale gravissimo errore versate! Voi avete fatte leggi uniformi; ma quelle sono rimaste varie, e quindi avete fatte leggi disadatte e perciò dannose; avete tutto scompigliato, confuso, distrutto. E tanto maggiormente, quanto le leggi sono a centinaia, come se desse non sieno, che atti di volontà, lavoro manuale o di macchina a gran celerità; eppure le leggi sono l'opera più ardua e solenne dell'ingegno umano, richieggono ampie dottrine e solerti pratiche, e l'aiuto del tempo, padre della verità; onde resta perennemente vera la sentenza dello storico: *corruptissima respublica, plurimae leges.*

Or, se invece, o signori, succedute le annessioni, si fossero fatti questi mutamenti di unificazione, un Parlamento, un esercito, un'armata, una diplomazia, e si fosse distinta l'Italia nelle sue naturali regioni, si fosse a ciascuna data la facoltà, con forme libere, di far quelle, leggi e quegli ordinamenti, che credesse più affacevoli a sè... (*Vivi rumori di dissenso*)

Presidente. L'onorevole D'Ondes-Reggio espone considerazioni che si riferiscono ad un sistema d'ordinamento generale dello Stato, e non è qui il luogo di ciò; la prego di attenersi al soggetto della discussione.

D'ONDES-REGGIO. Scusi, signor presidente, giudico che queste considerazioni bene stieno in una discussione generale. Posso sbagliare, sebbene io creda il contrario; si dica che io sbaglio, ma non mi si può togliere il diritto, che ho come deputato di manifestarle.

Presidente. Nessuno vuol torre al deputato D'Ondes-Reggio

i diritti che egli ha come deputato, ma egli è pure in debito di attenersi alla questione.

Viora. **Non deve mettere in questione il potere legislativo, e risuscitare le regioni.**

Presidente. **Non si debbono porre in campo idee d'autonomia provinciale o regionale, e di tal guisa inoltrarsi nelle loro applicazioni, com'ella fa.**

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, mi scusi, ma fuori di questo recinto si calunniano gli uomini che stanno fermi nelle loro convinzioni. Dico che era d'uopo così fare, dico che si sarebbe così dovuto fare, che il Parlamento ha il diritto di farlo; ed a me è lecito di così parlare.

Viora. **Lo Statuto non ammette che un potere legislativo, non ammette che un unico Parlamento.**

Presidente. **Prego i signori deputati di non interrompere.**

D'ONDES-REGGIO. Ma quelle leggi e quegli ordinamenti ciascuna regione avrebbe dovuto fare con questo limite, o temperamento di non potere offendere quegli ordini generali ed unificati, Parlamento, esercito, armata, diplomazia. Or ditemi: allora l'Italia non sarebbe in condizioni incomparabilmente migliori di come si trova? Vi sarebbero questi ingenti debiti e pesanti balzelli, eppure non bastevoli, che pare sieno voragine, che voglia ingoiare lo Stato? Vi sarebbe questo turbinìo delle menti, questo sconforto, queste dubbiezze, questo universale scontento? E nella parte più estesa e più popolosa d'Italia stragi e devastazioni, annichilamento d'ogni libertà, scempio della giustizia, imperio della forza? (*Vivi rumori e segni di disapprovazione*)

Presidente. **Ma non dica queste esagerazioni, signor D'Ondes-Reggio, non si è da noi fatto scempio mai di giustizia, nè di libertà: *est modus in rebus*. Queste espressioni non mi piacciono.**

Voci. **Questo è troppo!**

Presidente. **Non interrompano!**
Altre voci. **Conviene finirla!** ***(Rumori)***
Presidente. **Invito la Camera a far silenzio!**

D'ONDES-REGGIO. Io la vedo così, quanto alla vivacità delle espressioni è cosa di gusto letterario, e mi dispiace, che il mio non è conforme a quello del presidente!

Signori, non c'è paese nel mondo, il quale abbia d'un subito unificate tutte le leggi, come volete voi fare!

Non parlo dell'Inghilterra. Essa è una, è impero potentissimo, il più potente del mondo, eppure le leggi, che ordinariamente fa il Parlamento, sono per l'Inghilterra propriamente detta, e l'Irlanda, e non sono per la Scozia: e l'isola di Man si governa colle leggi scandinave, e le isole normanne si governano col gran costume di Normandia, e tutte le colonie con leggi diverse secondo i luoghi, gli usi, i costumi, la volontà degli abitatori. Imitano gl'Inglesi la sapienza di Roma, che, naturale retaggio nostro, noi sconsigliati ripudiamo!

Parliamo della Francia, questo modello che costantemente si siegue da voi.

L'unificazione od uniformità in Francia cominciò a tentarsi da Luigi XI, fu portata innanzi da Luigi XIV, poi fu compiuta dalla Convenzione, continuatrice violentissima ed improvvida dei disegni di que' Luigi.

Ma erano già da secoli più o meno remoti, che le varie provincie di Francia erano congiunte e costituivano uno Stato, e si reggevano con leggi diverse; le grandi annessioni al secolo XVI erano compite, di recente non vi era che quella della Lorena. La Francia, quanto alle leggi civili, si distingueva in provincie di diritto scritto, e provincie di diritto consuetudinario; e gradatamente de' grandi giuristi avevano il diritto scritto

introdotto in mezzo al consuetudinario. Quanto al sistema delle imposte e delle finanze, la Francia era divisa in paesi di Stati ed in paesi di Elezione, come si addimandavano, ed in alcuni Stati le Assemblee si tennero sempre vigorose, nella Borgogna, nella Linguadoca, nella Bretagna, nel Bearnese, nella Navarra.

Gli scrittori più prestanti di Francia da Tocqueville e Bastiat, non è guari rapiti alla scienza, a Laboulaye, Elias Régnauld, Béchard, Odilon Barrot, Chevalier, Chevillard, ed altri ancora, deplorano le condizioni in cui si trova la Francia; non solo chieggono discentramento o libertà nel regime amministrativo, ma chieggono la formazione di grandi centri, di regioni; dichiarano, che co' dipartimenti, con tali piccoli centri, nulla è possibile alle provincie, non industrie, non commerci, non centri, non lettere, non libertà; Francia tutta dipende da una nuova specie di tirannide, la tirannide della capitale; pensa e si muove, biasima, approva quello, che alla capitale attalenta.

Signori, moralmente ed intellettualmente la Francia è un deserto, e Parigi è nel centro un oasis.

Nuovo genere di schiavitù, s'impone all'Italia ciò, che si è fatto di dissennato e tristo in altro paese, e per questa sola ragione, che in altro paese si è fatto! Si pretende, che se i mali onde un altro paese è stato tribolato non tribolino il nostro, non potrà mai il nostro vita prospera e gloriosa conseguire. Ciò capovolge ogni concetto di universale progresso, stabilisce che un popolo non ha da giovarsi da quanto di buono, o di reo hanno gli altri popoli praticato per abbracciare l'uno, e scansare l'altro. Ciò importa la massima oscena, che non v'ha bene possibile generato da altro bene, ma soltanto da un male. Oh documenti della storia scordati! oh logica umana traviata! oh liete

speranze del genere umano perdute! Io rigetto il fatalismo storico, negazione di Dio, vilipendio dell'umana natura.

L'Italia a me si appresenta con le sue cento belle e magnifiche città, e le sue regioni dalla stessa natura sua, e dal genio dei suoi popoli in mirabile armonia determinate, come un maestoso monumento con dentro opere, che sa fare la sola arte italiana. E voi di questa Italia volete fare come colui, il quale prendesse dalla loggia dell'Orgagna la morte di Aiace, il ratto delle Sabine, il Perseo, i due Leoni, le Vestali, prendesse pure il David ed il Nettuno, che stanno lì prossimi, li rompesse e pestasse tutti, oh sacrilego! e ne componesse un deforme colosso co'piedi di creta *(Nuove proteste e rumori di disapprovazione)*; e questo alla prima bufera per la sua stessa mole e debolezza della base ruinando, non résterebbero più che miseri rottami.

Tornata (seconda) 6 luglio 1864.

Discussione del disegno di legge per la abrogazione degli articoli della legge sulla leva, che dispensano i chierici dalla medesima. — Discorso.

Presidente. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare. *(Ilarità)*

(Il guardasigilli sorge per parlare)

L'ha il signor ministro di grazia e giustizia.

D'Ondes-Reggio. Scusi; la facoltà di parlare è stata data a me, secondo l'iscrizione, ed una volta che mi è stata data, sono io che la debbo cedere, se voglio. *(Rumori)*

Voci. Sì! sì! Ha ragione!

Massari. No! no! Niente affatto!

D'Ondés-Reggio. La facoltà di parlare è stata data a me...

Presidente È inutile che ella si riscaldi per questo, perchè io do a lei la facoltà di parlare. Credevo che non insistesse, ma dal momento che insiste, gliela mantengo.

D'Ondes-Reggio. Poscia che il presidente mi mantiene la facoltà di parlare, se la vuole il signor ministro, sono pronto a cedergliela.

Crispi. Cavalleria!

Voci. Parli! parli!

D'Ondes-Reggio. Signori, fu primamente quando si discusse il disegno di legge per la leva del 1863, che si propose di abolire il privilegio dell'esenzione dei chierici dalla leva, ed io allora dissi che non mi sarei opposto; dissi: non mi coglierete mai in fallo; ho sostenuto e sosterrò sempre l'eguaglianza dei diritti e la libertà, e dissi: ma nel tempo stesso che si abolisce quel privilegio a favore dei chierici, si debbono abolire tutti gli altri privilegi, che stanno contro loro, altrimenti non vi è uguaglianza dei diritti, non vi è la libertà, in nome di che voi volete levar via quel privilegio.

Quindi ora nella stessa maniera vi dico: si tolga questo privilegio, ma si tolgano tutti gli altri pure; mettete in atto ciò, che voi avete dichiarato di volere, ed io non posso supporre, che non l'abbiate dichiarato sinceramente, *libera Chiesa in libero Stato*, o, per parlare più correttamente, *libera Chiesa e libero Stato*.

Il ministro della guerra si è piaciuto di fare una esegesi dell'articolo 1 dello Statuto combinato cogli articoli 24 e 25. Mi permetta che gli dica, che quel-

l'esegesi non è esatta, e giova farla esatta, perchè giova pria conoscere in quali condizioni, in virtù dello Statuto, si trova attualmente il clero, e poscia vedere ciò che importa veramente *libera Chiesa e libero Stato*; e così sapere, se quella riforma si farà in modo da essere atto di pace, e di concordia, e di bene grandissimo all'Italia.

Leggiamo dunque l'articolo primo dello Statuto. (*Risa e mormorio*) E che? Potete sentirlo; l'avete giurato.

Voci. Lo sappiamo benissimo! È inutile leggerlo! (*Si ride*)

D'ONDES-REGGIO. Avete giurato lo Statuto tutti, non credo con restrizioni mentali e reticenze, ed il 1° articolo della Statuto dice: " La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. „

L'articolo 24 " Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

" Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

" Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. „

L'articolo 1 invocato dal signor ministro, ci ha poco che fare in questa questione.

L'articolo 1 dello Statuto evidentemente è una grande eccezione, o privilegio a favore dei cattolici dello Stato; ed è fama, che questo fu il solo articolo che il legislatore abbia scritto di sua propria mano. Il quale privilegio fu conceduto all'immensa maggioranza dei cattolici, che formavano il regno sardo; dappoichè credo, che su quattro milioni e mezzo non fossero allora, che trenta mila acattolici. Cotesto nu-

mero ora non è aumentato neppure in proporzione per tutto il regno italiano, anzi a gran pezza è diminuito, poichè io stimo, che forse nemmeno quattro mila acattolici sieno in tutte le altre parti d'Italia. Comunque sia, questa dichiarazione di *religione dello Stato* importa, che lo Stato e la religione cattolica sieno in intimi vincoli di reciproca protezione, che lo Stato sostenga colla forza materiale le prescrizioni della Chiesa, e la Chiesa colla sua forza morale sostenga le prescrizioni dello Stato.

Una voce. Ma nel fatto?

D'ONDES-REGGIO. Io considero il diritto. È un'altra questione il dire che nel fatto si operi diversamente sia dalla Chiesa, sia dallo Stato; ma nel diritto significa che lo Stato colla forza materiale deve imporre la esecuzione delle prescrizioni della Chiesa. (*Rumori di disapprovazione*)

Crispi. Niente affatto!

D'ONDES-REGGIO. Importa quinci l'osservanza del diritto canonico universale e degli speciali Concordati. Di più, importa che il Re, e tutti i successibili alla Corona debbano essere cattolici, quindi non solo i principi, ma anche le principesse... (*Ilarità*)

Se si ride, è perchè non si sa che cosa significhi la legge salica presso di noi. La legge salica non suona presso di noi quello, che suonava in Francia, ove le donne erano sempre escluse dalla successione al trono. Presso di noi, prima sono chiamati al trono tutti i maschi della regia stirpe, ma in mancanza di maschi sono chiamate le femmine; la Corona, secondo le parole degli antichi Stati di Savoia, e Piemonte, cade in conocchia.

E debbono essere cattoliche anco le regine mogli dei

re, perchè elleno possono essere, come assai volte sono state, reggenti del regno.

E per quel primo articolo infine il solo culto pubblico non può essere, che il cattolico; imperocchè nel secondo periodo si prescrive, che gli altri culti esistenti sieno tollerati conformemente alle leggi. Or le leggi erano e sono, quanto ai Valdesi, che eglino non possono esercitare il loro culto pubblico, che entro le loro valli; e quanto agl' Israeliti, che entro le loro sinagoghe.

I Valdesi, anco pria della pubblicazione dello Statuto, cioè in febbraio del 1848, con regio decreto avevano bellamente ottenuto il godimento de' diritti civili e politici, e gl'Israeliti, poco dopo la pubblicazione di quello, con un altro regio decreto ottenuto avevano il godimento de' diritti civili, ma nell'uno e nell'altro si era detto che nulla, quanto al culto, s'innovava.

Come dunque si vorrebbe pretendere, che avendo noi per legge la religione dello Stato, non vi sia eccezione della leva in favore dei chierici, mentre questa eccezione è parte del diritto canonico? (*Risa e movimento*)

Una voce. Si è abolito il foro ecclesiastico!

D'ONDES-REGGIO. Il foro ecclesiastico è stato abolito, ma questo non è foro ecclesiastico. Come confondere cose così disparate?

Quel privilegio è diritto canonico, è antichissima disciplina della Chiesa. Gregorio Magno fortemente rimproverava Anastasio imperatore d'Oriente, non punto perchè ricusasse quel privilegio, ma perchè impediva ai già arruolati di lasciare l'esercito per abbracciare il sacerdozio. Gli diceva: questa legge tua non è concorde colla legge di Dio.

E dopo che tutto ciò ho esposto, non vi dico, no,

tutto ciò così si mantenga; vi dico, al contrario, tutto ciò si abolisca, e si stabilisca invece quel che voi avete già dichiarato: *libera Chiesa e libero Stato.*

Libera Chiesa e libero Stato significa: che il clero di ogni specie deve avere la incolumità come qualunque altro cittadino, e qualunque associazione, e delle persone e dei beni suoi ancora. (*Ah! ah! — Rumori*) Sì, dei beni: il gran delitto del clero è l'avere dei beni! *(Si ride)*, deve avere libera la facoltà di amministrare i sacramenti, e non ha da esservi più nè il guardasigilli, nè altri i quali si arroghino la balìa di giudicare se i sacramenti sieno stati conceduti o negati; deve avere libera la sua disciplina, libera la comunicazione co' suoi superiori. Il clero, una volta che si stabilisce *libera Chiesa e libero Stato*, siccome non deve avere nessun privilegio in favore, così niun privilegio contro, deve godere della pienezza dei diritti civili e politici, come tutti gli altri cittadini; si debbono vedere seduti rappresentanti della nazione, come altra volta vi ho detto, in quest'Assemblea gente con il saio e la cocolla.

Voci. Sì, ce ne sono! (*Ilarità generale*)

Lazzaro. Ce ne sono anche troppi!

D'ONDES-REGGIO. Io sò, come sapete voi, coloro che qui seggono, cioè, preti soltanto, ed ogni volta che si tratta della loro elezione si esamina, se abbiano cura d'anime od obbligo canonico di residenza, e se sì, si escludono; che appartiene a voi il definire ed il provvedere su di ciò?

I monaci poi ed i frati, tutto il clero regolare non può aver seggio tra di noi, anzi è privo affatto di diritti civili e politici. Se voi amate veramente l'uguaglianza e la libertà, se non colle parole, ma co' fatti la vogliate, ed allora tra il clero e gli altri cittadini ogni differenza dovete levar via.

Talvolta ho inteso dire che se desiderabile, pur non di meno non è possibile attuare il concetto di libera Chiesa e libero Stato. Al che la risposta è facile e non confutabile: da 34 anni la libera Chiesa e libero Stato esiste nel Belgio, e sarà pregio leggere sulla materia i due articoli della Costituzione di quello.

Una voce. Li sappiamo.

D'ONDES-REGGIO. Non so se li sappiate, ma sta bene che si leggano:

« Art. 14. La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico, come la libertà di manifestare le sue opinioni in ogni materia sono guarentite, salvo la repressione dei delitti commessi all'occasione dell'uso di questa libertà.

« Art. 16. Lo Stato non ha diritto d'intervenire nel l'elezione, nè nell'insediamento di ministri di qualunque culto, nè d'impedire a costoro di carteggiare coi loro superiori e di pubblicare i loro atti, salvo in questo ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione. »

Signori, io non vi chieggo che questo stesso, e questo stesso non è altro, torno a dirlo per la terza volta, se non ciò che voi avete dichiarato di volere, cioè *libera Chiesa e libero Stato*, l'uguaglianza de' diritti per tutti i cittadini cattolici e non cattolici.

Io ho altissimo concetto della religione cattolica, la quale, come suona il suo augusto nome, abbraccia l'universo, il cielo e la terra; fondata da Dio, non abbisogna dell'aiuto dei miseri potenti della terra, i quali tutti, da Costantino fino a Napoleone III, quando hanno tolto a proteggerla, hanno poi chiesto da lei servigi sovente non legittimi, non decorosi. La religione cattolica non guarda a forma di politici reggimenti; ella vive tra monarchie, aristocrazie, democrazie, tra

popoli civili ed umani, o barbari crudi e fieri, di cui è stata e sarà in perpetuo la grande incivilitrice; ella perseguitata o trionfante splende sempre d'impareggiabile gloria; ella è sempre per la salute del genere umano.

I Cristiani meglio che altri amano e sanno servire la patria.

Non sospetto d'essere soverchiamente cattolico, Montesquieu diceva: i principii del cristianesimo bene scolpiti nel cuore... (*Ah! ah!*)

Signori, leviamo gli equivoci.

Quando voi dite che non volete essere cattolici, voi dite che non volete essere cristiani. (*Mormorio di dissenso generale*)

Voci. **C'è un abisso tra l'uno e l'altro! Cattolicismo romano!!**

D'ONDES-REGGIO. Gli stessi protestanti, quelli che sono illuminati e di animo schietto, confessano che, posciachè ciascuno può interpretare a modo suo le dottrine religiose, la rivelazione delle medesime più non esiste; il cristianesimo va a perdersi nella religione naturale e non rivelata. (*Rumori*)

Cattolicismo e cristianesimo indissolubili sono. (*Rumori e ilarità*)

Dunque, diceva Montesquieu, i principii del cristianesimo bene scolpiti nel cuore, pe' doveri verso la patria, sarebbero infinitamente più forti che il falso onore delle monarchie, che la virtù umana delle repubbliche, che il timore servile degli Stati dispotici.

Ma quello che più preme si è che voi deliberiate ciò, che già avete dichiarato, *libera Chiesa e libero Stato*. E come vorreste voi negarlo? Chè? L'avete dunque solennemente dichiarato per ischerno o per delusione? Voi dunque non volete l'eguaglianza dei diritti e la li-

bertà? Uno Stato non è di forma libera se non quando tutti gl'individui, che lo compongono, sono liberi. Uno Stato, in cui un solo abbia assoluta potestà sopra tutti, quel solo è libero, gli altri tutti sono oppressi; uno Stato in cui pochi abbiano l'assoluta potestà sopra i molti, queglino soli sono liberi, e molti sono oppressi; uno Stato in cui i molti, i più abbiano l'assoluta potestà sugli altri, anco assai pochi, queglino soli sono i liberi, ma questi sono oppressi; cotesto Stato non è veramente libero, in esso regna il servaggio, soltanto vi ha numero minore di coloro, che gemono nel servaggio.

Ditemi voi tutti, che avete, come me, combattuto de' Governi caduti a nome della libertà, ditemi, l'avete forse fatto per prendere voi la loro potenza assoluta ed esercitarla più assoluta ancora? Io, se ho combattuto a nome della libertà, l'ho fatto con sincerità di cuore, ho voluto la libertà, voglio la libertà, la vorrò in tutto e per tutti: nella costituzione del Governo, nell'ordinamento dei comuni e loro consorzi, nelle associazioni d'ogni specie, di religione, di carità, d'industrie, di commerci; negl'istituti d'ogni sorta, nella stampa, nelle professioni, nell'insegnamento. Insomma ho voluto, voglio, e vorrò che gl'individui umani reintegrati sieno nella loro connaturata libertà, di cui furono privati dalla civiltà pagana per l'idolatria dello Stato; il cristianesimo ha spezzato quell'idolo come ogni altro, e gli Stati, presso ai quali gl'individui umani giacciono senza libertà, se sono cristiani di nome, sono pagani di fatto.

Niuna grande cosa si compie sulla terra senza la libertà; tutto, senza libertà, è inerzia e dolore; la nazionalità, questo gran verbo di questi tempi, senza la libertà è servaggio; la nazionalità finirà al venire dell'età piena e profetica, in cui più non saranno Greci,

Romani, o Barbari; spariranno regni e repubbliche al tempo d'oro, in cui la sapienza avrà il dominato e non l'ignoranza, la virtù avrà gli onori e non la tristizia; l'ambizione sarà di beneficare i simili, non di comandarli. E la libertà? La libertà durerà, finchè la mano di Dio manterrà i secoli del genere umano.

Presidente. Annunzio alla Camera, che il deputalo D'Ondes-Reggio ha presentato un ordine del giorno del tenore seguente:

« La Camera dichiara sospesa la discussione di questa legge finchè non sia stabilita la legge di libera Chiesa in libero Stato. » (*Viva ilarità*)

Tornata 8 luglio 1864.

Discussione del disegno di legge per la abrogazione degli articoli della legge sulla leva, che dispensano i chierici dalla medesima. — Per fatti personali — Risposte.

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole D'Ondes-Reggio per un fatto personale.

D'ONDES-REGGIO. L'onorevole relatore ha detto che io ho una colpa. Veramente io non ho ben inteso, che specie di colpa egli mi apponesse; ma io certamente ne ho una pei tempi che corrono, e lo confesso apertamente, ho la colpa, che voglio, come sempre ho voluto, la libertà in tutto e per tutti, mentre i più di voi vogliono la libertà per sè stessi, e l'oppressione degli altri. (*Vivi rumori — No! no!*)

Viora. È lei che dice queste cose, ma intanto sostiene l'esenzione pei chierici.

Michelini. E il privilegio è la libertà?

Presidente. Ha terminato?

D'ONDES-REGGIO. Un'altra parola. *(Ilarità)*

Io ho proposto ciò che voi avete già dichiarato di volere, l'attuazione di *libera Chiesa e libero Stato;* ma il relatore, mentre ha passato a rassegna tutto quello, che io ed altri prima di lui abbiamo detto, non ha pronunziato una parola su di quell'obbietto, che pure era il precipuo del mio discorso.

Per fermo, niuno di voi potrà opporsi alla mia proposta, eccetto chè voglia confessare, che veramente non si ha avuto mai l'intenzione di metter in pratica quella dottrina, e si è solo messa avanti come un espediente per trarne vantaggio in certi casi. *(Rumori)*

Presidente. Mi pare che il fatto personale sia esaurito.

D'ONDES-REGGIO. Finisco dicendo, che la libertà sta sulle labbra di tutti, ma nel cuore di pochi. *(Vivi rumori)*

Presidente. Il deputato D'Ondes-Reggio ha presentato questa disposizione transitoria:

« Restano in vigore i sopraddetti articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854 per coloro i quali, prima della presentazione di questa legge, avessero cominciato lo studio della teologia. » *(Rumori)*

(Dopo essere stata approvata l'abrogazione del privilegio della esenzione dei chierici.)

Presidente. Sarebbe ora a mettersi ai voti la disposizione transitoria del deputato D'Ondes di cui ho già data lettura, ma gli domando prima se egli la vuole svolgere.

Voci. No! no!

D'ONDES-REGGIO. Io non voglio dire, che poche parole; sapete, che non vado per le lunghe. *(Parli! parli!)* Propongo, che vi sia eccezione per coloro soltanto i quali non alla promulgazione di questa legge avranno cominciato gli studi teologici, ma che li hanno già cominciati alla presentazione della medesima. Imperocchè altrimenti si potrebbe dire, che da ora alla promulga-

zione un gran numero di chierici si affretterebbero a principiare quegli studi per godere dell'esenzione della leva; ma ciò non potrà dirsi certamente per coloro, che alla presentazione già facevano quegli studi, poichè eglino non potevano prevedere, che una tale legge si portasse.

Chieggo poi: che cosa farete di soldati, i quali tutta la giovine età hanno spesa a studi di lettere, di filosofia, ed infine di teologia, che però hanno l'animo affatto educato a quanto avvi di più diverso dalla milizia?

Rifletto infine che, se l'intrinseco si esamini delle cose, per cotesti che studiano già teologia, questa legge torna d'effetto retroattivo, anzi che no. Ed io che non sono solito servire ai tempi, come altre volte mi sono opposto, così mi opporrò sempre a leggi d'indole retroattiva, perchè le reputo contrarie alla giustizia ed alla libertà.

Tornata (seconda) 16 luglio 1864.

Discussione intorno alla relazione ed alle proposte della Commissione d'inchiesta sulle ferrovie meridionali. Intorno alla proposta di dichiararsi la Camera in permanenza. — Opposizione. — Sull'ordine del giorno. — Dichiarazione.

D'ONDES-REGGIO. Chieggo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

D'ONDES-REGGIO. Signori, non è questa la prima volta, che io dichiaro alla Camera che coteste proposte di permanenza sono incostituzionali. (*Mormorio*)

Voci a destra. Bravo!

D'ONDES-REGGIO. Sì, signori, perchè l'essere o non essere raunata la Camera, il durare anco pur un minuto non dipende da lei, ma dalla volontà della Corona; e però la Camera non può dichiararsi in permanenza. *(Rumori)*

Presidente. Però, essendosi fatta la proposta, io debbo interrogare la Camera.

D'ONDES-REGGIO. Mi duole, che noi in questa questione in cui, credo, più che in qualunque altra, dovremmo pacatamente discutere, e con maturo e freddo consiglio decidere, invece discutiamo con istraordinario calore. Bisogna dirlo francamente, è doloroso, che in questione politica si è mutata una questione di giustizia.

Ora noi non possiamo, per tornare alla proposta dell'onorevole La Porta, accogliere la medesima. Quando ne fu fatta una simile dall'onorevole Chiaves, io parimente mi opposi, e, se la memoria non mi fallisce, si risolvette che ciascuno s'impegnava di rimanere finchè il subbietto, che trattavasi, si fornisse, ma non si accettarono i termini della proposta.

Per la parte mia io non consentirò mai, che la Camera deliberi la sua permanenza...

Voci. Ma no!

D'ONDES-REGGIO... perchè questo evidentemente è incostituzionale, accenna a certe tendenze, che si debbono assolutamente rigettare. *(Rumori)*

Sull'ordine del giorno:

« La Camera, approvando le conclusioni della Commissione, si riserva di deliberare sull'articolo 3, e passa all'ordine del giorno. »

D'ONDES-REGGIO. Io, secondo le prove allegate dalla Commissione e le difese del Bastogi, come un giurato

consultando la mia coscienza non posso dire, che il Bastogi ed il Susani sieno innocenti; ma neppure posso dire, che sieno colpevoli di quello che colle sue conclusioni loro imputa la Commissione; forti dubbi sentendo, mi astengo dal dare il mio voto, e credo che niuno, che si abbia anco un menomo dubbio, possa mai darlo.

Tornata (seconda) 17 luglio 1864.

Discussione dell'articolo terzo proposto dalla Commissione d'inchiesta sulle ferrovie meridionali. — Discorso contro.

Presidente. L'articolo è in questi termini:

« Consigliano ad ogni modo il pubblico interesse e la dignità della Camera, che si abbia a stabilire per legge l'incompatibilità della qualità di deputato colle funzioni di amministratore d'imprese sovvenute dallo Stato, o con qualunque altra ingerenza, che implichi conflitto coll'interesse pubblico. »

D'ONDES-REGGIO. Signori, io ho letto parecchie volte ed attentamente, come credo che ognuno di voi abbia fatto, cotesto articolo 3 proposto dalla Commissione.

Veramente io non riconosco altro in quell'articolo se non un consiglio, ed in fatti la Commissione lo addimanda consiglio.

Il consiglio può essere salutare, ognun di noi ne può fare suo pro. Ma io non comprendo, che cosa si debba deliberare sopra un consiglio.

E posciachè ciascuno di noi ha la facoltà di proporre delle leggi, e l'ha anche il Ministero, può ciascuno di noi, o il Ministero, se lo stimi, fare una proposta di legge negli stessi termini, od in altri. Ondechè a me pare chiaro, che altra deliberazione non ci sia a fare,

se non quella di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Ma alcuni dicono, non è consiglio.

Che cosa è dunque? Proposta di legge? Mai no, le leggi non si propongono in questa maniera.

Ogni deputato, come ho detto, ha facoltà di proporre delle leggi, e non di rado se ne propongono, ma vi sono stabiliti de' procedimenti, come è noto, i quali forniti, infine si viene alla discussione.

Alcuni pretendono che il consiglio dato dalla Commissione importi che la Camera debba invitare il Governo a proporre, conformemente al medesimo, una legge.

Io non so per fermo su quale disposizione dello Statuto o di altra legge, o su quale principio un tale divisamento si voglia fondare, anzi stimo, che esso è contrario ai principii informatori dello Statuto medesimo.

Cotesti inviti od istanze, che si vogliano chiamare, si praticano, e v'era specie di necessità di praticarli in Francia sotto il regime della Carta ottriata del 1814, la quale non concedeva ai deputati l'iniziativa delle leggi, e ciò era uno dei difetti suoi altamente censurato da Châteaubriand.

I deputati, mancando di quella importantissima facoltà, erano costretti a spingere il Governo a proporre una legge; il qual modo non è il più acconcio ad avere delle buone leggi; imperocchè a vedere esattamente se mai una legge possa tornare utile o nocevole, non basta averne un concetto generale o indeterminato, ma fa d'uopo considerarla in tutto il suo costrutto, ed in tutti i suoi particolari. Senza che, era una specie di intacco alla libertà che si aveva il Governo, e sta bene che l'abbia intiera a proporre o no

una legge. Ma per il nostro Statuto avendo ciascuno di noi deputati l'iniziativa di proporre delle leggi, come l'ha il Ministero, a che cotesto invito o istanza al medesimo? Il quale può rispondere: io non credo di portare questa legge; voi avete la facoltà di portarla parimente, fatelo voi, ed io mi tengo la facoltà di accertarla, modificandola o no, o di rigettarla.

Io non ho inteso mai, che uno il quale può fare una cosa da per sè, non la faccia e consigli un altro a farla. Proponga una legge di questa specie chi voglia di noi, la Camera vedrà se debba accoglierla o no.

Ond'è che io non posso accettare tutte le proposte, che si sono fatte in questo senso, cioè d'invitare il Governo a proporre una legge; nè quella della Commissione, nè le altre sia dell'onorevole Mari, sia dell'onorevole Mancini.

Signori, se la Camera volesse arrestarsi a questa questione pregiudiziale, io non andrei ad esaminare il merito della bisogna; pur nondimeno non sapendo quali sieno le opinioni degli onorevoli colleghi, io mi farò ad esporre alcune riflessioni intorno a quello.

Premetto che io credo una legge sulla materia si debba fare, ma presso a poco come quella, che esiste in Inghilterra. Dico presso a poco, poichè è impossibile, che noi imitiamo le leggi e tutti gl'istituti d'Inghilterra, della quale l'ordinamento politico, e più il sociale, differiscono a gran pezza dal nostro, e da quello degli altri popoli del continente europeo. E quelle disposizioni della legge inglese sendo state in alcun modo significate dall'onorevole Mari, io non mi fo a ripeterle, solo a maggiore chiarimento esprimo il concetto in queste brevi parole: niuno debba discutere e deliberare in argomenti risguardanti la faccenda industriale, in cui abbia alcun interesse.

Quando poi si volesse andare al concetto di assoluta esclusione, allora, più di ogni altro, vi prego di essere logici, di non volere ora un principio, ed ora un altro, che facciano a calci fra loro. Avverto, che è lontana da me qualunque insinuazione verso alcuno individuo o ceto; io credo qui tutta onestissima gente radunata; quindi, nessuno chiegga di parlare nè per fatto personale, nè per altro richiamo; non intendo dire dei presenti, ma di tutti i possibili futuri. *(Ilarità)*

Una volta che qui non debbono essere gl'imprenditori d'industrie, o faccende qualunque dello Stato, perchè altri deputati non sieno a fare i propri interessi a danno della cosa pubblica, non debbono neppure essere avvocati, che vengano qui e dicano: io non ho nessuno interesse, io sono uomo indipendentissimo, io tutto parlo per il pubblico bene: e intanto fanno il bene del proprio cliente, e vanno quindi a riceversi la pattuita remunerazione. (*Risa di assenso — Bravo!*) E ripeto: non alludo a nessuno, non conosco qui nessuno a cui attribuire pecca; ed aggiungo, quanto ad affari d'industrie e negozii che non so che sieno, nè di natura pubblica nè di privata, non ne ho avuto mai a trattare in vita mia.

Qui non debbono essere proprietari di beni immobili, poichè dovendosi accrescere l'imposta su di questi beni, è naturale che un proprietario, sia grasso sia magro, difficilmente voglia accrescerla, e lo farà per quanto meno sarà possibile, dirà: è meglio che io risparmi del mio, e che invece si metta o s'accresca il dazio sui beni mobili; la cosa è chiara; dunque si escludano anche i proprietari de' beni immobili.

Ma i commercianti o capitalisti sono anco naturalmente contrari all'imposta sui beni mobili.

Una voce. **Tuttochè cattiva, la legge fu approvata.**

D'Ondes-Reggio. Infatti avete veduto che fortemente si è conteso perchè non si mettesse, e perchè? Perchè naturalmente un commerciante, che ha molta ricchezza mobile non trova il suo interesse in questa imposta, e ciò è nella natura umana; nè vi è nulla di disonesto, che quel commerciante cerchi di disgravarsi per quanto gli sarà possibile, non commettendo frode o altra ribalderia.

Qui non debbono essere funzionari pubblici, nè civili, nè militari, imperocchè eglino, se non tutti, ma molti, possono dipendere dal Governo; oltrechè se giovi ridurre il numero, ciò può nuocere se non altro al loro avanzamento; dunque hanno interesse che il loro numero non si riduca; costoro debbono escludersi, e vedo che i miei colleghi mi approvano (*Si ride*); sebbene quanto all'indipendenza alcuni dei pubblici funzionari sieno contrari ai presenti, come furono ai passati ministri.

E c'è un'altra categoria da escludere, i giornalisti. (*Risa di assenso*)

Vi sono dei giornalisti indipendenti, ma vi sono i giornalisti di un partito politico; vi sono quelli che scrivono a giornali esteri, ed alcuni godono di pinguissimi stipendi; ora, gli uni naturalmente scrivono secondo l'interesse del partito, gli altri tengono il loro carteggio secondo l'interesse del partito straniero, sovente del paese straniero...

Una voce. È questione di moralità.

D'Ondes-Reggio... e non secondo l'interesse della cosa pubblica del proprio paese.

Ma, tutti costoro esclusi, chieggo che cosa si vorrà allora nella Camera?

Vi replico, dovete essere logici; chi saranno allora i componenti l'Assemblea dei rappresentanti la na-

zione? Ve lo dico io apertamente: coloro che nulla hanno, e nulla sanno. *(Bravo! Bene! — Ilarità e rumori)*

Ebbene, tutti coloro i quali sanno, tutti coloro i quali posseggono, debbono vedere la società governata da coloro, che nulla hanno e nulla sanno? *(Nuova ilarità)*

Questo, signori, non è più principio democratico preso nel senso vero, che consiste in che tutto il popolo sia rappresentato, ma al contrario ciò reca, che sieno rappresentati soltanto coloro, che nulla hanno e nulla sanno, e che essi dettino le leggi per tutti gli altri.

Toscanelli. Benone! *(Ilarità)*

Voci a sinistra. Oh! Toscanelli!

D'ONDES-REGGIO. Ringrazio chi mi loda, e non mi spaventa chi mi biasima.

Voce. Lo sappiamo! *(Movimenti diversi)*

D'ONDES-REGGIO. Bisogna qui dire, che queste idee attaccano lo stesso concetto di un regime costituzionale o libero, il quale appunto è, che tutti gl'interessi sieno rappresentati.

Un Governo assoluto o dispotico è appunto d'indole contraria; direi, è assoluto e dispotico, perchè è uno solo o pochi, che ne fanno le leggi, tolto l'ingerimento di tutti coloro, che vi hanno interesse; ma un reggimento costituzionale, o libero, consiste in questo, che tutti gli interessati sieno sicuri di concorrere nella formazione delle leggi, cosicchè facendo le leggi secondo gl'interessi di tutti, le fanno secondo l'interesse dello Stato, perchè l'interesse dello Stato si compone dell'interesse di tutti. Il sistema contrario è gravido sempre di perniciosissimi effetti, ed io questo sistema ho già combattuto altre volte sotto vari aspetti.

Una voce. Fuori di proposito.

D'ONDES-REGGIO. Proprio al proposito. E sono coloro, che maggiormente magnificano la sovranità del popolo, quelli che con evidente contraddizione propongono leggi di esclusione. Se voi volete fare tante esclusioni, attentate alla sovranità del popolo, vincolate la libertà degli elettori.

Se voi venite qui e dite: elettori, non potete eleggere questi e questi altri, dovete eleggere soltanto quelli, che con apposita legge vi indicheremo; al postutto siete voi, che volete in modo indiretto stabilire coloro, che debbono rappresentare la nazione, esserne i legislatori. Voi volete stabilire una nuova specie di oligarchia; non sarà la oligarchia dei proprietari, degl'industriali, dei commercianti, dei sapienti, ma l'oligarchia peggiore, quella della plebe. (Bene! *a destra*)

Mordini. Vuol riempire la Camera di frati.

Lazzaro. Vogliamo l'indipendenza del voto.

Presidente. Non interrompano.

D'ONDES-REGGIO. Signori, l'indipendenza del voto si ha solo quando si ha l'animo temperato a morali e nobili sentimenti, non quando o non si ha alcun bene, o alcun sapere, o alcuna pubblica funzione; alcuno potrà qui venire, non avendo pubblica funzione, e con faccia boriosa, anzi tosta, dire: io sono indipendente; ma poi sarà dipendentissimo, se invece si farà impiegare il fratello, il cognato, il genero, una persona sua qualunque. *(Applausi prolungati)*

Massari. Ha ragione: è eloquente, ed è nel vero.

D'ONDES-REGGIO. A proporre delle leggi ci vuol poco; ma a proporre delle leggi buone, specialmente di grande importanza, come una legge elettorale, ci vuole molto; e tra le altre cose debbe essa armonizzare con altri ordinamenti fondamentali dello Stato.

Presso di noi uno dei rami della potestà legislatrice, o sovrana, è il Senato. Io non entrerò qui ad esaminare se sia bene o male costituita, ma affermo con certezza di vero, che una legge la quale stabilisse quelle esclusioni dall'ufficio di deputato, dovrebbe recar seco una mutazione in quella parte dello Statuto, che concerne all'ordinamento del Senato.

Imperocchè vengono ad essere eletti senatori, anzi quasi non possono essere eletti altri se non personaggi di quelle qualità, che qui si vorrebbero escludere.

Quindi ne verrebbe una discordanza tra l'una e l'altra Camera, e a danno di quella dei deputati, perchè allora gli uomini d'ingegno prestante, e tutti coloro, che sono sollevati per censo, andrebbero a sedere nel Senato. Ed una Assemblea composta di gente, che manca e di dotti e di doviziosi, evidentemente si troverà in uno stato d'inferiorità a petto di un'altra che abbonda di quelli, e così sendo, non sarà quella, ma questa che toglierà per sè la direzione e l'imperio dello Stato.

Per queste considerazioni, senza più dilungarmi, prego la Camera che, ringraziando la Commissione del suo consiglio, che io non sono alieno dall'accettare, ma nel modo che primamente ho detto, voglia nella presente questione passare all'ordine del giorno. (*Bravo! Bene!*)

SESSIONE SECONDA

PARTE TERZA

Tornata 11 novembre 1864.

Discussione del disegno di legge sul trasferimento della capitale da Torino a Firenze — Discorso.

D'ONDES-REGGIO. Signori, se sempre siete stati con benevolenza ad ascoltare le parole mie, questa volta vi prego di benevolenza maggiore, non solo per l'importanza massima del subbietto, ma ancora perchè se il voto darò probabilmente insieme alla maggioranza, pure le ragioni, che mi vi determinano, non so da quanti altri saranno abbracciate. Ciò nondimeno reputo mio dovere quelle ragioni esporre schiettissimamente, imperocchè io non credo, che proprio de' politici sia orpellare la verità ed usare di frodi e macchinazioni per conseguire grandi fini; quei mezzi presto o tardi recano danno alla patria, e vergogna a chi li abbia adoperati. I politici, i veri politici sono coloro, che mirano a grandi scopi, cioè a grandi principii di giustizia, e con grandi mezzi, cioè la veracità in manifestarli, e la ferma e coraggiosa risoluzione di metterli in pratica.

Signori, come si pubblicò il trattato io fui richiesto da taluni che ne pensassi, e se l'approvassi. Risposi: l'approvo perchè Firenze è la capitale definitiva d'Italia.

Che Firenze sia la capitale definitiva d'Italia io l'ho rilevato dalla lettura del trattato, senza affatto attendere ai documenti diplomatici, che vi erano annessi. Che io lo approvi per questo, è una conseguenza logica di quello che significai, quando il 27 marzo da questa Assemblea si deliberò, che Roma era la capitale d'Italia.

Io mi opposi e dissi: a Roma non si andrà mai senza la volontà del Pontefice. Ed altra volta dissi ancora: colla forza a Roma non si va, e se si va, non si resta; là si confonderanno le lingue, e si disperderanno le genti. (*Ilarità generale*)

Io non mi vanto di gran previdenza, perchè chiunque avesse per un poco considerato i procedimenti della storia, i principii eterni dell'umanità, e la natura del Papato, avrebbe portato la stessa sentenza, che ho portato io, anzi vi confesso di essere stato di poca previdenza, imperocchè non ci è stato bisogno d'andare a Ròma per confondersi le lingue, e disperdersi le genti; ogni volta che si è divisato di andare a Roma le lingue si sono confuse, ed ogni volta che si è tentato di andarvi, le genti si sono disperse. (*Bene! — Ilarità*)

Ora esaminiamo attentamente il trattato senza dar di piglio a' documenti diplomatici precedenti, nè a' posteriori.

Il primo articolo del medesimo dice:

" L'Italia s'impegna a non attaccare il territorio attuale del Santo Padre, e ad impedire anche colla forza ogni attacco che venga dall'estero contro il detto territorio. "

Secondo le nozioni più incontrastate di diritto, un diritto è tale, quando a conseguirlo si possano adoperare tutti i mezzi leciti, e l'ultimo mezzo è indubitatamente la forza. La forza non è diritto, è il contrario del diritto, il diritto è potestà morale, non materiale; ma quando si rinunzia alla forza per isperimentarlo, il diritto cessa di essere tale. La forza significa il diritto di difesa, che deve accompagnare ogni altro diritto.

Dunque, quando voi dichiarate di non potere ottenere il territorio del Santo Padre colla forza, o riconoscete che non avete mai avuto alcun diritto su di

quello, o, se mai l'avete avuto o preteso d'averlo, vi rinunziate.

Ma v'ha di più: voi vi obbligate ad impedire, che altri possa attaccare il territorio del Santo Padre, voi dunque riconoscete ancora, che niuno ha diritto su quel territorio, perchè altrimenti voi vi obblighereste a cosa ingiusta, ciò che non può ritenersi.

" Art. 2. La Francia ritirerà le sue truppe dagli Stati pontificii gradatamente, ed a misura che l'esercito del Santo Padre sarà organizzato. L'evacuazione dovrà non di meno essere compiuta nel termine di due anni. „

Chi ordina un esercito in un territorio, se non colui ch'è signore del medesimo? Non si è inteso mai, che alcuno che non sia signore di un territorio, possa ordinare un esercito. Il Pontefice adunque al quale voi riconoscete la facoltà d'ordinare un esercito, è riconosciuto da voi signore del territorio. Voi dunque rinunciate a Roma, ritrattate la deliberazione del 27 marzo 1861, e questa rinuncia, io, coerente a me stesso, non posso a meno d'approvare.

" Art. 3. Il Governo italiano s'interdice ogni richiamo contro l'ordinamento d'un esercito papale composto anche di volontari cattolici stranieri, sufficiente per mantenere l'autorità del Santo Padre tanto all'interno, quanto sulla frontiera de' suoi Stati, purchè questa forza non possa degenerare in mezzo d'aggressione contro il Governo italiano. „

Quest'articolo è un corollario della facoltà data al Santo Padre nell'articolo precedente, e dà luogo alle stesse argomentazioni.

Torna poi vana l'aggiunta: " purchè questa forza non possa degenerare in mezzo d'aggressione contro il Governo italiano. „

Com'è possibile che il Santo Padre ordini un esercito, il quale possa dar ombra al Governo italiano, che ha un esercito di 300,000 uomini, e che anco secondo me non dovrebbe averlo meno di 100 mila nelle condizioni attuali d'Europa?

“ Art. 4. L'Italia si dichiara pronta ad entrare in negoziazioni per prendere a suo carico una parte proporzionale del debito degli antichi Stati della Chiesa. „

Qui ancora, si riconosce implicitamente la sovranità del Pontefice in quegli Stati, ch'egli possiede; poichè si cercherà di stabilire, se è possibile, quali debiti si debbano pagare dal regno d'Italia per gli Stati già della Chiesa, e che ora fanno parte del regno d'Italia, e quali debbano rimanere a carico del Pontefice per quegli Stati, che sotto la sua signoria sono rimasti.

Ed il protocollo maggiormente chiarisce, se mai sia possibile dubitarne, che a Roma si è rinunziato, e che Firenze va ad essere la capitale d'Italia. Per fermo, a che andare a Firenze come capitale provvisoria, se la capitale, che al presente si ha, è provvisoria? Perchè sarebbe guarentigia del trattato? È guarentigia del trattato essendo definitiva, perchè allora la pretensione di andare a Roma viene ad essere rinunziata; mentre, ritenendosi la capitale provvisoria di Torino, si accenna sempre Roma come capitale definitiva d'Italia; si voleva ottenere che finalmente anche il desiderio d'andarvi si smettesse. (*Adesione a sinistra — Rumori al centro*)

Ed io chieggo ai ministri passati ed ai ministri presenti, se Firenze non è capitale definitiva, se fra due, tre o quattro anni si dovrà lasciare, perchè allora fare una sì ingente spesa mentre le nostre finanze sono in deplorabili condizioni? Perchè recare tanto danno a Torino, perchè in tanta perturbazione gettare l'ammi-

nistrazione dello Stato, e quando forse già sarebbe ordinata, in altra perturbazione travasarla, per un secondo trasferimento della capitale ? Se Firenze dovesse essere capitale provvisoria, il trattato si dovrebbe rigettare.

Ed invero quelli, che credono che Firenze non sia capitale definitiva, a me paiono allucinati (*Ilarità*); nè eglino a male si rechino queste mie parole, chè grandi ingegni sono stati alle volte allucinati.

Ed a meglio chiarire il senso del trattato, avvegnachè io dubbio su d'altro senso non concepisca, vediamo quale sia lo scopo, cui abbia potuto mirare Napoleone III in facendolo.

Scopo primo di lui, come di chiunque possegga l'imperio d'un popolo, è certamente di conservare l'impero in sè e ne' posteri suoi. Napoleone III sta a fronte di partiti ostili: legittimisti, orleanisti, repubblicani di ogni generazione, rossi; egli ha per sè i bonapartisti, ed ha per sè l'esercito, come hanno tutti i reggitori dei popoli, che lo comandano. Ma in Francia v'ha inoltre il partito cattolico potente. Or egli non ama certamente di accrescere il numero de' suoi nemici, e sa che l'oppressione, o la cacciata del papa da Roma gli rende nemico il partito cattolico; molti e molti di questo, per le opinioni politiche avversi a lui, pure si conducono moderatamente, e dirò in certo modo lo sostengono, perchè egli ha difeso, e mantenuto in Roma il Sommo Pontefice; ma una volta che egli l'abbandonasse, fieramente lo combatterebbero. Napoleone sa ancora, ed è inutile che noi l'infingessimo, che la generalità dei Francesi non ama che l'Italia si costituisca a Stato forte; reputa ciò contrario agli interessi suoi; monarchie e repubbliche l'hanno dimostrato con fatti.

Napoleone sa ancora, che Austria, Baviera, Sassonia,

Spagna, Portogallo non vogliono, che il Sommo Pontefice perda la signoria di Roma, anzi che tutto l'orbe cattolico non vuole, che la perda.

Perchè dunque debbe egli fare un trattato, che abbia a scopo, che il papa sia spogliato di Roma, e di quell'altro che tiene, e Roma diventi la capitale d'Italia? Solo per gratificarsi un partito in Italia? Ma sarebbe uomo di senno politico Napoleone, o piuttosto uno stoltissimo, se preferisse d'avere per nemici tutti quelli, invece di avere a nemico un partito in Italia?

Nè qui ho voluto io considerare, che Napoleone si abbia in cuor suo alcuno sentimento religioso per il Papato; ma egli non ignora, che i rappresentanti dell'umanità sono stati religiosi, egli ha l'ambizione d'essere tra quelli noverato: se lo meriti o no, deciderà la storia. Nè ho voluto considerare quale macchia verrebbe all'onore di lui, e del nobilissimo popolo su di cui impera l'avere egli abbandonato, e come tradito il Sommo Pontefice; nè come egli avrebbe così rotto colla tradizione di dieci secoli, di cui maggiormente si gloria la Francia.

Dunque col trattato non solo non si mira a cacciare il papa da Roma, o dare Roma agl'Italiani, che significa lo stesso, ma invece si ha per iscopo di recare la concordia tra il il papa e gl'Italiani, tra il mondo cattolico e gl'Italiani.

Tra gl'intendimenti di Napoleone, e qui meglio dirò dei Francesi tutti, c'è quello di allargare l'impero; certamente lieti d'avere acquistato Nizza e Savoia, amerebbero d'acquistare quella parte di Germania, che loro darebbe per confine il Reno; ma eglino comprendono, che ciò senza qualche straordinario evento non conseguiranno; nelle condizioni attuali d'Europa, tutta l'Europa si getterebbe su di loro.

Ora, eccetto per tal fine, i Francesi non faranno la guerra. E la guerra non la vogliono eglino, e non la vogliono gli altri Stati d'Europa.

Tre querele si sono agitate in questo tempo: quella della Danimarca, quella della Polonia, quella dell'Oriente. Si è lasciata opprimere la Danimarca sotto pretesto del principio della nazionalità. L'Inghilterra avrebbe meglio provveduto al suo decoro, e molti mali risparmiato a quel reame, se non fosse stata larga in promesse, che nè punto nè poco ha mantenuto.

Se causa santa può combattersi da un popolo, è la causa della Polonia, causa di libertà e di religione; ogni essere umano, cui palpita il cuore, è ancora inorridito dei martirii inflitti all'eroica vittima; pure nella storia e già consacrato immortalmente, che i potentati d'Europa rimasero freddi spettatori, e che solo il vecchio sacerdote Vicario di Cristo, fulminò della parola divina i nuovi Neroni e Decii, i nuovi manigoldi del Terrore. (*Interruzione*)

Arse la guerra d'Oriente, il Piemonte vi colse gli allori a lato di Francia ed Inghilterra; pure si volle finire presto, e pria che non altro si ottenesse, se non che di fare dimostro, che la civile Europa non aveva da temere conquista di Russi. Ma la gran lite pende, ed a me pare, che gli statisti inglesi non parlino da senno, quando dicono di voler risuscitare il cadavere di Bisanzio. Le sue membra sparse in Europa, bisogna separare da quelle in Asia incancrenite, comporle in uno, formarne un corpo e battezzarlo cristiano; questo corpo allora si vivificherà, il corpo tal quale musulmano, è morto per sempre.

Quando la guerra è giusta, essa si deve fare, come si debbono fare tutte le cose giuste; una guerra però non è giusta, senza che ve ne sia ineluttabile necessità.

Pure non è da negare, che questo desiderio, che questo bisogno generale di pace è un progresso dell'umanità, di cui l'imperatore dei Francesi si è fatto solenne banditore invitando l'Europa a definire ogni querela col giudizio maturo, ed onesto d'un generale Congresso. Ondechè col trattato nostro non è da dubitare, che l'imperatore abbia inteso a conseguire per quanto dalle cose italiane possa dipendere, che la pace d'Europa non venga turbata; imperocchè la discordia tra gli Italiani ed il Papato è minaccia continua alla pace d'Europa.

Io so tutto ciò, che cosa importi ancora! L'animo mio or si attrista, ed or si adira, quando penso alla vendita traditrice della Regina delle lagune; due volte l'ho visitata, e sono stato compreso da ineffabile maraviglia a vedere come la natura e l'arte si sieno congiunte a farla superbo monumento, che è unico nel mondo. E quando considero il suo vetusto règgimento, la sua durata più di quella di Roma e di Sparta, la sua eccellenza sopra quelli, che allora erano in tutta Europa, mi muovo a sdegno non tanto contro i forestieri, che lo calunniano, quanto contro gl'Italiani, che, per istupida scimieria, o perverso studio di parte, rinnegano quell'insigne documento della sapienza de'padri. Non v'ha ingiustizia maggiore, che Venezia duri sotto il giogo straniero, e non possa liberamente decidere delle sorti sue. (*Bene!*) Io non dubito, che il sospirato giorno verrà; ma volere ora tentare i terribili cimenti delle battaglie sarebbe follia; ed inviare generosi giovani ad essere inutili vittime, cioè, preziose perdite della patria, è sciaguratággine. Quando noi saremo col Papato in piena e sincera concordia, il formidabile quadrilatero si scuoterà (***Mormorio e risa prolungate***); un ponte per noi è già gettato sul Mincio; e chi sa se il Ponte-

fice coll'ulivo della pace non otterrà a Venezia quel che colla spada non è stato conseguito.

Signori, a me piange il cuore, che Torino cesserà di essere la capitale d'Italia; io ho affetto a Torino, è tre lustri, che meno la vita tra Torino e Genova; esule vi fui amorevolmente ospitato, ed a me come ad altri fu in questo Piemonte conceduto d'ottenere nell'Università l'alto magistero di pubblico insegnante (*Bravo! Bene!*); un uomo politico non deve essere senza cuore, un uomo senza cuore è un uomo dimezzato, ed un uomo politico deve essere compito, imperocchè arduo e solennissimo è al certo l'ufficio suo; il cuore non ottenebra la mente, ma la rischiara, quando non sia corrotto. (*Bravo!*) Nè tutti gl'Italiani dovranno mancare mai al debito di gratitudine verso Torino, e l'intiero Piemonte pei servigi da loro prestati sui campi di battaglia alla patria. (*Bene! bene!*) Io spero, che le bisogne andranno così tranquille ed ordinate, che i casi di lutto avvenuti si ricordino come una sventura senza colpa di alcuno, e noi potremo compensare in alcun modo Torino dei danni, che il trasferimento della capitale sarà per apportarle.

Le capitali degli Stati nel maggior numero si sono stabilite per istorico procedimento, per concorso di cause materiali e morali indipendenti dall'umano consiglio, e sovente città erano già di fatto capitali, prima che il nome ne avessero avuto.

Che alle grandi rivoluzioni degli Stati succeda il mutamento delle capitali, come ieri diceva l'onorevole Ferrari, mi pare una estimazione storica, che a gran pezza non sia esatta; l'Inghilterra e la Francia sono passate per grandissime rivoluzioni, e Londra e Parigi sono sempre rimaste le capitali.

Si noverano alcune capitali e famose di vasti imperi

scelte a talento, ma per vari scopi e specialmente per quello di potersi dalle medesime, per il sito opportuno, governare lo Stato.

Ne' tempi moderni Madrid a tal uopo fu scelta per capitale della Spagna da Filippo II; e più recente a tal uopo in America Washington fu fabbricata nel centro de' ventiquattro Stati, che allora componevano la Federazione; Pietroburgo fu da Pietro I fabbricata con altro intendimento, con quello di porre in comunicazione, per mezzo del mare e del commercio, la Russia con Europa, da cui era allora quasi divisa.

E negli antichi tempi Alessandro, se anco ispirato fu dagli omerici canti a fabbricare Alessandria, scelse egli il sito come opportuno agli ampi commerci e a dominare l'Egitto, parte non iscarsa del macedonico impero.

Il mutamento più famoso e gravido di effetti fu certamente quello della capitale del mondo da Roma a Bisanzio; la quale di luogo forte ed acconcio a ricchi traffici, era d'ogni altra città dell'impero più accomodata a governare Europa ed Asia.

Ondechè, come ragione facilmente persuade, ove una storica ed importantissima capitale non sia in uno Stato, la elezione della capitale deve specialmente essere determinata dal suo sito adatto a potere governarsi bene lo Stato, che in altri termini significa, per quanto è possibile, nel centro del medesimo.

Torino non è certamente sita al centro d'Italia, quindi sotto questo aspetto, se poteva stare come capitale provvisoria, come definitiva non può. L'Italia si trova in una condizione, direi simile agli Stati Uniti d'America, che non avevano una capitale, perchè erano, pria di stringersi in federazione, Stati distinti ciascuno colla capitale sua.

Ma io qui, o signori, fermo come sono nelle convinzioni mie, non posso tralasciare di dire, che Torino perde di essere capitale principalmente per lo sciagurato sistema di concentrato governo, che si è fatto.

Ponete, che invece vi fosse stato il sistema regionale (*Oh! oh!*), che qui a Torino non si fosse venuto, che per le grandi cose dello Stato; che dalle altre provincie ognuno non fosse stato necessitato a recarsi qui per ogni menomo negozio di cosa pubblica; che ogni povero uomo non fosse stato costretto a condursi qui per aver giustizia, e giustizia non poter ottenere per la stessa mole delle faccende, non potendo sovente essere neanco ascoltato; allora non vi sarebbe stata cagione di levar la capitale da Torino. Sì, uno dei motivi è questo, anzi è il principale, per cui Torino perde d'essere capitale del regno d'Italia.

La ragione della difesa non mi pare seria, perchè, signori, le grandi capitali, come ogni città a numerosissima popolazione, difficilmente possono sostenere lungo assedio, ed essere sicuro riparo ad un esercito, e forte propugnacolo dello Stato; non c'è bisogno di essere uomo dotto di strategia per saper questo. Ed uomini assai periti dell'arte riprovarono quelle fortificazioni, che tanto costarono alla Francia, e che nè Parigi, nè Francia salverebbero mai da invasione straniera; anco con esse gli alleati sarebbero andati a Parigi. Oltre di che Torino ha a sua difesa Alessandria e Casale; il presidente attuale del Consiglio dei ministri è stato colui, che precipuamente volle, e bene apponendosi, fortificare Casale. Ondechè Torino, ove alcune fortificazioni si fossero fatte sulla Dora e sul Po, verrebbe ad essere in condizioni incomparabilmente migliori di difesa di quello, che non sia Firenze.

Io non so quali fortezze, quale sistema di difesa si

ha per Firenze; credo si dovrà creare tutto e con tante spese, che torna quasi impossibile.

Aggiungo, che da Torino si ha ritirata sicurissima, per mezzo delle strade ferrate, e non assai lontana nella inespugnabile Genova.

Ma come mai, a guarentigia del trattato avrebbe potuto volere l'imperatore dei Francesi una capitale d'Italia assai fortificata, e più difficile ad essere presa, che non sia Torino? Torino è evidentemente più esposta agli eserciti di Francia, che agli eserciti d'Austria, e da quelli, e non da questi sovente è stata presa; e come mai l'imperatore dei Francesi avrebbe adunque voluto, che l'Italia non avesse una capitale, di cui con maggiore facilità negli eventi di guerra avrebbe potuto egli impadronirsi? Or via, non v'ha su di ciò da discutere seriamente.

Signori, si propone a capitale Firenze; io, come ho già detto, l'accetto. Pur nondimeno credo mio debito di significare le ragioni, onde io non preferisca Napoli a Firenze, imperocchè cotale subbietto è degno di molta considerazione.

Napoli è una immensa capitale, seicento mila anime; la terza città d'Europa; cielo ridentissimo, sito amenissimo, chenon hanno da sostenere paragone, che con il cielo ed il sito di Costantinopoli.

Ma è appunto perchè ha 600,000 abitanti, che io non voglio Napoli a capitale del regno d'Italia; perchè io voglio scansare all'Italia la sventura di avere la sua Parigi. Sotto questo aspetto ancora io scelgo Firenze, la quale ha popolazione minore di Napoli, di Palermo, di Torino, di Milano; ella non è corpo, che può opprimere con il suo peso.

Altra ragione di preferire Firenze è, che essa sta nel centro d'Italia, e Napoli ad una estremità.

Se i Meridionali finora si sono, e giustamente, lamentati di dover venire a Torino lontana per gli affari loro, non è mica giusto che i Settentrionali dovessero andare a Napoli, che è così distante da loro, come Torino è distante da quelli.

Queste sono ragioni di cose materiali: ma vi sono poi ragioni di cose morali, che per me valgono sempre più di quelle delle materiali.

Il Napoletano è nobilissima parte d'Italia; esso la patria di san Tommaso, Telesio... (*Risa generali*)

Ranieri... di Giordano Bruno, bruciato dal vostro Santo Padre.

D'ONDES-REGGIO... Campanella, Vico.

Se io fossi protestante avrei detto Tommaso d'Aquino, perchè sono cattolico ho detto san Tommaso. (*Ilarità*)

Nella terra di Napoli è la culla del più grande dei Romani, Marco Tullio Cicerone. (*Ilarità e Bravo!*)

Ma i grandi di Toscana non si contano; il paragone non regge, che con quelli che ebbimo già noi Siculo-Greci, onde a gran pezza il mondo fu fatto civile.

E se la patria mia ha il vanto d'avere cominciato l'alma nostra favella, il vincolo vero della nazionalità; se i grandi di tutta Italia l'hanno renduta nobile e magnifica, ella poi non suona meglio che sulla bocca del popolo toscano.

Firenze è il tesoro maggiore delle arti italiane, che sono quelle, che maggiormente distinguono il genio italiano dal genio degli altri popoli.

Dirò: come il vero è necessario a tutti, così a no Italiani è anco necessario il bello.

In Toscana vigono le leggi leopoldine, ma in Napoli le leggi Tanuccie, e per soprasomma, in Napoli prevalgono le atee dottrine di Giannone. (*Interruzione prolungata*)

In quest'andazzo contro le corporazioni religiose, i Toscani si sono mostrati i più ammoderati e sovente pii... (*Risa generali — Ah! ah!*)

Paternostro. È un errore, che hanno commesso i Toscani.

D'ONDES-REGGIO... mentre i Napoletani sono quelli, che più fieramente l'hanno seguito, onde è che presso loro i luoghi sacri più vetusti, e più venerati sono stati come a disprezzo occupati, e cacciato via il fiore delle dame napoletane. (*Voci.* Giustamente!)

E dirò infine, che è già un secolo e più, che due grandi Italiani (1), in cui la mente non era vinta che dal cuore, uno nato a Palermo, l'altro a Milano, chiesero l'abolizione della pena di morte, perchè danno, perchè nequizia, perchè Dio solo ha il diritto di vita e di morte sugli uomini. (Bravo! *a sinistra*) Leopoldo, principe magnanimo, l'ascoltò, e la fortunata Toscana vide abolito il patibolo, e se ne è avvantaggiata la sua civiltà. (*Bene!*)

E al contrario, con mio dolore e con mia acerrima opposizione, in questo Parlamento leggi di sangue si sono decretate per Napoli. (Benissimo! *a sinistra*)

Quando noi saremo a Firenze, no, non potrà tardare che per tutta Italia si abolisca il sacrifizio delle vittime umane, che l'Italia quest'altra opera aggiunga alle tante altre, onde la civiltà del mondo si è avanzata. Ma se noi fossimo a Napoli, oh le leggi di sangue vigerebbero per assai tempo ancora, innalzato resterebbe il patibolo!

Firenze sarà dunque la capitale perpetua d'Italia. Perpetua come sono perpetue tutte le cose umane, per natura loro mutabili e caduche. Ninive, Babilonia, e

(1) Si allude a Tommaso Natale ed a Cesare Beccaria; Tommaso Natale anco pria del Beccaria significò il concetto dell'abolizione della pena di morte.

Tebe dalle cento porte, già capitali superbe di vasti e popolosi imperi, ora sono macerie, sterpi, paludi, covo di belve, e monumento perenne della vanità delle umane grandezze! (*Esclamazioni generali e risa*)

Ranieri. Sono le caste sacerdotali, che hanno coperte quelle città di macerie e di sterpi! (*Continua l'interruzione*)

D'ONDES-REGGIO. Signori, vi ha di più: noi andremo a Firenze; ma se mai s'intenderà di governare da Firenze l'Italia come si è governata da Torino, Firenze sarà la tomba d'Italia. (*Oh! oh!*)

Io non temo che il Piemonte, come alcuno ha temuto, sia mai aggregato alla Francia; ma dico con certezza che, se non si mette senno, se mai quell'ordinamento dello Stato, che io ho sempre propugnato, e che non so perchè sia stato abbandonato da altri, che lo tenevano insieme a me, e che io ho sempre propugnato perchè l'ho creduto il vero, il salutare d'Italia, se l'ordinamento regionale non si stabilirà a Firenze, state sicuri, ve lo dico con pienissimo convincimento, noi andremo per lo meno alla federazione. (*Sì! sì! — No! no!*)

Voci a sinistra. È vero! verissimo!

D'ONDES-REGGIO. Andremo alla federazione. Una volta che avremo la capitale definitiva, mentre molte altre città speravano di esserlo desse (*Oh! oh!*), credetemi, queste non istaranno più assoggettate come finora sono state. Non è possibile che Torino, che Napoli, che Palermo, che Milano, che le provincie di cui sono state inclite capitali, sieno governate con un reggimento così accentrato, che significa tirannide. (*Mormorio*)

Sì, è una tirannide, e di specie straniera, affatto opposta al genio d'Italia.

Signori, cacciamo le idee straniere, quando si tratta di ordinare il nostro reggimento. Le idee straniere sono

veri barbari, che voi avete portato in mezzo alla patria; voi avete fatto il genio d'Italia mancipio, io lo voglio sovrano. (*Bene! Benissimo!*)

(Sendo l'ora tarda fu stabilito, che l'oratore pronunzierebbe all'indomani il resto del discorso.)

Tornata 12 novembre 1864.

Seguito della discussione del disegno di legge sul trasferimento della capitale da Torino a Firenze.

(*Continuazione del discorso incominciato ieri.*)

D'ONDES-REGGIO. Signori, io credo, che difficilmente si abbia a dire cosa di tanto errore e di tanta imprudenza politica, quanto che la nazionalità italiana non si possa costituire, nè si possa costituire il regno d'Italia senza Roma capitale.

La nazionalità è un fatto indipendente dall'umana volontà, mettendo da parte tutte le altre condizioni, ed anche la condizione delle stirpi, perchè in tanto numero e framescolamento di generazioni per la scorsa dei secoli, anco quella è condizione assai incerta; la condizione chiara, che determina la nazionalità indubitatamente, è la lingua.

La nazionalità quindi, o la medesimezzà della lingua certamente porta seco una più stretta convivenza fra coloro i quali la parlano, una maggiore partecipazione di cose morali e materiali. Ciò nondimeno la nazionalità non può essere mai un principio primo; principio

primo è la giustizia, e nella bisogna della costituzione degli Stati deve predominare quella parte nobilissima della giustizia, che è la libertà.

Se si ammettesse, che il principio della nazionalità è il primo e non la libertà, che significa che la nazionalità dovrebbe prevalere sopra la libertà, allora ogni concetto di diritto sarebbe distrutto; imperocchè il concetto di diritto si fonda sulla libertà. Non si esce da questo dilemma: o la nazionalità è il principio primo, ed allora tutti gli uomini non nascono liberi ed eguali nel diritto; o tutti gli uomini nascono liberi ed eguali nel diritto, come indubitatamente è, ed allora il principio della nazionalità è principio secondo, e non principo primo.

E gli Stati, per essere legittimi, precipuamente debbono fondarsi sul principio della giustizia e sul principio della libertà; ondechè può bene avvenire, che tutti coloro, che sono d'una nazione, compongano un solo Stato, ma può ben anche avvenire, che compongano vari Stati, può ben anche avvenire, che uno Stato si formi di genti di varie nazioni.

Il principio, replico, il quale deve sovraneggiare nella composizione degli Stati, è il principio della giustizia e della libertà.

E se no, o signori, andando alla storia, bisognerebbe non solo disconoscere tutta la storia passata, ma ciò che più monta, capovolgere gli Stati attualmente ordinati in Europa. La Boemia, a cagion d'esempio, fece parte fin da antico tempo dell'impero germanico, anzi il suo re era uno degli elettori dell'impero, ed ora essa fa parte della germanica confederazione. Ma gli abitatori della Boemia sono Slavi.

L'Inghilterra abbraccia il paese di Galles; i Walli non sono inglesi, hanno lingua diversa, sono Brettoni:

dunque l'Inghilterra, per il principio di nazionalità, non dovrebbe comprendere nel suo regno i Walli.

Nel regno di Spagna sono i Baschi, i quali non solo non sono Spagnuoli, ma nè latini, nè teutonici; sono di nazionalità affatto diversa, mentre latini e teutonici hanno lingua, che si addimanda di *flessione*, come la lingua latina, come la greca, come la sanscrita, che pare madre immediata di quelle; i Baschi hanno lingua, che si addimanda di *agglutinazione*, che è la seconda delle grandi distinzioni delle lingue, terza essendo la *monosillabica*. Per il principio delle nazionalità, i Baschi non dovrebbero far parte del regno di Spagna.

Dunque non ha che fare la nazionalità collo Stato. Lo Stato si può benissimo comporre di popoli, che non sieno tutti della stessa nazione; e tanto più i popoli della stessa nazione, secondo il principio della libertà e della giustizia, possono dividersi in vari Stati.

Ondechè la nazionalità italiana è senza che bisogni che i vari popoli formino uno Stato, ed il regno d'Italia può essere costituito senza che si abbia Roma a capitale. Dire altrimenti porterebbe anco questa conseguenza, che non vi sarebbe nè nazionalità, nè regno d'Italia se non si avesse Nizza. Io deploro, che siasi ceduta Nizza, ma senza Nizza esiste la nazionalità italiana, e può esistere il regno d'Italia.

Non si avrebbero nè nazionalità, nè regno d'Italia senza la Corsica, senza Malta, senza Canton Ticino. Eppure quando una volta gl'Italiani di Canton Ticino sospettarono, che aspirazioni avessero altri italiani di annetterli al regno d'Italia, protestarono che volevano essere quelli che erano, e niuno ha potuto mai loro negarne il diritto.

Roma poi non è stata mai capitale d'Italia, nè Roma

impero, nè Roma repubblica; Roma dominava il mondo conquistato, mettendo l'Italia a fascio col resto.

Tutta Italia quando fu un regno ebbe a capitale Ravenna, e se si voglia considerare il regno longobardico, la capitale allora fu Pavia.

Roma, quando cessò di essere capitale dell'impero, fu la città dei Papi.

E qui mi si chiederà: che? volete voi conchiuderne, che la potestà temporale sia essenziale al Papato? Niuno mai ha detto questo, non io, non altri. Io mi moveva a riso quando a quel convegno solenne, che il Pontefice tenne a Roma di numerosi presuli della cattolicità, da stolti si buccinava che scopo ne era dichiarare il domma della potestà temporale del Papato. Noi cattolici siamo sicuri, che l'assistenza divina non manca alla Chiesa in definire gli eterni veri divini. Ed ora mi muovo a sdegno quando sento gli stolti che calunniano, dicendo che quel domma fu stabilito. Ma certamente la decisione di quei vescovi, congregati sotto il Sommo Pontefice, che, attesi i tempi, sia necessaria la potestà temporale all'indipendenza del Papato, è di massima autorità (1).

(1) Questo passo dell'oratore viene bene spiegato da ciò, che egli ha stabilito sul medesimo obbietto nel suo Discorso posteriore del dicembre 1867 intorno a Roma capitale del mondo cattolico, e giova riferirne le seguenti parole:

« Si poteva una volta avere dei concetti non molto chiari e non molto definiti su di cotesto subbietto altissimo; pure credo che niuno avrebbe dovuto mai dubitare, che ove avesse sua sede il Sommo Pontefice, non avrebbero potuto aver sede non superiori non uguali a Lui.

« Ma ormai da un lustro e più stabilita è la necessità del principato civile del Sommo Pontefice per l'indipendenza della sua sovrana potestà spirituale. Dall'episcopato cattolico fu portata e dal Sommo Pontefice fu approvata questa decisione: « Riconosciamo il civile prin-

Quando però mi si dice al contrario: torni il Pontefice ai tempi antichi, io pria chieggo quali sono questi tempi antichi, a cui si vuole che torni il Pontefice.

Ricciardi. Alla rete. (*Ilarità*)

« cipato della Santa Sede come cosa necessaria, e per la provvidenza « divina manifestamente istituito; nè dubitiamo di dichiarare, che « nel presente stato delle cose umane affatto si richiede questo stesso « principato civile per il buono e libero regime della Chiesa e delle « anime » (1).

« Ho riferite le parole stesse della solenne decisione, perchè se molti ne parlano, pochi ne conoscono il vero tenore.

« E qui si dirà: cotesta decisione non è domma, dunque neanco i cattolici sono obbligati ad abbracciarla. Fuor di dubbio non è domma, ma vi sono delle verità, le quali non sono domma, eppure sendo verità si debbono abbracciare o da' cattolici, e da' non cattolici; che non sia lecito uccidere, non è domma, ma verità; che non sia lecito rubare non è domma, ma verità; che non sia lecito calunniare non è domma, ma verità; che non sia lecito condannare gl'innocenti non è domma ma verità; non si dovranno dunque riconoscere cotali verità, si dovranno rigettare?

« Si dirà ancora: cotesta decisione stabilisce la necessità del principato civile del Pontefice nel presente stato delle cose umane, e non pei tempi futuri. Fuori di dubbio è così; ma noi dobbiamo risolvere cose, che risguardano i tempi nostri, e non i secoli dei secoli.

« Ove i vescovi ed il Sommo Pontefice approvandolo, o Egli solo, in avvenire mutassero sentenza, dicessero che il principato civile non è più necessario alla indipendenza della potestà spirituale del papato, ed allora non più alcuno si opporrebbe alla fine di quel principato. Certo è che l'autorità a determinare le condizioni anco temporali, in cui si debbe esercitare la potestà spirituale del Sommo Pontefice, si appartiene allo stesso pontefice, o a' vescovi, approvando Egli le loro decisioni. Ciò è una necessità, poichè altrimenti la spirituale potestà del Pontefice non sarebbe sovrana, e con sicurezza indipendente, sarebbe ella sottoposta alla potestà di altri, i quali realmente eserciterebbero sovrana potestà spirituale sulla potestà spirituale del Pontefice. Chi ciò negasse, si mostrerebbe ignaro di quello che significa sovranità. »

(1) Concistoro 9 giugno 1862.

D'ONDES-REGGIO. È più facile che alla rete ritorniamo noi e primo voi, anzi che il Papa.

Forse, a que'tempi, che il Pontefice fu lontano d'Italia nella seconda cattività, come si chiama, di Babilonia? Ma chi ignora, che quelli furono tempi pieni di calamità per l'Italia? Vorreste forse che il Pontefice tornasse ai tempi di Gregorio VII o d'Innocenzo III? Certo che no. Forse ai tempi di Gregorio Magno?

Una voce. A quelli di san Pietro.

D'ONDES-REGGIO. Ai tempi di san Pietro non posso acconsentire, anzi credo che niuno di voi possa desiderare, o consigliare nuova persecuzione.

A'tempi di Gregorio Magno? Ebbene, vi dico che il Pontificato potrebbe ritornare a quei tempi, quando tutto il mondo ritornasse pure a quei tempi.

Ed altrimenti non vedete che voi cadete in aperta contraddizione, poichè, mentre gridate contro il Pontificato, dicendo che è un anacronismo, vorreste poi il maggiore di tutti gli anacronismi, vorreste che esso tornasse 1400 anni addietro, mentre la società si trova in condizioni affatto diverse di civiltà? Ritorni il mondo a quei tempi, e ad essi pure ritornerà il Pontificato.

Signori, quello che avverrà in tempo futuro io non lo so. Il libro del futuro è in mano di Dio, ed occhio umano non vi legge. Una cosa però so di certo, ed è che, dove ha seggio il papa, non vi possono essere nè superiori, nè eguali a lui. So che il papa non sarà mai il cappellano nè di un re, nè di un imperatore. So, al contrario, che ancora si potrebbe vedere ciò che già fu visto, che un re ed un imperatore facciano da staffieri al papa *(Ilarità prolungata)*, come fecero Lodovico II a Nicolò I, Federico Barbarossa ad Alessandro III.

Ponete, che Pio IX si recasse in Francia; mettendo egli il piede sulla terra di Francia, tutta la Francia si getterebbe ai suoi piedi. (*Rumori ed ilarità*) Il Pontefice giungerebbe a Parigi trionfalmente; Napoleone III si troverebbe a'gradini della reggia, e farebbe da staffiere al Pontefice, se il Pontefice volesse andare a Nostra Signora per porre sul suo capo la corona di Carlo Magno. (*Rumori*)

Signori, dove sta il Papa non possono essere nè superiori, nè eguali. Questo è di necessità per l'indipendenza del Pontificato. Il Patriarca di Costantinopoli, stando insieme col Cesare, fu vilmente al Cesare assoggettato, e si staccò dal seno della cattolicità.

V'ha cento modi onde possa reggersi uno Stato. Perchè il Pontefice non potrà finalmente attuare il concetto Guelfo, questo parto naturale del genio italiano? I Romani ordinati a libertà, neutrali in tutte le disputazioni di re e di popoli, la terra loro sacro asilo aperto a tutti gli uomini, sotto l'alta sovranità del Pontefice, voleva dire paternità, come suona l'augusto nome di Papato. (*Risa e rumori a sinistra*)

Ricciardi. Paternità del rogo.

Una voce. Il suo Governo è assoluto.

D'ONDES-REGGIO. Tutti i Governi degli altri Stati sono stati assoluti, e peggio ancora, e poi sono passati a forme libere; quindi cotale obbiezione non ha valore.

E chieggo io: che cosa avrebbero allora i Romani da invidiare agli altri popoli d'Italia? E non sarebbero eglino più gloriosi di tutti, chè il capo loro, per la potenza spirituale, è il Re dei Re! (*Ilarità generale*)

Il cattolicismo non esiste senza il Papato, il vero cristianesimo non ha paragone con cosa alcuna ordinata nel mondo; per noi cattolici è cosa divina, ma anco coloro, che cattolici non sono debbono confessare

che è la più gran potenza morale, che mai si sia vista nel mondo, e che vince e soggioga ogni materiale potenza. Niuno può dubitarne, ove si consideri la sua origine, i suoi grandi veri, il suo gran principio ignoto all'antichità, la carità in tutto, la sua forza sempre più intensa ed espansiva, non ostante gli scismi, le eresie, gli scandali profetati necessari; ove si consideri che esso ha conservato la stessa monca sapienza antica, ed incorporatane a sè quanto vi aveva di vero, che esso ha formato la civiltà del mondo moderno, l'immenso progresso suo sopra l'antico.

Il genere umano si compone presso a poco di ottocento e più milioni (*Segni di dissenso*): duecento cinquanta milioni siamo cattolici, gli altri si dividono e si suddividono in tante sette separate dal cattolicismo, ed in israeliti, musulmani ed idolatri di tante specie, che niun culto del mondo ha per sè duecento cinquanta milioni.

In ogni angolo della terra sono cattolici, sono vescovi, legati, prefetti apostolici, più di cento nuovi si sono stabiliti dal pontefice Pio IX.

Le nostre missioni aumentano ogni giorno, ogni giorno crescono le conversioni, i tempi apostolici non vengono meno al cattolicismo. Mi gode l'animo in rammentare che testè, insieme a Francesi, quattro Italiani sono partiti da Genova per predicare la parola di Dio in terre idolatre e selvaggie, e così piantarvi la civiltà, apparecchiati a spendervi la vita. Siamo noi cattolici, che portiamo la fiaccola della civiltà per il mondo.

Ricciardi. Nego.

D'ONDES-REGGIO. Gli ordini monastici, questo esercito della carità e della civiltà del mondo, che in Italia sono perseguitati, crescono di numero e di valore. (*Interruzioni*)

Voci. **Alla questione! alla questione! È lontano!**

D'Ondes-Reggio. Tutti coloro, i quali gridano, mi permettano di dire, che hanno poca cognizione di storia.

Voci numerose. **Alla questione! alla questione!**

D'Ondes-Reggio. Non volete sentire certe verità? Vi dirò d'un solo ordine, del Francescano: esso si compone di duecento mila uomini, trenta mila donne, divisi in duecento cinquantadue provincie, abitanti in ventisei mila conventi. (*Rumori*) Nella scorsa di sei secoli e mezzo infinito è il numero dei sapienti, e dei santi tra i figli di San Francesco. Voi li perseguitate, e li schernite; e Dante Alighieri volle che, lui fatto cadavere, di quel saio fosse vestito. Cose vecchie, si dice; ci sono cose nuove: Teobaldo Mattew, innanzi a cui si inginocchiarono supplichevoli gli orgogliosi Anglicani, affine guarisse, che eglino non sapevano, la sporca infermità dell'ubbriachezza, che invilisce e di cento atroci delitti funesta l'Inghilterra, non è guari rapito al cielo, quel grandissimo era cappuccino. (*Rumori e risa*)

In Inghilterra l'anglicanismo è in piena rotta, ovunque sorgono chiese cattoliche e si costituiscono corporazioni religiose, non ostante che ancora le leggi puniscano loro del bando; quelle leggi non possono eseguirsi. In Inghilterra è già in pieno vigore la gerarchia cattolica, i Puseisti si avvicinano al cattolicismo; gli altri non sanno a che appigliarsi; restano confusi e sbigottiti. (*Interruzioni e rumori*)

Molte voci. Alla questione!

Presidente. La pregherei di restringere i suoi argomenti, e venire più direttamente alla Convenzione.

D'Ondes-Reggio. Io sono nella questione, perchè io vi voglio mostrare, che il cattolicismo è una gran potenza morale, e che questa potenza non vuole che si vada

a Roma. Dunque io sono nell'argomento. Io so come si trattano i subbietti, io debbo saperlo... (*Rumori*)

E poi io qui sento talora delle idee non solo anticattoliche, ma anche meno di anticattoliche, ed io le ascolto. pazientemente ed in silenzio, ho quindi diritto di essere ascoltato alla mia volta.

Voci. **Ha ragione! Parli! parli! Alla questione!**

D'ONDES-REGGIO. Sourgeon, il capo dei razionalisti inglesi, non è guari diceva: io sono stupito allo spettacolo di un sì gran numero dei nostri concittadini che abbracciano il papismo (il cattolicismo), che noi, come nazione, ripudiammo, e che non avremmo mai creduto dover ricevere di nuovo.

Nella Germania il protestantismo è in piena rotta; gl'illuminati e sinceri confessano, che il protestantismo non è più religione cristiana. (*Rumori*) Esso rimane un razionalismo, il quale pria si è perduto in empie vacuità panteistiche, e testè è travasato nel materialismo più aperto ed osceno.

Signori, vanno a tornare in seno alla Madre Chiesa i popoli, che tre secoli addietro per un'orribile sciagura se ne staccarono. E come no? Venendo presso loro a mancare ogni residuo di cristianesimo, che religione vorrete voi che abbraccino i popoli? Volete voi forse inventare qualche nuova religione? O volete rinnovare il feticismo turpe della dea Ragione, o ritornare, nuovi Giuliani, il culto pubblico di Marte, Venere e Bacco, sempre dèi penati di taluni? E via, da parte il ridicolo, trattandosi dei grandi destini del genere umano. (*Rumori prolungati*)

Presidente. Ella si dilunga troppo; rientri nell'argomento, la prego.

D'ONDES-REGGIO. Sì, quei popoli torneranno in seno

alla Madre Chiesa, il genere umano si affretta all'età profetica in cui saranno un pastore ed un ovile.

E questo pastore ha il suo seggio in Italia; la sua casa, o meglio, il suo tempio è Roma.

Roma è creazione del genio italiano associato al genio cosmopolitico; Roma è città italo-cosmopolitica, e cosmopolitica-sacerdotale; Roma è gloria immortale d'Italia, cui pari non sorse sotto il sole. Di là muove il verbo che impera sulla terra, voleva dire in cielo ed in terra. Ti saluto, o Roma, regina del mondo, non perchè fosti la sede dei Cesari, ma perchè sei stata, e sei la sede dei Papi! (*Rumori — Interruzioni diverse*)

In quella solennità augusta ed impareggiabile, in cui il Sommo Pontefice dall'alto del Vaticano benedice la Città ed il mondo, è da terra italiana, che parte la benedizione di Dio per il mondo. (*Rumori*)

De Boni. È maledizione per l'Italia.

D'Ondes-Reggio. E sono tre secoli e più, che parte pronunziata da bocca italiana. (*Ilarità e rumori*)

Ma il pontefice esuli da Roma, i tempii, meraviglia dell'universo, sieno abbandonati, i sontuosi palagi claustrali deserti dei loro abitatori, Roma così resti muta del verbo divino, le preci e le supplicazioni del mondo cattolico pe'suoi spirituali bisogni non vadano più a Roma; Roma allora è recinto sparso di sepolcri, grandezza incommensurabile caduta, che voi siete impotenti a sollevare; voi siete impotenti a suscitare la vita da quei sepolcri; Roma allora non è che gli scarsi iugeri di terra profana, che Romolo segnò coll'aratro. Per questi vorrete voi accendere fiamme in tutta Italia, sfidare gli eserciti di Francia e d'Austria, affrontare tutto l'orbe cattolico, mettere ogni cosa in pericolo, anzi ogni cosa mandare a certa rovina? Che mai andare a far lì? Qualche parodia di triumviri, o di Tibe-

rio e Caligola? (*Rumori*) Smettete, smettete per carità della patria questa ingente aberrazione funesta; e se non siete cattolici, siate almeno italiani.

Tornata 17 gennaio 1865.

Interpellanza del deputato Cantù circa la destituzione di alcuni professori dell'Università di Bologna per rifiuto di giuramento. — Per l'abolizione del giuramento politico. — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Signori, non parlerò sulla questione de' professori dell'Università di Bologna, abbastanza chiarita dalle cose dette dall'onorevole Cantù e dall'onorevole ministro: ma credo mio debito di significare l'opinione mia a proposito delle ultime parole pronunziate dall'onorevole Cantù sull'abolizione del giuramento politico.

Io assolutamente sono per codesta abolizione; imperocchè quel giuramento è tortura morale per gli uomini di coscienza, è uno schermo per coloro, che coscienza non hanno. Quelli che non hanno coscienza giurano e spergiurano, sono i primi che si affrettano a giurare ad ogni politica mutazione.

Ma sono gli uomini di coscienza, che ricusano di giurare quando la loro coscienza così loro comanda, sono dessi che preferiscono di perdere la carica; sono perciò non meritevoli di biasimo, ma di lode, specialmente quando sforniti di proprii beni vanno a vivere colla famiglia povera vita.

Ed io invero non avrei il cuore di privare di carica cotesti uomini, e sarei invece inclinato a privarne co-

loro i quali volenterosi sono stati a giurare, o meglio a spergiurare; indubitatamente torna più utile allo Stato, che sieno funzionari uomini che non vogliono giurare, ma onesti, che uomini che giurano, ma disonesti.

Il giuramento suppone, che la cosa che si giura, sia giusta e doverosa, una cosa perciò che si debba sempre praticare, ancorchè non si porti sulla medesima giuramento; ondechè veracemente il giuramento riesce superfluo. Se poi si faccia giuramento su di cosa ingiusta, allora il giuramento è nullo, il giuramento è un delitto, ed il giuramento non si deve osservare, ed ove si osservasse, si commetterebbe un altro e maggiore delitto.

Signori, omai è tempo di abolire il giuramento politico; ciò sarà un vero morale progresso.

Presidente. Prego l'onorevole D'Ondes a voler prescindere da discussione siffatta, che, le dirò, non mi piace.

D'ONDES-REGGIO. Io non parlo per dire le cose, che piacciano a lei, ma per manifestare quelle, che giudico essere le sane dottrine.

Tornata 21 gennaio 1865.

Discussione del disegno di legge per la riscossione delle imposte dirette. — Intorno alla irregolarità della discussione, non essendo stato presentato intero il disegno — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Signori, finchè il ministro delle finanze volesse dire alla Camera, che facesse quest'irregolarità (se ne sono fatte tante altre), io mi sarei taciuto; ma quando egli dice, che questo è coerente

alle determinazioni della Camera, quando vuole sostenere, che è una discussione in tutte le regole, allora io non posso, non devo più tacermi; questo significa non esserci più Costituzione... (*Rumori*)

Presidente. Prego l'onorevole D'Ondes-Reggio di astenersi da coteste espressioni altrettanto eccessive, come inopportune al caso.

D'ONDES-REGGIO. Mi perdoni, io credo che quanto il Ministero propugna, sia contrario alla Costituzione; e non solo lo ho detto, ma lo affermo le cento volte. E come poi il signor presidente, che è custode del regolamento, come mai potrà mettere in discussione ed ai voti un disegno di legge, che per intiero non è ancora stampato e distribuito?

Nisco *ed altri.* È distribuito da un pezzo.

D'ONDES-REGGIO. Nè io me ne faccio meraviglia, perchè è noto, che negli uffici si è data facoltà di discutere un certo Codice di procedura, che non era compiuto. (*Nuovi rumori*)

Presidente. Ma lasciamo stare queste generalità, stiamo ai fatti, e all'argomento in discussione!

Baldacchini. Domando la parola per un fatto personale.

D'ONDES-REGGIO. Questo è un argomento per mostrare, che cose simili se ne commettono sempre. Io domando che si osservi lo Statuto ed il regolamento, e che per conseguenza non si faccia questa discussione.

(Il deputato Baldacchini dice, che quel progetto di procedura era stato tutto presentato alla Commissione.)

D'ONDES-REGGIO. Io ho parlato di uffizi e non di Commissioni.

Fu negli uffizi che si deliberò, che la Commissione potesse dare quella facoltà straordinaria su del Codice di procedura, di cui pure non s'era ancora stam-

pato e distribuito, che il primo libro, su d'un Codice dunque in gran parte ignoto.

(Il ministro delle finanze replica, che di buona fede non si può asserire, che non se ne conoscano le disposizioni.)

D'ONDES-REGGIO. Chieggo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Parli per il fatto personale, ma lo prego di attenersi strettamente ad esso.

D'ONDES-REGGIO. Parlo per il fatto personale.

Io veramente in fatto di buona fede, e tutti me ne fanno giustizia, non ricevo lezioni da nessuno; non da lei, signor ministro delle finanze, non da altri.

Non ho che a rapportarmi alla nota in piedi della parte della legge che è stampata, dove è detto: " Saranno quanto prima stampati i titoli II e III, che riguardano i ricevitori e le disposizioni generali e transitorie. „

Dunque è una legge intiera che si vuol discutere, quando ancora non abbiamo i titoli II e III!

Tornata 28 gennaio 1865.

Discussione generale del disegno di legge per facoltà al Governo di rendere esecutorie alcune leggi di ordine amministrativo. — Discorso contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, egli non è sovente che un Parlamento duri quasi tutta la sua vita legale. Rarissimo è, che un Parlamento convocato in circostanze straordinarie, e per alcuno solenne obbietto, quando lo abbia fornito resti ancora e lungamente a portare leggi,

e non invece venga sciolto, e si chiami il popolo a nuove elezioni. Non credo poi che sia esempio negli annali Parlamentari, che un Parlamento, dopo essere lungamente durato, dopo aver fatto leggi a centinaia, stanco e nella sua fine, voglia ancora far molteplici ed importantissime leggi.

E non è mai certamente avvenuto, che un Parlamento, mentre voglia fare cotali leggi, dica poi che sia inabile a farle, e le commetta a' ministri e ad alcuni suoi membri riserbandosi d' approvarle o meglio colaudarle.

Signori, che ciò sia contrario allo Statuto è evidente, nè io mi farò qui lungamente a dimostrarlo.

L'articolo 55 dello Statuto è il seguente:

" Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

" Le discussioni si faranno articolo per articolo. "

E colla legge che si pretende che si approvi, sei leggi sono state date ad esaminare ad una Giunta sola, numerosissimi articoli vi si contengono, che non si vuole che si discutano.

Qui non è questione soltanto di forma, non è questione soltanto di quella disposizione dello Statuto, la quale per avventura si presenta assai semplice, bensì d'un principio fondamentale dei reggimenti rappresentativi; è quella disposizione che differenzia essenzialmente, quanto alla parte del popolo in fare le leggi, i reggimenti rappresentativi dai reggimenti, che si chiamano diretti, o democratici puri.

La differenza appunto è questa: nei Governi rap-

presentativi le assemblee debbono discutere le leggi in tutte le loro singole disposizioni; si sentono tutte le svariate opinioni, si fa tesoro dei lumi di tutti; quindi si portano degli emendamenti e modificazioni, e così la legge può essere nel modo migliore composta. Ed invece in un Governo puro democratico o diretto, questo vantaggio non si ha, e la legge com'è proposta, fa d'uopo che tutta venga accettata o rigettata.

L'antichità sotto questo aspetto fu notabilmente inferiore ai moderni tempi, non in Grecia, non in Roma il principio della rappresentanza, specialmente nel fare le leggi, fu conosciuto, onde presso i Romani, maestri solenni di legge e nostri incliti padri, si proponevano le leggi ne' comizii del popolo, il quale doveva accettarle o rigettarle senza alcuna disamina dei particolari, senza emendarle o modificarle menomamente, come appunto ora si pretende, che da noi si faccia; il popolo significava la sua volontà per mezzo di due tavolette, in una delle quali erano le iniziali della formola *Uti rogas* con cui la legge si accettava, e sull'altra quella di *Antiquo* con cui si rigettava. E così gravi ne furono sperimentati gli abusi ed il danno, che stabilita fu la legge Cecilia e Didia, la quale vietò che in una rogazione, così addimandavasi la proposta della legge, si comprendessero materie diverse, affinchè il popolo non fosse costretto ad approvare insieme leggi buone e cattive, ondechè ad ogni legge si univa la protesta; *neve per saturam abrogato aut derogato.* E Cicerone nelle leggi da lui divisate pose questa: *nec plus quam de singulis rebus semel consulunto.*

Ebbene, a noi si pretende dar meno di quello, che si concedeva al popolo romano! Voi volete, che una quantità tale di leggi di tante parti composte si deliberino così approvando o disapprovando, senza discussione,

senza alcun emendamento, senza alcuna modificazione.

So io che primamente, appo i Governi monarchici-Costituzionali d'Europa, anche così facevasi; ma all'origine loro i rappresentanti del popolo non furono convocati, se non per concedere dei sussidii o donativi, come si chiamarono; ma poscia, come queglino cominciarono a prendere parte alla fattura delle leggi, si diedero a discuterle, e sul principio del secolo XIV lo facevano ampiamente e con intera libertà, massime in Inghilterra.

Toccava nel secolo scorso alla Rivoluzione francese, tra le altre stoltissime cose, fare questa ancora colla Costituzione del 1793, che le Assemblee primarie di tutto il popolo, con voto di *sì* o *no* approvassero o rigettassero le leggi, che la rappresentanza nazionale avesse loro proposte.

Ma quale è la cagione, per cui si vuole che queste leggi sieno così da noi approvate senza discussione? Si dice: l'urgenza e la necessità; è necessità che andando nella Toscana, la Toscana abbia le stesse leggi, che vigono nelle altre parti d'Italia. Finora si governava da Torino, e si governava colle stesse leggi per tutto il regno d'Italia, meno per la Toscana; era un'eccezione, che non faceva specie, d'una porzione non grandissima dello Stato; ma ora, come è possibile che, trasportandosi la capitale a Firenze, si possa governare, lì nel centro, con leggi diverse da quelle del rimanente del regno?

Io qui non voglio, come ho fatto altre volte, venire a dimostrare, che questo sistema di uniformità di leggi sia cosa dannosa, anzichè provvida, sia il grand'errore di quest'Assemblea, e cagione potissima dei mali, onde è travagliata l'Italia.

Voglio invece accordarvi, che non sia conveniente andare nella Toscana, lì nella capitale a governare

tutta Italia con leggi, che non sieno pure comuni alla Toscana medesima; ma qual'è la conseguenza di questa premessa? Che in Toscana si applichino le leggi, che già sono in vigore nelle altre parti d'Italia; ma non viene la conseguenza, che si debbano fare leggi tutte nuove. In termini più stretti: in Toscana mancano le leggi, che sono nelle altre parti d'Italia; fa d'uopo dunque, che tali leggi sieno pure nella Toscana, la conseguenza sta; ma invece se ne trae questa, fa d'uopo dunque, che si facciano nuove leggi per tutta l'Italia, la conseguenza non istà; io invito tutti voi, o signori, a farmi la dimostrazione di cotale conseguenza. Voi potete fare delle nuove leggi, ma non potete fare una nuova logica umana.

Vediamo quali sono queste leggi senza delle quali, stando la capitale a Torino si poteva governare, ma ora andando la capitale a Firenze non si può più governare.

Legge comunale e provinciale.

Voglio concederla. Però non c'era altro da fare, se non se d'introdurre una proposta di legge in cui si dicesse: la legge comunale e provinciale, che è comune alle altre parti d'Italia, sarà applicata alla Toscana. Per tal modo tutta la questione si sarebbe aggirata su questo uno, conviene o non conviene applicare alla Toscana questa legge? Credo che allora saremmo tutti stati facilmente d'accordo, specialmente quanto a me, ove i Toscani stessi avessero significato di volerla, e avremmo osservato le norme prescritte dallo Statuto, non avremmo falsata l'essenza del Governo rappresentativo.

Sicurezza pubblica.

Se, come si dice, è necessaria questa legge per il trasferimento della capitale in Toscana, si poteva pre-

sentare al Parlamento perchè venisse discussa. Si sono deliberate leggi non meno importanti, e dopo non lunghissimi giorni di discussione.

Non si poteva tal legge presentare tosto che si aprì quest'ultima volta la Camera? Perchè non si è fatto? Perchè proprio non si vogliono le leggi discutere. È già uso antico di questo Parlamento, che le leggi si presentano alla fine dei vari periodi delle sue tornate, affinchè come sono presentate, vengano approvate, affinchè non si discutano gridandosi all'urgenza; in un giorno a quest'Assemblea si è fatto deliberare undici leggi!

E non mi si rechi l'esempio della legge comunale e provinciale, imperocchè essa presentata al solito alla fine d'una Sessione, ed acciocchè senza seria discussione si approvasse, non si approvò, e ciò fu perchè conteneva tali riforme fondamentali alla legge esistente, colpiva tanti interessi, era piena di tante contraddizioni e dissennate disposizioni, che la stessa maggioranza della Camera non si potè tra sè medesima accordare.

Ma ora è questa stessa legge, che allora non si è voluta, che agglomerata con altre cinque, senza alcuna discussione, ci si vuole imporre.

Sanità pubblica.

Signori, è urgente questa legge perchè da Torino la capitale passa a Firenze?

Non è mio uso dire cosa, che possa colpire la buona fede altrui, ma ne chieggo sul serio: questa legge è urgente, fa d'uopo che si abbia prima di andare la capitale a Firenze? Non può deliberarla là il Parlamento? Che finora la salute pubblica non si è governata senza questa legge? Legge, la quale è importantissima, e da sue sconsigliate prescrizioni, da certe innovazioni possono temersi danni inestimabili alla pubblica salute!

Consiglio di Stato.

Che meraviglia, che per alcun tempo ancora il Consiglio di Stato, che ha esercitato sue funzioni per tutta l'Italia, segua a esercitarle nello stesso modo, e meno per la Toscana, per la quale continui quello, che particolare finora vi è stato?

Come legge di tanto momento si debbe da noi approvare senza sapere che cosa sia, senza alcuna discussione? Le attribuzioni d'un tale corpo possono modificare quelle di altri, possono sconvolgere a gran pezza l'ordinamento dello Stato. Come approvare una tale legge senza esaminare, se un tal corpo sia necessario, se sia utile in un reggimento a forme libere, questione assai agitata tra i moderni pubblicisti?

Contenzioso amministrativo.

Qui le illegalità sono l'una sull'altra; noi già abbiamo discusso ed approvato questa legge, la quale è stata passata al Senato, e la Giunta di questo ha scritto la sua relazione; quindi è stato il caso che quel corpo la discutesse ed approvasse, e se mai vi apportasse delle modificazioni noi avremmo potuto con facilità approvarle, come sovente per altre leggi abbiamo fatto, e così regolarmente si avrebbe questa legge. Ma così non piace; il Governo vuole esso delle modificazioni, e non vuole che si discutano; quindi si manomette l'autorità del Senato da un canto, e da un altro si pretende, che noi deliberassimo su ciò che abbiamo deliberato, mutando ciò che testè abbiamo stabilito, disdicendo a noi stessi!

Dite assolutamente, che mirate ad imporci la vostra volontà, che non amate, che il Parlamento faccia le leggi.

Opere pubbliche.

Questa nuova legge pure è necessità, è urgenza; è

necessità, è urgenza che nascono, perchè la capitale da Torino si trasferisce a Firenze?

Io sapeva il valore, che molti pubblicisti hanno attribuito all'influenza del clima sulle leggi, ma veramente attribuirne cotanta era riserbato alla sapienza di quelli, che al presente governano, e di quelli che in questa Assemblea li seguono; e cotanta nello stesso Stato, ed a sì poca distanza di luoghi! Non c'è serietà; che regime parlamentare è questo, in cui un ministro non ha che a divisare una legge, affinchè sia approvata?

Signori, non ho da dire che altre poche parole, perchè le cose sono assai evidenti, ed un lungo discorrere potrebbe oscurare, non chiarire la bisogna.

La necessità di tutte le necessità è l'osservanza dello Statuto, a cui si attengono i plebisciti, che hanno costituito il regno d'Italia. Con queste proposte di legge si viola lo Statuto nella sua essenza, nella potestà legislatrice, lo Statuto con un modo indiretto, se piaccia, è distrutto.

In questa guisa i Parlamenti uccidono sè medesimi, e quello che è peggio, recano colpi fatali nel cuore alle libere istituzioni.

Io non vengo meno a me stesso, abdicando l'ufficio solenne di legislatore, che il popolo mi ha conferito; io non ho ragione di credere, che voi pochi siate più capaci di tutti noi di dare le leggi all'Italia; io ho giurato lo Statuto, e il mio giuramento è verità.

Tornata 8 febbraio 1865.

Discussione del disegno di legge per la sanatoria dei matrimonii ecclesiastici nelle provincie meridionali. — Discorso a favore.

D'ONDES-REGGIO. Veramente io credeva, che questa legge passasse senza alcuna discussione tanto essa è di evidente giustizia; ieri io sono stato assente, ma dietro una specie di gentile invito fattomi dall'onorevole Pisanelli, stimo mio debito dire alcune parole, e specialmente che coll'emendamento ora proposto si vuol violare ciò che vi ha di più sacro nel civile consorzio, la famiglia, in quella parte importantissima, che è la successione dei figliuoli.

Signori, oramai è vezzo troppo comune e stolto il dire in quelle cose, in cui la religione partecipa, che il clero vuole esercitare il suo assoluto dominio sopra lo Stato. Eppure se materia avvi, in cui la dottrina della Chiesa cattolica vada a capello colla dottrina veduta dai soli lumi della ragione, è senza dubbio quella del matrimonio. Il matrimonio consiste nel consenso delle due parti e nient'altro; la Chiesa cattolica che l'ha elevato a grande sacramento ha pure stabilito, che il matrimonio non consiste che nel solo consenso.

La Chiesa nel tempo primissimo solamente a sicurtà dell'osservanza di sua disciplina prescrisse, che i contraenti il matrimonio ne dessero conoscenza al vescovo. Ma dopo dichiarò, che il consenso solo costituiva il matrimonio così religioso, come naturale, e da quella formalità dispensò. E furono poi dal Concilio di Trento stabilite le formalità, che al presente si praticano, e

specialmente quella della presenza del parroco e di due testimoni sotto pena di nullità, non punto perchè il matrimonio non avesse sempre sua essenza nel consenso delle parti, ma affinchè si accertasse l'esistenza dei matrimonii, e quinci si opponesse rimedio efficace agli abusi e scandali, che si esperimentavano sia ritenendosi come maritate persone che non erano, sia come non maritate persone, che maritate erano, donde anco casi non rari di bigamia.

Infatti, nei paesi cattolici dove il Concilio di Trento non è stato ricevuto, i matrimonii sono validi nonostante che sieno celebrati senza le formalità prescritte dal santo Sinodo, anche senza quella importantissima della presenza del parroco e di due testimonii. Ed anche ove il Concilio tridentino è in vigore, non potendosi avere un sacerdote, il matrimonio è valido come il pontefice sommo Benedetto XIV ebbe dichiarato, solo che sia contratto innanzi due testimonii. Ed omai nei Paesi Bassi, e nelle diocesi occidentali di Prussia i matrimonii ecclesiastici non hanno per essere validi bisogno della presenza del parroco, e di testimonii.

Nè voglio tacere, a confermare che la volontà del parroco per nulla contribuisce alla validità del matrimonio, che egli non ne è che come il più sicuro testimone, che in Napoli ed in Sicilia alle volte avviene, che le parti si presentano con due testimoni, al parroco senza altro, e dichiarano di contrarre matrimonio, ed il matrimonio è valido, sebbene in maniera colpevole contratto, ed il parroco nulla può opporre in contrario.

Dunque, la Chiesa ha solennemente riconosciuta intera la libertà individuale nel contrarre i matrimonii, mentre gli Stati moderni d'Europa, facendo laido ritorno al paganesimo, non vogliono riconoscerla, appo-

nendo alcune condizioni come necessarie alla validità dei matrimonii.

Una volta che il matrimonio è col consenso delle parti contratto, lo Stato, se non voglia essere usurpatore e tiranno, deve riconoscerlo, come appunto lo riconosce la Chiesa. Impari lo Stato la libertà dalla Chiesa.

Signori, tenete questo riposto in mente: lo Stato è venuto dopo la famiglia, lo Stato non ha altro scopo e ragione d'essere se non di fare, che i diritti naturali eterni ed immutabili degl'individui umani meglio si esercitino; lo Stato non è legittimo, se invece perturba, o impedisce l'esercizio di questi diritti. (Bravo! *a sinistra*)

Quando dunque alcuno contrae matrimonio secondo sua religione nelle ore estreme della vita, che cosa pretendete voi di fare con le vostre leggi, ed impedimenti? Volete voi martoriare crudelissimamente un moribondo dicendogli, che non abbia speranza che i figli suoi succedano a' suoi beni, che invece eglino debbono restare privi e del padre, e de' mezzi di vivere?

E per fermo alle parole dell'articolo 2: " È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie a' matrimonii puramente ecclesiastici, contratti dai cittadini delle provincie meridionali in *extremis* " si vuole aggiungere ad emendamento " salvo i diritti acquisiti dai terzi. "

Or che altro con questo emendamento s'intende stabilire? Evidentemente, che quantunque alcuno contragga matrimonio innanzi alla Chiesa, cioè secondo il sacro diritto naturale dell'uomo, pure perchè non abbia avuto il tempo di adempiere le formalità prescritte dalle leggi civili, nonostante che questa mancanza venga quindi dal capo dello Stato riparata, i figliuoli suoi nè

tosto nè mai possono raccogliere la paterna eredità, ma bensì essa passerà ad altri parenti anco assai lontani, passerà alla moglie, passerà allo Stato, perchè alla sua morte il matrimonio non è ancora come valido riconosciuto dallo Stato; ondechè quella specie di grazia, che è la *sanatoria*, per lo più resterà vana cosa, scherno piuttosto, che favore o meglio giustizia pe' poveri orfani.

Cotesto emendamento osta co' sentimenti più santi della umana natura!

Se lo Stato deve inframmettersi quanto meno è possibile in tutte le faccende degli individui, molto di meno anco deve inframmettersi in questa dei matrimonii; imperocchè in questa più che in ogni altra la sua mano non può essere benevola, ma anzi assai malefica.

Io quindi, in nome della libertà, in nome de' principii eterni del diritto, chieggo che l'emendamento proposto venga rigettato.

Tornata 9 febbraio 1865.

Discussione generale del disegno di legge per la promulgazione di varie leggi e Codici, ed unificazione legislativa — Sul modo di fare la discussione proposto dal Ministero e dalla Commissione — Discorso contro — Risposta per un fatto personale.

D'ONDES-REGGIO. Signori, dobbiamo stabilire nettamente il modo come si debba discutere. Chiamerei questa discussione solenne, per gli obbietti che si debbono trattare; ma per il modo con cui si vogliono trattare,

quella qualità non le si può attribuire, bensì altra tutta diversa.

Pur nondimeno è di necessità, che questa stessa discussione monca, imperfetta, illegittima si conduca in maniera, che possa avere qualche risultato serio. Si tenne metodo fuor di dubbio irregolarissimo per le leggi amministrative, ma ora pare che si voglia praticare un metodo più irregolare ancora, in guisa tale che la discussione si riduca a vanissima cosa. E per fermo, che cosa significa, che solo nella discussione generale su tutta la legge si possa parlare di tutti e quindici i Codici, le leggi, ed i poteri straordinari agglomerati insieme? Non bastano le forze fisiche a farlo; difficilmente la mente di chi parla non si stanca e si accascia; difficilmente coloro, che ascoltano, vi presteranno debita attenzione, onde alla fine non si avranno, che parole gettate al vento, e tempo sprecato.

Nell'ufficio cui io apparteneva quando si disaminò questa proposta di legge, dopo le gravi opposizioni che si fecero, si stabilì, sempre me dissenziente, che se non si faceva la discussione a norma dello Statuto, si sarebbe però fatta una discussione generale su ciascun Codice, o legge, la quale precipuamente si attenesse ai principii fondamentali de' subietti, e di ciò mi appello all'onorevole De Filippo, che l'ufficio scelse a relatore. Anzi rammento, che quando si trattò di questa unificazione legislativa, si premise, che quella discussione generale era cosa già decisa, poichè si era, come massima, stabilita la proposta dell'onorevole Giorgini, quando pria si era trattato dell'unificazione amministrativa.

Ma oltre a cotale discussione generale pare indispensabile sia, come per le leggi amministrative si è fatto, che emendamenti si possano discutere e deli-

berare; od altrimenti è meglio che ci si dica apertamente: non vogliamo alcuna discussione, deliberiamo subito, ora stesso, per *sì*, e per *no* sopra tutti i quindici Codici, leggi e poteri straordinari da conferirsi al Ministero.

Io pertanto propongo, che prima ci sia la discussione generale su tutta la legge, poi la discussione generale su ciascuna delle varie leggi che essa comprende, ed in fine la discussione e deliberazione sopra gli emendamenti.

(Pisanelli relatore della Commissione si oppose alle proposte del D'Ondes-Reggio, e principalmente a quella di discutersi e deliberarsi emendamenti.)

D'ONDES-REGGIO. Trattandosi delle leggi amministrative si riconobbe la convenienza, o per meglio dire la necessità di discutere e deliberare quegli emendamenti, che si proposero. E vi fu un emendamento di assai rilievo, che la Camera approvò contro la proposta del Ministero, e della maggioranza della Commissione.

La differenza è questa, onorevole signor Pisanelli, tra le leggi amministrative ed il Codice civile, che le leggi amministrative piuttosto hanno attinenza con l'ordinamento politico d'un paese, mentre le legislative propriamente dette hanno stretta attinenza col suo stato sociale, che è di assai maggiore importanza.

L'onorevole Pisanelli pretende, che tutte quante le leggi da lui e da' ministri divisate, senza menomo mutamento si accolgano da noi rappresentanti della nazione, e tra quelle leggi non v'ha niente di meno, per tacere d'altre anco momentosissime, che l'ordinamento della famiglia, principio fondamentale dell'umanità, base di tutto il civile consorzio, legge suprema, da cui tutte le leggi dello Stato ricevono norma. Sì,

tale legge ci si vuole imporre, tale legge senza menomo emendamento si vuole, che noi accettiamo! Dite ciò apertamente, vi sia almeno la schiettezza; almeno così l'Italia e l'Europa sappiano, che qui non c'è più Statuto, ma la maggioranza che, come forza, comanda.

(Il deputato Crispi dice, che la proposta di non discutersi la legge come prescrive lo Statuto, è rivoluzionaria, e che egli come tale l'accetterebbe se avesse fiducia nel Ministero, e per incidente soggiunge, che il D'Ondes-Reggio al 1848 nel regno di Sicilia faceva parte di un Ministero, che propose la vendita dei beni nazionali, fra i quali erano beni ecclesiastici.)

D'Ondes-Reggio. Signori, da qualche tempo alcuni mi dicono: voi non aveste difficoltà a far vendere in Sicilia i beni ecclesiastici per i bisogni dello Stato. È naturale che, siccome io sono opposto a questa vendita, a questa spogliazione che si vuole commettere, si cerchi di cogliermi in contraddizione. Potrei rispondere, che dopo diciassette anni circa avrei potuto mutare d'opinione e quindi fare ammenda onorevole d'un antico errore, errore di giovanile età, che ora nella matura età coscienziosamente riconosco. Ma questo non ho bisogno di dire, imperocchè fu l'onorevole Cordova ministro delle finanze, e non io già che era ministro dell'interno e reggeva pure quello d'istruzione pubblica, che portò legge per la vendita di beni nazionali, tra i quali si comprendevano per avventura alcuni beni di natura ecclesiastica, in virtù del diritto siculo ecclesiastico; si propose dunque una legge conforme al diritto in guisa tale, che la Santa Sede non ne pronunziò mai alcun rimprovero. Oltre che una tale legge, se fu proposta, non fu mai discussa, e molto meno deliberata; ed io, se avessi potuto quindi giudicare, che fosse stata alla religione contraria, mi sarei ritirato.

È da considerare inoltre che, se in tempi ordinarii può presumersi medesimezza di opinioni tra tutti i ministri sulle leggi, che alcuno di loro propone, ciò non può ritenersi in tempo così straordinario, che si aveva e la rivoluzione e la guerra insieme; si stava al Governo per salvare il paese; allora sì, era sacrifizio tenere il Ministero, ed il ministro dell'interno era in tanti travagli, che non poteva molto pel sottile attendere a quanto facevano gli altri ministri. Una cosa so con certezza, e non lo negherà l'onorevole Crispi, nè altri; ho propugnato per tutta la mia vita i principii di giustizia e libertà, e quando certi gran liberali del Parlamento siciliano, come se ne trovano in tutti i Parlamenti, proponevano che io ministro dell'interno avessi poteri eccezionali, io li ricusai sempre.

(La Camera si riserbò di deliberare sulla proposta del D'Ondes-Reggio intorno agli emendamenti dopo la discussione generale.)

Tornata 11 febbraio 1865.

Seguito della discussione generale del disegno di legge per la promulgazione di varie leggi e Codici, ed unificazione legislativa — Discorso contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, credeva che, dopo quanto si era detto trattandosi delle leggi amministrative sulla violazione dello Statuto in chiedere così in massa l'approvazione di quelle, non mi sarebbe stato d'uopo tornare sulla questione; credeva che la Commissione per l'unificazione di quindici tra Codici e leggi fonda-

mentali, e concessioni di poteri straordinarii, agglomerazione di cui non si è mai veduta pari nè presso popoli barbari, nè presso popoli civili, schiettamente dicesse: si viola lo Statuto, si abdica dall'Assemblea dei deputati la potestà legislatrice, si reputa da noi utile, o necessario, e, con più schiettezza ancora, così piace di fare, *stat pro ratione voluntas.*

Ma come venire imperturbabilmente a ripeterci gli errori, con cui suppose il ministro Lanza di confutare quanto io aveva dimostrato? Errori di fatto, errori sull'indole dei reggimenti rappresentativi.

Errori di fatto: non è il regolamento che si manomette come asseriva il ministro Lanza; non è, come con parafrasi, non volendo nominare il regolamento ha detto la Commissione, che il Senato e questa Camera non fanno che " discostarsi da quel metodo, che ciascuno d'essi ha costituito a sè stesso per l'esplicamento delle proprie attribuzioni, e che suole eseguire nelle congiunture ordinarie. „ No, signori; è lo Statuto che prescrive il metodo, l'articolo 55, che omai giova leggere affinchè notissimo sia qui dentro, e fuori:

" Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii.

" Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione e per l'approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

" Le discussioni si faranno articolo per articolo. „

Prima violazione adunque dello Statuto si è commessa nell'essere molte leggi unite insieme, e date ad esaminare ad una sola Giunta. Avrebbero potuto essere eletti gli stessi individui, ma avrebbero dovuto formare tante Giunte distinte, quante sono le leggi, che si propongono.

L'ultimo paragrafo poi è chiarissimo: " Le leggi si debbono discutere articolo per articolo: „ e qui si pretende che neanco si discutano ciascun Codice, e ciascuna legge l'una separatamente dall'altra, ma tutti in un fascio.

E ve l'ho detto, o signori, e ve lo ripeto, non è quella una semplice forma, ma è l'attuazione d'un principio fondamentale de' reggimenti rappresentativi, è un principio, che essenzialmente differenzia quelli reggimenti dai democratici puri o diretti. Imperocchè ne' primi le leggi si possono emendare e migliorare, mentre nei secondi fa d'uopo che tutte, come proposte sono, si accettino o si rigettino. La quale maniera ebbe in Roma partorite tali magagne, che si portò la legge Cecilia e Didia, la quale vietò che in una rogazione si comprendessero materie diverse. E Cicerone tra le sue leggi stabiliva quella come necessaria, e solenne.

L'Assemblea dei deputati d'Italia è dunque tenuta come da meno della feccia di Romolo! *(Interruzioni a sinistra)*

Sovente in questa Camera si è allegato l'esempio del Parlamento inglese, e per lo più a sproposito; si è parlato dell'onnipotenza di quello, come gl'inglesi giureconsulti addimandano la sua grandissima potestà, per volerne argomentare l'onnipotenza di questo nostro. Io ho già altra volta dimostrato come l'indole loro è affatto diversa, e, sotto un aspetto, anco opposta, poichè è il Parlamento inglese che ha fatto la Costituzione, ond'egli, colla stessa autorità con cui l'ha fatta, nel corso dei secoli può riformarla; ma il Parlamento nostro, al contrario, è creato dalla Costituzione, ossia dallo Statuto, ed esso quindi è obbligato a mantenerlo, e sempre ad eseguire le prescrizioni sue. Ma lascio omai di svolgere ampiamente tali dottrine;

e solo voglio dire, che nonostante che il Parlamento inglese si chiami onnipotente, pure Coke, Holt, Hobart, giureconsulti di grandissima autorità, sentenziano: un atto del Parlamento contro la ragione, l'equità, e la legge naturale, è nullo, non si deve eseguire, il popolo non vi è obbligato.

Burke poi, questo grande statista, ed oratore massimo, così dice:

" Moralmente vi sono dei limiti chiari ed imperativi per coloro, che esercitano qualche autorità nello Stato sotto qualunque nome e titolo. La Camera dei Pari non può disciogliere sè medesima, nè abdicare, se lo volesse, la parte che le è propria nel corpo legislativo del regno..; per una ragione parimente forte e più forte ancora la Camera dei comuni non può rinunziare la parte di autorità, che le è propria; l'impegno o il patto sociale, ciò che generalmente chiamasi *Costituzione*, proibiscono tale usurpazione o abbandono. Le parti costituenti uno Stato sono obbligate a conservare la loro pubblica fede, le une verso alle altre, e verso a tutti coloro, i quali dal loro impegno traggono alcun importante interesse; come lo Stato intiero deve mantenere la sua fede colle distinte comunità, altrimenti la competenza e la potestà tosto tra loro si confonderebbero, ed altra legge più non resterebbe, che la ragione del più forte. "

Onde gl'inglesi giureconsulti, il Paley tra gli altri, chiamano incostituzionale, abuso pernicioso della fiducia riposta nel Parlamento, quell'atto con cui esso conferì autorità di legge ad un proclama d'Enrico VIII.

Or si abdica la propria potestà esplicitamente dichiarandosi, ma anco implicitamente col fatto, quando in questi obbietti, in cui si deve esercitare, non si esercita.

Così con questa legge che io combatto, fate voi; voi non potete farlo, e facendolo, le deliberazioni vostre, che chiamate leggi, non sono leggi, non obbligano alcuno. Queste leggi portano il nome di leggi illegittime. Se vi fosse un corpo supremo custode della Costituzione, queste leggi sarebbero cassate; se vi fosse una magistratura indipendente, queste leggi non sarebbero eseguite.

L'onorevole relatore dice: " che quanto all'Italia torna inopportuna la controversia molto dibattuta in Germania nei principii di questo secolo sulla utilità dei nuovi Codici, e che pure in altri Stati non si potrebbe più risuscitare senza offesa del retto istinto de' popoli e de' progressi della scienza. " — Egli s'inganna, la controversia non è morta, la scuola storica ha prestato grandi servigi alla scienza giuridica, e se essa ha fallito nelle sue estreme conclusioni, vari suoi concetti sono sempre degni di molta considerazione. E l'essere nei vari paesi d'Italia in vigore Codici, meno la Toscana, non reca, che più le dottrine di quella scuola non possano avere alcun costrutto.

Ma sia la cosa come asserite, perchè non avete quindi invocato a vostro sostegno le dottrine della scuola filosofica o codificatrice, come si addimanda? Non l'avete fatto, non potevate farlo, essa sta apertamente contro di voi.

Thibaut, l'oppositore primo del Savigny, professore egregio ed amantissimo della patria, che al suono della lira aveva guidato inclite schiere di discepoli a cacciar fuori lo straniero, dopo la restaurazione di Germania al 1813 e 1814, pensò che non bastava per affrancare affatto la patria dai forestieri cacciarne gli eserciti, faceva d'uopo rigettarne le idee, e quindi divisò un Codice generale per la Germania, non punto Codice in tutte le singole disposizioni, no, ma di prin-

cipii generali, che fosse specie di diritto sussidiario delle leggi locali, e che non reggesse se non i casi non preveduti dalle leggi locali di ciascun paese.

Geremia Bentham, il più assoluto codificatore che sia mai stato, egli (il quale proponeva Codici non solo all'Inghilterra patria sua, bensì agli Stati Uniti d'America, alla Russia, al Portogallo) pure non si argomentò mai di dire nei suoi stessi ardimenti, che le Assemblee legislatrici non dovessero discutere ampiamente, e deliberare i Codici. Egli anzi voleva, che ogni proposta di Codice accompagnata fosse da un commentario giustificativo, il quale dovesse servire appunto per quelle Assemblee, affinchè fosse loro di guida sicura, e si scansassero tutte le innovazioni, che vengono dalla leggerezza degl'individui di quelle.

Ma di più, ascoltatelo voi che tanta paura avete delle discussioni, voleva, che non solo i rappresentanti della nazione discutessero il Codice, ma che chiamassero tra di loro un certo numero di stranieri a discutere e ad esporre i loro lumi, avvegnachè non dovessero avere voce deliberativa. Bentham sapeva le difficoltà d'un Codice, sapeva la sua grande importanza, non giudicava, che fosse mai abbastanza disaminare quali sono i bisogni d'un popolo, quali leggi debbono regolarli, quali le opportune riforme. Ed egli, dispregiatore delle tradizioni della storia, pure inculcò sempre, che i tempi, ed i luoghi diversi in qualunque legge dovessero attentamente considerarsi.

Samuele Romilly, il più celebre giureconsulto, che in questo secolo si abbia avuto l' Inghilterra, è venuto in soccorso di Bentham colla sua autorità, ma certamente non pensò mai, che non dovessero essere le due Assemblee d'Inghilterra quelle, che discutessero e deliberassero le leggi.

Meyer, il celebre autore dell'opera ***Spirito, origine e progresso delle istituzioni giudiziarie nei principali paesi d'Europa***, in una serie di lettere al giureconsulto inglese Cooper sulla codificazione in generale, e su quella d'Inghilterra in particolare, confutando da un canto l'assoluto sistema della scuola storica, e venendo in appoggio del sistema della codificazione, non sa nascondere alcune difficoltà gravi opposte da quella scuola, precipuamente significate dal Savigny, e quindi fassi così a dire:

" Se la giurisprudenza, se le consuetudini e gli usi non sono di natura da essere stabiliti per sempre, se per la stessa loro natura sono soggetti alle variazioni, che fanno nascere i bisogni del tempo, i progressi dell'incivilimento, il mutare delle circostanze, nulla toglie, che la legislazione positiva, e sancita non debba seguire lo stesso andamento, che non debba variare e migliorare mano mano con nuove leggi, o coll'accordare la sanzione legislativa a nuove opere, a nuove compilazioni, a nuove raccolte. Ma questo andamento stesso è progressivo, e lento ad un tempo; non procede mica per salti e per trabalzi da una disposizione all'altra. Le disposizioni legislative possono tenergli dietro senza precipitazione. „ E si osservi come egli con cotali parole dà ragione ad alcune sentenze della scuola storica, e sia ciò conferma di quel che io ho detto sulla prestanza della medesima.

Lo stesso Meyer quindi parlando del commento proposto da Bentham diceva così:

" Questo commentario servirà non solamente d'incoraggiamento e di base prima alla dottrina, ma faciliterà ancora le obbiezioni e le loro soluzioni, e l'interpretazione della legge; guiderà le discussioni pubbliche, così presso i diversi rami dell'autorità legislativa,

come presso coloro, che consacrano il loro tempo al-l'esame del progetto del Codice. „

Per fermo, se paese vi ha, in cui le leggi civili sono in isterminato numero incerte e confuse, è l'Inghilterra; ed esse in generale, come è noto, si distinguono in due specie: la legge Comune, o la Statutaria. La legge Comune abbraccia le leggi, gli usi, i costumi di tutti i tempi, che sono stati in Inghilterra, onde Hale diceva: le sue sorgenti sono imperscrutabili come le sorgenti del Nilo; la Statutaria abbraccia tutti gli atti del Parlamento; Bacone, il gran cancelliere, non potea non rivolgere la sua mente, piena di alti concetti, ad una riforma riparatrice di quella vera magagna, pure non altro divisava se non se di compilare la legge Comune in guisa da farne un digesto, come il Giustinianeo, e di compilare gli Statuti in guisa da farne un Codice, come il Giustinianeo, specialmente riunendo insieme tutti gli Statuti, che si riferiscono al medesimo subbietto.

Questi concetti per due secoli restarono senza effetto, quando finalmente Peel nel 1825 si accinse a metterli in pratica colla proposta della così detta Consolidazione degli Statuti. E fu alacremente seguito da lord Brougham; donde molte e salutari riforme a poco a poco si sono introdotte, e si vanno continuamente introducendo in Inghilterra.

Gli Inglesi sanno, che le riforme non si operano a precipizio; sanno, che allora il male è maggiore di quello, che si voleva riparare; sanno, che il primo bene è la giustizia, e giustizia sono la libertà e la sicurezza, di cui sono distruggitrici le riforme precipitate.

Ondechè l'esempio ieri allegato dal ministro di giustizia sulla proposta di Brougham sta contro di lui e non a favore, perciocchè nonostante le idee di codifi-

cazione, che si abbia avuto quell'inglese giureconsulto, non pensò mai egli a proporre un nuovo e generale Codice in Inghilterra, non sarebbe la proposta stata considerata come seria, ma riforme parziali assai utili propose, ed ottenne dal Parlamento. Gli Inglesi sono antichi alla scienza politica, la fretta in fare è degli avveniticci.

Ma, signori, come dimenticate l'esempio da voi soverchiamente imitato di Francia? La Costituente, e la Convenzione di Francia pensarono ad un Codice generale per la Francia, la quale, come è noto, aveva due legislazioni, l'una diritto Scritto, ossia diritto romano, che reggeva le regioni meridionali; l'altro diritto non iscritto o Consuetudinario, che reggeva le regioni settentrionali; avvegnachè in mezzo al diritto Consuetudinario per opera incessante, lunga, e sapiente dei giureconsulti a gran pezza il diritto romano si era introdotto.

Inoltre vi erano già le Ordinanze, codificazioni parziali, che avevano cominciato sin dalla metà del secolo XVII.

Cambacérès ebbe presentato un progetto di Codice alla Convenzione, eppure la Convenzione, essa temeraria e furibonda, non si sentì animo di discuterlo e deliberarlo.

Non fu che quando gli spiriti quietarono alquanto, quando un argine si pose da Napoleone, console, agli straripamenti della rivoluzione, che si pensò al Codice universale per la Francia. Consiglio di Stato, Tribunato, Corpo legislativo con la scrupolosa osservanza della Costituzione, con ponderate e lunghe discussioni il Codice deliberarono.

Nè si discusse il Codice tutto insieme, nè tutto insieme si deliberò, ma si discussero e deliberarono suc-

cessivamente trentasei leggi, e poscia con legge del 20 marzo 1804 (30 ventoso, anno XII) e promulgata il 31 dello stesso marzo (20 germinale, anno XIII) si riunirono in una quelle, e composero il Codice civile dei Francesi.

Ma i Belgi non hanno fatto, e non fanno continuamente delle riforme alle leggi civili? E si sono argomentati mai di farle tutte insieme, oppure di non farle secondo la loro Costituzione? E quale paese mai ha divisato cosa simile a quella, che voi proponete? Ditemi un esempio. Oh la vostra non invidiabile invenzione!

Eppure, come abbiamo già veduto, in Inghilterra ed in Francia Codici non esistevano, ed era specie di necessità, era utilità il farli; presso noi invece i Codici esistono dappertutto, meno in Toscana, ove, se il diritto romano è in vigore nel generale, non mancano sopra di molti obbietti leggi speciali. Come dunque è sorta quest'urgenza, quest'assoluta necessità di fare a precipizio, di violare la Costituzione, e non dar luogo alle discussioni mature e ponderate? Forsechè, se non deliberiamo tutta insieme questa congerie di leggi, ed in questo breve spazio di tempo, il consorzio civile si sconquassa e rompe, rovina irreparabile minaccia l'Italia?

Veggiamo quali sono questi Codici, che si vogliono.

Primo, il Codice civile: ma ciascuna parte d'Italia ha il suo, è da alquanti anni che si regge con esso, la famiglia e la proprietà si sono mantenute, e svolte senza che gravi scompigli ne patiscano, anzi prosperano; alti lamenti non si sono levati mai dalle popolazioni.

E se la Toscana non ha un Codice intero, come abbiamo avvertito, che forse mai in Toscana vanno in fasci famiglia e proprietà? La Toscana certamente non

è in civiltà indietro a qualunque altra parte d'Italia, e se la famiglia e la proprietà, questi fondamenti del civile consorzio, toccassero danni ingenti, là sua civiltà sarebbe da sezzo.

E dove è poi, che le popolazioni di Toscana sentono forte il bisogno, significano la volontà d'avere un intiero Codice civile?

Signori, bisogna dirlo schietto, questo non è vero, e voi siete in inganno, se lo credete.

Poi viene il Codice di procedura civile, per l'urgenza del quale non c'è che a ripetere quanto ho detto per il Codice civile.

Quindi il Codice della marina mercantile.

Ma dunque in tutta Italia i casi ci spingono a furia per decretare il Codice della marina mercantile? Andrà in perdizione il commercio, o l'esistenza stessa d'Italia senza di questo Codice? Non so quanti pochi pensano, che manchi questo Codice generale!

Appresso sono: la legge per estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale, e la legge della estensione alle provincie medesime dell'ordinamento giudiziario. Io, per queste due leggi non moverei difficoltà di approvarle. Badate però, che io non sono in contraddizione con me stesso, per queste due leggi non si tratta, che noi dovessimo deliberare sopra leggi nuove, e così senza la debita discussione approvarle; desse sono leggi in vigore in tutte le altre parti d'Italia, eccetto in Toscana. Quindi noi allora altra legge non faremmo se non quella di applicare le medesime alla Toscana; allora tutta la discussione verterebbe solo in vedere se ciò sia giusto o no, ma non punto in portare nuove disposizioni legislative. Quella discussione sarebbe facile e breve, e la legge verrebbe approvata.

Quanto alla legge per alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario, questa è una legge nuova. E perchè non si può ancora seguitare ad amministrare giustizia coll'ordinamento giudiziario, che si ha? L'Italia va a perdersi pure se non si fa questa riforma?

Legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento, e dei tribunali di circondario.

Signori, io qui debbo qualche cosa rammentare alla Camera, e lo faccio per dimostrare con un esempio assai evidente, come la precipitazione delle riforme, ed il fare troppo a fidanza colle proposte del Ministero è stato, è sarà sempre di grave detrimento al paese.

Il ministro guardasigilli Miglietti presentò la legge, che ora si trova in vigore in tutto lo Stato. Il motivo che quegli allegava, quale era? L'urgenza. Non si poteva stare nelle provincie meridionali senza questa legge, la quale era in vigore nelle altre parti del regno. Io per due giorni ho combattuto questa legge, ed ho dimostrati i danni, che ne sarebbero derivati. Con essa si aggravavano di otto in dieci milioni all'anno le finanze dello Stato; con essa per gli usi, le consuetudini, le condizioni morali e materiali di Napoli e di Sicilia l'amministrazione della giustizia sarebbe venuta meno quanto ai delitti, le discordie tra' cittadini non composte in pace, avrebbero partoriti numerosi misfatti. Ma le mie parole furono vane. Ebbene, ora il guardasigilli ritorna ai miei concetti, se non ne' particolari, bensì nella massima generale; la Camera, la quale allora mi dava torto, perchè il ministro altrimenti pensava, la Camera ora con precipitazione mi dà ragione, e perchè? Perchè il ministro ora così pensa!

Legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità; e legge intorno alla proprietà letteraria ed artistica.

Senza di queste andrà in un abisso l'Italia? Qui su-

bito senza esame si debbono approvare? Non si può, no, attendere che si portino al Parlamento, che siederà nella nuova capitale?

Io non comprendo, che natura abbia la nuova capitale; è natura benefica o malefica, che sia d'uopo qui statuire tutto di repente ed alla cieca? Ma lì nulla si potrà fare? Niuno crede a queste urgenze.

A me pare, che voi non siete abbastanza penetrati di ciò, che importano le leggi.

Meglio che con parole mie, mi piace significarvelo colle parole di colui, il quale fu il primario compilatore, e fu come la mente vivificatrice della codificazione francese, Portalis. Egli dice: " Le leggi non sono atti di potenza, sono atti di saggezza, di giustizia, e di ragione. Il legislatore esercita meno un'autorità, che un sacerdozio; egli non deve perdere di vista, che le leggi sono fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi; che esse debbono essere adatte all'indole, alle abitudini, alle condizioni del popolo per il quale sono fatte; che bisogna essere sobrio di novità in materia di legislazione, perchè, se egli è possibile in un'istituzione nuova di calcolare i vantaggi, che la teoria ci offre, non è dato di conoscere tutti gl'inconvenienti, che la pratica sola può scoprire. "

Levato quel motivo d'urgenza, che affatto non esiste, quali sono gli altri motivi, che si sono messi avanti per sostenere, che è necessario, che è assai utile che si faccia quest'unificazione, ed in fretta?

In primo luogo, si allegano i difetti delle leggi attuali. Io non nego, che le leggi attuali hanno dei difetti; ne hanno avuto, e ne avranno tutte le leggi, che gli uomini fanno; nè credo che il ministro e la Commissione vogliano arrogarsi l'infallibilità, e che tengano le leggi loro come perfette.

Il motivo che le leggi proposte si debbano accettare, perchè le vigenti hanno de' difetti, presuppone che quelle sieno con certezza migliori di queste.

Ora io reputo che in certe disposizioni le nuove leggi sieno migliori, non lo nego; ma reputo altresì, che in altre disposizioni sieno peggiori, ed io ai giureconsulti rammento la massima di Ulpiano: ***Evidens esse utilitas debet ut recedatur ab eo iure quod diu aequum visum est.***

Anco i riformatori più risoluti, Bentham tra gli altri, hanno stimato, che una riforma non si deve fare mai se non quando l'utilità, che ne risulta sia maggiore dell'utilità, che si ha; imperocchè, se l'utilità è la stessa, allora è sempre più utile, che restino le cose come sono.

Dunque, o signori, quest'argomento, che vi sieno difetti nelle leggi esistenti non regge, finchè non consti che quelle, che si intende di sostituire, sieno di molto superiori.

Ora per ciò conoscere è appunto necessaria quella discussione, che si vuole impedire.

Il secondo motivo è il principio della nazionalità.

S'argomenta così: i popoli, che formano una nazione, debbono avere le leggi uniformi. Non si hanno concetti chiari sulla nazionalità. La nazionalità non è opera di talento umano, è una condizione naturale, la quale, per quel che suona il nome, dovrebbe consistere nella medesimezza della razza. Ma per fermo una medesimezza di razza non esiste, ciascuna razza è originata da mescuglio di razze, le quali accennano all'unica primitiva specie; quindi la nazionalità non può consistere che nel fatto della medesimezza della lingua.

Ebbene, o signori, perchè due popoli hanno la stessa lingua, viene a conseguenza che debbono avere le stesse leggi?

Ciò non è, e sovente non può essere. Tutti quelli, che parlano la lingua francese non formano uno stesso Stato; i Belgi ne sono prova. I Tedeschi tutti parlano la stessa lingua, ed hanno leggi diverse, perchè non formano uno Stato.

Non so poi se si voglia arrecare argomento dal contrario, cioè, che, per esempio, i cittadini degli Stati Uniti d'America dovrebbero avere leggi diverse, perchè essi si compongono di popoli i quali parlano lingue diverse.

Nazionalità e Stato non sono la stessa cosa. La Svizzera si compone di tre popoli diversi; i Boemi sono Slavi, eppure sono in mezzo alla Confederazione Germanica, e ne fanno parte come anticamente facevano dell'impero germanico; il paese di Galles contiene popolo di nazione diversa dall'inglese; i Baschi nella Spagna sono nazione speciale distinta, anche quasi da tutte le altre nazioni d'Europa.

Dunque non ha che fare la nazionalità coll'uniformità delle leggi, posciachè non reca seco necessariamente l'unicità di uno Stato. E da ciò viene apertamente questa conseguenza, che anco quando i popoli d'una stessa nazione formano uno Stato, non hanno per il principio della nazionalità il bisogno d'avere necessariamente leggi uniformi.

Oh quanti errori si ripetono, come assiomi certi per mancanza d'esame!

Unità dello Stato. Quest'argomento a prima vista può sembrare più forte; eppure non vale molto di più di quello della nazionalità.

Prima di tutto leviamo un certo errore molto comune sul concetto di unità. L'unità presa nel vero suo senso, negl'individui umani come in tutte le create cose non esiste. Essa, parlando d'individui, non significa

se non gl'individui, che sono legati tra loro strettamente con alcune norme uniformi, ma avendone anche altre difformi.

Ed egli è un errore parimente il credere, che in tutte le cose l'uniformità delle norme sia conducente a mantenere l'unità, no; se alcuna di queste norme uniformi può fare, che i varii individui uniti insieme stieno male, invece che bene, eglino sentono bisogno di sciogliersi, e non durare insieme congiunti. Onde la sapienza legislativa consiste in questo: nel distinguere quegli argomenti, in cui debbono essere norme uniformi, e quegli argomenti, in cui debbono essere norme differenti.

Gl'Italiani hanno potuto fare per mezzo di plebisciti di varii Stati uno Stato solo, unità politica; ma gl'Italiani non hanno potuto fare, che tosto diventassero uniformi i loro usi, costumi, bisogni morali e fisici; non hanno potuto fare, non potranno mai fare, che le condizioni di cielo e di terra diventino uniformi; a ciò non vi ha potenza nè di plebisciti, nè di conquistatori. Dunque l'unità politica, non solo non apporta la necessità di avere tutte leggi uniformi, ma è stoltezza il volerle sancire, perchè allora si hanno leggi uniformi per cose disformi, cioè leggi inevitabilmente nocevoli.

Le riforme per noi Italiani, se ci è briciolo di sapienza politica, si debbono fare a poco a poco; è d'uopo considerare quali sono i bisogni e gl'interessi uniformi, e per questi si debbono decretare leggi uniformi, ma per gli altri si debbono conservare le leggi varie, che reggono, e lasciare alla cura del tempo di statuire altre leggi, se e quando bisogni, ed interessi diventeranno uniformi.

Quindi l'argomento dell'unità politica sta contro di voi, ministri e commissari; se amate di saldare l'unità politica, dovete custodire assai leggi diverse.

Ed infine, o signori, è vero che questi Codici e leggi, che tutto abbracciano, e dirigono il consorzio civile, saranno l'opera se non del Parlamento, ma di tanti giureconsulti, e non giureconsulti, di Giunte, di meditazioni coscienziose e lunghe, come asseriscono i propugnatori di questa proposta? Niente affatto, saranno l'opera dell'arbitrio di pochi ministri; a dimostrarlo non ho da spendere parole, ma solo a leggere l'articolo 2 della proposta legge:

" Il Governo del Re avrà facoltà di modificare le disposizioni del Codice civile concernenti i diritti successorii del coniuge, il testamento olografo, l'esclusione del contratto di enfiteusi, e l'ipoteca legale; avrà parimente facoltà di modificare il Codice di procedura civile, mantenuto il sistema e i principii direttivi in esso adottati, e potrà ancora introdurre in tutte le leggi indicate nell'articolo precedente quelle ulteriori modificazioni, che appaiono indispensabili a coordinarle fra loro, e con altre leggi dello Stato. Avrà pure facoltà di fare con decreto reale le disposizioni transitorie, e quelle altre, che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime. "

Basta adunque, che i ministri credano indispensabile una modificazione, affinchè abbiano balìa di farla. A che dunque tutto questo apparato? Perchè francamente non dire, abbiate potestà assoluta di fare, e disfare il consorzio civile degl'Italiani?

Insomma il principio, che oggi viene la Camera a bandire all'Italia ed all'Europa, è questo:

La Camera dei deputati rappresenta il popolo, la Commissione rappresenta la Camera dei deputati, il Ministero rappresenta la Commissione; il Ministero dunque rappresenta il popolo. Oh augusto cesarismo ritornato in Italia! È questo risorgimento d'Italia a

libertà, ed indipendenza? No, questa è caduta d'Italia in nuovissima, ed eccessiva miseria!

Signori, io ho già finito di dire quanto ho creduto necessario, affinchè questa legge venisse rigettata. Ora non mi farò ad esaminare tutti i Codici e leggi, che ci sono presentati, non sarebbe possibile; io però dovrò trattare solo del subbietto principalissimo tra tutti, la famiglia nel fondamento suo, che è il matrimonio, e proporrò un emendamento o un nuovo disegno di legge. Ma l'ora è tarda; parlerò nella prossima tornata.

Tornata 15 febbraio 1865.

Seguito della discussione del disegno di legge per la promulgazione di varie leggi e Codici, ed unificazione legislativa. — Discorso contro il matrimonio civile.

D'ONDES-REGGIO. Tra tutta codesta congerie di leggi, che abbracciano il consorzio civile intero, che lo mettono in iscompiglio, ed assai cose ne mandano in rovina, il subbietto che precipuamente, e ce n'è ben donde, ha attirata la mia attenzione, è la famiglia.

La famiglia è la società primissima e naturale del genere umano, senza di essa il genere umano non può vivere, molto meno prosperare. Dubbiissimo se sieno trovati uomini senza famiglia, e se mai ce ne sieno stati, eglino non sono secondo la natura umana, ma in un degradamento suo. Senza la famiglia non è dato avere civiltà; tra i principii eterni della umanità sapientemente Vico noverò la famiglia. Lo Stato è aggregato

di famiglie, la famiglia è anteriore allo Stato. L'attesta anco la storia; erano patriarchi ed archimandriti, ed ancora non v'erano Re, e fu tempo in cui erano gli uni e gli altri. Abramo e Lot patriarchi ed archimandriti, civili e potenti facevano guerra e pace coi Re. E secondo la costituzione buona o rea della famiglia, uno Stato va ad essere ordinato a libertà, o a servitù. La famiglia poligama è schiava in Oriente, lo Stato è tirannico; la famiglia monogama è libera in Europa, lo Stato libero si è visto in Europa.

Gli uomini in famiglia posseggono dei beni, occupano coltivano la terra; la proprietà de'beni è anteriore allo Stato.

Gli uomini come vedono la luce, adorano il Creatore, insieme a'cieli cantano la gloria sua (*Bisbigli*); la religione è anteriore allo Stato.

Gli uomini per la virtù innata della mente e dei sensi acquistano delle cognizioni; le primissime, e minime necessarie alla vita loro, non istà alla loro volontà non avere; sono le maggiori, le massime, che dalla eccellenza dell'ingegno e dalla costanza della volontà si generano insieme, e per questo i sapienti possono dire: *nos ipsi fortuna sumus*; la scienza è anteriore allo Stato.

Gli uomini nascono liberi; senza la libertà non morale, non diritto, il regno del male; la libertà è anteriore allo Stato.

Famiglia, proprietà, religione, scienza, libertà, principii eterni dell'umanità, da essi muove ogni bene e si compone la civiltà.

Scienza e libertà cose più divine che umane, esse rendono l'uomo ad immagine e similitudine di Dio.

Lo Stato è nato perchè in mezzo agli uomini sono di rei, che attaccano le persone, la famiglia, i beni, la re-

ligione, il sapere, la libertà degli altri; lo Stato consiste in una suprema autorità sostenuta dalla forza materiale affine di difendere quelli eterni principii contro coloro che, gente dello Stato o forestieri, si attentano di danneggiarli o distruggerli; quella è la cagione dell'origine e della legittimità insieme dello Stato; ove i tristi più non fossero, lo Stato dovrebbe cessare; cesserà nei lontani progressi del genere umano, allora l'età d'oro del genere umano; l'età d'oro del genere umano non è stata, sarà. Le autorità perpetue sono dei genitori, de' sapienti, de' ministri di Dio! *(Bisbiglio)*

E però se lo Stato, invece di difendere i principii eterni del genere umano, li calpesta e conquide, esso allora è violenza, è nequizia, è furto; *imperia sine justitia, latrocinia magna.* (*Oh! oh!*)

La legge, che si propone dal Ministero e dalla Commissione concordi pel matrimonio, è legge che rispetta e custodisce la famiglia e la libertà, o le ingiuria ed opprime?

Ministero e Commissione dicono, che attuano con quella la massima di *libera Chiesa in libero Stato;* oh come quella massima omai s'invoca sempre a ludibrio della libertà, ed orpello di tirannide!

Se quella massima veramente si mettesse in pratica, ed allora lo Stato adempirebbe l'ufficio suo di custodire, e rispettare la più nobile e santa libertà, quella della coscienza, vale a dire la religione.

Ma no, o signori, non è così, è tutto il contrario. Colla legge, che si propone del matrimonio civile, lo Stato assoggetta a sè la coscienza di tutti i cittadini, opprime la Chiesa cattolica, le Chiese protestanti, la Comunione israelitica, qualunque altro religioso culto, che per avventura potrebbe introdursi in Italia; quella legge è tirannide dello Stato. (*Rumori*)

Non so cosa più facile di questa a dimostrare.

La legge, che si propone, lascia a ciascuno libertà di contrarre matrimonio secondo la propria religione; ma al tempo stesso prescrive, che prima o dopo del matrimonio religioso si deve contrarre matrimonio innanzi allo Stato secondo le sue prescrizioni, e senza cotale matrimonio civile non v'ha godimento di diritti civili nè per i coniugi, nè pe' figli loro.

Ma il matrimonio secondo la Chiesa cattolica può essere annullato, cioè può essere dichiarato, che il matrimonio non è stato mai, poichè innanzi alla Chiesa cattolica il matrimonio non si scioglie mai, è indissolubile. Il matrimonio, secondo le Chiese protestanti, e la Comunione israelitica, non solo può essere annullato, ma anco sciolto, perchè quelle ammettono il divorzio. Che avverrà allora del matrimonio innanzi allo Stato? Si annullerà, si scioglierà? Mai no, si risponde; lo Stato non si cura delle cose religiose, lascia a ciascuno la libertà di sua coscienza, ma esso mantiene fermo il matrimonio innanzi a sè contratto. Sofisma, menzogna; altro che non prendere cura delle cose religiose, tutto altro che concedere libertà di coscienza! Lo Stato così dice: ciò che la vostra religione annulla, io mantengo; ciò che la vostra religione scioglie, io tengo legato; per me se uno dei coniugi voglia restare in matrimonio, ha diritto di restarvi; per me non potete contrarre altro nuovo matrimonio; nè coniugi, nè figliuoli godranno mai di diritti civili, questa è pena mia inesorabile; i figli che procreerete, secondo vostra coscienza, non saranno mai sotto la vostra patria potestà, non saranno mai i vostri eredi.

È evidente, non c'è replica, la prima di tutte le libertà, la libertà di coscienza, è conculcata; lo Stato è tiranno.

E vedete contraddizione in cui cade lo Stato. Tutte le obbligazioni personali, secondo le leggi di tutti i popoli civili, si risolvono in soddisfacimento dei danni; il solo contratto del matrimonio civile non si può sciogliere.

Lo Stato non può volere il matrimonio innanzi a sè perpetuo; lo Stato deve ammettere il divorzio. Io reputo il divorzio di detrimento al consorzio umano, pure vi sono casi, che in virtù de' soli principii religiosi si può rigettare. E poi nella dura alternativa di vedere calpestata la libertà di coscienza, o di ripararvi col divorzio del matrimonio civile, non esito, stimo necessario cotesto divorzio.

Nè il contratto di matrimonio è della natura stessa degli altri contratti, esso non ha di comune cogli altri, che solo il consenso delle parti, nel resto è tutto diverso, è d'un genere suo proprio; non è compra e vendita, non è baratto, non sono gli uomini armento vile, sono esseri dotati d'intelligenza, di libertà, d'amore; contraggono un consorzio di tutta la vita, la comunione d'ogni bene.

Tutti i popoli barbari, o civili hanno celebrato i matrimonii con solenni riti religiosi, tutti hanno voluto innalzare il matrimonio, hanno voluto, che la procreazione del genere umano non sia considerata come quella dei bruti; ma voi ogni religiosa cosa bandendo dal matrimonio, gli uomini volete eguagliare ai bruti.

Signori, secondo i principii che ho svolti, io propongo il seguente emendamento, o nuovo disegno di legge, e quindi aggiungerò alcun commento:

« Art. 1. Ciascuno ha piena libertà di contrarre matrimonio secondo la propria religione.

« Il matrimonio sarà valido, o nullo secondo le leggi della religione medesima.

" Art. 2. Le parti dichiareranno allo Stato secondo quale religione hanno contratto matrimonio; dopo quella dichiarazione i diritti civili, che lo concernono, sono acquistati.

" Se il matrimonio contratto venga annullato, le parti saranno obbligate a dichiararlo allo Stato, sotto pena di essere il matrimonio ritenuto pei diritti civili come non annullato.

" Art. 3. Ciascuno ha piena libertà di contrarre matrimonio senza le leggi d'alcuna religione, ed allora dovrà contrarlo solamente secondo le leggi dello Stato, ed il matrimonio sarà valido, o nullo secondo le medesime.

" Art. 4. Lo Stato non riconosce validi i matrimonii, sieno o no celebrati secondo una religione, se non conformemente alle seguenti disposizioni:

" 1° Non può contrarsi matrimonio dall'uomo prima degli anni 14 compiti, nè dalla donna prima degli anni 12 compiti;

" 2° Non può contrarsi matrimonio tra fratelli e sorelle, e tra discendenti ed ascendenti in linea retta consanguinei, od affini in qualunque grado;

" 3° Chi è maritato non può contrarre altro matrimonio;

" 4° Non può contrarsi matrimonio senza il consenso del padre, ed in sua mancanza della madre, ed in sua mancanza dell'avo paterno, dagli uomini prima di aver compiti gli anni 25, dalle donne prima di aver compiti gli anni 21;

" Compiti quegli anni si possono maritare sei mesi dopo che queglino avranno ricusato il loro consenso;

" 5° I minori d'ambo i sessi privi di padre, madre, ed avo paterno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del Consiglio di famiglia. „

Il primo articolo ed il secondo sono evidentemente una conseguenza dei principii, che ho esposti. Nel secondo articolo ho anche stabilito l'obbligo, che hanno i coniugi di avvisare lo Stato del contratto matrimonio, affinchè lo Stato possa tenerne conto e registro, come anco di renderlo consapevole dell'annullamento, o scioglimento del matrimonio, affinchè lo Stato sappia quali persone sieno maritate, e quali no; ciò basta allo Stato per l'ufficio suo.

Coll'articolo 3, la più assoluta libertà intorno al matrimonio viene a stabilirsi; non si dica, che si vuole lo Stato assoggettato alla Chiesa; questo pretesto, questa menzogna, che si mette avanti per voler imporre il matrimonio civile, e perseguitare la Chiesa, cessi per sempre. Non credo facile, che vi sieno sciagurati, che non abbiano alcuna religione, o che ne professino una tale, che cura non si prenda del matrimonio de'suoi credenti. So che in Italia la pubblica morale finora non è tutta perduta, coloro i quali si maritassero solamente innanzi allo Stato, non sarebbero tenuti come marito e moglie, ma ciò sarà affare loro.

Cou questa disposizione viene indubitatamente chiarito, che si vuole che la libertà degl'individui umani sia quella, che sovraneggi, che ad essa sta il preferire la Chiesa o lo Stato.

Io voglio libertà per gli altri, come voglio libertà per me, secondo la mia coscienza, secondo la mia religione.

Se mai non fosse permesso celebrare matrimonio, che secondo la religione cattolica, le Confessioni protestanti, e la Comunione israelitica, le prescrizioni dell'articolo 4 sarebbero superflue, perchè esse dettate dalla ragione naturale, sono proprie di que'culti. Ma diventano necessarie una volta che si dà libertà di con-

trarre matrimonio o secondo alcun altro culto, o solamente innanzi allo Stato.

Con particolarità mi fo ad osservare che gli anni 14 da me fermati per gli uomini, e 12 per le donne, a contrarre matrimonio, è la legge, che conforme a natura, vige da lunghi secoli per tutta Europa.

Nel Codice, che ci è proposto, invece si stabilisce per l'uomo l'età d'anni 18, per la donna d'anni 15; questa innovazione fu primamente fatta nel Codice francese, e poi passata nel Codice del regno d'Italia. Ma ne'più dei Codici, che quindi furono dati, si ritornò al diritto antico, il quale in Napoli ed in Sicilia è, come sempre è stato, in vigore; lo è parimente in altri paesi d'Europa, lo è in Inghilterra. Secondo la riforma proposta può bene avvenire, che una giovinetta al disotto di anni 15, che si trovi nella sventurata condizione d'essere incinta, non può riparare al suo fallo; ella dirà, la natura mi vuole madre, e la legge mi impedisce di essere moglie, questa infelice può essere perduta per sempre. Questa è legge contro natura, è legge tirannica, immorale.

Sul paragrafo quarto mi è debito ancora di dire: il progetto ministeriale dispone, che un figlio, raggiunti gli anni venticinque, ed una figlia ventuno, possono contrarre matrimonio senza consenso dei genitori. Un figlio dunque dissennato con vile donna stringerà perpetui nodi; una figlia presa da cieca passione congiungerà per sempre la sua sorte con uno scioperato, un diffamato; i genitori non lo sapranno, non hanno l'obbligo i figliuoli di dirlo a loro; forse lo sapranno a caso se un amico, un conoscente loro lo dirà, e per la figlia forse lo sapranno quando la vedranno incinta; quel che basta è, che lo Stato abbia legati i nodi perpetui! Così si calpesta l'augusta autorità pa-

terna, la prima come nel tempo, così nella dignità, la sola indubbiamente legittima.

Noi sin dall'infanzia abbiamo succhiato col latte l'affetto, ed il rispetto verso i genitori. Io sempre con dolcezza rammento, che tra le preghiere a Dio e le massime morali, che, quando era fanciullo, mi s'insegnavano ogni giorno, era questa: prima Dio, poi padre e madre; non mi si parlò mai della potestà dello Stato, della sovranità di popolo o di re, forse quella era educazione aristocratica, certamente era educazione morale. Pure io non propongo, che un ossequio doveroso, non do balìa assoluta a' genitori, escludo anche l'intrammissione de' pubblici magistrati; stia sempre lontano dalla famiglia ogni estranea autorità; qualunque età abbiano i figliuoli, eglino non debbono contrarre nozze senza che i genitori non lo sappiano; la legge proposta è indecenza, è immoralità; in sei mesi di tempo se dissidii v'hanno tra' genitori ed i figliuoli, amici, parenti possono comporli; se i figliuoli un matrimonio non convenevole volessero contrarre, possono far senno, è sempre sperabile, che infine il matrimonio sia auspicato colla benedizione paterna.

Questa legge veramente è una legge irriverente, è una legge contro la morale.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni conformi ai principii, che regolano tutte le faccende dei minori.

Insomma, il matrimonio da me proposto, è fondato sul principio della libertà, e però del diritto e della morale, che dalla vera libertà non si scompagnano mai; quello del Ministero sulla tirannide dello Stato, sul conculcamento del diritto.

Quello del Ministero, non offendo le vostre intenzioni, o autori suoi, voi non lo pensate, pure esso è uno dei tanti mostruosi parti del socialismo.

Signori, io sfido voi tutti a presentare un progetto più liberale del mio; e se lo fate io straccierò il mio, e abbraccierò il vostro. Ma se voi non sapete farlo, e rigettate il mio, oh allora non avete diritto a chiamarvi liberali, razza di retrogradi. *(Rumori — Ilarità)*

Signori, non ho detto una parola sul matrimonio secondo la dottrina del cattolicismo, la religione mia e della quasi universalità degl'Italiani; in nome della libertà ho chiesto, che la proposta sul matrimonio del Governo, e della Commissione venga rigettata, ed invece approvata venga la proposta mia. Però, avanti di finire, mi sia lecito di dire:

La famiglia nel mondo romano sullo scorcio della repubblica era per corruzione consumata. Catone dava sua moglie Marzia all'amico Ortensio; Cicerone ripudiava Terenzia per isposare una ricca, affine di pagare i suoi debiti; ed Augusto toglieva Livia al suo sposo, e perchè incinta, sentendo scrupoli, se li levava consultando, come Tacito scrisse, per ludibrio i pontefici. E le donne illustri non contavano più i loro anni col numero dei consoli, ma con quello dei loro mariti. Augusto intanto voleva colle leggi Giulia, e Papia Poppea rimediare al male ingente, ma esse tornavano vane.

Fu il cristianesimo, che diede la nuova vita alla famiglia, condannando i perduti costumi, sublimando il matrimonio, secondo disse San Paolo, a Sacramento Magno; l'ordinò definitivamente, e sapientemente Sant'Agostino.

Al medio evo la famiglia di nuovo declinò, e si guastò; fu il cristianesimo che di nuovo la corresse, e la restituì alla passata eccellenza per mezzo della possente mano di Gregorio VII, questo difensore della giustizia e della libertà de'popoli contro la forza bruta dei Cesari e dei Re.

Al secolo decimosesto la famiglia un'altra volta ancora ricadeva in basso, furono i padri del Concilio tridentino, che vennero in suo aiuto, la sollevarono e le ritornarono la smarrita virtù.

Dopo il 1789 la famiglia ha ricevuto, e riceve continui e terribili colpi; con massime esecrande si è chiesta, con stragi selvagge si è tentata la sua distruzione.

Il solo cattolicismo può un'altra volta ancora darle la salute, ed innalzarla a nuovo splendore; ed esso altro non chiede per la sua opera a beneficio de'suoi credenti, e degli ingrati ancora che lo perseguitano, se non libertà universale.

Tornata 7 aprile 1865.

Deliberazione sull'ordine del giorno — Intorno alla discussione della legge dell'Asse ecclesiastico, e della soppressione degli Ordini religiosi. — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Signori, la Camera ha stabilito, che si debba fare anche la discussione della legge dell'asse ecclesiastico, e della soppressione delle corporazioni religiose dopo i provvedimenti finanziarii...

Voci. No! no!

D'ONDES-REGGIO... anche prima, come volete.

Intendo però, che or non si pregiudichi alcuna quistione, e che sulla proposta indicata dall'onorevole ministro Lanza, che una legge si voglia presentare come un emendamento, mi riserbo di discutere, avvegnachè penso difficilmente possa essere dalla Camera accolta.

Ma una cosa assolutamente sostengo, ed è che cotesta legge debba essere discussa ponderatamente ed ampiamente, come alla sua alta importanza si conviene.

E non voglio credere seria una voce, che omai si è sparsa, che il ministro Sella pretenda che in un giorno sia discussa ed approvata.

Si è speso sovente tanto tempo in discussioni di leggi di assai minore interesse di questa; e lunga e non ancora terminata è la discussione, che si sta facendo sulla legge delle strade ferrate.

Nella legge sull'asse ecclesiastico, e sull'abolizione delle corporazioni religiose gl'interessi materiali non sono certamente minori; per qualche parte d'Italia sono d'assai maggiori.

Ma di più si tratta dei principii della giustizia, della libertà, della religione, e questi interessi morali se agli occhi d'alcuni sono di poco momento, per me e per altri sono altamente superiori ai più grandi interessi materiali, imperocchè per noi il regno umano non è il regno de' bruti. (*Rumori*)

Tornata 19 aprile 1865.

Sul modo proposto dal Ministero di fare la discussione della legge dell'Asse ecclesiastico, e della soppressione degli Ordini religiosi. — Discorso contro.

D'Ondes-Reggio. Io, signori, dietro a ciò che ha detto sulla pregiudiziale la Commissione, quantunque non abbia posta la quistione nei termini di pregiudi-

ziale, e dopo ciò che ha detto l'onorevole Crispi assennatamente, ho poche parole ad aggiungere.

Io non parlerò di impressioni, come ha fatto l'onorevole Sella; se volessi, quante potrei dirne! E neanco vo' dar di piglio ad episodii, chè allora, a cagion d'esempio, narrerei come certe 400 mila lire all'anno il ministro delle finanze si ha preso con evidente torto, il ministro di finanze Sella, Minghetti, ed or Sella di nuovo.

Depretis. Dica quali sono.

D'ONDES-REGGIO. Sono di beni di regio patronato della Sicilia. Il ministro Pisanelli ha sostenuto a ragione, che non erano della finanza generale del regno, ma proprie della Sicilia; il Consiglio di Stato ha portato il medesimo avviso, eppure arbitrariamente, ingiustamente, i detti Minghetti e Sella, ministri di finanze, se l'hanno tenuti.

Ma da parte gli episodii, andiamo al soggetto. Signori, veramente è cosa nuova in tutti i Parlamenti, che un Ministero il quale prima pensa lungamente una legge, e tanto lungamente da supporsi ponderatamente la pensi, che mette da banda una legge sulla stessa materia, la quale già si trovava presentata al Parlamento, che è appunto la legge di Pisanelli, poscia, scorrendo breve spazio di tempo, ne pensi un'altra, e quest'altra chiami emendamento della prima. Mi pare ciò significhi, che i ministri non sono invero molto fermi nei loro giudizii e nei loro proponimenti, che vanno piuttosto incerti ed a tentone. Io lodo la Commissione, quantunque differisca a gran pezza dalle opinioni sue, perchè veggio la sua costanza nei suoi propositi, essa mostra che ne è persuasa, mostra che vi ha meditato sopra lungamente, e quindi non muta come fa il Ministero con la massima facilità.

Il Ministero, quando primieramente presentò la legge, disse che era essenzialmente finanziaria, e così alla finanza indispensabile, che non dovea attendersi alla giustizia, nè prendere a guida il senno, e proponeva perciò ai deputati di essere ingiusti e dissennati. Ora egli muta pensiero, e dice che questa legge mira principalmente alla pubblica istruzione; in un momento finì l'urgenza delle finanze, e sottentra lo scopo della pubblica istruzione.

Ora una delle due: o non è vero (io non parlo delle intenzioni, chè le rispetto tutte, ma parlo della realtà delle cose), o non è vero, che nella prima proposta non si mirava ad altro che alle finanze, e tanto che si dovesse mettere da banda la giustizia ed il senno; o non è vero, che ora la legge non miri ad altro che alla pubblica istruzione; da questo dilemma, signori ministri, non si esce. Signori ministri, il vostro forte non è la dialettica.

Ma ora sorge fuori un'altra cosa, non è più per riparare alle finanze, bastantemente rovinate, non è più per provvedere alla istruzione pubblica, ma è per un terzo obbietto, le fortificazioni.

Io non voglio ora discorrere sul merito delle fortificazioni, ma dico che certamente è una spesa tale, che una gran parte consumerebbero dei beni, che si potrebbero prendere dalla soppressione delle corporazioni religiose. Quindi cotesta è una terza proposizione la quale è in contraddizione e colla prima delle finanze, e con la seconda dell'istruzione pubblica.

Ma questa vostra proposta nuova, che cosa è? È una legge nuova, o è un emendamento?

Che sia una legge nuova è indubitato, perchè indubitato è che per lo meno, senza andar tanto per il sottile, voi levate via due terze parti della legge, che primie-

ramente proponeste. E se mai dessa non è a chiamarsi legge nuova, qualunque legge nuova si può chiamare emendamento. Poniamo ad esempio un Codice penale; voi mutate da capo a fondo tutte le sue disposizioni, la scala delle pene, la definizione dei reati, ma dite: non è legge nuova, ma emendamento alla legge già esistente, perchè appunto sulla ragione penale esiste una legge. Ondechè basta, che il subbietto sia lo stesso, affinchè non vi sieno più leggi nuove, ma emendamenti alla legge preesistente; e siccome su tutti i subbietti importanti del civile consorzio difficilmente non v'ha qualche legge, la conseguenza è, che non v'ha più luogo a leggi nuove.

Io pertanto mi restringo in questo dilemma: o la vostra proposta è legge nuova, o la vostra proposta è emendamento. O è legge nuova, ed allora bisogna che vada agli uffizi e percorra tutti i gradi, che lo Statuto prescrive; od è un emendamento, ed allora sopra l'emendamento non si può aprire la discussione, ma sulla legge, a cui l'emendamento si riferisce: da questo dilemma non si esce. Signori ministri, il vostro forte non è la dialettica.

Il fatto poi quale è, o signori?

Il fatto è chiaro: la legge, per il principio onde è informato questo che chiamate emendamento, è la stessa che la prima legge, in cui non si bada nè ai principii di giustizia, nè ai dettati del senno; è la stessa parimente per lo scopo, che si vuol conseguire, che alle finanze dello Stato vadano i beni delle corporazioni religiose.

Per il modo poi onde si vuol conseguire lo scopo, la legge è nuova, perchè invece di adoperare il modo, che pria aveva manifestato il ministro delle finanze, che almeno aveva il merito della franchezza, l'inca-

meramento, ora se ne propone uno, che si chiama provvedere all'istruzione pubblica.

Il ministro delle finanze non pensa molto all'istruzione pubblica; il ministro delle finanze pensa ad incamerare i beni. La prima volta fu su di questo punto sincerissimo.

Ma, o signori, non è bastato che per tre motivi, ed opposti, abbiano i ministri detto che volevano questa legge; ve ne ha un quarto espresso dal ministro dell'interno.

L'onorevole Lanza, pochi giorni sono, diceva che chiedeva questa legge perchè temeva, che al nuovo Parlamento potessero essere eletti deputati, che più non volessero la soppressione delle corporazioni religiose.

È questo il concetto che voi, signori ministri, vi fate del sistema rappresentativo? Se credete contraria a questa legge l'opinione del paese in guisa che prevedete, che nel nuovo Parlamento vi potrà essere una maggioranza contraria alla medesima, come osate voi chiederne l'approvazione a questo Parlamento, che sta per finire? Allora invece sarebbe dover vostro verso la nazione, ed il Re di non proporre cotale legge.

Cotesta dichiarazione dell'onorevole ministro io voglio chiamare ingenuità, ma non so come altri la chiamino.

Ma questa sua ingenuità è superata da un'altra maggiore. Se fosse vero, che le nuove elezioni mandassero una maggioranza di deputati contrari a questa legge, siccome nel breve spazio che passerà tra il cessare di questo Parlamento e l'aprirsi del nuovo la legge anche approvata non potrà eseguirsi, così il primo giorno del Parlamento vi sarebbe certamente alcuno che sorgerebbe; io stesso, se di nuovo avessi il doloroso dovere di venire all'Assemblea rappresenta-

trice della nazione, sorgerei il primo a dire: Signori, rivocate la legge nemica di Dio, e degli uomini... *(Si ride)*

Non c'è esempio di un Parlamento, che negli ultimi momenti della sua esistenza abbia, e con precipitazione (chè altrimenti non può fare), deliberato una legge simile; molto meno c'è esempio, che i consiglieri della Corona sieno coloro i quali l'abbiano vivamente provocata.

(Lanza, ministro dell'interno, niega di aver detto, che temeva che colle nuove elezioni venissero deputati, che non volessero la legge sull'asse ecclesiastico, e sulla abolizione degli ordini religiosi, e dice che l'oratore non l'aveva bene compreso, e conchiude con questo, che egli chiama dilemma, in opposizione ai dilemmi fatti dal D'Ondes-Reggio, che, se si voglia tutta la legge discutere, come è stata presentata, non si avrà il tempo di deliberarla; ma ove si voglia discutere soltanto la parte che risguarda la soppressione degli ordini religiosi, allora s'avrà il tempo di deliberare la legge sulla medesima.)

D'Ondes-Reggio. Il ministro per l'interno ha negato quello, che io diceva avere egli dichiarato intorno ai suoi timori sulle opinioni, che potessero avere i nuovi deputati contrarie alla soppressione delle corporazioni religiose.

Io in ciò non ho altro da rispondere, se non che il senso delle sue parole fu quello, che io ho espresso, ed in prova me ne appello alla buona fede di tutta la Camera, de' miei amici, e de' miei nemici politici.

Io poi non userò della modestia di dire, che non posso comprendere i concetti del ministro Lanza, perchè ciò si prenderebbe come un'ironia. Egli mi disse, che voleva una risposta all'ultimo suo dilemma, io gliela do in termini formali. Se la Camera approvi la proposta del Ministero sul modo della discussione, violerà lo Statuto; se invece la rigetti, osserverà lo Statuto.

Tornata 26 aprile 1865.

Discussione generale della legge della soppressione degli Ordini religiosi. — Protesta del deputato D'Ondes-Reggio.

(La proposta di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, che allora si cominciò a discutere nella Camera dei deputati, fu introdotta senza che pria fosse stata inviata agli uffici, e senza che vi prendesse parte alcuna Giunta, poichè la Giunta sulla prima proposta di essa legge dichiarò di rimanere passiva. A tale procedimento contrario allo Statuto, ed al regolamento si opposero varii deputati tra' quali il D'Ondes-Reggio, come si rileva dal suo discorso della tornata del 19 dello stesso mese. Pure la Camera a maggioranza deliberò, che si cominciasse la discussione.

Intorno ad essa de' moltissimi inscritti per parlare, fino al giorno 26 aprile non l'avevano fatto che cinque in questo ordine: Bonghi contro, Ugdulena in merito, Siccoli a favore, Toscanelli contro, Bon-Compagni in merito. Vacca ministro di giustizia e culti chiese quindi di parlare, ma poscia alcuni deputati, domandando la chiusura della discussione generale, quegli rinunziò affine che questa si mettesse ai voti. Il Crispi con assennate parole allora dimostrò la niuna convenienza di finire la discussione su cotanto importantissimo subbietto, e rammentò tra l'altre cose, come per subbietti di minore importanza, un numero assai maggiore di oratori si era ascoltato; e conchiuse che non si poteva neanco deliberare, poichè non si era nel numero voluto dallo Statuto. Il presidente a verificare il numero ordinò lo scrutinio segreto con appello nominale su d'alcune leggi già discusse, e dopo scorso alquanto tempo per raccogliersi il numero, le leggi furono approvate col numero strettamente necessario.

Si chiese quindi da alcuni deputati di nuovo la chiusura, il deputato Massari si oppose avvalorando le ragioni già allegate dal Crispi.

Fa d'uopo anco notare, che il Bon Compagni lo stesso giorno 26 aprile aveva nel suo discorso già dichiarato, che egli non avrebbe mai acconsentito a che non si facesse una lunga, ponderata, e seria discussione. E quando primamente si era proposta la legge, D'Ondes-Reggio aveva detto, che una discussione in quel modo, veramente solenne, era indispensabile, ed il ministro Lanza aveva replicato che così appunto la voleva il Ministero.

La chiusura fu messa a' voti, ed a maggioranza approvata, ma con molta minoranza in contrario.)

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare, signor presidente, vorrei fare una dichiarazione.

(Conversazioni animate su tutti i banchi della Camera.)

Presidente. Su che cosa domanda la parola? Per una mozione d'ordine?

D'ONDES-REGGIO. Io non sono solito a mentire; per conseguenza ripeto, che ho chiesto la parola per una dichiarazione. *(Interruzioni)*

Signori *(Con impeto)*, io protesto contro la violenza con cui si è impedito di parlare...

Morelli Giovanni *e voci.* All'ordine! all'ordine! Non è vero! non è vero!

D'ONDES-REGGIO... protesto in nome della giustizia, della libertà, della religione, degl'interessi della Sicilia rovinati; ed esco da questa Camera. *(Rumori)*

Presidente. *(Con calore)* Il presidente deve chiamare all'ordine l'onorevole D'Ondes-Reggio, che si è permesso di denominare violenza ciò che non è che legalità. Qui non si fa violenza a nessuno. *(Bene!)*

(Il deputato D'Ondes-Reggio esce dalla sala — Conversazioni animate.)

In difesa degli Ordini religiosi contro la proposta di legge della soppressione dei medesimi, presentata dal Ministero alla Camera dei deputati nella tornata del 12 aprile 1865. — Discorso.

Avvertenza.

Come si rileva dalla tornata del 26 aprile 1865, sendomi stato impedito di pronunziare il mio discorso in difesa degli Ordini religiosi, io protestai ed uscii dalla Camera. Seguì un altro giorno di scomposti dibattimenti, ed il 28 dello stesso mese il Ministero ritirò la proposta di legge. Onde io allora reputai mio debito pubblicare colla stampa quel mio discorso, considerando che giovava sempre divulgare le sane dottrine su di cotanto subbietto, specialmente che ancora sul medesimo non si era deciso.

E sebbene omai sia consumata la distruzione degli Ordini religiosi, pure credo assai opportuno di comprenderlo in questa raccolta, formando esso come una parte non ultima di tutti gli altri discorsi, che in appresso ho pronunziato in difesa degli Ordini medesimi.

Signori, sono stato assai dubbioso, se avessi dovuto pronunziare in questa Assemblea alcun discorso su questa legge; od invece pubblicare per le stampe i concetti miei. E ciò perchè indubitatamente violato è lo Statuto ed il regolamento altresì, e per il modo onde questa legge si è introdotta senza la disamina d'apparecchio agli uffici di che già io ho detto, e per il modo onde si discute senza una Giunta; imperocchè una Giunta che si è dichiarata passiva, e così si tiene, non esiste, non ci ha che alcuni deputati, avvegnachè onorevolissimi, che inutili siedono negli stalli, in cui le Giunte sogliono sedere, invece di occupare i loro soliti stalli. Onde io protesto altamente della nullità della legge, che per avventura sarà deliberata.

E quale subbietto concerne questa legge? Cotale, che niuno si avrà maggiore pe' principii della giustizia, della libertà, e della religione. Ed appunto per cotesta

sua importanza non superabile, mettendo un momento da parte ogni altra considerazione di speciali quantunque altissimi interessi, mi sono determinato a dichiarare in questa Assemblea quelli, che io ne reputo veri supremi e certissimi.

E pria d'ogni altro è da dimostrare, che questa proposta di legge, che si discute, è contraria allo Statuto evidentemente. Credo che niuno più invochi a giustificazione l'onnipotenza del Parlamento; poichè avendo io varie volte, e di fresco quando si è trattato dell'unificazione amministrativa e legislativa, come quelli indigesti accozzamenti di leggi si sono addimandati, provato chiarissimamente, che a questo Parlamento non si possa per l'indole sua attribuire l'autorità dell'inglese, non fu alcuno che quella sentenza mia confutasse, mentre contro altre mie sentenze a lungo si discorse. Oltrechè non lascerò di ripetere, che contro il giusto e l'onesto non c'è umana autorità.

Or la legge, su cui si discute, viola apertissimamente lo Statuto, e le leggi civili sulla proprietà, che vi si attengono.

Il 1° articolo dello Statuto dice:

“ La religione cattolica, apostolica, e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Il 29:

“ Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. „

Codice civile. — Art. 418. “ I beni sono o della Corona, o della Chiesa, o de' comuni, o de' pubblici stabilimenti, o de' privati. „

Art. 433. “ Sotto nome di beni della Chiesa si intendono quelli, che appartengono a' singoli benefizi, od ad altri stabilimenti ecclesiastici. „

È fama verace, che Carlo Alberto di sua mano scrisse quel primo articolo sulla religione; che esso importi l'osservanza de' canoni della Chiesa cattolica, non è da mettersi in dubbio, come neanco che tutte le disposizioni della legge proposta li violino. So che qui mi si risponderà: è tempo omai che noi tenghiamo in non cale cotesto articolo, quantunque compreso nello Statuto, che abbiamo giurato: si ha cento leggi, che lo conculcano; noi invece abbiamo stabilito il principio di libera Chiesa in libero Stato. Confessate adunque schiettamente, che quest'altra volta ancora si viola lo Statuto. Il principio di libera Chiesa in libero Stato, o, a parlare rettamente, di libera Chiesa e libero Stato, avete più d'una volta asserito, ma non avete mai decretato che sia legge; e molto meno è stato dal Senato approvato e dal Re sancito, e quindi in legge passato.

Perchè non avete fatto cotale riforma, e secondo le norme con cui si debbono fare le riforme delle disposizioni dello Statuto?

Io già l'ho detto in altri obbietti, amo quella formola, la voglio, ma voi quando mai l'avete messa in pratica? Soltanto quando ha potuto tornare a danno della Chiesa; ed altrimenti avete risposto: non è tempo ancora, questo è il tempo di tenerla schiava. Ed ora con questa legge non ripudiate quel principio, quando a vostro piacimento manomettete le associazioni religiose, ed i beni loro vi prendete?

Quanto poi a quei beni, ed a' beni della Chiesa tutta, è noto che Carlo Alberto voleva all'articolo 29 nominare i beni della Chiesa, ma poi non si reputò necessario sendovi le parole " senza alcuna eccezione; " ed il Codice civile della stessa natura definendo i beni della Chiesa come tutti gli altri, come quelli della stessa

Corona e de' privati. E si osservi, che il Codice sardo a gran pezza esemplato sul francese, pure in questa materia ne differenzia affatto, quella disposizione quanto a' beni della Chiesa nel francese non esistendo. Non si può mettere in dubbio no, che, in virtù dello Statuto e del Codice civile insieme, i beni della Chiesa sono così inviolabili, come quelli stessi della Corona e dei privati. Ondechè non si vede perchè voi se ora disponete a vostra balìa de' beni della Chiesa, non possiate in appresso disporre parimente de' beni della Corona e de' privati; gli errori portano seco le loro conseguenze, come le verità.

Il guardasigilli, affinchè in discussione non si mettesse la proposta della Giunta, tra le altre cose allegava, che con essa violavasi l'articolo 18 dello Statuto. Egli ben diceva, poichè per essa si toglieva al Re il padronato di tutti i benefizi, che si fossero aboliti, e si toglieva, di quelli che rimanessero, la presentazione de' maggiori, e la collazione de' minori. Or io dico al guardasigilli se non volete quella violazione, ed a ragione, come poi proponete questa dell'articolo 29, che risguarda l'inviolabilità dei beni della Chiesa? Quale contraddizione! Lo Statuto è così intangibile per quanto concerne al Re, come per quanto concerne all'ultimo dei cittadini, altrimenti esso diventa una pessima menzogna.

E qui facilmente mi si opporrà: dunque lo Statuto è immutabile? Alcuna riforma il Parlamento non potrà far mai delle disposizioni del medesimo? Non potrà mai migliorarlo? Il progresso sarà in tutto, meno nella legge fondamentale dello Stato?

Sì, potrà il Parlamento riformare lo Statuto, ma ne' debiti modi.

Alcuni Statuti, come quello del Belgio, hanno de-

terminate le norme con cui riformare i medesimi; nel nostro mancano; onde fa d'uopo di ricavarle dalla natura stessa del reggimento rappresentativo.

I deputati sono eletti con niun mandato imperativo, eccetto con quest'uno di osservare lo Statuto, e però di fare delle leggi che non sieno distruggitrici del medesimo; ed altrimenti potrebbero eglino per parte loro abolirlo. Nè alcuno replichi: modificarlo sì, abolirlo no. Imperocchè, se possono modificarlo senza alcuna regola, possono farlo ora in una disposizione, ed ora in un'altra, ed in tante ed in guisa che veracemente viene ad essere abolito tutto. È d'uopo adunque per la natura del reggimento rappresentativo, che il popolo sappia quali modificazioni sieno proposte per lo Statuto pria d'eleggere i deputati, che sulle medesime debbono discutere e deliberare; certo non darà su ciò mandato imperativo, ma sceglierà coloro cui tanta potestà vorrà conferire.

Il Parlamento adunque dichiarerà quali modificazioni s'intenderà di apportare allo Statuto, e saranno i nuovi deputati che dovranno o no deliberarle. Ciò nasce dalla natura del reggimento rappresentativo, è una guarentigia necessaria al popolo, affinchè le libertà costituzionali non vengano ad essere distrutte da una oligarchia, in cui può degenerare la maggioranza dei suoi rappresentanti.

Signori, monarchie o repubbliche rappresentative, affinchè non traligníno, e perdano la libertà, è necessario, che niuno de' poteri dello Stato abusi di sua forza ed usurpi.

Fra' poteri dello Stato le Assemblee rappresentatrici hanno più facilità di usurpare che gli altri. Tutti gli statisti americani, e primi i compilatori della Costituzione federale degli Stati Uniti, l'hanno attestato:

eglino ne hanno avuta esperienza continua nelle Assemblee de' varii Stati, e non dimenticavano l'esempio d'un famoso Parlamento della madre patria; una grande ed infausta esperienza ha confermata quella verità, la Convenzione di Francia.

Signori deputati, voi lasciate un tristo esempio alle future Assemblee. Consiglieri della Corona, voi siete uomini di poca previdenza!

Or la discussione dovrebbe farsi sulla questione pregiudiziale, che io propongo, e quindi, ove questa fosse rigettata, si dovrebbe imprendere quella sul merito della legge proposta.

Ma non insisto su tale ragionevole procedimento, posciachè la Camera è assai tempo che non lo pratica; essa che tante riforme ha fatto dello Statuto, ha fatto pure questa riforma della logica umana.

Signori, la violazione dello Statuto in questa proposta di legge è quel che meno debba importare; io ho dovuto dimostrarlo affinchè niuno omai più dubiti, che l'Italia al presente non è nè punto nè poco governata da alcuna legge fondamentale, ma soltanto dall'arbitrio di pochi. Quello che più preme da considerare è, che vengono calpestati i principii eterni della giustizia, senza l'osservanza de'quali non può esservi alcuna civiltà, alcun bene de'popoli.

Pria d'entrare nella materia, mi è d'uopo premettere, che ogni qualvolta io dico, e non è di raro, che si offendono la Costituzione, e più i principii eterni della giustizia, mi si risponde, che siamo in rivoluzione, ed è necessario fare delle leggi rivoluzionarie; or non si può rispondere cosa più assurda di questa: e facile mi torna il dimostrarlo. Dovete convenire, che ci sono rivoluzioni giuste e rivoluzioni ingiuste, e voi certamente chiamerete rivoluzione ingiusta quella, che si

facesse contro questo regno d'Italia; per conseguenza vi sono delle leggi rivoluzionarie giuste, e delle leggi rivoluzionarie ingiuste; chiamerete parimente ingiuste le leggi rivoluzionarie contro questo regno d'Italia. Dunque non basta, che ogni volta diciate: siamo in rivoluzione, e v'ha necessità di fare leggi rivoluzionarie; ma dovete provarmi, che tali leggi rivoluzionarie sono giuste; quella sola risposta è una assurdità, non ha senso, o ha solo il senso che tra rivoluzione e ingiustizia, tra leggi rivoluzionarie ed ingiuste non passa divario.

Ed esaminiamo adunque, o signori, quale è la natura di questa legge, che per eccellenza si addimanda *rivoluzionaria*. Non è mestiere che la definisca io, l'ha definita il Ministero.

Egli nella sua relazione dice, che in questo suo disegno di legge muove dal principio, già abbracciato da altri disegni che: " Lo Stato ha piena facoltà di disporre circa l'esistenza degli enti morali, e circa i beni ecclesiastici; „ e che da esso trae le più larghe conseguenze che pria non si era fatto, e queste conseguenze sono: " Lo Stato si prefigge di volgere a suo profitto una ragguardevole parte di beni ecclesiastici, e di ritrarre utilità rilevanti dalla trasformazione a che intende assoggettare l'intiera massa dei beni medesimi. „

E quindi a ragione si fa a dire: " Corre oggi una stagione in cui bisogna postergare ogni cosa, ed anche il culto delle dottrine più consentite, anche l'ossequio delle tradizioni più predilette, alle supreme necessità della patria!

" Non è perciò il caso, che io mi soffermi a veruna esposizione di principii, e meglio gioverà che entri subito a mettervi dinanzi le singole disposizioni del nuovo disegno di legge, soggiungendovi quelle dichiarazioni, che ne possono fare più agevolmente riconoscere l'uti-

lità e la convenienza. Ben io m'affido, o signori, che, mentre voi non lascerete d'aver presenti quelle molte sociali e politiche utilità, a cui questo disegno di legge era rivolto nella prima sua forma, vorrete in ispecie avvertire a quell'immediato giovamento delle finanze dello Stato, a cui mira nella forma novella, e che lo raccomanda non tanto al vostro senno quanto al vostro amor del paese, che deve essere più che mai desto in questo solenne momento, in cui l'Italia, per un sentiero sparso di tanti inciampi, muove un sì gran passo al compimento dei suoi gloriosi destini. „

Or primamente si rifletta, se vero fosse, che è inconcusso principio, che lo Stato ha piena facoltà di disporre della esistenza degli enti morali e dei beni ecclesiastici, se quindi vero fosse, che ne è conseguenza larga, che lo Stato volga a suo profitto cotesti beni, come mai ad ottenere cotale inconcusso principio fa d'uopo postergare ogni cosa, anco il culto delle dottrine più consentite, anche l'ossequio delle tradizioni più predilette; che dottrine, che tradizioni in faccia ad un principio inconcusso? Un principio inconcusso significa la verità, ed innanzi alla verità tutto deve piegarsi. E se quella è la verità, come non raccomandarla al *senno!* No, no, quello non è principio inconcusso, non è verità, quello è ingiustizia manifesta; la stessa conseguenza che ne tirate, lo Stato prendersi i beni altrui, lo dimostra chiaramente ed indubitatamente. Il Ministero propone, che si commetta una grande ingiustizia, e che si rinunzi al senno per utilità dello Stato.

Per esso sopra la giustizia v'ha una utilità, ed ove la giustizia non vi si conformi, cotesta utilità deve prevalere contro la giustizia; e siccome tra la giustizia e l'ingiustizia non v'ha termine medio, ciò che non è giustizia è ingiustizia, così dunque l'ingiustizia deve

prevalere contro la giustizia. Carneade non disse più di questo, e fu da Roma cacciato.

Signori, l'origine ed il diritto della proprietà dei beni viene dall'umana natura, come deriva dall'umana natura la famiglia e la società delle varie famiglie. Marito, moglie, figliuoli, siccome hanno gl'imperiosi bisogni di nutrirsi, di vestirsi, di ricoverarsi, così hanno diritto di cogliere le frutta spontanee della terra, di uccidere alcuni animali erranti per le selve, di pascerne altri pe'campi, di coltivare un terreno per ricavarne frutti abbondanti e certi, d'occupare un antro per iscansare le intemperie e adagiare nel sonno lo stanco corpo; i bisogni della vita dànno il diritto ad appropriarsi i beni, il lavoro lo manda ad effetto.

Onde la proprietà dei beni, come la famiglia, come la società delle famiglie, è anteriore allo Stato, poichè essa è di primissima necessità. Lo Stato suppone che già esistano degli uomini e delle famiglie, suppone che essi sieno moltiplicati, e la sua ragione d'essere è la difesa delle persone e delle proprietà di coloro, che lo costituiscono. Queglino i quali dicono, che lo Stato genera la proprietà de'beni perchè la difende e ne promuove lo sviluppo, la discorrono come altri i quali dicessero, che lo Stato perchè difende gl'individui umani, ed agevola lo svolgimento delle loro facoltà, è desso che li figlia.

Il diritto di proprietà per natura stessa degli uomini, e delle cose comprende le successioni dei congiunti, le successioni per testamento, le donazioni, le vendite, le alienazioni d'ogni specie; comprende la stessa prescrizione, perciocchè meglio apporta i suoi benefici effetti, ed a'possessori ed all'universale, quando si attua in quella sua pienezza. Errore quinci è, come molti hanno creduto, che quei modi derivativi di acquistare

i beni sieno creati dallo Stato; lo Stato come non crea la natura degli uomini, come non crea la natura delle cose, come non crea nè degli uni, nè delle altre la menoma qualità, così non crea alcun diritto, ma riconosce, dichiara i diritti che vengono dalla natura, ne accerta colla forza la pratica. Questi veri, secondo me, sono evidenti, eppure sono stati e sono o affatto ignorati, o assai fraintesi e sempre con gran danno degl'individui umani, con gravi perturbazioni dei civili consorzi.

La civiltà greca poco seppe de'diritti e della dignità degl'individui umani, ad idolo tirannico innalzò lo Stato. Sparta gli sacrificò le vittime del Taigete, e la proprietà d'ogni bene gli attribuì. A Roma per certo tempo lo Stato ebbe freno dalla maestà dei padri di famiglia, ma infine lo Stato come i popoli inschiavì, così le proprietà manomesse, e gl'imperatori più osceni salutati erano padroni del mondo. Colla conquista barbarica la tirannide dello Stato fu conquisa, il re barbaro ebbe la sua propria terra, come propria terra ebbero i suoi compagni secondo la sorte decise.

Col rinnovamento dell'impero, quest'opera che Gibbon stesso ha addimandato sapientissima del papato, non si restituì allo Stato l'usurpazione della proprietà. L'ordinamento feudale non favoreggiò certamente la tirannide dello Stato; esso era un vincolo di singolo vassallo con singolo signore in virtù del possesso della terra. E fu alla dieta di Roncaglia, che Federico Barbarossa chiese se egli avesse la proprietà del mondo, pure tra i ligii giureconsulti il solo Martino, e Bulgaro negandolo, rispose che l'aveva, e Cesare lo presentò d'un cavallo, che può sembrarci specie d'ironia invilitrice. Ma i municipii d'Italia, questa civiltà e gloria sua, lo negarono sempre, e la lega lombarda e la pace di Costanza diedero loro ragione.

Al Risorgimento Ugone Grozio e la schiera illustre de'seguaci suoi rigettarono quel Cesarismo indecente: l'*Imperium* di Grozio, come Cocceio ebbe osservato, era *jus regendi*, non il diritto di proprietà; pure alcuni dei giurenaturalisti, come quelli scrittori di diritto pubblico si nominarono, lo vagheggiarono. Eglino però tutti, Grozio ancora, caddero in gravissimo errore, a convenzione di tutto il genere umano anzi che a'dettati della natura sua, ascrivendo l'origine e il diritto di proprietà; convenzione che non è stata mai, che non ha potuto, che non ha dovuto essere mai.

Ma quel Cesarismo, avvegnachè generalmente respinto, pure doveva essere invocato da Luigi XIV, il quale non aveva difficoltà di dire nelle istruzioni al Delfino, che egli era lo Stato, egli il proprietario di tutta la terra di Francia. E toccava poi nella stessa Francia alla Costituente, a Mirabeau, che male vi adoperò la sua eloquenza, alla Convenzione, questa erede di tutte le vecchie tirannidi, di decretare che lo Stato stabiliva la proprietà, che esso perciò poteva abolirla, cioè, rubare i beni di tutti; e così pria al clero, e poscia a gente che non era clero, si rubavano i beni. La conseguenza ultima di cotesta tirannide è il socialismo, o il comunismo, cose stesse con nomi diversi, cumulo di cento tirannidi insieme. Che la proprietà sia per legge dello Stato è massima in America de' sostenitori impudenti della infamia della schiavitù. Clay una volta ebbe a dire nel Congresso, che la proprietà era ciò, che la legge dichiarava proprietà; e Channing gli rispose: la legge non ha dunque che dichiarare, che io ed il signor Clay siamo una proprietà, e noi tosto diventiamo delle cose e siamo proprietà.

Signori ministri, voi dunque ignorate tutto ciò? Lo credo, perchè io colpevoli non credo le vostre intenzioni.

Ma orsù smettete gli errori in cui siete caduti. Lo Stato non ha diritto di proprietà su' beni nè de' singoli nè delle associazioni di qualunque indole. Lo Stato non ha stabilita la proprietà dei beni, ma l'ha stabilita, e la vuole per sempre la natura umana; dovere dello Stato, precipuo suo dovere è rispettarla, ed esserne vigile difensore.

Signori, non solo la proprietà de' singoli, ma ancora quella delle associazioni di ogni specie è di diritto di natura.

Gli uomini per natura sono così fatti che non possono conseguire alcuni fini, che unendosi insieme, non punto separatamente; ed alcuni altri meglio conseguono unendosi insieme, e non separatamente; gli uomini dunque per natura hanno il diritto di associarsi, per natura hanno quel diritto come il diritto di proprietà, l'uno e l'altro sono anteriori allo Stato, non creati dallo Stato; anzi, appunto perchè hanno il diritto di associarsi, possono costituire e costituiscono lo Stato; il quale deve custodire e difendere, come ogni altro diritto, così questo dell'associazione. Ed i fini, che gli uomini possono mirare, sendo di obbietti materiali e di obbietti morali, hanno eglino diritto a formare delle associazioni, e per gli uni e per gli altri, come per industrie e traffici, così per insegnare, per soccorrere i loro simili, per aiutarsi reciprocamente, per adorare Dio secondo la propria coscienza.

E se le associazioni sono per diritto di natura, per diritto di natura è la proprietà de' beni loro, perchè qualunque associazione, come qualunque cosa degli uomini, più o meno ha sempre bisogno de' beni materiali per sussistere: qualunque obbietto il più elevato della mente o del cuore colla materia si attua e dispiega, chè il Creatore in noi l'argilla spirò col suo spiracolo.

Egli è dunque gravissimo errore, avvegnachè quasi universale, che le associazioni religiose, questi enti morali, come si addimandano, sieno creazione dello Stato, e perciò creazione dello Stato le loro proprietà; e che quindi lo Stato può distruggerli, e prendersi i beni loro.

E qui pria d'andare avanti mi piace di considerare, che se fosse vero che gli enti morali non esistono che per volontà dello Stato, e non posseggono de' beni che per volontà del medesimo, allora non si saprebbe l'ente morale Stato come mai esisterebbe, eccetto che non fosse prole creata senza madre; e molto meno come potrebbe avere de' beni, come potrebbe occupare una larga estensione di terre: chi l'avrebbe mai allo Stato conceduto? Il territorio de' varii Stati, questo necessario loro fondamento non sarebbe legittimo, non essendovi, non potendo esservi Stato sopra tutti gli Stati, che avesse fatto legge, con cui avrebbe a loro largiti i loro territorii. Quali assurde conseguenze da quell'errore che lo Stato crea gli enti morali ed i beni loro; eppure con quanta asseveranza non si pronunzia comunemente come verità non contestabile! No, non è per lo Stato, è per virtù dell'umana natura che gli enti morali esistono, ed hanno il diritto della proprietà dei beni.

E que' principii fermati, non può mai muoversi dubbio, che la Chiesa cristiana sin dal suo nascere ha avuto diritto ad esistere come associazione, ed a possedere dei beni con tale qualità; che le corporazioni religiose, tanta parte di lei, hanno sempre avuto diritto di esistere e possedere de' beni.

Gesù Cristo Dio-Uomo, e gli Apostoli uomini avevano fame, sete e sonno, e viaggiavano per predicare la parola divina, avevano bisogno e diritto d'avere de' beni,

erano operai, che, come Cristo stesso disse, erano degni del cibo, o meglio della mercede; eglino ricevevano i doni de' fedeli, che servivano per essi, e per coloro che li accompagnavano. Costituita la Chiesa e moltiplicata, istituiti i vescovi, i preti, i diaconi, i fedeli dovevano dare e le primizie e le decime, dovevano per coscienza non per forza di armi.

Gli Apostoli ed i primi fedeli formarono una vera associazione religiosa, menarono vita comune e santa, seguendo il precetto della carità di spogliarsi ciascuno dei suoi proprii beni per servigio di tutti. Ma crescendo il numero de' fedeli, quella specie di perfetta vita evangelica non potendosi praticare da tutti, alcuni, i più fervorosi, lasciarono il mondo ed andarono ne' deserti, quali solitari e quali in compagnia a pregare Dio e cantare sue laudi. Onde anacoreti e cenobiti erano già stati, quando Sant'Antonio diede la sua regola celebratissima, ed egli e San Pacomio popolarono di monasteri le due Tebaidi, ed i discepoli loro altri deserti.

Le feroci persecuzioni non distrussero la Chiesa, ma le infusero vita più forte e gloriosa: ella è imperitura; e neanco spensero le religiose associazioni; quando infine la Chiesa ebbe la pace, le furono da Costantino restituiti i beni che l'erano stati tolti, e restituiti furono a' singoli cristiani e ad ogni cristiana associazione, che per avventura ne erano stati spogliati. I beni erano case, campi, giardini, vasi d'oro e d'argento, anco di diamanti tempestati. Un grossolano errore di storia il dire, che i beni della Chiesa cominciarono colle donazioni di Costantino, vero è solo che egli ne fece larghe e generose. Quinci in tutto Oriente moltiplicarono i monasteri e specialmente per la regola di San Basilio ricevettero rigoglio e lustro.

Fu Atanasio, che per l'arianismo cacciato da Alessandria, insieme a monaci egiziani si recò a Roma narrando le virtù della vita monastica d'Oriente, ne suscitò in anime elette il desiderio; e tosto nella città eterna, ed in altre parti d'Italia, ed in Francia, ed in Ispagna si stabilirono monasteri con numerosi abitatori. Sant'Agostino ritornando vescovo in Africa, di monaci la popolò, e la rendette fiorente. E fu poi San Benedetto, che nei primi del secolo sesto scrisse la sua regola, specie di costituzione perenne della vita monastica; fondò il monastero di Monte Cassino, inviò San Placido a fondarne in Sicilia, San Mauro in Francia ed in Ispagna; e pria che il secolo finisse anco in Inghilterra erano monasteri di Benedettini.

In quei sacri e romiti recinti si conservavano i volumi della sapienza antica; senza quei monaci dotti e santi la scienza umana avrebbe dovuto cominciare da capo; la civiltà de' tempi posteriori, de' presenti non sarebbe stata senza di loro; ed ora si chiamano rimasuglio di tempi barbari, e si vogliono distruggere da gente stolta ed ingrata! e specialmente da gente che si vanta democratica! E come anche s'ignora, che l'ordinamento monastico, da quando nacque finora, è tutto posto su il principio democratico e liberale? S'ignora che primamente l'ubbidienza alla regola monastica era tutta volontaria? Che non ebbe sanzione nè da vescovi, nè da pontefici? E San Gregorio Magno il primo, e poi Papa Zaccaria nel secolo ottavo non fecero che approvare, ma in nulla mutando, la regola benedettina.

Fu più tardi, nel secolo decimo terzo, che Innocenzo III, per impedire i mali che dal moltiplicarsi di ordini religiosi temeva nascessero, decretò che le nuove regole fossero dal Pontefice approvate.

Come quei monasteri acquistavano i loro beni? Alcuni, come ogni individuo, secondo le leggi e per la pietà de' fedeli; ma i loro estesi possedimenti furono le terre deserte che eglino coltivavano, i boschi che dissodavano, le paludi che asciugavano; i chiostri erano il centro intorno a cui le popolazioni accasavano, erano l'asilo contro all'irruzione de' barbari, erano il rifugio de' miseri, erano la fonte perenne della beneficenza, l'esempio incessante della virtù in mezzo all'universale corruzione; i monaci furono lo strumento onde Dio salvò l'umanità.

Ma i tempi mutano, e nuovi bisogni religiosi, morali, civili sorgono, nuovi pericoli minacciano la religione e la civiltà: si istituiscono i frati. Eglino non si ritirano in solitari luoghi, ma innalzano chiostri e basiliche in mezzo alle città, si dividono in varii ordini pe' varii obbietti, a cui con ispecialità attendono; predicano l'evangelo, insegnano gli ignoranti, redimono i cattivi, curano gl'infermi, confortano i morenti; sempre la carità è il supremo fine loro. Ed i più di quei frati votano a Dio assoluta povertà, vestiti di rozzo saio chieggono il pane per loro, ed offrono lo spettacolo sovrumano d'avere sempre pane da dare agli altri poveri. I frati emulano i monaci nella scienza e nella virtù; domenicani Alberto Magno e San Tommaso d'Aquino, francescani Rogero Bacone e San Bonaventura.

E quando al secolo decimosesto nascono nuovi bisogni per la religione e la civiltà, nuovi Ordini religiosi s'istituiscono, si addimandano chierici regolari: eglino orano, predicano, praticano ogni opera di carità, tra essi grandi uomini, tra essi santi, come i monaci ed i frati, ed eccellono nell'insegnamento; eglino sono stati i maestri delle generazioni di tre secoli, i maestri nostri.

Ma alcuno dirà: in mezzo ai monaci, frati, e chierici sono stati di volgari e di colpevoli; senza dubbio, se non ve' ne fossero stati ciò sarebbe stato un miracolo; Dio non ha voluto fare questo miracolo.

Che cosa dunque ha fatto lo Stato per gli Ordini religiosi? Gli ha creati esso, avea potestà di crearli? No. Essi sono per diritto di natura, per legge divina; essi per diritto di natura posseggono i loro beni. Lo Stato ha fatto per essi opera innaturale, improvvida, rea, li ha dichiarati manomorta, cioè ha loro tolto la naturale libertà di acquistare ed alienare de' beni.

Come dunque lo Stato imputa a loro la colpa di non avere posto in commercio i beni loro, se esso è la cagione sola di quella colpa? Lo Stato allega a sua difesa, che ciò ha voluto per impedire, che gli Ordini religiosi acquistassero a dismisura beni, e li sciupassero sconsigliatamente. Ma se cotesti danni fossero stati temibili dalla libertà, v'erano i vantaggi che da essa sarebbero derivati, e maggiori per tutto il consorzio, come appunto derivano dalla libertà, che omai si hanno i singoli d'acquistare ed alienare. Ma, alla fine, se quei beni accumulati sono e renduti immobili per opera dello Stato, ed affinchè si conservassero, come ora lo Stato ha diritto d'uccidere gli Ordini religiosi, e prendersi i loro beni? Punisce lo Stato gli Ordini religiosi di colpa sua propria, e volge a vantaggio suo gli oggetti della propria colpa.

Frati partono da Europa e vanno in una terra d'Africa o d'Australia, che mai non ebbe coltura, ed è scorsa da pochi selvaggi di vita randagia e di connubii quasi incerti; ivi fabbricano tosto una chiesa ed un convento, cominciano a coltivare la terra, ai selvaggi si presentano colla croce in mano, li battezzano, li mettono sul sentiero della civiltà. Degli europei quindi

si recano colà, e vi si accasano, occupano spazii di terra, che assai ne sovrabbonda; già vi ha numeroso consorzio, ma non ancora uno Stato. Pure sorgono tra gli abitatori discordie, si commettono delitti, si soffrono assalti di tribù ancora selvaggie, non cristiane; è necessario un giudice, un condottiere, una pubblica forza; si fa una assemblea di seniori, essa li elegge, si costituisce lo Stato. Quei frati predicano, insegnano, soccorrono i poveri, assistono gl'infermi, confortano i morenti; intanto i loro beni, sia per il proprio lavoro, sia per doni di fedeli, aggiungono opulenza. Che si direbbe allora di quello Stato, se desso pria loro imponesse che più non acquistassero, e non alienassero i loro beni? Che si direbbe se quinci dichiarasse, che omai sieno diventati inutili, li disperdesse, e rubasse i loro beni? Quel che si direbbe di quello Stato, fa d'uopo che, per questa legge che qui si discute, si dica dello Stato Regno d'Italia.

Signori, nulla per avventura dovrà fare lo Stato per gli Ordini religiosi? Sì, lo Stato dovrà fare un grande atto di riparazione e di giustizia; dovrà abolire la legge sua innaturale e rea dell'ammortizzazione degli Ordini religiosi, e restituirli alla loro naturale libertà. Questa proposta mia sorprenderà l'universale e dentro e fuori di questa Assemblea, ma io non mi sorprendo di cotesta sorpresa; perchè so che la libertà dall'universale non si conosce, non si ama, non si vuole, non si divisano i suoi salutari effetti; s'ignora che essa le cose buone prospera, e le tristi finisce. Gli Ordini religiosi avendo piena facoltà di acquistare e di alienare dei beni, lasciati in balìa di sè medesimi, sciolti da ogni tutela dello Stato, se sieno guasti e decrepiti, i beni loro più non accresceranno, scialacqueranno quelli che posseggono, ed essi passeranno al commercio, e verranno

nelle mani degl'industri con vantaggio di tutto il civile consorzio; piante fuor di stagione all'aura della libertà cadranno morte. Ma se eglino sieno ancora corpi sani e non barbogi, allora conserveranno i loro beni, li aumenteranno, li renderanno fiorenti, meneranno vita rigogliosa ed apportatrice di grandi beneficii ai popoli; si vedranno piante d'ogni stagione, che dureranno quanto il tempo del genere umano.

Signori, questa legge contraria alla giustizia, alla libertà, alla religione, non è voluta dalla grande maggioranza degl'Italiani; no, sia ciò di eterno onore a loro. Le petizioni a mantenimento degli Ordini religiosi superano di gran lunga quelle per la loro abolizione, e per il numero e per la qualità delle persone che le hanno sottoscritte; e le une sono quasi tutte coi nomi de' petenti, l'altre per la più a nome di certe società e circoli, ed omai è noto che vi ha una mano di gente, sempre la stessa, la quale esercita il mestiere di trasferirsi da un luogo ad un altro e tenervi circoli, e costituirvi società; in quelle per il mantenimento si leggono i nomi più cospicui di ciascun paese, tra i quali è da noverarsi il sacerdozio secolare; non so di simili nomi quanti se ne veggano su quelle per l'abolizione. Moltissime poi le petizioni con cui, dato che gli Ordini religiosi fossero sciolti, si chiede istantemente la conservazione di alcuni conventi come benemeriti; e come tali la loro distruzione di gran danno tornerebbe alle popolazioni, di disdoro all'Italia.

Le petizioni per l'abolizione per lo più sono di quei luoghi, ove Ordini religiosi non esistono, e in tali luoghi sarebbe stato pudore il non farne.

Unanimi i componenti gli Ordini religiosi a chiedere la loro conservazione, a volere vivere in quei chiostri tutta la vita come, per misericordia di Dio, a Dio votarono.

E le donne, fior di castità e d'ogni virtù, ad alta voce di preghiere e pianti chiedono di rimanere chiuse in que' sacri recinti, che si hanno a perpetua dimora in questa terra eletti, finchè Dio le chiami in cielo!

Scordava, non so se due o tre nomi di religiosi, i quali hanno vociferato solo, o dichiarato con firma di volere l'abolizione degli Ordini. Ma che di meraviglia? Anco tra' dodici Apostoli ci fu Giuda.

Signori, questa legge perpetua, anzi esaspera la discordia tra il regno d'Italia e la Santa Sede; discordia che è stata sinistro auspicio del principio di questo regno d'Italia! A che la convenzione del 15 settembre, a che quella rinunzia? Sì, in quella convenzione v'ha la rinunzia alla dissennata dichiarazione del 27 marzo, che Roma doveva essere la capitale d'Italia. A che il trasferimento della capitale da Torino a Firenze? Io, come negai quella dichiarazione, così approvai la convenzione, poichè appunto la considerai come il primo mezzo a recarci in pace colla Santa Sede. Questa legge contro gli Ordini religiosi è manifestamente un opposto della convenzione. Se volessi dare colpa alle intenzioni del Ministero, direi: è mancanza di fede a quella, ma io non accuso mai le intenzioni, e dico, che esso si travaglia di contraddizioni, di mancanza di civile prudenza, e di un certo scetticismo in religione, che non può che tornare funesto all'Italia. L'Italia è cattolica, e non può e non deve essere che cattolica; in Italia gli Ordini religiosi non possono, non debbono abolirsi; la pace col Sommo Pontefice è necessaria all'Italia; il Sommo Pontefice deve sedere a Roma a beneficio perenne, a gloria immortale d'Italia.

Signori, mi sia lecito dire qualche cosa in ispeciale maniera per la Sicilia, la quale in questo litigio ha

massimo interesse, perchè ella sola ha Ordini religiosi che posseggono tanti beni, che quelli di tutte le altre parti d'Italia insieme non hanno maggiori; si calcola, che i beni de' suoi sono rendita di otto milioni all'anno, ed i beni delle altre tutte non sono più di altri otto milioni.

In Sicilia sono beni di monasteri, che hanno origine dal tempo rimotissimo di San Gregorio Magno: i Saraceni sotto il loro dominio li furarono, ma i Normanni li restituirono, ed altri copiosissimi donarono a' monasteri. L'ultima de' Normanni era monaca al monastero Basiliano del Salvatore, che ancora esiste, a Palermo; da lì si recò sposa, ed apportò il regno ad Enrico VI svevo. Ella fu Costanza imperatrice; suo figlio fu Federico II, il quale per il primo decretò, contro libertà, che gli Ordini religiosi infra un anno, i beni che acquistassero vendessero, usando a suo pro del prezzo; pure egli stesso quella legge non osservò, e largheggiò di doni precipuamente verso quelli della città capitale del Regno.

Gli Angioni l'abolirono; gli Aragonesi la rinnovarono; i Castigliani non l'eseguirono; Alfonso fece larghe donazioni specialmente al monastero di San Martino della Scala. Filippo IV la rinnovò, ma essa andò di nuovo in desuetudine. Ferdinando Borbone al 1771 fu il primo, che proibì assolutamente i nuovi acquisti agli Ordini religiosi, li rendette manomorta, ma al 1778 fece delle eccezioni. Infine per il Concordato del 1818 fu loro restituito il diritto di acquistare e d'alienare, ma colla regia permissione.

La Sicilia non ebbe la colluvie de' danni materiali e morali, che irruppe dalla rivoluzione di Francia sopra tutta Italia. Ella a quel tempo riformava in ordini liberi ed aggiustati ad un vero progresso la sua anti-

chissima costituzione; con ispettacolo nuovo i signori privilegiati, lieti e spontanei rinunziarono a' loro aviti privilegi. Quanto a' beni degli Ordini religiosi quindi si provvide con destinare a censimento le terre di seminagione e pascoli, le quali hanno così cominciato ad essere in commercio, e coltivate bellamente da' singoli; e gli Ordini religiosi sono padroni della rendita, come è di giustizia; se tutte a censimento fossero mandate, generale floridezza sarebbe per tutta l'isola, e gli Ordini religiosi non patirebbero ingiustizia.

L'abolizione degli Ordini religiosi in Sicilia e per la loro ricchezza, e per il modo onde è spesa, torna faccenda d'interesse sociale, anzi che no; sono a migliaia le famiglie del ceto medio e basso, specialmente nelle grandi città, che vivono di quella.

Se l'ingiustizia della distruzione degli Ordini religiosi dovrà essere consumata, quanto alla Sicilia altra ingiustizia a quella si aggiungerà, ove i beni di loro non a vantaggio di lei sola, ma a quello di tutto il regno d'Italia si volessero destinare. Gli Ordini religiosi nelle altre parti d'Italia sendosi a gran pezza aboliti quando ciascuna di esse formava Stato a sè, i beni di quelli furono a pro di ciascuna adoperati, ed ora quelli della Sicilia, tutti quanti da secoli si sono accumulati, non mai tocchi, verrebbero ad essere distribuiti a tutte le parti d'Italia. Il Plebiscito della Sicilia deliberò l'unione sua colle altre parti d'Italia, l'Unità politica, non altro, non il Comunismo.

Signori, questa legge adunque distrugge gli Ordini religiosi e li spoglia dei loro beni, viola il diritto di associazione, ed il diritto di proprietà, e, con una evidente contraddizione, ed odio al cattolicismo, non tocca i beni di altre religioni, e rispetta le associazioni di qualunque altra specie. Essa è una condanna di confiscazione di beni

contro gente, che non ha commesso alcun delitto, salvo che delitto non sia seguire i dettati della propria coscienza; è una condanna contro innocenti senza che si potessero difendere, molti dei quali vecchi cadenti, molti egregi di mente e di cuore, e molti sono donne caste, pie, virtuose.

Eglino pure hanno un delitto, sebbene per alquanti di loro si esageri; la loro ricchezza, diceva Burke, in tutti i tempi e sotto tutte le forme politiche è sembrata come un tradimento, come un misfatto di lesa nazione agli occhi d'un dispotismo indigente ed avido.

La persecuzione degli Ordini religiosi è stato uno dei parti osceni della Riforma; Lutero voleva cancellare ogni documento, che attestasse che egli era sfratato. In Germania i frati stessi seguaci di lui, ebbri e furenti, cominciarono la distruzione de' loro conventi, che poi restarono affatto sepolti nelle rovine della guerra trentenne; il primo amaro frutto che Germania raccolse dalla Riforma. In Inghilterra Enrico VIII fattosi infedele per libidine, assetato inestinguibilmente di sangue, e Lisabetta sua degna figliuola, ritornarono contro gli Ordini religiosi e la Chiesa tutta i giorni de' Neroni e de'Decii, ed i beni loro spartirono agli adulatori, ai cortigiani, a coloro che insieme ad essi barattarono la santa religione de'padri. Quali sono i vantaggi che ne ha ricavato l'Inghilterra? In poche famiglie ereditato un sacerdozio simoniaco con dovizie immense, e la piaga del pauperismo, che è stato sempre pericolo del civile consorzio, e non è ancora curabile.

Ma in Italia di questi tempi l'esempio, che con vergognosa servilità si imita, è quello della rivoluzione dell'89 di Francia. Ma quali sono stati i frutti che Francia ne ha raccolti? Primo il terrore, ossia il regno degli scellerati; poi il dispotismo militare dell'impero; poi

l'invasione dello straniero, che fu onta, e poco mancò che non fosse lo smembramento di Francia; poi il regno corruttore orleanese; poi le giornate selvagge di giugno; ed ora il ritorno dell'impero; e quel che più grava ai Francesi, la credenza quasi dell'universale, che ancora a loro non si conviene la libertà; e l'avvenire di loro è oscuro, e se qualche segno appare, è di nuovi infortunii, non di tempi di giustizia e di pace. Questa è la storia che si desidera all'Italia? Io non so ove si andrà; spero che il Signore dica: basti.

Il mondo pagano non ebbe la carità; in ciò Roma dei Fabii e degli Scipioni non avanzava una tribù di selvaggi, o un'orda di barbari; quando il Cristianesimo apparve, Roma giuliva e plaudente traeva a vedere nel Circo, che le tigri ed i leoni sbranavano esseri umani; ed i banchetti dei Luculli abbondavano di pesci ingrassati delle carni degli schiavi. La carità è opera tutta del Cristianesimo, l'Evangelo disse queste parole nuove: ama il prossimo tuo come te stesso, questa è la legge ed i profeti.

E sono queste associazioni di eletti cristiani, gli Ordini religiosi, che con varie regole, sotto vari saii, quali mirando ad un obbietto, quali ad un altro, hanno potentemente la carità praticata nel mondo, e la carità è la fattrice prima dell'incivilimento.

Gli ospedali per gl'infermi poveri, i ricoveri per gli orfani, e per le vedove, per le caste donne, e per le traviate, senza che alcuno si vergogni, o si avvilisca, sono l'opere insigni degli Ordini religiosi. E quando terribili flagelli affliggono questa misera prole d'Adamo, in questi tempi nostri quando l'asiatica peste ha mietute a migliaia e migliaia le vite e nelle città e nelle campagne, sono stati questi monaci e questi frati, perseguitati e scherniti che sfidando la morte, ed assai cadendone

vittime, sono corsi a prestare ogni soccorso alle desolate popolazioni; a dare gli estremi conforti, che solo può dare la religione. Ed ove altri flagelli venissero ad affliggere la misera umanità, sono eglino che di nuovo si getterebbero in mezzo al pericolo, e l'aiuterebbero con pienezza d'amore, non queglino che loro perseguitano, e scherniscono. La carità, che non venga dal sentimento religioso sostenuta, è languida, è senza fervore, non si solleva alla maestà del sacrifizio. Prodigio di nostra religione sono le suore della carità, povere donne e deboli di corpo, ma forti dell'animo cattolico, che vanno in mezzo ai campi delle battaglie a soccorrere i feriti ed i morenti!

L'abolizione degli Ordini religiosi toglie ogni mezzo di soccorso alla onesta e vergognosa povertà; non sono i banchieri ed i pubblicani, che pure nuotino nell'oro, che le danno aiuto; e se pur danno, ciò che danno con una mano non ignora l'altra. E si lasci di rispondere che ove ogni speranza d'elemosina è finita, ognuno più frugale menerà la vita, e penserà al futuro. Lodevole la parsimonia, ottima la previdenza; ma la previdenza umana sovente fallisce come ogni proponimento umano.

Io, se per mia sventura dovessi chiedere l'elemosina d'un pezzo di pane, non andrei da un mio pari, non andrei da un Re, mi sentirei umiliato; ma andrei da un frate mendicante povero come me, poveri tutti due come povero fu Gesù Cristo Signore nostro, e coll'animo grato, e con la fronte serena dividerei con lui il suo pane. Oh ineffabile carità cristiana! Oh profonda sapienza degl'istituti cristiani!

Coll'abolizione degli Ordini religiosi grave colpo si reca all'insegnamento dell'universalità del popolo, ed a quello che è di apparecchio all'alto studio delle scienze e delle lettere. Finora cotesti insegnamenti,

che con nome di primario e secondario dà lo Stato, sono falliti, è inutile il negarlo, eppure si adopera ogni mezzo per renderli suo esclusivo monopolio. Non è possibile colle scarse mercedi, che paga lo Stato, e non è possibile pagarne pingui, che uomini di non comune sapere si dedichino, e con affetto ed assiduità, a quelli fastidiosi insegnamenti. A ciò fa d'uopo essere animato dallo spirito di religione, che informa i sodalizii, che per loro istituto hanno tolto ad ufficio l'ammaestramento della gioventù. I collegi poi detti nazionali sono quelli, che fanno prova peggiore; e come no? In tutto si procede al suono di tamburo, tempo non breve si passa a maneggio di piccoli schioppi e sciabole, base dell'educazione è il trastullo, una ridicola parodia di Sparta; le dottrine e le pratiche religiose sono poco in uso, esse non toccano molto l'educazione della gioventù! Pure non si lascia di dire, che entro i chiostri non v'ha che ignoranza. In vero al presente per tutta Italia ed in tutti i recinti non vi ha penuria d'ignoranza; ma io affermo, che ancora non v'ha ceto di gente in cui, a proporzione del loro numero, sieno tanti uomini dotti quanto presso gli Ordini religiosi. Rosmini fondò un ordine religioso, Giovacchino Ventura era teatino, Inghirami era scolopio, tra gli storici insigni d'Italia è Tosti cassinese, Angelo Mai era gesuita, ed il primo astronomo d'Italia è Secchi gesuita.

Fra i più grandi monumenti dell'arte italiana sono i chiostri ed i tempii degli Ordini religiosi, entro ad essi meraviglie di tele dipinte e di marmi sculti, e che a conservarsi bisognano di cure indefesse, diligenti, amorose; quando quelli resteranno deserti dei loro abitatori, che ne farete voi? Li muterete in caserme, in stalle, in taverne, ed in peggio ancora. Rovesciati saranno gli altari, rotti i sepolcri in cui sono le ossa dei

padri nostri, quelle ossa andranno disperse; da secoli innanzi a que'sepolcri si accendono sacre lampadi simbolo della vita eterna, a cui credevano i nostri padri, a cui crediamo noi. Ah voi ci ferite nelle nostre più sacre credenze, negli affetti più cari del nostro cuore!

Chi sono i benefattori, e gl'incivilitori del mondo? Non sono coloro che fanno industrie e traffici, cui l'avidità dell'oro è prima guida e sprone; non sono i Cesari o gli Alessandri, cui trascina insana ambizione d'imperio a scorrere flagellando il mondo. È da'nostri sodalizii cattolici che giovani nel rigoglio degli anni, e quando il cuore è aperto alle liete speranze, ricevendo l'estrema benedizione dei genitori, gli estremi amplessi dei fratelli e sorelle, gli estremi saluti di cari amici, lasciando per sempre ogni agio, abbandonando per sempre la patria amata, per lunghi e disastrosi viaggi si conducono sotto cieli malefici, in mezzo a deserti, tra gente selvagge e crude, a patire ogni male, ad incontrare il martirio, per predicare a quelli il Vangelo e farle civili. Viva Iddio, gli eroi non mancano al mondo, quelli sono gli eroi! L'Italia tra tutti i popoli cattolici ha avuto il primato delle missioni, il primato d'incivilire il mondo; pria vinse e dominò il mondo coll'armi, poscia col Verbo divino meglio l'ha vinto e dominato. E voi abolendo gli Ordini religiosi anco delle Missioni, siete coloro che apparecchiate i grandi destini d'Italia? Voi immiserite l'Italia; voi la confinate tra lo spazio stretto che corre tra l'Alpi e l'Etna, mentre ella deve spandersi sul mondo perpetuamente, con apportare ovunque la civiltà colla Croce.

Solitarii sono stati sempre sulla terra; è un bisogno la solitudine a certi animi singolari per tempera forte. Ma i solitarii pagani hanno spregiati i loro simili, i solitarii d'Israele li hanno odiati. I cristiani fuggono lo

strepito del mondo, e ritirati in un romito luogo adorano, e pregano Dio di avere misericordia di sè stessi, e di tutto il genere umano; lì in quel silenzio trova la calma, chi dalle fortune umane è stato travagliato e lasso; lì resta col cuore per sempre puro, chi giovine ancora vi riparò pria che il cuore suo ricevesse una macchia; è lì che nel tempio colle preci ed i canti l'uomo s'innalza dalla terra al cielo!

Sovente avversarii ed amici politici mi dicono: voi non fate che perdere il tempo e le parole, predicate al deserto, nulla ottenete. E gli amici mi soggiungono: protestate e ritiratevi in un dignitoso silenzio, che varrà più della voce (1). Ed io rispondo agli uni ed agli altri: vi ingannate.

Sì, la voce mia in questa Assemblea grida al deserto giustizia, libertà, religione; ma l'eco suo corre lontano per campagne e città, ove sono orecchie che ascoltano, e cuori che palpitano a quelle sante parole. Ma, qualunque sia la fortuna della voce mia, due cose ottengo per me preziosissime: l'una, d'adempiere il mio dovere, che niuna potenza proterva della terra mi impedirà giammai; l'altra, di far noto al mondo, che non tutti gl'Italiani abbiamo rinnegato Dio ed il prossimo.

(1) Ho protestato, e mi sono ritirato, quando mi si è impedito di parlare. (Vedi tornata 26 aprile 1865, pagine 257, 258 di questo volume.)

Fine dei discorsi al primo Parlamento.

SECONDO PARLAMENTO

---

dal 18 novembre 1865 al 13 febbraio 1867

(addimandato Legislatura IX come continuazione dei precedenti Parlamenti del regno Sardo).

SESSIONE PRIMA

Tornata 25 gennaio 1866.

Svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci per la sospensione dello stipendio, durante le Sessioni, ai deputati impiegati. — Discorso contro.

D'Ondes-Reggio. Signori, io sono, come è noto, professore di diritto costituzionale, ed internazionale all'Università di Genova; e siccome il numero dei professori deputati è maggiore di quello, che è consentito dalla legge elettorale, e si dovranno essi sorteggiare, ove dall'urna uscisse il mio nome, io rinunzierei alla cattedra, e riterrei l'alto onore di essere rappresentante della nazione. E questo, signori, con mio grande rincrescimento, imperocchè la cattedra io non debbo al favore di alcuno, ma l'ho acquistata a concorso con miei libri qualunque essi sieno, e l'ho preferita ad altri uffici non più solenni, chè più solenni non ve ne sono, ma di assai maggiori lucri, conferitomi uno dall'onorevole Mordini prodittatore in Sicilia, che io rinunziai, offertimi altri dai guardasigilli Pisanelli e Vacca, che ho ricusato, e colgo questa occasione per rendere loro pubblico attestato di grazie.

Ora vengo all'argomento.

Io credo che, se mai l'onorevole Catucci avesse considerato attentamente tutto il subbietto, non avrebbe oggi fatta quella proposta. E che non l'abbia considerato abbastanza, mi permetta che lo dica, c'è prova evidente. Egli ha parlato sempre dello Statuto, e lo Statuto non parla affatto di questa materia; tutto ciò che egli ha asserito essere stabilito dallo Statuto,

non è invece disposto che dalla legge elettorale; ed in modo tale che non solo non può invocarsi a favore della sua proposta, ma anzi sta affatto contro la medesima.

La legge elettorale esclude in generale gli impiegati dall'ufficio di deputato; ma fa poi alcune eccezioni, ed in appresso ne esporrò la ragione, e non dice, che quelli i quali ad eccezione di tutti gli altri possono essere deputati, debbano cessare di essere pubblici funzionarii o debbano lasciare lo stipendio; e non dicendolo ha significato dunque, che debbono riunir insieme e l'ufficio di deputato e quello di pubblici funzionarii in uno collo stipendio, di cui godono.

L'onorevole Catucci poi ha soggiunto, che da quel cumulo di uffici ne conseguita nel pubblico servizio difetto delle funzioni, avvegnachè retribuite, e citò ad esempio le Università deserte per mancanza dei professori. Ma, signori, i professori che possono essere in questa Camera sono undici, e le Università sono diciannove; dunque per cagione di deputati professori neanco ciascuna Università è priva di un solo professore; come dunque deserta? Oltrechè quando manca il professore, v'ha un supplente che insegna; oltrechè i professori, lasciano talora il Parlamento, e vanno ad adempiere l'ufficio loro.

E vo' aggiungere che, quanto ai consiglieri di Stato deputati, siccome il Consiglio di Stato siede nella capitale, queglino facilmente compiono ambe le funzioni loro. Così dicasi di alquanti magistrati, e di alquanti generali.

Di più, ogni deputato non è poi obbligato a star sempre alla Camera, ed infatti anche quelli, che non sono pubblici funzionarii, non ci stanno tutti costantemente. Essi se ne allontanano talvolta per gli affari

loro, mentre i pubblici funzionarii se ne vanno per esercitare gli uffizi loro.

Ma procediamo più innanzi, ed esaminiamo quali sieno veramente le conseguenze di questa legge, che si propone. La prima conseguenza, che durante la Legislatura quei generali, quei magistrati, quei consiglieri di Stato, quei professori più non vi saranno, essi non eserciteranno più affatto le loro funzioni. Quindi avverrà, che il servigio pubblico in molte parti resterà scompigliato; giacchè io non credo, che si voglia obbligare cotestoro a continuare l'esercizio delle loro funzioni, quando non si dà più loro lo stipendio. E siccome i più prestanti di cotali funzionarii con assai probabilità saranno sempre rieletti, così i più prestanti non eserciteranno più le loro funzioni, saranno generali, consiglieri, magistrati, professori di nome solamente.

E come eglino, se non abbiano beni propri, provvederanuo a' bisogni loro, e delle loro famiglie, privati sendo dello stipendio? E che cosa potranno mai fare? Andranno ad accattare il pane eglino e le famiglie loro?

Una voce a sinistra. Lascino stare.

D'ONDES-REGGIO. Invece di fare interruzioni, rispondano.

Presidente. Non interrompano.

D'ONDES-REGGIO. Mentre gli altri deputati, per esempio gli avvocati, mancano dalla Camera quando vogliono, e con le loro professioni fanno di pingui lucri; vi sono avvocati che in un giorno sovente guadagnano tanto, quanto un pubblico funzionario non guadagna in un anno.

Crispi. Peggio per loro.

D'ONDES-REGGIO. Non si mette avanti come qualche altra volta si è fatto, a motivo d'esclusione di

quegli alti funzionarii dalla deputazione, la dipendenza loro dal Governo. Se dovessi entrare in questa materia, potrei con facilità dimostrare, che sono più indipendenti quelli, che si trovano pubblici funzionarii non revocabili dal Governo, che quelli che esercitano delle professioni; ma siccome questo argomento non è stato toccato, lo lascio da parte.

Signori, voi principalmente della sinistra, vi piacete sempre di seguire le leggi, e gli altri ordinamenti che sono in Francia, e sovente, secondo me, con detrimento della libertà, della giustizia, e della pubblica prosperità; ora il nostro Statuto, come ben sapete, è in gran parte esemplato sopra la Costituzione francese del 1830; come pure la nostra legge elettorale è esemplata a gran pezza sopra quella d'aprile 1831 di Francia, anzi, vi dirò, che nella nostra legge elettorale ci sono maggiori eccezioni che escludono degl'impiegati, che non si trovano nella legge elettorale francese; ebbene non passò mai in Francia per mente a nessuno, che i funzionarii deputati avessero dovuto perdere il loro stipendio; nè a nessuno, che sarebbe stato opportuno di portare una legge siffatta.

Ma veggiamo ciò, che su di questo argomento è statuito in Inghilterra, esempio precipuo da essere imitato nelle materie attinenti a reggimento monarchico costituzionale.

In Inghilterra sono esclusioni di funzionarii dalla Camera de'Comuni, v'ha l'esclusione de'quindici giudici, i quali per avventura possono essere chiamati a sedere nella Camera dei lordi; v'ha la esclusione del clero, perchè il clero ha la sua Convocazione, come si addimanda il suo speciale Parlamento; v'ha l'esclusione per i tre vice-cancellieri, per gli amministratori di alcune tasse stabilite verso lo scorcio del secolo XVII,

e per coloro che tengono ufficio dalla Corona, creato dopo i primi anni del secolo XVIII; finalmente v' ha esclusione per coloro che fruiscono di pensioni a termine, o a beneplacito della Corona.

In Inghilterra, paese di libertà, tutti gli altri funzionarii possono essere ammessi nella Camera, nè mai venne in mente ad alcuno di tôrre loro lo stipendio. Io credo che, attesi i concetti inglesi sul regime costituzionale, una proposta come questa, di che discutiamo, non sarebbe considerata come cosa seria.

Ma perchè dunque si vogliono dalla legge in Francia, in Inghilterra, presso di noi, per non parlar d'altri popoli, questi pubblici funzionarii?

Si vogliono per la presunzione della intelligenza e dottrina loro. Non dico già, che qui non sieno uomini di molto ingegno, e molte cognizioni all'infuori dei pubblici funzionarii, certamente ve ne sono; ma mi si concederà, che se una volta uscissero da questa Camera i pubblici funzionarii, vi resterebbe un vuoto di gente d'ingegno e sapere, che difficilmente potrebbe essere riempiuto da coloro, i quali verrebbero a surrogarli; mi si concederà, che l'alta magistratura (e chiamo alta Magistratura il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello) è un ceto, che certamente racchiude un numero, che in altri ceti difficilmente si raccoglie, d'uomini valorosi; mi si concederà ancora, che nel ceto dei professori si raccoglie un numero di uomini, che in altri ceti non si raccoglie punto, d'alta intelligenza ed alta dottrina.

Egli è necessità politica, che alcuni di codesti funzionarii intervengano al Parlamento, che cumulino i due ufficii. Certo è, che non possono nel tempo, in cui è aperto il Parlamento, esercitarli tutti e due nella stessa maniera e colla stessa assiduità; cionondimeno

si debbe preferire, che nell'Aula parlamentare non manchino i lumi loro.

Nel corso poi ordinario delle cose i Parlamenti non durano, che quattro o cinque mesi al più; noi siamo stati in condizioni eccezionali, per cui il Parlamento ha continuato per più lungo periodo di tempo, allora dunque quando saremo in uno stato normale, e speriamo d'esserlo da oggi innanzi, il periodo, in cui il Parlamento dovrà sedere, sarà più breve, ed i funzionarii pubblici poco mancheranno alla pratica dei loro ufficii, e la Camera non si priverà dei loro lumi, che è cosa essenzialissima, e senza di cui io credo, che grave detrimento ne verrebbe alla cosa pubblica.

E giova, o signori, rammentare alcuni principii più elevati della scienza dei Governi.

Gli ordini d'un reggimento politico si debbono considerare in tutto il loro complesso; ora noi abbiamo uno Statuto, secondo cui il Senato è composto quasi tutto di pubblici funzionarii; e così essendo, non può essere che nella Camera dei rappresentanti del popolo non sieno parimente dei pubblici funzionarii. Altrimenti mentre da un canto si lascia ampia facoltà alla Corona di scegliere coloro, che meglio le piaccia, da un altro canto si restringe la facoltà, che ha il popolo d'eleggere i rappresentanti suoi; il principio democratico nel suo vero senso ne viene a soffrire, il popolo perde della sua libertà, il popolo non può più scegliere chi esso voglia, ma debbe scegliere chi piaccia ad altri che ei scelga; così si viene a costituire una supremazia d'alcuni del popolo sul popolo intiero, a costituire una specie d'oligarchia democratica.

Ed una volta che nella Camera non sono più pubblici funzionarii, sapete quale è, o signori, la conseguenza che si vuole trarne? Voi l'avete accennata altra

volta, io quindi la debbo ripetere, è di stabilire un'indennità per i deputati.

Una voce a sinistra. Sì!

D'Ondes-Reggio. E questo sapete che significa? Invece di esservi qui alcuni che hanno lo stipendio, dobbiamo averlo tutti. (Benissimo! *a destra*)

Si pretende, o signori, che con questo mezzo si avranno qui straordinari intelletti. Io veramente non comprendo come questa indennità possa fare, che in Italia sorgano tali intelletti, e che vengano in questa Assemblea. Io credo tutto al contrario che, quando vi fosse l'indennità, la Camera sarebbe composta d'uomini di assai basso intendimento. (Oh! oh! *a sinistra*) Sì, d'assai basso intendimento non solo, ma anco che non abbiano alcun mezzo proprio di sussistenza; perciò si vuole dare loro l'indennità; io non so perchè costoro allora non potranno venire qui per cercare qualche impiego, o per vendere il loro voto. (*Rumori a sinistra*) Io sono stato sempre di quest'opinione, ed a qualche onorevole collega della sinistra l'ho detto sovente; e mi è goduto l'animo in vedere, che la mia opinione è confermata da un esimio pubblicista, da Stuart Mill, che nella sua opera sul Governo rappresentativo dice, che se in Inghilterra si stabilisse una indennità pei membri della Camera dei Comuni, la feccia degli uomini sarebbe eletta. Io non voglio dire, che nel Parlamento italiano verrebbe allora una feccia; ma stimo certissimo, che allora ne andrebbero via il maggior numero degli elevati intelletti, verrebbero invece gente tapina di mente, senza fortuna, e che non avrebbe altra mira, che di guadagnarla.

La democrazia ha diritto di primeggiare in questa Assemblea, ma non con abbassarsi nella mente e nel cuore; al contrario con innalzarsi a quella, che è ari-

stocrazia naturale, vera, benefica, solenne, l'aristocrazia dell'ingegno e della virtù. (*Bravo! Bene!*)

Per le quali cose io prego la Camera di non prendere in considerazione questa proposta di legge.

Tornata 1° febbraio 1866.

Verificazioni di elezioni. — Sulla questione dello accertamento dei deputati impiegati, e sulla eleggibilità degli impiegati, che non hanno stipendio sul bilancio dello Stato. — Osservazioni.

D'Ondes-Reggio. Vo' fare una osservazione su quello, che ha detto l'onorevole Guerrieri-Gonzaga. Questa massima può valere quando l'ufficio non avesse tenuto alcun conto delle qualità di colui, del quale ha proposto la validità dell'elezione, e la Camera l'ha approvata, perchè altrimenti sarebbe un ritornare sopra, e distruggere quello che la Camera ha fatto. Ora non era certamente occulto, che l'onorevole Visone aveva un ufficio con istipendio sopra la lista civile. Adunque la Camera quando decise su quell'elezione, lo fece con cognizione di causa, e qualunque sieno adesso le sue deliberazioni, essa non può annullare quell'elezione; come se la sua qualità fosse stata ignorata. E quindi in quest'elezione del signor commedatore Giacomo Rattazzi una volta che la sua qualità è nota, si deve esaminare la medesima, e decidere sulla validità o nullità dell'elezione, e non rimettersi a tempo futuro, come se ora fosse ignota.

D'Ondes-Reggio. Signori, nel passato Parlamento, se la mia memoria non fallisce, non si pose mai in

questione, che chi non avesse stipendio sul bilancio dello Stato, dovesse essere considerato come impiegato, e non potesse essere deputato.

Eppure questo è l'errore, di cui mi accagionava l'onorevole Crispi.

Ho detto io poi, che per l'elezione del signor Visone non si poteva più fare alcuna questione, per doppia ragione: prima, perchè si sapeva che il signor Visone aveva uno stipendio sulla lista civile; seconda, perchè non si è mai pensato, come già ho rammentato, nel passato Parlamento, che coloro i quali avessero uno stipendio sulla lista civile, o in qualche altra amministrazione, che non fosse sul bilancio dello Stato, non potessero essere deputati.

Questa è la verità. La questione si è fatta soltanto per coloro, dei quali sendo inscritto uno stipendio sul bilancio dello Stato, non lo esigessero.

Errore poi dell'onorevole Crispi si è, che egli vuole che cotesta elezione del Rattazzi si discuta secondo ciò, che la Commissione sull'accertamento del numero di deputati impiegati ha stabilito, imperocchè essa Commissione su cotesto argomento nulla ha detto, e ciò non dovrebbe ignorare l'onorevole Crispi, essendo membro della medesima.

Sapete perchè non lo ha fatto la Commissione? Perchè la Commissione non ignorava, che tale questione non si era mossa mai, e piace sollevarla soltanto ora a proposito dell'elezione del signor Rattazzi.

Io quindi mi oppongo alla proposta della sospensione.

Sapete quando si potrebbe ordinare la sospensione? Quando dai documenti risultasse, che realmente il Rattazzi ha uno stipendio sopra il bilancio dello Stato, ma che intanto non lo esige; in questo caso si po-

trebbe applicare la massima proposta dalla Commissione, seppure non si dichiari errata; ma se questo non si conosce ancora (ed io veramente non lo so ancora, perchè non ho letti i documenti), allora non v'ha luogo alla sospensione.

Mi pare d'avere esposto con chiarezza la diversità delle questioni, e come quella, di cui si è occupata la Commissione, nulla ha che fare con questa sull'elezione del Rattazzi, onde fa d'uopo tosto disaminarla.

Tornata 3 febbraio 1866.

Discussione intorno alla relazione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati. — Sull'interpretazione degli articoli 96, 97, 100. — Osservazioni, risposte, e proposte.

D'Ondes-Reggio. Il discutere ora, se prima si debbano decidere le questioni con massime generali, o piuttosto secondo i casi che mano mano si presenteranno, mi pare inutile, perchè in questo secondo modo si deciderà la questione in massima al primo caso che viene per un obbietto, ed un'altra questione in massima ad un altro caso per un altro obbietto, perchè altrimenti si potrebbe con molta facilità ingenerare delle confusioni, e cadere in contraddizioni.

Io fo poi riflettere alla Camera, che in gran parte la decisione di tutte le questioni dipende da quella, che prima ha posta la Commissione, cioè dall'interpretazione che si faccia dell'articolo 97 della legge elettorale, la quale dice: “ che non sono eleggibili i funzionarii ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato ad eccezione... „

La Commissione ha detto chiaramente, che essa voleva essere severissima contro agli impiegati e funzionarii.

E vediamo adunque pria d'ogni altra cosa, se questo articolo si debba interpretare nel modo rigoroso, e, direi con linguaggio giuridico, odioso, oppure in modo favorevole a quelli, cioè in modo tutto contrario di come ha opinato la Commissione, e da cotesta interpretazione in modo odioso, o favorevole dipenderanno molto le varie risoluzioni su' varii argomenti.

E tutto ciò quanto alla mia proposta sull'ordine della discussione; ove poi si verrà al merito delle cose, mi riserbo allora d'esporre ampiamente le opinioni mie.

Signori, io rammento bene, che intorno a questo non si tenne nel passato Parlamento una massima uniforme per tutti i funzionarii ed impiegati. Per coloro i quali per ragione della carica possono essere deputati, ma per ragione del numero possono, a mezzo della sorte, essere esclusi, si stabilì: che rimarrebbero deputati, ove rinunziassero lo stipendio pria che i nomi si mettessero a sorte; ma se dopo, potrebbero solo essere deputati quando di nuovo fossero eletti. Per tutti gli altri poi funzionarii ed impiegati, i quali per ragione della carica non potevano essere mai deputati, si stabilì invece, che non potessero esserlo mai, ancorchè allo stipendio rinunziassero. Questa è la verità.

Anzi debbo confessare, che sono stato io che ho sostenuto questa assoluta esclusione di cotestoro, considerando, che ove bastasse che non si esigesse stipendio a funzionarii ed impiegati regi per essere deputati, ne verrebbe questa conseguenza, che la Camera potrebbe essere popolata, per esempio, di tutti i segretarii dei Ministeri, i quali evidentemente dipendono dai mi-

nistri; di tutti i prefetti, ciò che sarebbe una sconcezza, perchè costoro non possono politicamente pensare diversamente di come pensa il Ministero per non essere disonesti; e via discorrendo.

Ed io reputo, che il passato Parlamento abbia usato d'assennato criterio in quella interpretazione; imperocchè sta bene distinguere l'una dall'altra specie di funzionarii ed impiegati, quelli che non sono esclusi che per ragione di numero, e che sono indipendenti dal Ministero, ed in alto grado collocati, e quelli che sono esclusi per la carica, perchè dipendono dal Ministero, e possono essere dal medesimo rivocati dalla carica. Ove si volesse stare strettamente alle parole dell'articolo 97, anco i secondi non esigendo lo stipendio, dovrebbero tenersi come eleggibili a deputati; imperocchè quell'articolo dice: " aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, " e non ha stipendio colui che non lo esige nonostante che nel bilancio il suo stipendio sia inscritto; ma considerando lo spirito di esso articolo debbono escludersi, perchè lo spirito è, che non sieno nella Camera funzionarii ed impiegati i quali possono essere dal Ministero dipendenti. Ondechè io stimo, che la Camera dovrà ritenere quello, che nel passato Parlamento fu stabilito.

L'articolo certamente non è scritto nel modo migliore, anzi in modo oscuro; ma ragione giuridica appunto vuole, che in senso favorevole sia interpetrato per coloro che per il numero, ed a decisione della cieca sorte vengano dalla Camera esclusi. Oltrechè così ritenendosi, come nel passato Parlamento, non viensi a deludere la giusta aspettazione degli elettori, i quali eleggendo siffatti funzionarii od impiegati, per la massima stabilita, avevano da credere che i medesimi potrebbero rimanere deputati, mostrarsi veramente de-

gni del loro suffragio preferendo, il caso avvenendo del numero maggiore, l'onore d'essere rappresentanti della nazione al lucro dello stipendio.

Signor presidente, intende che per ora si limiti la discussione alla prima questione?

Presidente. Sì, se ne discute una per volta.

D'ONDES-REGGIO. Allora io non ho altro da aggiungere, se non se pregare la Camera a mantenere le massime sulla materia, che nel passato Parlamento furono determinate.

D'ONDES-REGGIO. È uno schiarimento, che io debbo dare intorno a ciò, che si è fatto.

Ho detto, che per quelle categorie d'impiegati che la legge non eccettua dalla esclusione, la Camera del passato Parlamento decise che, sebbene essi rinunziassero allo stipendio, non potrebbero mai essere deputati; al contrario coloro i quali solo per ragione di numero sono esclusi dalla Camera, rinunziando allo stipendio, potrebbero sedervi.

Intanto si sono dalla Commissione recati esempii, che anco alcuni i quali per ragione della carica non potevano essere deputati, pure furono ammessi ad esserlo come rinunziarono allo stipendio.

Ed invero così fu al principio del Parlamento passato, ma poscia, ed io sostenendolo, e se la memoria non mi fallisce, a proposito dell'elezione del deputato di Castroreale in Sicilia, la Camera decise, che quei funzionarii, ancorchè non esigessero stipendio, non potessero mai essere deputati, e per le ragioni che ho già indicate, esponendo l'ultimo stato della giurisprudenza parlamentare.

In ogni modo credo, che la Camera deve pronunziarsi sopra le due diverse categorie; prima di coloro,

i quali non possono essere deputati per ragione della carica; e poi di coloro, che possono esserlo per la carica, e sono esclusi per il numero a mezzo della sorte.

Presidente. Pongo dunque a partito la prima massima formulata dalla Commissione...

D'ONDES-REGGIO. Vi sono degli emendamenti.

Presidente. La prego di formularli.

D'ONDES-REGGIO. Se permette il signor presidente darò lettura io stesso degli emendamenti, che propongo.

" I funzionarii, i quali per ragione della carica non possono essere deputati, non potranno mai esserlo ancorchè rinunzino allo stipendio.

" I funzionarii, i quali per ragione della carica possono essere deputati, e sono esclusi solo per ragione di numero, potranno essere deputati se rinunzino allo stipendio. "

Presidente. Perdoni, onorevole D'Ondes-Reggio, colla seconda parte della sua proposta ella invade le altre massime, di cui parla la Commissione al numero 2 e seguenti. Ella concorda colla prima massima della Commissione, ma poi aggiunge un'altra proposta, la quale troverà la sua sede più acconcia quando si discuterà sulle massime seguenti.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

D'ONDES-REGGIO. Se mai si deliberasse sulla proposta della Commissione tale quale è fatta, senza che già si facesse quest'eccezione, o almeno si ritenesse, che questa seconda questione deve rimanere intatta, la Commissione potrebbe poi rispondere: la questione è già decisa.

Dunque restiamo intesi che, se si approva la massima della Commissione sulla prima questione, la seconda questione in niun modo viene ad essere pregiudicata.

Signori (*Con calore*), difendo questa massima stabilita dalla passata Camera, perchè non vi ho alcuno interesse, avendo già dichiarato che, se io esca a cagion della sorte, lascierò l'ufficio di professore. Ho esposto quale era la condizione della giurisprudenza nel passato Parlamento, ed ho soggiunto, che ciò si fece secondo il mio avviso.

Mi meraviglio poi, che l'onorevole Crispi arrechi certi argomenti, che veramente non fanno niente all'uopo, sono da annoverarsi negli elenchi dei sofismi, tra quelli che siccome provano troppo, provano nulla. Egli mettendo avanti la legge di disponibilità e di aspettativa, enumerava i casi nei quali un funzionario pubblico si può allontanare dal suo ufficio, e quindi argomentava: ma per tali altri casi non si può allontanare, ma il caso d'allontanarsi perchè il funzionario è deputato e lascia lo stipendio, non è da quella legge preveduto, dunque non si può allontanare. Ma allora seguirebbe pure che neanche si potrebbero allontanare i funzionarii, i quali restano deputati secondo il numero voluto dalla legge elettorale, perchè neanco questo caso è preveduto dalla legge di disponibilità ed aspettativa. Ecco perchè l'argomento è sofistico, prova troppo, e perciò prova nulla.

La legge di disponibilità ed aspettativa non ha derogato nè punto nè poco alla legge elettorale; quella è rimasta tale quale era.

Dunque la questione resta intatta; sta tutta nell'interpretazione, che si deve fare della legge elettorale. L'interpretazione, che ho dato io, potrà essere erronea; si dovranno forse escludere tutti i funzionarii, ancorchè rinunzino allo stipendio; ma la legge sulla disponibilità e aspettativa c'entra tanto in questa questione, come ci può entrare che noi siamo riuniti nel Palazzo Vecchio

e non più riuniti nel Palazzo Carignano, che i nostri banchi sono verdi e non gialli.

Quell'argomento dell'onorevole Crispi, a sentirlo, può fare un certo effetto sopra uomini poco pratici di materia e di logica legislativa, ma è privo d'alcun fondamento.

Nè io posso passare all'onorevole Crispi, e neppure all'onorevole ministro per l'interno la parola *sotterfugio*. Scusino, dar di piglio a sotterfugio non è costume mio; la mia franchezza, la mia schiettezza sono note a tutti; in ciò io non ricevo lezione da alcuno, posso darla.

Alla proposizione poi dell'onorevole Crispi, che si presume che gli impiegati debbono essere ligii al ministro, rispondo: che io non ho odio nè antipatia contro alcuna persona, nè contro alcun ceto di persone. Io nella Camera voglio uomini onesti ed illuminati, appartengano essi a qualunque ceto; sieno questi avvocati, sieno proprietari, sieno trafficanti, scienziati o letterati; solamente non voglio disonesti ed ignoranti.

Se poi si voglia entrare in considerazioni di dipendenza o indipendenza, io allora dirò, che vi sono funzionarii pubblici i quali si trovano in tali condizioni, che nulla hanno da sperare o da temere dal Governo, sono più indipendenti e dei proprietari, e dei trafficanti, e dei letterati, e degli scienziati, e degli avvocati ancora (*Ilarità*), sì, degli avvocati ancora.

Io rispetto tutti, io dico, che qui non vi sono che uomini tutti onesti; ma dico, che anche gli avvocati possono qui essere dipendentissimi, essere mossi dagli interessi dei loro clienti; mentre gridano essere indipendenti possono fare gli interessi di Banche, di strade ferrate, d'ogni sorta d'imprese pubbliche. *(Ilarità — Bravo!)*

Via dunque questi sospetti. Degli uomini onesti ce

ne sono in tutte le condizioni; e qui ci sono dei funzionarii pubblici, i quali hanno chiaramente dimostrato di essere indipendenti.

Io ho ben potuto attaccare i Ministeri ad uno ad uno, mentre ho visto alcuni deputati non funzionarii, i quali, per coscienza s'intende, sono stati ora per un Ministero ed ora per un altro, ed ora per tutti.

D'ONDES-REGGIO. Io intendo, che si abbracci la stessa massima, che si sancì nella Camera del passato Parlamento, che cioè quando alcuno, che può essere deputato, è escluso dalla sorte, allora costui, non ritirandosi dal posto (che allora è un altro caso di cui discorreremo), ma rinunziando solamente allo stipendio, si debba presentare di nuovo agli elettori, ed è abilitato a poter essere eletto o no. Gli elettori sanno che egli è funzionario, ma che egli, essendo stato escluso dalla sorte, ha rinunziato allo stipendio.

D'ONDES-REGGIO. Signori, questa questione mi risguarda personalmente, perchè io ho dichiarato, che se io esco per mezzo della sorte, mi ritirerò dall'ufficio di professore, affine d'essere rappresentante della nazione.

Ma la questione non è certamente d'interesse; è questione di un puro principio, cioè se io allora dovrò o no presentarmi di nuovo agli elettori. E la faccenda si può ridurre a mancare per qualche breve tempo dalla Camera, perchè io credo, che non abbia demeritato innanzi a' miei elettori; chè, se mi elessero quand'io era professore, molto più mi eleggeranno, quando io avrò perduto quel solenne ufficio appunto per essere loro deputato.

Nondimeno reputo, che è d'uopo stabilire questa massima, ed io mi auguro che con chiarezza possa di-

mostrare, sia per il testo della legge, sia più per lo spirito della medesima, che uno il quale si ritira dall'ufficio, e notate bene qui non si parla di aspettativa o disponibilità, ma di perdita dell'ufficio, non debba di nuovo presentarsi agli elettori, ma continui ad essere deputato.

La legge dell'annullamento dell'elezione per la sorte, è una legge certamente odiosa, ed aggiungo poco ragionevole, perchè si dà alla sorte ciò che veramente non si dovrebbe commettere, che ad un ponderato giudizio; pure questa è legge, ma quinci si deve cercare di renderla meno odiosa, che sia possibile.

I termini di esso articolo 100 sono questi: " Gl'impiegati compresi nelle due categorie, di cui a numeri 4 e 8 dell'articolo 97 (magistrati e professori ordinari dell'Università) non eccederanno mai per ciascuna d'esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi alla Camera.

" Quando il numero degl'impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata. „

All'articolo poi 103 (qui ci è di costrutto fare il confronto tra i due articoli) si dice: " Quando un deputato riceve un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio cesserà in sull'istante d'essere deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'articolo 100. „ Dunque, signori, noi abbiamo secondo l'esegesi della lettera della legge, che nel primo caso essa dice, *deve essere annullata l'elezione;* e nel secondo caso dice, *cesserà sull'istante di esser deputato.* La Commissione prendendo un grosso granchio ha detto, che la legge, trattandosi del primo caso, cioè dell'uscita a sorte, *ipso facto* ed *ipso jure*, dichiara nulla l'elezione, mentre la legge quasi così dispone trattan-

dosi del secondo, cioè del nuovo impiego od aumento dello stipendio; anzi nel primo caso adopera linguaggio diverso.

Or certo è che nelle leggi, diverse parole non debbono intendersi nel medesimo senso, ma in senso diverso, specialmente trattandosi di casi non identici. E per quelle diverse parole pare chiaro che, se nel secondo caso, *ipso jure* ed *ipso facto*, l'elezione viene annullata senza bisogno d'alcuna dichiarazione; nel secondo una tale dichiarazione di nullità debba aver luogo, ma pria che abbia luogo io ho fatto e fo un'altra dichiarazione, che è quella di ritirarmi dall'ufficio, cioè da quella condizione, per cui non posso rimanere deputato; dunque fatta questa, la dichiarazione di annullamento non deve aver più luogo; io resto deputato avendone le qualità, come avevo quando fui eletto. È questa l'esegesi della lettera della legge; andiamo allo spirito.

Signori, nel caso dell'uscita a sorte, e del ritiro dall'ufficio, uno perde quello che ha; nel caso d'impiego nuovo o d'aumento di stipendio, uno acquista quello che non aveva.

Ora, secondo la massima della Commissione, io che ho un pubblico ufficio con istipendio, e che lo perdo, sarei posto nella stessa condizione di colui, il quale acquista uno stipendio. Se la Camera, come si dice sempre, deve giudicare da giurì, io dico che, se al giurì più volgare fosse posta la questione, se sieno nella stessa condizione colui che perde uno stipendio, e colui che lo acquista, egli risponderebbe senza esitanza, che le condizioni loro sono ben diverse.

Ma come, direbbe quel giurì volgare, la perdita ed il guadagno sono cose non diverse? Sono opposte, sono come il sì ed il no.

Se io dunque ho dichiarato e dichiaro che, uscendo dall'urna il mio nome, mi ritirerò dal mio ufficio di professore per rimanere deputato, perchè dovrò esser mandato di nuovo dinanzi agli elettori?

La vostra logica sarà minore di quella d'un giurì volgare?

Eppure la Commissione agguaglia quelli due opposti casi, pure ricorrendo ad una finzione legale, che è, che tosto che il nome d'un deputato esce dall'urna, egli cessa d'esserlo; quella sorte è fatale.

Ma, signori, le funzioni legali non s'inventano da chi deve applicare la legge, ma si mettono in pratica quando la legge chiaramente le stabilisce; ma nella nostra questione non esiste punto la pretesa finzione in virtù della legge, v'ha invece un' evidente realtà, ed è che il deputato, il cui nome esce dall'urna, non potrà essere più deputato, perchè impiegato; ma una volta che per la sua dichiarazione precedente ha allora cessato d'essere impiegato, quella condizione per cui non potrebbe essere deputato è affatto cessata.

Questa è la vera logica legale, la logica del senso comune, la logica della verità.

Signori, una finzione simile non so in quale antiquata legislazione si potrebbe trovare, non so se nelle Dodici Tavole, ma so che, se in quelle vi fosse stata, il pretore con suo onore, ed omaggio alla giustizia l'avrebbe corretta.

Il progresso della scienza giuridica, e voi legislatori dovete saperlo, non istà in creare nuove finzioni, ma in andando abrogando quelle che esistono.

Ma, mi si può dire, perchè non avete rinunciato prima? E perchè debbo io rinunziare al beneficio della sorte? Io lo confesso francamente, al professorato ci tengo, perchè l'ho senza esserne obbligato ad alcuno,

e perchè ho la coscienza, che insegno principii di moralità e di libertà. Che se poi sarò nella dura necessità di scegliere tra quell'ufficio e questo di deputato, preferisco questo, non certamenfe per fare la mia fortuna, a cui sempre poco o nulla ho badato, non per soddisfare alcuna volgare ambizione, sono a ciò superiore, non perchè reputo l'ufficio di deputato più solenne di quello di professore, ma perchè credo, che nei tempi che corrono, non sia superfluo che la mia voce, quantunque di poco valore, costantemente sorga in questa Assemblea a difesa della giustizia, della libertà, e della religione. (*Ilarità a sinistra*)

(Come già è stato detto nell'*Avvertenza*, premessa al primo volume di questi discorsi, essendo messi a sorte i nomi dei professori, perchè il loro numero era maggiore di quello stabilito dalla legge elettorale, uscì quello del D'Ondes-Reggio, e così fu annullata la sua elezione. Egli rinunziò al professorato, e fu tosto rieletto dal 4° collegio di Palermo.)

Tornata 20 aprile 1866.

Discussione intorno alle interpellanze del deputato Civinini sui disordini in alcuni seminarii, sulla riapertura di altri, e sull'educazione religiosa nelle scuole. — Discorso contro.

D'Ondes-Reggio. Mi permetta l'onorevole Civinini, che io gli dica che sono rimasto deluso nelle mie aspettazioni. Io credeva, che egli dovesse nella sua interpellanza trattare di principii, ed invece egli non ha parlato che di alcuni fatti particolari, sulla certezza dei quali ci sarà molto da dire, e da investi-

gare. Comunque sia, il suo ragionamento è stato questo: il Natôli, già ministro, ebbe chiuso dei seminarii; l'onorevole Berti non ne ha chiusi, anzi ha di nuovo aperti alcuni di quelli che erano stati chiusi; il Natoli dunque fece bene, ed il Berti ha fatto male; ma cotesta conchiusione non ha che fare colle premesse; affinchè fosse esatta, avrebbe dovuto provare che il Natoli abbia operato secondo la legge, ed il Berti contro.

Ed io assevero, senza tema d'errare, che per la legge vigente (senza discutere della sua giustizia od ingiustizia) può essere che il Natoli avesse facoltà di chiudere alcuni o tutti i seminarii che chiuse, ciò dipende da una accurata disamina di fatti particolari; ma certamente ebbe torto, violò la legge spogliando quelli di loro beni, e donandoli allo Stato. Ma pare, che all'onorevole Civinini ed al partito che oggi egli qui rappresenta, della legge non importi; sta bene la sua violazione, basta che i seminarii si chiudano; ed il male è che il Berti vuole osservare la legge, e perciò non vuole chiudere i seminarii, come faceva il Natoli.

E reca dolorosa meraviglia, che l'onorevole Civinini, e tutto il partito che è seco, inculchino sovente la violazione delle leggi più chiare, mentre si vogliano chiamare i rigidi custodi delle leggi, ed i propugnatori della libertà, la prima libertà è l'osservanza delle leggi. (*Segni di approvazione a destra*)

Signori, dato anco che in alcuni seminarii sieno succeduti gravi inconvenienti, e sia stato d'uopo di chiuderli, non viene certamente a conseguenza, come pretende l'onorevole interpellante, che tutti i seminarii si debbano chiudere. Ciò significherebbe che, ove in una istituzione qualunque avvenisse un inconveniente, quella istituzione si dovrebbe distruggere. Cotesto modo d'argomentare, che sovente adopera il partito,

che si addimanda d'azione, è un evidente sofisma, prova troppo, e perciò prova nulla.

Non sono istituzioni umane, non possono essere, in cui non succedano inconvenienti, od abusi, quindi si dovrebbero allora tutte distruggere. Ci sono stati e ci saranno magistrati ignoranti, o corrotti venditori della giustizia, dunque si abolisca la magistratura; sono stati e saranno soldati, che disertano o fuggono innanzi al nemico, dunque si aboliscano gli eserciti; sono stati e saranno re e presidenti di repubblica malvagi o stolti, dunque si aboliscano e monarchie e repubbliche; sono stati e saranno rappresentanti di popoli, i quali parimente sono malvagi o stolti, adunque si aboliscano ancora le rappresentanze dei popoli. Cotesto non è il modo di discorrere, non è logico, la logica umana è, che coloro i quali male fanno, sieno puniti, e le istituzioni si mantengano e migliorino. Io il primo dirò al ministro: quando in un seminario si commettano dei reati, sieno i colpevoli severamente puniti secondo la legge; ma non si hanno punto a chiudere tutti i seminarii, non si ha da levare di mezzo cotesta grande istituzione, perchè così piace a voi altri signori, perchè, come ora dimostrerò, voi volete il monopolio delle vostre opinioni nell'insegnamento. (*Rumori a sinistra*)

Signori, dal discorso dell'onorevole Civinini è chiaro, che egli ed il partito che rappresenta, non vogliono affatto saperne di libertà d'insegnamento. (*Rumori a sinistra*) Questo già io lo sapeva, ma mi piace prenderne nota, affinchè si sappia universalmente che quando eglino gridano libertà, libertà sulle loro labbra non significa altro, se non se, noi vogliamo licenza sconfinata per noi, ed oppressione per tutti coloro, i quali non pensano come noi.

Ed omai cessino eglino, i quali sono contrari a que-

sta libertà fondamentale, che si lega necessariamente colle molte altre libertà, di dire che sono i propugnatori della libertà, e cessino pure di chiamarsi i promotori della civiltà e del progresso, perchè senza libertà non vi è civiltà, nè progresso, ma vi è barbarie e regresso, e lascino invece che questa parola *libertà* la adoperi io, io che voglio libertà per me, come la voglio per tutti, la voglio anche per loro, lascino che l'adoperino tutti coloro, che pensano come me.

Asproni. E vuole i frati privilegiati!

Presidente. Non interrompano.

D'Ondes-Reggio. Signori, la verità è che non si vuole nè la libertà d'insegnamento, e neanche la libertà di coscienza *(Oh! oh!)*; la verità è che, quando non si vogliono queste due libertà, non si vogliono le altre libertà, perchè allora si cade in aperta contraddizione, volendosi le altre libertà.

Egli non si può comprendere come, volendosi la libertà della stampa, volendosi la libertà delle associazioni (dico per ipotesi, che questi signori vogliono la libertà d'associazione), volendosi la libertà delle industrie e dei commerçi, poi non si voglia la libertà dell'insegnamento.

Signori, sotto un certo aspetto la libertà dell'insegnamento è come la libertà della stampa. Se riconoscete il diritto della libertà della stampa, cioè che ciascuno può mettere sulla carta e pubblicare, perchè sieno intese e dai vicini e dai lontani, le sue opinioni, come poi con una contraddizione manifesta volete togliere, che alcuno possa comunicare le sue opinioni ad alcuni, che vanno ad ascoltarle oralmente? Per essere logici, una volta che non volete la libertà dell'insegnamento, non dovreste volere la libertà della stampa. Ma voi non potete dire nelle condizioni attuali: non vogliamo la

libertà della stampa, perchè allora comprendete bene, che neppure voi potreste goderne; al contrario, siccome a voi sembra che l'insegnamento, se non tutto, in gran parte si trovi nelle vostre mani, o almeno è dato secondo le vostre opinioni, così volete che l'insegnamento sia proibito a tutti coloro, i quali tengono dottrine affatto contrarie alle vostre.

Io chieggo, o signori, chi ha dato a voi cotesto diritto? Chi ha dato cotesto diritto allo Stato? Io vi chieggo: ha diritto lo Stato a mettere vincoli alla libertà della stampa? No. Ha diritto di metterne alla libertà delle industrie, de' commerci? No. Ha diritto di metterne alla libertà delle associazioni? No. Non ne ha, perchè quelli sono diritti naturali, che lo Stato deve custodire e difendere, ma non violare. Come adunque lo Stato avrà diritto di mettere vincoli alla libertà dell'insegnamento, la quale è un diritto naturale come quelle? E se non lo è, neanco lo sono quelle. Ma voi questa libertà non volete, perchè non volete che vi sia chi insegni dottrine diverse dalle vostre; e siccome nei seminarii non s'insegnano, e non si possono insegnare le vostre dottrine, così volete la distruzione de' seminarii.

Signori, voi dite che nei seminarii si insegnano cose, le quali sono errori, non sono morali, e sono avverse al paese.

Questo sarà il giudizio vostro, ma non è il giudizio mio e di altri; invece noi pensiamo, che e nei licei e nei collegi governativi si insegnano cose erronee, non morali, contrarie al vero bene de' popoli. (*Susurro a sinistra*)

Voi lo negate, come io nego quello che dite voi. Ed io quindi domando: qual è l'insegnamento che si deve dare, quello che dite voi, o quello che dico io?

Non v'ha certamente ragione per cui si debba preferire il vostro al mio; dunque quale è il mezzo di comporre il nostro litigio? Uno solo, evidente, semplicissimo, la libertà dell'insegnamento. La libertà! Allora ognuno manifesta i suoi pensamenti; siamo tutti nella stessa uguaglianza di diritto, principio eterno di giustizia.

Che se no, io domando: chi ha dato a voi questo diritto di monopolio sulle mie opinioni, e su quelle di tutti gli altri che pensano come me? Chi siete voi? La vostra è temerità, è temerità il pretendere, che la verità sia per voi, e non per me. Io questa temerità non l'ho, e vi dico che forse m'inganno io, ma che forse anche vi ingannate voi; posta la questione in questi termini, che cosa mai mi risponderà l'onorevole Civinini? Egli attacca l'infallibilità del Sommo Gerarca dei cattolici, e vuole l'infallibilità per sè e per i suoi alleati. (*Ilarità a sinistra — Segni d'approvazione a destra*)

Signori, non posso affatto tacermi sulle cose, che si insegnano ne' licei e nei collegi governativi, ma mi terrò su' generali, non verrò a' particolari, nè nominerò individui; a' particolari ed agl'individui penserà il ministro.

Io so, e niuno vorrà negare, che nei licei e nei collegi sono stati e sono dei professori, dei rettori i quali insegnano ateismo, insinuano l'immoralità ne' cuori dei giovani; ed alcuni dei passati ministri, quando ci sono stati dei gravi ricorsi per parte dei padri di famiglia, non hanno fatto altro che mutarli da un luogo ad un altro, ma sempre migliorando la condizione di quelli atei, sia per il lucro, sia per il luogo.

Ma ciò non è bastato: alcuni de' passati ministri, non so con quanta osservanza al giuramento prestato,

hanno popolato le nostre maggiori Università di atei, di materialisti e simili. *(Mormorio)*

Sì, questa è la verità, e nessuno potrà negarla. Essi dicono che Dio non c'è, che gli uomini discendono da varie coppie di scimmie, e che morendo mutano in porci od in cavoli... *(Ilarità e movimenti diversi)*

Ebbene, io credo al contrario, io credo che Dio c'è, che colle sue mani fece i nostri progenitori, che l'anima nostra è immortale, e che secondo le sue opere buone, o ree in questa passeggiera vita, avrà premio, o pena in eterno.

Varie voci. Amen! (Ilarità generale)

D'ONDES-REGGIO. Ditemi, o signori, quali sono le dottrine che meglio provvedono alla libertà, alla civiltà, al progresso? Le mie, oppure quelle dei vostri dottori e di voi, che veniamo da scimmie, e passiamo in porci o cavoli? *(Nuove risa)*

Io lascio a voi senza invidia, e senza rammarico i vostri umili natali, ed il vostro fine umile, miserabilissimo; forse ciò sarà cosa democratica. Ma io mi compiaccio, e mi sento alto elevato volgendo il pensiero alla nobilissima origine dell'anima mia, ed al suo futuro glorioso eterno destino!

Ed un'altra parola ancora sulla predilezione mia, la libertà; voi non potete amarla, non potete neanco concepirla, perchè la libertà non è cosa della materia, ma dello spirito umano, in cui alberghi lo spirito di Dio.

Io tengo con fidanza, che la grandissima maggioranza degl'Italiani è delle stesse sentenze mie. Una cosa poi è certa, che quali sieno le mie, in morale, in diritto, in politica, in religione, sono note a tutti; i miei elettori della mia inclita patria Palermo le conoscono a pieno, e perciò mi hanno due volte in pochi mesi mandato deputato, e colgo questa occasione, la

prima in cui parlo in questa Assemblea dopo la mia seconda elezione, per significar loro i miei ringraziamenti, ed inviar loro salute.

Credo, o signori, che voi dovreste parimente dichiarare ai vostri elettori, quando che sia, le opinioni vostre apertissimamente come faccio io; ma io dubito, che voi temiate, che allora non otterrete l'elezione, ma invece qualche altra cosa vi avrete! (*Mormorio a sinistra*)

Tornata 21 aprile 1866.

Seguito della discussione intorno alle interpellanze del deputato Civinini sui disordini in alcuni seminarii, sulla riapertura di altri, e sull'educazione religiosa nelle scuole. — Risposta per un fatto personale.

D'Ondes-Reggio. Chieggo di parlare per un fatto personale.

Presidente. L'onorevole D'Ondes-Reggio ha domandata la parola per un fatto personale. La Camera intende che la sua domanda è più che giusta, perchè egli è stato chiamato triste avvocato e insultatore della scienza. (*Ilarità*) Io non gliela posso negare.

D'Ondes-Reggio. Signori, quando ho udito la parola *triste* io non ho voluto chiedere di parlare per un fatto personale, perchè sapeva bene, che questa parola detta dal Mantegazza non poteva affatto colpirmi; io non sono da poterne essere colpito.

Ma non per ciò non mi sono meravigliato, che egli abbia usato contro la mia persona di tali modi, che non c'è esempio che io abbia mai adoperato contro d'alcuno in tutte le volte, e non sono poche, che io ho

parlato in questa Assemblea. Non posso, non devo scendere in tale arringo; ciò naturalmente non si può convenire alle mie abitudini.

Quindi ho chiesto di parlare solo per rettificare o, meglio, chiarire maggiormente che cosa s'intende per libertà dai nostri avversarii.

L'onorevole Mantegazza si è piaciuto di dire, che io calunniava la scienza, perchè giudicava erronee alcune dottrine, che non sono quelle che professo io, nè l'onorevole Cantù, nè molte altre persone rispettabilissime in Italia e fuori, vive e morte. (*Ilarità*)

E sì veramente le dottrine, che tenghiamo noi, sono state in generale quelle di certi piccoli uomini, come Sant'Agostino, San Tommaso, Vico, piccoli uomini a petto di questi grandi che ora le rigettano. Eh via, giù tutti voi la fronte innanzi a quegli intelletti umani, su de'quali Dio maggiore orma di sè stampò! (*Segni di assenso*)

Singolare modo di ragionare! Si calunnia da me la scienza perchè chiamo erronee le dottrine, che non sono le mie. Allora tutti gli uomini di scienze e di lettere sono calunniatori, perchè ciascuno addimanda erronee le dottrine degli altri, che sono contrarie alle sue. Ma allora non è parimente calunniatore della scienza il signor Mantegazza, che oggi ha dichiarate erronee le mie e quelle degli altri, che sono avverse alle sue? Ma no, egli vuole questo privilegio di biasimare le opinioni altrui, e di non avere biasimate le sue; lo stesso privilegio, che ha preteso l'onorevole Civinini. Altra dimostrazione di ciò, che intendono per libertà i nostri avversarii, come io diceva ieri: sconfinata licenza per loro, oppressione degli altri. Essi sono infallibili; ieri infallibile Civinini, oggi infallibile Mantegazza. La libertà la voglio io, e per tutti, perchè io sono convinto

della verità delle mie dottrine; io l'amo, e così non la temo, che sono sicurissimo che tutto ciò, che ha detto contro la persona mia il signor Mantegazza, non ha diminuito d'un briciolo la mia riputazione presso l'universale. (*Approvazione da ogni parte*)

Tornata 23 aprile 1866.

Interpellanza del deputato Devincenzi intorno ai moti avvenuti in alcune Università. — Istanza del deputato D'Ondes-Reggio per una legge sulla libertà d'insegnamento.

D'ONDES-REGGIO. Brevi parole.

Signori, io non debbo far altro che trarre una conchiusione da tutti i discorsi, che quest'oggi si sono pronunciati nella Camera. Ma primamente osservo, che questa volta i signori della sinistra, che l'altro giorno si sono mostrati tanto avversi alla libertà d'insegnamento... (*Ilarità*)

Asproni. Non io, mai.

D'ONDES-REGGIO... Non l'onorevole Asproni, ma tutti gli altri.

Asproni. Allora non dica la sinistra.

Presidente. L'onorevole Asproni non interrompa.

D'ONDES-REGGIO... or che si tratta di disordini invocano la libertà; avvegnachè tra disordine e libertà non vi è niente di comune, sono cose opposte; ma invece armonizzano tra loro la libertà e l'ordine.

Signori, a rimediare dunque a quei mali, che oggi si sono lamentati, come a cento altri, che dalle leggi e regolamenti in vigore derivano, non v'ha che la libertà

d'insegnamento associata alla libertà delle professioni. E coteste libertà saranno cagione certa e potentissima dell'avanzamento delle scienze e delle lettere, della civiltà e della grandezza vera della nazione.

La libertà dell'insegnamento non potrà dispiegarsi nella sua pienezza senza la libertà delle professioni. Io per ora non posso svolgere ampiamente un cotale concetto, ma mi contenterò di dire, che è più confacente a spingere i giovani a forti studii la laurea volontaria, che la forzata, e che più l'una che l'altra dà sicurtà di dottrina, mezzo di conoscere i dotti dagli ignoranti tra quei che esercitano alcune professioni.

Io invito l'onorevole ministro della pubblica istruzione a presentare una legge sulla libertà dell'insegnamento, e la libertà delle professioni; che se egli non lo farà, ed allora la presenterò io insieme a'miei amici. Noi abbiamo già un nostro programma intorno alla libertà dell'insegnamento in un aureo libro pubblicato dal mio illustre amico Cesare Cantù.

Avversarii della libertà dell'insegnamento, vi parlo assai schietto, io vi metterò in una durissima alternativa: o voi meco converrete sulla libertà dell'insegnamento e la decreteremo, o voi sarete notati in Italia e fuori come nemici della libertà, della civiltà, del progresso, come persecutori del pensiero umano.

Tornata 8 maggio 1866.

Discussione generale sul progetto di legge per disposizioni eccezionali in tutela della sicurezza interna dello Stato. — Contro la chiusura. — Opposizioni. — Sull'articolo 1 della legge. — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Faccio prima riflettere, e spero meco consentirà l'onorevole Boggio, che con la proposta sua non si abbrevia affatto il tempo, perchè quando non si dà luogo alla discussione generale su tutta la legge ne' debiti modi, ciascuno venendo a discorrere intorno a' singoli articoli dirà ciò, che nella discussione generale avrebbe detto; anzi le idee che su tutta la legge avrebbe una volta sola manifestate, forse parecchie volte replicherà su di ciascun articolo. Ove al contrario si farà la generale discussione ampia, e come conviensi, allora su di ciascun articolo si ridurrà a spiegare degli emendamenti al medesimo.

Ed egli è inoltre d'uopo, che si consideri che trattasi di legge importantissima, di legge che attacca la preziosissima libertà individuale, viola lo Statuto, ed il Parlamento deve mostrare all'Italia ed a tutta Europa, che con ogni ponderazione e consiglio si è discussa e deliberata.

Replico, il tempo non si abbrevia, io dico francamente, su d'un articolo speciale saprò fare generale discussione. (*Rumori*)

Presidente. No, permetta, onorevole D'Ondes, questo non è lecito.

D'ONDES-REGGIO. Mi scusi, onorevole presidente, io, per esempio, comincierò a dire, che la libertà della

stampa è dallo Statuto stabilita, che è necessaria in un reggimento di forma libera e via discorrendo; e deliberati il 1° e 2° articolo, passerò al 3° articolo...

Presidente. *(Interrompendo)* **Allora il presidente consulterà la Camera, la quale deciderà.**

D'Ondes-Reggio. Mi scusi, all'articolo 3, sull'argomento della libertà individuale, io tornerò parimente a dimostrare, che è contro lo Statuto, che cotale libertà distingue un politico reggimento libero da uno assoluto, o meglio tirannico, ed ella, signor presidente, non potrà impedirmelo. Si tratti dunque la legge secondo le regole della logica, e le prescrizioni dello Statuto, e del regolamento; pria la discussione generale, e poi quella su dei singoli articoli.

D'Ondes-Reggio. Signori, è in me una naturale avversione a concedere misure straordinarie a chiunque siasi; ripugna all'animo mio dare arbitrio ad uno, od a pochi, od a molti sull'universale, anzi a' più d'un popolo su di pochi.

E ciò a tal segno, che al 1848-49 in Sicilia volendosi a me ministro dell'Interno, e della pubblica sicurezza conferire straordinarii poteri sulla libertà dei cittadini, io costantemente li rifiutai.

Pur nondimeno, attese le gravi difficoltà e i pericoli in cui versa lo Stato, ho voluto meco medesimo attentamente esaminare, se mai quella specie di mia dottrina assoluta avesse potuto avere alcuna modificazione; mi sono posto volontariamente nel dubbio, ed alla fine ho dovuto sempre più convincermi, che la dottrina mia è la verità, la giustizia, la vera utilità dei popoli.

Onde non è, che io non voglia a questo Ministero accordare lo straordinario potere, che si propone, ma

non voglio accordarlo ad alcuno. Anzi tra gli attuali ministri io stimo alcuni assai pregevoli e non capaci d'abusarne: su d'altri non fo lo stesso assegno specialmente per la loro debolezza d'animo; che se io non so indurmi a concedere arbitrio a costoro, molto meno vorrei farlo a ministri futuri, ad ignoti; eppure, secondo la legge proposta, la potestà sulla libertà delle persone è conceduta al Governo in genere, cioè a chiunque per avventura sarà al Ministero.

Di ciò parlerò a lungo, quando si discuterà intorno al terzo articolo.

Dopo le cose esposte, non sarà certamente sospetta l'opinione mia se dirò, che il primo articolo di questa legge non concede alcuno arbitrio, non è attentato alla libertà della stampa, bensì stabilisce un nuovo reato, che si possa colla stampa commettere; reato che si possa commettere in tempo di guerra e non di pace, in guisa che quest'articolo si potrebbe benissimo sancire per sempre nel Codice penale, senza che la giustizia ne patisse.

Si potrà discutere se sia conveniente, o no, cotale disposizione; se la pena annessavi sia, o no, bene accomodata; ma non si potrà mai chiamare una legge di sospetto, un arbitrio dato al Governo; sono i magistrati, che debbono decidere secondo le ragioni delle prove, ed i dettati della coscienza loro. Però, invece de' giurati che pronunziano, secondo le leggi vigenti, su' reati di stampa, per questo reato la facoltà di giudicare si attribuisce a' tribunali circondariali.

Come ho detto altra volta, nei giurati, come sono ordinati in Italia ed in altri paesi, non ho grande fiducia. I giurati sovente non condannano quelli, che debbono condannare, ed assolvono quelli, che non dovrebbero assolvere.

La libertà della stampa è per me la massima delle libertà. Ho sempre fisse nella memoria queste parole, che Sheridan disse a' suoi avversarii nella Camera dei Comuni d'Inghilterra: " Abbiate a voi una Camera di Pari corrotta, una Camera di deputati venale, ed un esercito forte, e date a me la libertà della stampa, io vi prometto, che non farò usurpare d'un capello tutte le libertà d'Inghilterra. „

Signori, se mai si volesse separare questo primo articolo della legge dagli altri, se esso si proponesse a solo come legge, io vi darei favorevole il mio voto; ma pretendendosi che formi una legge cogli altri articoli, ed insieme si mètta allo scrutinio segreto, allora io rigetterò siffatta legge.

Tornata 9 maggio 1866.

Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni eccezionali in tutela della sicurezza interna dello Stato. — Intorno all'articolo 3 relativo alla pena del domicilio coatto. — Discorso contro, e proposte di emendamenti.

D'ONDES-REGGIO. Signori, quando io lessi il primo ed il secondo articolo di questa proposta di legge, considerai, come ho detto ieri, che in quelli non si trattava se non di stabilire un nuovo reato di stampa, che per avventura non si trovava sancito nel nostro Codice penale; nulla di arbitrario, nulla contro la libertà dei cittadini. Quindi argomentava, che l'articolo terzo e seguenti dovessero essere della stessa specie; quando al contrario con mia sorpresa vidi contenere propo-

sta di legge affatto diversa, quasi che fosse intendimento che i primi non solo fossero accolti, ma anche facilitassero l'approvazione di questi altri contro dei quali io sento, come già diceva ieri, la mia naturale avversione, l'impossibilità morale in me di acconsentirvi. Io non spenderò molte parole a dimostrare, che questa nuova legge è contro lo Statuto; è articolo chiarissimo quello che dice: (26)

" La libertà individuale è garantita.

" Nessuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. „

Non c'è nell'articolo scritto, che è per il tempo di pace, e non di guerra, e ciò di risposta a certe osservazioni che sento sotto voce.

Chiarissimo articolo è quest'altro: (71)

" Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

" Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie. „

Ma qui c'è altro che tribunali e Commissioni straordinarie; in questa proposta non si tratta di tribunali o Commissioni straordinarie, ma di cosa assai peggiore, d'un arbitrio sfrenato conceduto al Governo, di una legge di sospetti.

Signori, so bene quel che si risponde contro: questa legge è necessaria alla salute dello Stato. Ed è con queste parole, che si sono sempre commessi nel mondo fatti orrendi e scellerati; con queste parole le proscrizioni di Silla e Mario, le stragi ed incendii di Nerone e Decio, le carnificine di Enrico VIII e di Cromwell, gli assassinii di Luigi XI e d'altri monarchi di Francia o dei loro ministri; le proscrizioni, le stragi, le empietà della Convenzione di Francia; in somma con quelle pa-

role sono state commesse le opere di tutti i tiranni regi o repubblicani.

Ma con quei delitti atroci ed infami nulla hanno eglino conseguito mai.

Silla e Mario non salvarono la repubblica, ma ne affrettarono la ruina; Nerone e Decio non impedirono la caduta dell'impero; Enrico VIII apparecchiò la cacciata degli Stuardi; Cromwell non fondò la repubblica; nè Luigi XI, nè gli altri affermarono la monarchia in Francia; la Convenzione di Francia non impedì il primo impero, nè che gli stranieri infine, fu questione di tempo, entrassero in Francia e tenessero per tre anni il piede sul collo della Francia.

Giusti giudizii del cielo: l'iniquità e l'empietà, se sono esaltate per tempo breve e trionfano, vengono poscia flagellate e vinte!

Ma, signori, esaminiamo attentamente l'intrinseca natura di questa legge.

Un ministro ha facoltà assoluta di poter condannare a domicilio coatto chi crede, e non vi è alcun freno, è un arbitrio sterminato. Ma un ministro è sovente quegli che meno esercita l'arbitrio; vi è un prefetto, ed il ministro è necessitato a sentire il prefetto, il prefetto il questore, il questore il birro, ed il birro i suoi compagni di taverna e di luoghi peggiori, e tutti sono necessitati a sentire degli spioni.

Così alla fine la libertà de'cittadini sta a ludibrio e scherno della più vile genìa. Ed allora è pure che si rianima lo spirito di parte, le passioni si scatenano, gli antichi odii si rinfocolano, si sperano le vendette, onde que' che " un muro... serra " si fanno a vicenda accusatori, calunniatori, e sovente tra' perseguitati sono più gl'innocenti che i rei. Così i nemici non vengono meno, ma si accrescono contro lo Stato.

E che sarà poi se gli stessi ministri, prefetti ed altri reggitori saranno eglino stessi animati da spirito di parte, saranno vendicativi, settari, furfanti, gente mala? Ed i ministri, da cui ogni altro dipende, chi sa mai che cosa potranno essere? Conosciamo gli attuali, ed io pregio alcuni di loro, ed altri non reputo tristi, ma deboli d'animo, e non capaci ad opporsi all'andazzo plebeo e malvagio dei tempi. Ma chi saranno i ministri avvenire? Sono ignoti. Neanco si potrà ritenere, che tutti o i più appartenessero all'Assemblea dei deputati od a quella del Senato, come nei tempi ordinari. Il Re può scegliere chi vuole; in tempi di guerra e di trambusto sovente potrà scegliere con poco consiglio il primo venuto in un campo di battaglia; il Re non è responsabile, e così giova che sia, deve essere, ma il Re non è infallibile.

So la massima di alcuni, che le facoltà si danno all'ente Governo, e non agl'individui che lo compongono. Ma io non ho veduto mai questo ente che vive e si muove (*Si ride*); io ho veduto sempre degli uomini uniti insieme, che reggono la cosa pubblica e si chiamano Governo. Ente Governo, o ente Stato, è quella idolatria, che opprime al presente le nazioni civili di Europa, è una delle tante specie di tirannide, che attacca e distrugge la libertà degl'individui umani.

Questa pena del domicilio coatto che può sembrare non dura, assai sovente si muterà in pena atroce, nella pena della vita. Un povero uomo innocente o reo, condannato al domicilio coatto in un piccolo comune, vi entra col marchio di traditore della patria: per furia di popolo, ed anco per ispirito di parte, per genio di malvagità sarà ammazzato, specialmente che in tempo di guerra il Governo non può tenere in ciascun comune tanta forza da potere impedire di cotesti eccidii, i quali

tanto sono più facili ad essere commessi, quanto si ha assai probabilità, per non dire certezza, che i rei ne avranno impunità, se non lode.

Ed i pubblici funzionarii sono sicuri, che non ne saranno mai chiamati in colpa.

Signori, coteste leggi di arbitrio e di sospetti o sono inutili o dannose agli Stati. Una mano di nemici interni non potrà giammai mutare gli ordini dello Stato, quando si vogliono dall'universalità dei cittadini; ma quando l'universalità de' cittadini non li vuole, è questione di tempo, quegli ordini saranno distrutti, e quelle leggi stolte ed inique ne affrettano il tempo, ed accrescono i mali che accompagnano sempre i mutamenti negli Stati.

Si riporti una splendida vittoria, ed allora i nemici interni di questo nuovo regno d'Italia spariranno; questa è la legge da portarsi, questo è il rimedio.

Signori, la libertà è l'imperio delle leggi in pace ed in guerra; questo è necessario alle nazioni. Quando una guerra è giusta, ed i mezzi per condurla sono opportuni, allora la libertà e l'imperio delle leggi non sono ostacolo, ma fortissimo presidio a combattere battaglie ed a riportare vittorie.

Io adunque rigetto questa legge.

Pur nondimeno, conoscendo quale sia la corrente delle opinioni, nel timore che possa essere accolta, mi fo a proporre i seguenti emendamenti:

L'articolo 3 comincia colla parola *Governo*, credo doversi aggiungere *attuale*. Agl' ignoti dia chi vuole queste facoltà, io non le do. (*Rumori*)

Il paragrafo 2 dice: “ Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone indiziate di volere ristaurare l'antico ordine di cose, o nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia. „ Io propongo di modificarsi in que-

sti termini: " Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone che commetteranno degli atti tendenti a distruggere l'unità d'Italia, e l'attuale forma di Governo. „

Le ragioni di queste modificazioni mi paiono evidenti: la parola *indiziate* è così generale, che può tradursi in questa altra, *secondo che piaccia;* ove stanno noverati gl'indizii? quali debbono essere? Così è una legge di sospetti: io non so ove mai una legge peggiore si sia divisata. Invece colle parole *degli atti tendenti* si circoscrive fino a certo punto l'arbitrio, in certo modo si definisce la specie d'indizii.

Le parole *unità d'Italia,* o *libere istituzioni* secondo l'emendamento, che quindi si è proposto dalla Commissione d'accordo col Governo, non sono come debbono essere abbastanza generali e complessive, imperocchè non solo le parole *unità d'Italia,* ma neanco le altre *libere istituzioni* non comprendono evidentemente i divisamenti di coloro, che vorrebbero per avventura mutare la monarchia in repubblica, una ed indivisibile, secondo l'egregia frase; poichè cotesta repubblica non distruggerebbe l'unità, nè sarebbe istituzione non libera.

Dunque i repubblicani veri o falsi non vengono colpiti da questa legge: possono per questa legge operare a loro bell'agio.

E quanti, o signori, vi potranno essere veri nemici d'Italia, ed amici d'Austria, i quali si maschereranno da repubblicani! In un trambusto, in un disastro come non grideranno al tradimento della monarchia, all'impossibilità che essa costituisca e mantenga l'unità d'Italia, come questa impresa spetti a loro! Il mio emendamento è dunque necessario.

Per quello poi che vi ho detto, che un domicilio coatto

può valere pena di morte, io aggiungerò un articolo, che sarebbe il 4, in questi termini:

„ Chi sarà condannato a domicilio coatto, avrà facoltà di andare in esilio. „

La pena dell'esilio è maggiore di quella del confine: pure in talune circostanze, credo i più preferiranno la pena dell'esilio a quella del confine. Credo che non dovrà essere menoma difficoltà ad accettare questa mia proposta, non ne verrà meno sicurezza allo Stato, eccetto che non si voglia, che la pena del domicilio coatto si muti in quella di morte.

„ Art. 5. La presente legge avrà vigore sino al 31 luglio 1866. „

Signori, non so concepire come la legge finisce di avere vigore a tutto il 31 luglio, e le condanne a domicilio coatto, o ad esilio secondo la mia proposta, debbano durare un anno. Ma è una vera contraddizione volere che, anche dopo che cessi la legge, si lascino le conseguenze di un potere arbitrario.

Io credo, che invece sia di giustizia evidente che si stabilisca:

„ Coloro, che allora si trovino in domicilio coatto o in esilio, saranno giudicati dai magistrati ordinari secondo le leggi. „

Neppure vi dico, che sieno tosto lasciati in libertà come dovrebbe farsi, ma vadano almeno dinanzi ai tribunali ordinarii, si chiarisca almeno se sieno innocenti o rei; forse questa luce non si vuole.

Propongo infine un ultimo articolo così concepito, sarebbe il 6:

„ Le disposizioni degli articoli 3 e seguenti di questa legge non sono applicabili ai senatori e deputati del Parlamento. „ (*Ilarità generale*)

Presidente. Invito i signori deputati a far silenzio.

D'Ondes-Reggio. Signori, io credeva che la necessità di questa disposizione si fosse subito sentita; ma, mentre vedo che pare che alcuni la mettono in dubbio, dirò che anche lo stato d'assedio si riteneva che non potesse colpire i deputati, eppure vi furono deputati nello stato d'assedio, che vennero colpiti coll'arresto delle loro persone.

Questa proposta di legge agli articoli 3 e seguenti è deroga chiara agli articoli 26 e 71 dello Statuto, come ho detto; or perchè nei termini generali, in cui è espressa, non è deroga pure all'inviolabilità dei deputati e senatori giusta lo Statuto medesimo? Una siffatta eccezione è d'uopo che si dichiari, diversamente se non altro resterà il dubbio; e dubbii non debbono di proposito lasciarsi nelle leggi.

Se mai i deputati e senatori potessero essere colpiti da questa legge, allora è d'uopo che da oggi in poi si chiuda il Parlamento; l'inviolabilità dei deputati e senatori per tutto ciò che dicono in Parlamento, sancita nello Statuto nostro, come in tutti gli Statuti liberi dei popoli d'Europa, questa inviolabilità, che è necessità politica, viene distrutta.

Il Governo potrà nell'animo suo concepire, che ciò che ha detto un deputato o senatore in Parlamento è un indizio de' suoi pensieri contro l'Italia, e forte di questa legge, può condannarlo al domicilio coatto. (*Si ride*) Anzi aggiungo, che potrà farlo per discorsi che già da parecchi anni addietro si sono pronunziati. E perchè no? Questa è la specie di legge che si vuole sancire!

Ed ove si proroghi il Parlamento, alla nuova apertura delle sue tornate potranno benissimo mancare trenta, o quaranta deputati o senatori, quelli che meglio piacerà al Governo, quelli che potranno essergli

opposti, posciachè sono stati da esso condannati a domicilio coatto!

Signori, noi dobbiamo essere inviolabili, non solo per noi, ma per difendere i diritti dei cittadini; noi siamo l'autorità maggiore, e, in certi casi, l'unica che può e debbe difenderli. E che cosa sto facendo io qui, se non propugnare le libertà di tutti, combattere una legge arbitraria ed iniqua? E lo faccio con tutta la mia coscienza, colle mie profonde convinzioni.

(Gli emendamenti del D'Ondes-Reggio furono rigettati, e la legge con tutte le disposizioni sul domicilio coatto fu approvata: solo si ebbe una dichiarazione dal Governo, che non vi sarebbero assoggettati i deputati e i senatori.)

Tornata 15 maggio 1866.

Relazione sull'inchiesta per l'elezione del collegio di Pontremoli, e proposta di annullamento. — Osservazioni contro.

D'Ondes-Reggio. Signori, io in questa Camera ho dato il mio voto sovente, e niuno lo negherà, per l'annullamento delle elezioni di deputati cattolici, poichè un uomo onesto non deve considerare altro, se non se la legge sia stata o no violata. Io ho dato il mio voto sovente, anzi sempre, niuno lo negherà, per inchieste contro le elezioni di deputati cattolici, anco quando poco o niun motivo fondato sembrasse di esservene, perchè ho amato che la verità fosse posta maggiormente in luce. Di questo operare mio mi si retribuisca giustizia. Ma questa volta è chiaro che, volendosi annullare l'elezione del collegio di Pontremoli, si usa di

una esorbitanza, anzi d'una soperchieria, solo perchè l'eletto è un cattolico, e crederei di mancare al mio dovere se tacessi. E siate certi che le cose stesse, se mai si fossero dette, e se ne volesse ricavare l'annullamento dell'elezione, per uomini che, invece di essere cattolici, fossero israeliti o protestanti, o in qualunque modo acattolici, io nella stessa maniera sorgerei a parlare, perchè non ho due pesi e due misure; io voglio la libertà e l'osservanza delle leggi per tutti.

Signori, quali sono le pressioni di cui si mena tanto rumore? Che gli elettori cattolici hanno detto: se voi eleggete invece del Cocchi il Corinaldi, che è israelita, voi sarete scomunicati. Che vuol dire questa parola *scomunicati?* Non significa altro se non che *non apparterrete più alla religione cattolica.* E queste si chiamano pressioni da annullarsi le elezioni?

Ma tutti voi (*Mirando specialmente alla sinistra*) non dite sempre, non eleggete il tale perchè è cattolico, e non aggiungete, che cattolico significa uomo nemico d'Italia, che vuole la rovina della patria? E cotali parole vostre si sono chiamate mai pressioni, si sono mai per esse annullate le elezioni di voi, dei vostri?

Voi certamente non negherete, che così parlate agli elettori contro i cattolici. Ma qui siamo alla solita faccenda; volete per voi libertà, anzi licenza di dire e fare quel che meglio vi giova, ma non volete che gli altri abbiano la medesima libertà. Se le parole vostre non sono pressioni, e non recano l'annullamento delle elezioni, le parole dei cattolici non sono pressioni, e non debbono recare l'annullamento delle elezioni. E le parole dei cattolici non suonano che cose spirituali, e voi non pensate che a cose materiali; come ora vi viene in mente d'incaricarvi di scomunica, d'inferno e paradiso? Per voi sono fole, e niuno le crede.

Vedete piuttosto se ci furono danari dati, se ci furono promesse d'impieghi, aiuti di alcune congreghe, o minaccie di varie sorte, cose che si fanno assai spesso dagli altri, ma i cattolici queste cose non fanno.

È singolare poi l'ultima ragione allegata dall'ufficio per l'annullamento dell'elezione, poichè essa al contrario deve condurre a farla approvare. Cotesta ragione è, che le pressioni erano molto efficaci per il riuscimento della elezione, posciachè nel collegio predomina lo spirito cattolico. Ora ciò che significa evidentemente, se non se quegli elettori sono cattolici, e per ciò vogliono il deputato cattolico? L'elezione dunque è l'espressione della volontà degli elettori; ma non è l'espressione della volontà dell'uffizio, e quindi si propone alla Camera l'annullamento.

Ma lo Statuto, o signori, non dice che le elezioni dovete farle voi, dice che le elezioni debbono farle gli elettori.

E quindi per la ragione ultima allegata dall'uffizio, quando spassionatamente si vuol ragionare, si dovrebbe confermare l'elezione dell'onorevole Cocchi.

Spero che la Camera si mostrerà imparziale, e farà giustizia.

Tornata 26 maggio 1866.

Discussione sui provvedimenti finanziarii. — Intorno alla coltivazione dei tabacchi in Sicilia. — Proposta di emendamento, ed osservazioni.

(Il D'Ondes-Reggio ed altri deputati di Sicilia, proposero il seguente emendamento.)

« La coltivazione del tabacco in Sicilia sarà sottoposta ad una speciale imposta.

« Il ministro delle finanze, prima del venturo gennaio, pro-

porrà un progetto di legge, onde determinare la quantità della imposta, ed il modo di riscuoterla. »

D'ONDES-REGGIO. Signori, dietro tutto ciò che si è detto, ed ottimamente dai Siciliani che hanno parlato, io non ho che ad aggiungere poche parole.

Di San Donato. Siamo tutti rappresentanti della nazione, non di una provincia.

D'ONDES-REGGIO. Io sono rappresentante della nazione, ma deputato di un collegio della Sicilia, ecco il linguaggio proprio costituzionale. (*Bisbiglio*)

Io farò una sola domanda alla Commissione.

Poichè la Sicilia deve servire di esperimento, per qual motivo l'esperimento si deve fare nel modo che vuole la Commissione, e non nel modo che io e gli altri siciliani proponiamo?

E tra' due modi è questo divario: che, secondo quello da noi propugnato, lasciando stare tutte le altre questioni, non si offende il sacro diritto della proprietà, pel quale ciascuno può fare della cosa sua e coltivare la sua terra come vuole; ma secondo l'altro proposto dalla Commissione, il sacro diritto della proprietà viene conculcato. Nè vale il dire che così si fa nelle altre parti d'Italia, imperocchè allora pe' dettati della ragione non segue, che si debba estendere alla Sicilia ciò che è contrario al diritto, bensì che si operi riforma, onde in tutta Italia si potesse il diritto esercitare nella sua ampiezza.

Una volta che la Sicilia da tempo immemorabile si trova per felice eccezione nel pieno godimento del diritto della proprietà della terra, perchè volere stabilire ordinamento sui tabacchi odioso ed ingiusto, la proibizione di farne la cultura nella terra propria? Noi non consentiamo cotesta proibizione, ma non per

questo non vogliamo contribuire per mezzo del tabacco all'entrata dello Stato.

Noi vi proponiamo, invece, di levare un grosso balzello sul prodotto indigeno; dato che esso sia di 14 mila quintali all'anno, noi concediamo un balzello di 40 lire al quintale, e quindi una entrata allo Stato di 560 mila lire all'anno, e ciò oltre all'imposta sull'immissione del tabacco forestiere.

Ma qui si risponde: con quel dazio esorbitante la coltivazione del tabacco andrà a finire. Ed io dico: lasciatela finire.

Noi preferiamo che così finisca, purchè sia rispettato il principio della proprietà, oltrechè allora la coltivazione del tabacco non cesserebbe d'un subito, ma gradatamente e con minore detrimento de'proprietari delle terre, che sono destinate a tabacco.

Signori, io non posso comprendere come così posta la questione, la Commissione si ostini a volere in Sicilia la distruzione della coltura del tabacco.

Mi permetta poi la Commissione, che io osservi che il dire, come ella fa, che lo Stato è in cattive condizioni, che si ha bisogno di danaro, e si debbe prenderlo dovunque si possa senza attendere ad altro, è falsissima maniera d'argomentare. Imperocchè qualunque sieno le urgenze dello Stato, si deve sempre ricavare il denaro nel modo meno ingiusto e meno dannoso; altrimenti il lavoro stesso della Commissione, e tutta questa discussione sarebbero inutili; basterebbe trarre il danaro alla cieca dalla borsa dei cittadini.

A nome mio e degli altri deputati siciliani, prego la Camera di accettare l'emendamento da noi proposto.

Tornata 1° giugno 1866.

Istanza del deputato D'Ondes-Reggio affinchè si pubblicasse una compita statistica delle petizioni in pro e contro della proposta di legge per la soppressione degli Ordini religiosi.

D'ONDES-REGGIO. Signori, è messa all'ordine del giorno la legge sulla soppressione degli Ordini religiosi, e quindi essa verrà fra breve in discussione.

Intanto alla fine della relazione si tiene anche conto delle petizioni, e facendosi un riassunto di quelle presentate sino ad aprile 1865 si dice, che gl'individui a favore della soppressione erano 16,040, e contro la soppressione 191,000, e vi si riepilogano alcune osservazioni fatte già dall'onorevole Corsi nella sua relazione sul progetto presentato dall'onorevole Vacca, tendenti a menomare l'importanza di quelle numerose cifre contro, mentre incomparabilmente minori sono le altre a favore.

Altro sommario si fa quindi delle petizioni presentate poscia sino al 16 aprile 1866, e si dice gl'individui a favore della soppressione essere soli 231, e contro 14,283.

E poi si considera, che il numero degl'individui, che hanno fatto petizione contro la legge, è assai diminuito, dopo l'aprile 1865, a confronto del numero di coloro che ne avevano fatto prima; e da ciò si argomenta che la popolazione dopo che la questione si era agitata ne'giornali, nella stampa, ne' comizi elettorali, omai riconosceva la giustizia e l'utilità della soppressione di tutti gli enti morali ecclesiastici anco dei vescovadi. E quanto ai vescovadi riflettasi che ciò significherebbe,

che il popolo italiano è scismatico, il che io veramente ignoro, nè so che vi sia alcuno che lo creda.

Ma a me pare, che l'osservazione più ovvia e verace sia che a proporzione il numero di coloro, che non vogliono la soppressione, era infinitamente aumentato mentre esso era di 14,283, e quelli che la vogliono solo di 231; mi pare che ciò significa 14,052 più di 231. Ma l'onorevole relatore s'inganna a partito; coloro che hanno fatto petizione contro la legge sono ad altre migliaia e migliaia di più; forse la Commissione l'ignora, ed io chieggo perciò che se ne faccia e pubblichi un'esatta statistica. E tornerà sempre più manifesto a tutti, che la maggioranza degl'Italiani è contraria a questa ingiusta legge di soppressione degli enti morali religiosi.

Signori, sono necessitato a chiedere cotest'altra statistica de' petenti, perchè la Commissione moltissima importanza mette al numero di coloro, che vogliono o no la legge, e nonostante che le cifre sono incomparabilmente maggiori contro la legge che a favore, pure non dubita di trarne come conseguenza, che la maggioranza degl'Italiani desidera la legge.

Ma quanto a me io non do alcun peso, non debbo darne, quando si tratta della giustizia, alla volontà degli uomini, non a maggioranze numerose, non ad audacie di pochi, non al consenso anco di tutto il genere umano, imperocchè la giustizia non dipende da quelli, sta da sè, salda ed immutabile, come la divina fonte da cui deriva.

Tornata 7 giugno 1866.

Discussione generale sulla legge della soppressione degli Ordini religiosi, e sull'ordinamento dell'Asse ecclesiastico. — Discorso contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, come siamo stati eletti deputati, abbiamo prima di ogni altro giurato di osservare lo Statuto; ed i senatori, tosto che eletti, hanno fatto lo stesso; ed il Re quando sale al trono giura anco di osservare lo Statuto.

Onde chiaro è, che come una legge venga proposta alla nostra Assemblea, si deve primamente considerare se essa sia, o no, conforme allo Statuto; se sì, ed allora fa d'uopo procedere alla sua discussione e deliberazione; e se no, fa d'uopo dichiarare invece, che il Parlamento non ha la potestà di portare quella legge.

Ed io reputo mio debito il dimostrare, che questa legge contraria è a parecchie disposizioni dello Statuto, e che perciò non si può dal Parlamento farne la trattazione.

L'articolo primo dello Statuto dice:

" La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato. " (*Alcuno ride*)

Chi ha giurato lo Statuto, non può ridere. (*Mormorio*)

Ora questa disposizione, o s'intende secondo la lettera ed il senso presso tutti i popoli cattolici ritenuto, o s'intende secondo la formola dalla passata Camera dei deputati più volte espressa, di libera Chiesa, e libero Stato; da questa alternativa non si esce, e

nell'uno e nell'altro modo è sempre apertamente violata.

Nel primo caso non si può restringere il numero dei vescovadi, essenza del cristianesimo, nè diminuire i loro seminarii, nè abolire alcun benefizio ecclesiastico, nè mutare la destinazione dei loro beni, nè appropriarseli lo Stato, senza il consenso del Sommo Pontefice, il che sarebbe materia di concordato.

Nè altrimenti va la bisogna per gli Ordini religiosi; il consenso del Sommo Pontefice, un concordato, è necessario per abolirli, ridurli, modificarli in alcun modo, o disporre dei beni loro. E coloro, i quali hanno lasciato le sostanze loro alla Chiesa, hanno avuto sempre la certezza e per il giure canonico e per il civile, che dalla volontà del Sommo Gerarca della cattolicità poteva essere mutata la volontà loro, e non altrimenti.

E nel secondo caso, e questo io desidero, la Chiesa libera, e libero lo Stato, che cosa ha più da fare lo Stato coi vescovati, seminarii, benefizii di qualunque specie, Ordini religiosi, beni loro? Lo Stato non deve più tenere in alcuna considerazione la condizione di ecclesiastici cattolici, ai loro voti non deve imporre alcuna esecuzione; si condurrà da sacerdote chi vuole, resterà nei chiostri chi vuole.

Lo Stato non debbe curarsi nè punto nè poco dei loro beni, la legge d'ammortizzazione, questa invenzione di tiranni, vada cancellata. Gli ecclesiastici diventano cittadini, che godranno di tutti i diritti civili e politici, e sottostaranno a tutti i pesi; spogli di qualunque privilegio, disporranno a loro talento dei beni loro, compreranno, venderanno come ogni altro cittadino o ogni altra associazione; ed i magistrati decideranno delle querele loro, come di quelle di ogni altro

cittadino ed associazione. Libertà, libertà si dia alla Chiesa, e finiranno una volta gli screzi tra la Chiesa e lo Stato, verrà il tempo nuovo di concordia, e felicissima.

E quanto ai beni, viene ad essere violato anco l'articolo 29 dello Statuto, che dice: " Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. „

E quali fossero le proprietà, determinato è dal Codice Albertino allora in vigore; imperocchè all'articolo 418 del medesimo era scritto:

" I beni sono o della Corona, o della Chiesa, o dei comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati.

" Sotto nome di beni della Chiesa s'intendono quelli, che appartengono ai singoli benefizi, o ad altri stabilimenti ecclesiastici. „

E le parole *senza alcuna ecccezione* furono espressamente adoperate per i beni della Chiesa. Imperocchè il legislatore, cosa nota, e certissima, voleva nello Statuto dichiarare, che tra le proprietà inviolabili erano quelle della Chiesa; ma gli si fece riflettere che ciò non bisognava, poichè nel Codice le proprietà della Chiesa erano apertamente considerate come quelle dei privati, de'comuni, dei pubblici stabilimenti, della Corona; pur nondimeno, a modo di maggiore sicurtà, volle il legislatore porre quelle parole *senza alcuna eccezione.*

È evidente dunque che le proprietà della Chiesa sono inviolabili, e che con questa legge cotale disposizione viene ad essere violata.

Nè per fermo quando il legislatore ha stabilito inviolabili tutte le proprietà, anche quelle della Chiesa, ha fatto alcun che di straordinario o di generoso; imperocchè la proprietà dei beni è per diritto di natura, e non istà ad alcun legislatore di manometterla.

I legislatori riconoscono i diritti ed i doveri degli uomini, ma non sono essi che possono stabilirli, poichè essi non creano la natura umana, nè possono mutarla d'un briciolo. E dalla natura umana i diritti ed i doveri derivano; e quando voi date libertà alla Chiesa niente voi fate di straordinario, di generoso; poichè la libertà degl'individui umani e delle loro associazioni è diritto di natura; è dovere del legislatore l'assicurarla, manca al suo dovere ove la manometta.

E, signori, una volta che la passata Assemblea dei deputati stabilì la formola di libera Chiesa in libero Stato, e che voi l'avete abbracciata, come ora vorrete negarla? L'avete dunque detta per celia, per beffa? Per praticarla soltanto quando torna contro alla Chiesa, e tenerla in non cale quando invece riesca a vantaggio di essa?

Nel discorso del trono all'apertura di questo Parlamento furono varie infelici espressioni... *(Bisbigli)* I ministri sono responsabili di esso, quindi posso biasimare il discorso della Corona. Tra le altre cose si disse: " *segregazione* della Chiesa dallo Stato. „ Ognuno credeva che significasse separazione della Chiesa dallo Stato, e per conseguenza libertà della Chiesa. Ma la parola *segregazione* è barbara, e si è caduto in inganno attribuendole quel senso. Invece quella parola, come si rileva chiaramente da questa proposta di legge presentata da quello stesso Ministero, e nella forma abbracciata dalla Commissione, significa spogliare la Chiesa dei suoi beni ed opprimerla.

Signori, che si violi lo Statuto, è cosa chiara; pure non ignoro che si dice che il Parlamento non viola ma modifica lo Statuto, ed ha facoltà di farlo; i Parlamenti sono tutti costituenti, e possono riformare lo Statuto, come possono fare e rifare qualunque altra legge.

Veramente non so come mai si possa argomentare, non essendo espressamente detto in uno Statuto che un Parlamento sia costituente, che si abbia cotanta potestà, della quale non c'è maggiore. Pure si allega a sostegno di cotale sentenza il Parlamento inglese, che è come il modello da seguirsi per ogni altro Parlamento.

Ed io esaminerò brevemente la natura del Parlamento inglese, e mostrerò la differenza che passa tra quello ed il nostro, tra i Parlamenti antichi (come ancora nei suoi fondamentali ordini è l'inglese) e i Parlamenti moderni dei popoli d'Europa; e mostrerò come delle costituzioni moderne non ce n'è una, che, volendo stabilire che riforme si facciano alle costituzioni, non abbia determinate alcune forme diverse da quelle ordinarie con cui si fanno le leggi.

Signori, facilmente saprete che la costituzione inglese si compone della legge Comune e della Statutaria; per legge Comune, presa in senso lato ed in opposizione all'equità, s'intende la legge non iscritta, e la scritta o Statutaria; ma presa in senso ristretto per legge Comune s'intende quella non iscritta, che viene dalla consuetudine; e per legge Statutaria la scritta, o decretata dal Parlamento.

La legge comune per principio giuridico non ha alcun termine d'origine, può trovarsi nelle consuetudini de' Bretoni, de' Romani, de' Sassoni, de' Danesi, dei Normanni: quelle anteriori a' Normanni sono cadute in disuso, anzi dimenticate; ma tutte le consuetudini dal tempo della conquista normanna al presente sono in vigore. Ora è per legge Comune, legge non iscritta, la costituzione inglese nelle sue parti fondamentali, come che il Parlamento si compone del Re, dei Lordi, e dei rappresentanti dei Comuni; che il Re non può

fare male ed è fonte di tutte le grazie, e non è responsabile; che non si possono levare sussidii senza il consenso de' Comuni; che vi sieno quattro Corti superiori.

Il primo atto Statutario è la *Magna charta*, la quale nella somma stabilisce esplicitamente ciò, che già era diritto consuetudinario. E poi i seguenti Statuti sono i precipui, che compongono la Costituzione: la Petizione de' diritti fatta a Carlo I, in cui si dice che ciò che si chiedeva, era antico diritto degl'Inglesi; l'Atto de' diritti alla chiamata al trono di Guglielmo e Maria, nel quale forse si sancisce qualche cosa di nuovo, ma che ha addentellato nello antico; l'atto di Assestamento convenuto con casa Annover quando andò al trono; e l'atto di Riforma elettorale del 1832, di cui le altre riforme elettorali sono come conseguenza. Da tutto il che sorge chiaro, che la Costituzione inglese è stata composta e dalle consuetudini e dal Parlamento, e non è punto la Costituzione che ha stabilito il Parlamento.

Onde il Parlamento indubitatamente, come è stato sempre, è costituente, egli continua sempre l'opera sua; la Costituzione inglese è uno storico svolgimento di lunghi secoli.

Ma non è così presso di noi; lo Statuto ha stabilito il Parlamento, e quindi il Parlamento debbe osservare lo Statuto, non ha facoltà di mutarlo, non è costituente; la nostra Costituzione non conta precedenti, è un atto nuovo dato da un legislatore, che non è stato il Parlamento.

La differenza è essenziale; nulla di comune hanno sotto tale aspetto il Parlamento inglese ed il nostro.

Di quell'indole furono tutti gli antichi comizii di popoli alla barbarica conquista; i campi di Marzo e

Maggio in Francia, le Cortes di Spagna, le Diete longobardiche di Pavia, l'assemblea de' Savi degli Anglo-Sassoni pria della conquista normanna; in Germania le Diete dello impero e delle singole sue parti; in Sicilia la Costituzione cominciata colla monarchia normanna sino alla riforma del 1812; la Costituzione di Svezia da tempo immemorabile sino alla riforma testè deliberata.

Il nostro Statuto in gran parte è esemplato sulla Costituzione del 1830 di Francia, la quale non è che la Costituzione del 1814 con alcune modificazioni.

La Carta del 1814 fu ottriata da Luigi XVIII, come egli stesso disse, per libero esercizio della sua regia autorità, onde era quasi necessaria conseguenza che non istabilisse alcun modo, con cui si riformasse. Nella Costituzione del 1830, neanco a riformare la medesima cosa alcuna si stabilì, eccetto intorno alla Paria, per la quale si dichiarò che con novello esame sarebbe riformata. Ora il nostro Statuto a gran pezza esemplato su quella Costituzione di Francia, parimente alcuna disposizione intorno a riforme non contiene; Carlo Alberto come Luigi XVIII ottriò lo Statuto, secondo che egli stesso disse, di sua regia autorità.

E qui naturalmente mi si obbietterà: dunque voi non volete affatto nessuna riforma dello Statuto, volete che mentre tutto progredisce, lo Statuto sia immobile; le leggi fondamentali dello Stato immobili, immobili per conseguenza molte altre leggi che vi stanno strettamente connesse. No, o signori, io pure voglio il progresso, io credo che si possa riformare lo Statuto, però che non si possa riformare nel modo ordinario, con cui si fanno le altre leggi.

Se da un canto lo Statuto in niuna guisa provvede alla riforma di alcuna sua disposizione, se da un altro

canto v'ha necessità di fare delle riforme, dobbiamo noi dunque esaminare e determinare quali norme per quelle si debbano praticare, ed a ciò ci aiuteremo degli esempi di altre libere Costituzioni, e più ricaveremo costrutto dalla natura stessa del Governo monarchico rappresentativo.

La Costituzione degli Stati Uniti d'America, e credo non sarà tenuta d'indole retriva, stabilisce, che affine di farsi una riforma è di necessità, che due terzi delle Assemblee del Congresso la propongano, o due terzi delle Legislature dei vari Stati la chieggano; ed allora una Convenzione la decreterà, senza che intanto sia legge pria che non venga confermata, o da tre quarti delle Legislature de'vari Stati, o da tre quarti delle Convenzioni elette in essi a tal uopo.

La Costituzione repubblicana di Francia del 1848 dispone, che l'Assemblea nazionale non può dichiarare la necessità d'una riforma, che alla fine d'una Legislatura; e che allora una Costituente dovrà per tre deliberazioni consecutive, e coll'intervallo d'un mese l'una dall'altra, ed a tre quarti di suffragi, e con essere i suoi membri almeno al numero di cinquecento, approvarla, affinchè abbia virtù di legge.

Vedete che differenze grandissime le Costituzioni di quelle due repubbliche hanno sancito tra'modi di fare le leggi, ed i modi di riformare le Costituzioni medesime. Ed assai diversità di modi furono determinati in altre Costituzioni della stessa Francia, in quella del 1791, monarchica di nome e repubblicana di fatto; in quella del 24 giugno 1793, non certamente fiore di senno politico; in quella di fruttidoro, anno III (22 agosto 1795), una riforma d'essa non potea deliberarsi che dopo nove anni.

La Costituzione della Svizzera del 1848 prescrive

parimente dei modi speciali per la riforma della medesima, e tra le altre quella che deve essere approvata dal popolo. E le Costituzioni de' vari Cantoni non si possono riformare che con modi speciali, tra i quali l'approvazione dell'Assemblea federale.

E taccio di altre Costituzioni, e solo voglio rammentare a preferenza quel che sull'argomento è provveduto nella Costituzione del Belgio per le intime affinità di quel reggimento col nostro.

In essa si stabilisce : il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che vi ha luogo alla revisione di quella disposizione costituzionale che egli indica. Dopo quella dichiarazione le due Camere sono disciolte di pieno diritto. Ne saranno convocate due nuove. Queste Camere statuiscono di comune accordo col Re sopra i punti sottomessi alla revisione. In questo caso le Camere non potranno deliberare se due terzi almeno dei membri che compongono ciascuna d'esse non sieno presenti, e niun cambiamento sarà approvato se non riunisce almeno i due terzi de' suffragi.

E cotesti sono esempii assai ammaestrativi. Senza che, considerate che è conforme al congegno stesso delle rappresentative istituzioni e dei liberi reggimenti, che, quando si tratta di modificare uno Statuto, debbano almeno gli elettori sapere, che i deputati non sono solamente per fare delle leggi che non sieno in disaccordo collo Statuto, ma anco per una missione più solenne; quella di modificare lo Statuto stesso.

Signori, il nostro reggimento si compone del Re, il quale ha esistenza e potestà propria; dei senatori nominati a vita, e dei deputati rappresentanti del popolo. Se fosse possibile, in verità sarebbe il popolo che dovrebbe concorrere a fare le leggi, ma e per il numero di esso e per la sapienza bisognevole all'opera, il po-

polo non ha cotesta abilità, onde elegge de'suoi rappresentanti, coloro che esercitano per lui la potestà sua di legislatore insieme al Re ed al Senato.

Ove il popolo non conosca pria che i suoi deputati dovranno deliberare riforme dello Statuto, esse si farebbero senza il suo consenso, si potrebbero fare contro alla sua volontà; egli potrebbe essere spogliato delle sue libertà costituzionali, una volta che una maggioranza di una Camera anco scarsissima, anco di un solo consentisse a privarlo di quelle sue libertà. Deriva dunque dalla natura stessa dei Governi monarchici rappresentativi, che le leggi che si fanno conformi allo Statuto, lo sieno ne' modi ordinari prescritti da esso; ma, trattandosi di riformare il medesimo, altri modi si seguano; ciò è giustizia verso il popolo, ciò è libertà; ed invece la pretensione vostra di riformare a vostro talento lo Statuto, è offesa della giustizia, è attentato alla potestà del popolo.

Ma v'ha di più di questo; una volta che voi stabilite che potete discutere la legge che è proposta, che potete levare i beni alla Chiesa, che potete così riformare lo Statuto, io domando perchè domani non potrete fare un'altra legge con cui mettere le mani addosso ai beni dei privati, ai beni della Corona, ai beni dei comuni? Poichè e per lo Statuto e per il Codice son tutti risguardati come beni uguali, come beni tutti inviolabili.

No! non comprendo perchè voi non potrete dimani non osare cotanto: quale freno vi arresta? Avrete anzi un esempio vostro proprio ad imitare.Io non dico cose che nel mondo non sieno avvenute, sono avvenute pur troppo. Oggi si trovano delle ragioni per spogliare la Chiesa, e domani si troveranno delle ragioni per spogliare i privati, la Corona, i comuni, ed altre associazioni.

Ed una volta, o signori, che avete risoluto, che voi colle forme ordinarie come fate le leggi, potete pure modificare lo Statuto, io non so più quali altre modificazioni non possiate fare.

Perchè non potete voi, a cagion d'esempio (e qui mi rivolgo con ispecialità agli onorevoli consiglieri della Corona), perchè voi mutar non potete la successione al trono, abolire anzi l'eredità del trono e stabilire l'elezione?

Perchè non potete da capo a fondo mutare, anzi cancellare tutte le prerogative della Corona, levare al Re il comando delle forze di terra e di mare, la facoltà di dichiarare la guerra, di fare trattati e simili? Perchè non potete privare il Re della sanzione delle leggi, attribuirgli invece del *veto* assoluto il sospensivo, quello che si ha il presidente degli Stati Uniti di America, e via discorrendo?

Signori ministri, siate previdenti e cauti.

Nè vale il dire: per la riforma di qualunque disposizione dello Statuto bisogna che sieno d'accordo l'Assemblea dei deputati, quella dei senatori, ed il Re. Imperocchè vorrete voi così senza alcuna barriera, mettere continuamente in urto il potere popolare ed il regio? E questi sono i poteri che mettete in urto, imperocchè il potere del Senato, atteso il suo ordinamento, è meno forte di que' due, e di poco affianca il regio. La bisogna va altrimenti quando i rappresentanti del popolo non possano a loro piacimento improvviso deliberare delle riforme, quando pria debba esserne consapevole il popolo, quando nuovi eletti dal popolo debbano quinci discutere le riforme già proposte; v'ha il tempo nel mezzo, il tempo apportatore di consigli maturi, e perciò padre delle verità.

Uno statista serio non può ignorare, che i rap-

presentanti del popolo costituiscono una Assemblea, che se non ha raddoppiati freni, è più facile, che ogni altra politica potestà, a trasmodare. Gli statisti americani, dagli egregi che composero la Costituzione federale a quelli che al presente vigono, sono unanimi in cotesta sentenza, e si sono sempre studiati di trovare riparo a tanta continua minaccia della libertà e della conservazione de' politici reggimenti; eglino ne hanno avuto esperienze molte ed infauste nei loro Stati.

Signori, pensate bene quale arbitrio volete arrogarvi con questa legge.

Arbitrio di violare il diritto della proprietà de' beni, di manomettere la libertà delle associazioni.

Arbitrio di distruggere un numero infinito d'istituti di beneficenza, d'istituti di pubblica istruzione.

Arbitrio di offendere la libertà di coscienza, d'ingiuriare la religione di quasi l'universalità degl'Italiani.

Arbitrio di far perire i più stupendi monumenti dell'arte italiana.

Arbitrio d'impedire a gran pezza agl'Italiani la loro partecipazione all'opera solenne dell'incivilimento del genere umano, per mezzo del cattolico apostolato. (*Ilarità*)

Arbitrio di levare all'Italia uno dei più potenti mezzi, onde essa ha esercitato la dominazione ieratica sulla terra.

Romano Giuseppe. Vuol tornare al medio evo.

D'Ondes-Reggio. Domanderei pochi minuti di riposo; quindi passerei ad altre considerazioni.

(Seguono alcuni minuti di riposo.)

Signori, vi ha di più di tutto quello che ho detto, nella proposta legge, ci ha confusione della potestà leggida-

trice, e potestà giudiziaria; vi ha una condanna a svariate pene per delitti che non si provano, anzi neanco si nominano, contro persone, che non sono abilitate a difendersi.

Che cosa infine, levate le false apparenze, e considerato l'intrinseco delle cose, è questa proposta di legge? La dichiarazione che gli Ordini religiosi ed altri enti morali sono nocivi allo Stato, ciò che significa più o meno colpevoli.

Ma voi non avete potestà di dichiarare colpevole un solo individuo. E come mai quindi avete la potestà di dichiarare colpevoli molti, perchè vivono in associazioni, che sono e saranno per legge eterna dell'umana natura? Come di legislatori vi fate giudici, anzi nello stesso tempo, e contro le stesse persone operate da legislatori e da giudici?

Ed è poco il dire, che lo Statuto nostro separa la potestà legislatrice, che voi avete, sostanzialmente dalla giudiziale, quando una tale distinzione è essenziale in qualunque forma di reggimento monarchico, repubblicano, aristocratico, misto, affinchè non degeneri in aperta e crudele tirannide. È codesta verità volgare, non v'ha nè Statuti, nè Codici di popoli civili in cui non sia implicitamente stabilita, non v'ha pubblicista che non la ritenga come indubitata. E se no, Montesquieu diceva, si ha il Governo de' Turchi: e dovrà forse da ora in poi dirsi si ha il Governo degl'Italiani?

Voi, legislatori e giudici insieme, condannate senza significare i reati commessi da tanto numero di cittadini, tra' quali e vecchi ed infermi e donne, e che solennemente hanno votata la vita loro ad opere di carità e di virtù. Eglino aiutano e confortano infermi e morenti, anco in mezzo agli orrori delle battaglie; soccorrono i poveri, cui sovente l'onesta condizione im-

pedisce d'accattare per le piazze e per le vie; insegnano ed educano la gioventù, lo Stato non avrà mai mezzi di farlo nella stessa insigne maniera; predicano nei tempii la morale evangelica, vanno a predicarla tra gente selvaggia e cruda, ed a piantarvi la civiltà, sovente incontrando spietata morte; in mezzo alle città od in luoghi romiti cantano le lodi a Dio, e lo pregano di avere misericordia di loro stessi, e di tutti gli uomini, anco di voi, che li perseguitate. *(Ilarità)*

Possibile, signori, che costoro che così spendono la vita loro, sieno poi de' malfattori? Ma dichiarate i loro delitti, ed ascoltate le loro difese. La difesa è di diritto naturale; senza il diritto di difesa non esistono gli altri diritti. E poi tutti colpevoli: possibile che tra di loro non sieno degl'innocenti? Ed è forse progresso e civiltà che si condannino insieme rei ed innocenti alla rinfusa? Forse eglino hanno tutti un delitto, credono che vi è Dio, e che la morale e la giustizia non sieno fantasmi propri degli uomini poveri di spirito, ma principii eterni dell'umanità.

E la prima pena che voi loro infliggete, o legislatori giudici, è la distruzione delle associazioni e la dispersione dei membri loro, la pena di morte che si può applicare alle associazioni; che atroci delitti i loro per meritare la pena di morte! Ma alcuno forse mi risponderà che i vari individui, almeno per questa proposta, non si ammazzano; col ferro e subito, no; ma alcuni vecchi od infermi sono condannati a tale miseria, che saranno condotti a morte lenta e dolorosa.

L'altra pena è la confiscazione de' beni: su di ciò non cade dubbio. Pena cancellata in tutti i Codici dei popoli civili, e che se in un Codice di popolo si leggesse, quel popolo non sarebbe più noverato tra' civili; pena che non esiste ne'nostri Codici, e che ora giudici legis-

slatori stabiliscono di nuovo, e per applicarla ai malfattori Corpi religiosi ed altri enti morali d'Italia.

Oh, Beccaria, e voi tutti grandi Italiani, che tirannide chiamaste cotesta pena, e sforzaste i legislatori del vostro tempo, Re assoluti, ad abolirla, potevate mai immaginare, che i posteri vostri sotto un Governo di forma addimandata libera, l'avrebbero ritornata in vigore, e dicendo che è progresso e civiltà!

Eppure altra pena più atroce è inflitta a quelli innocenti. Lo disse, a vituperio del vostro modello, Edoardo Burke: strappare agli uomini la loro indipendenza per ridurli a non vivere che di elemosina è una grande crudeltà; questa pena della degradazione e della infamia è per molti cuori più insopportabile che la morte.

E v'ha un'altra pena ancora, la più orribile: a piene mani si versa sulle loro teste la diffamazione e la calunnia, come non si farebbe ai più vili ribaldi e traditori della patria. Ma sulle loro gote non ispunta il rossore, nè la coscienza li rimorde; questa è pena de' loro persecutori. Innocenti ed infelici hanno conforto in Lui, che col braccio forte fa le grandi cose, disperde i superbi, depone da'seggi i potenti ed esalta gli umili, i poveri riempie di beni ed i ricchi manda vacui.

Signori, fermatevi in questo declino in cui vi state gettando: grandi rovine sono sparse in Italia, non solo di beni materiali, ma anco di morali beni, assai più preziosi; grandi rovine di giustizia, di libertà, di religione; a quelle non aggiungete rovine nuove. Non imitate, no, gli esempi di Enrico VIII d'Inghilterra, e della Convenzione di Francia, bestemmiatori di Dio e tiranni dei popoli, ma restaurate invece il primato degl'Italiani nel mondo con essere giusti cogli uomini, ed ossequenti a Dio.

(Il deputato Lanza propose che dovevano parlare nella discussione generale solamente coloro, che avessero presentato altri nuovi progetti.)

D'ONDES-REGGIO. Io non posso acconsentire alla proposta dell'onorevole Lanza; la discussione generale non si può mai levare di mezzo in qualunque legge, e molto meno in leggi di questa gravissima natura; non lo permettono la giustizia, lo Statuto, il decoro della Rappresentanza nazionale in faccia all'Italia ed all'Europa.

Nè l'impedire un'ampia discussione generale abbrevia il tempo, imperocchè allora più lunghe diventano le discussioni su' singoli articoli. In sostanza, la proposta dell'onorevole Lanza non significa altro se non che invece di parlare prima gl'inscritti, parleranno quelli che hanno fatto delle proposte generali di legge, e su ciascuna di queste si farà una discussione generale, onde invece d'una, così se ne avranno cento.

Signori, si lasci questa fretta, questo entusiasmo da lungo tempo apparecchiato, che irresistibilmente vuole subito la soppressione degli Ordini religiosi e degli altri enti morali.

Si discuta e si deliberi secondo è dovere e dignità di farlo.

(Il deputato Cortese propose, e la Commissione accettò, di ridurre la legge in minor numero di articoli. Su di ciò dopo essersi fatta discussione, si chiese la chiusura affine di deliberare.)

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, chiedo di parlare.

Presidente. Contro la chiusura?

D'ONDES-REGGIO. Contro la chiusura. Non veggo alcuna materia sulla quale vi sia a deliberare.

La proposta dell'onorevole Cortese e socii ha per

Tornata (seconda) 9 giugno 1866.

Seguito della discussione del disegno di legge per la soppressione degli Ordini religiosi, e riordinamento dell'Asse ecclesiastico. — Intorno alla discussione del primo disegno di legge ridotto a metà — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che domanda di parlare?

D'ONDES-REGGIO. Sulla sua proposta, su quest'incidente.

Voci. Quale incidente?

D'ONDES-REGGIO. La Camera decise, che metà del progetto della Commissione fosse inviato ad altro tempo; solo l'altra metà resta...

Presidente Perdoni, onorevole D'Ondes; la Camera deliberò doversi inviare alla Commissione una proposta, con cui era appunto invitata a limitare, più che era possibile, il suo progetto; dunque la volontà della Camera è già manifesta...

D'ONDES-REGGIO. La Commissione ha adempito a questo incarico?

Chiedo di parlare su di ciò.

Presidente. Mi pare che non vi sia ragione di domandarlo.

D'ONDES-REGGIO. Onorevole presidente, debbo fare delle osservazioni.

Presidente. Se ella non fa una proposta, è inutile che faccia delle osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Ebbene, faccio una proposta. Signori, non si può cominciare la discussione sul progettino, come l'ha addimandato il relatore della Commissione, imperocchè quale egli sia ancora non è alla

Camera comunicato. Nè vale il dire, che si conoscono i suoi primi articoli perchè sono quelli del primo progetto della Commissione, sendo necessario che gli articoli tutti d'una legge si conoscano, affinchè tutta essa si possa ben apprezzare. Ed è poi nuovo negli annali dei Parlamenti, che si metta in discussione una proposta di legge diversa da quella che presentava il Ministero, diversa da quella che presentava la Commissione, e per di più, come io diceva, a metà. Un tale progettino non si può discutere; ciò sarebbe contrario allo Statuto, al regolamento, a' dettati della ragione.

La Camera non ha pregiudicato la questione, e non potea pregiudicarla dal momento che neanco è stampata la proposta fatta sopra una questione così importante. La Camera decise soltanto di mandare il progetto alla Commissione, affinchè lo prendesse in considerazione. Con ciò non è a dirsi, che abbiamo tutti acconsentito all'opinione della Commissione, quasi che fosse in piena balìa della medesima di fare una legge ristretta od ampia. Mi pare che nessuno possa dire, che così siasi inteso. (*Mormorio*) Per la parte mia non l'ho certamente inteso così, anzi, quando si fosse fatta una simile dichiarazione, avrei protestato, e credo che sarebbe stato mio dovere il farlo.

All'onorevole guardasigilli, ed a quelli che da tre giorni non fanno altro che parlare di pubblica coscienza, rammento che l'altro giorno la pubblica coscienza voleva la legge quale era presentata, e che ora la pubblica coscienza ne vuole solo la metà; secondo essi, in tre giorni cotanto mutamento di pubblica coscienza!

Presidente. Questo non risguarda l'attuale discussione.

D'ONDES-REGGIO. Invece di dire la pubblica coscienza, si dovrebbe dire la coscienza nostra. Se non che, quando si tratta di giustizia, non occorre di parlare, nè di co-

scienza pubblica, nè di coscienza privata. Del resto, per prendere questa deliberazione, è anche necessario che fossimo nel debito numero. (*Rumori*)

Voi, signori, volete agire nel modo che a voi piace; io voglio, che le cose procedano in modo legale e secondo lo Statuto.

In quanto a vedere se la Camera sia al numero necessario, me ne rimetto ai signori segretarii.

Voci. Siamo in numero.

Tornata (seconda) 11 giugno 1866.

Seguito della discussione del disegno di legge per la soppressione degli Ordini religiosi (1) — Discorso contro. — Proposta di emendamento intorno alle pensioni.

D'Ondes-Reggio. Signori, tra tutti gl'individui degli Ordini religiosi possidenti viene stabilita uguaglianza di pensioni, la differenza solo tra quelli degli Ordini possidenti e tra quelli dei mendicanti. I mendicanti hanno assai meno: lire 250 all'anno.

Or l'eguaglianza tra gl'individui tutti degli Ordini religiosi possidenti è una vera disuguaglianza, una grave ingiustizia.

Le case degli Ordini religiosi, anco dello stesso Ordine, non hanno certamente tutte le stesse rendite, gli Ordini diversi hanno poi sovente rendite diversissime. Hanno rendite pingui in generale i Benedettini,

(1) Per la riduzione a metà del primo disegno di legge, essa si discusse e deliberò solamente per la prima parte, risguardante la soppressione degli Ordini religiosi, e non punto per la seconda sul così detto riordinamento dell'asse ecclesiastico.

mentre altri ordini ne hanno mediocri, altri scarse. Anco diversi sono la condizione sociale, l'educazione, i bisogni, le abitudini di quelli che compongono i vari Ordini. In alcuni Ordini sono persone nate in alta ed agiata condizione, nobilmente educate, con svariati bisogni, e distinte abitudini; in altri persone di condizione mezzana, di educazione modesta, di bisogni pochi, di abitudini ordinarie.

Vi sono alcuni Ordini, di cui gl'individui appartenenti a ragguardevoli famiglie, dicevano: noi facciamo il sacrificio di fare voti d'ubbidienza, di castità, di povertà personale, ma vogliamo un mantenimento conveniente, vogliamo il mantenimento che abbiamo avuto sino dall'infanzia. Con quale giustizia, signori, volete ridurre costoro alla povertà? Le 600 lire che al più assegnate non sono certamente bastevoli per niuno, ma per alcuni sono qualche cosa, mentre nulla sono per altri. Quindi mi pare giusto, che le rendite di ciascuna casa sieno destinate in pensione vitalizia agl'individui che la compongono.

Pure v'è molta differenza dal vivere in comune al vivere isolato; gl'individui degli Ordini religiosi omai cacciati dalle proprie case, hanno la spesa della pigione ed alcuni che hanno abitato finora palagi, ora andranno ad abitare tugurii! Gente che ha vissuto vita agiata, ora è condannata alla miseria; questa legge abolisce gli Ordini mendicanti, e riduce mendici anco gli Ordini possidenti. Di mendici si riempie l'Italia, specialmente in quei luoghi ove molti sono gli Ordini religiosi, come in Sicilia.

Questa legge è un sistema compito di socialismo. Il Governo prende i beni a quanti Ordini religiosi ne posseggono, e se li appropria, ed esso poi distribuisce a tutti gl'individui di quelli, qualunque sia la disparità

della loro condizione, qualunque sia la disparità dei loro usi e delle loro abitudini (non parlo di diritti che non ve ne sono più), un misero salario, od elemosina; il Governo ente provvidenziale che spoglia tutti per provvedere a tutti, ad arbitrio suo; impareggiabile ingiustizia!

E quanto alla miseria della elemosina si risponde: che non è colpa del Governo, ma perchè i beni non sono in tanta copia che si possa soccorrere tutti in modo sufficiente, specialmente perchè parte se ne debbe dare ai mendicanti, dai quali non si ritrae alcun bene da mettere in comune.

Ed io vi domando di nuovo con quale giustizia voi volete ridurre persone, che finora sono state possidenti, ed alcune agiate, alla condizione di mendici? Come prendere i loro beni per distribuirli ad altri, che non hanno mai avuto alcun diritto su di quelli, che non hanno avuti mai beni loro proprii?

La logica conforme alla giustizia, se ancora di giustizia si può parlare, per lo meno porterebbe, che i mendicanti, che già avete soppressi, restino temporaneamente nelle loro case, le quali quindi si vadano chiudendo a poco a poco a misura che il Governo avrà i mezzi col sopravanzo de'beni degli Ordini possidenti, di dare una pensione ai mendicanti; così l'ingiusta legge renderebbe meno danno ai religiosi possidenti ed ai mendicanti.

In alcune parti d'Italia, o signori, voi con questa legge stabilite il pauperismo, e specialmente in Sicilia. In essa gli Ordini sono moltissimi, e sono coll'intiero consorzio civile immedesimati; vivono con essi ogni ceto di gente, cominciando dal popolo minuto, vivono artigiani, artisti ed avvocati, e patrocinanti e altri che prestano loro svariati servigi, vivono con essi molti

del clero secolare, vivono con essi mólti poveri; questa legge è là una rivoluzione sociale, getterà in mezzo alla strada straordinario numero di mendici, genererà il pauperismo.

Succederà in Sicilia quello, che succedette in Inghilterra, parlo di cose note; imperocchè si sa da tutti che la carità legale, piaga dell'Inghilterra, alla quale non si è potuto mai mettere riparo, è sorta dopo la distruzione dei monasteri, perchè appunto buon numero di popolo viveva con essi, e più perchè i poveri che dalla religiosa carità traevano sostentamento alla vita, rimasero affamati sul lastrico.

In Sicilia, specialmente in alcune grandi città, i poveri abbondano, tra' poveri sono molti i quali per la onesta loro condizione non possono chiedere l'elemosina per le vie, ma vanno in un chiostro a ricevere dalle mani pietose di un frate il pane per sè e per la famiglia. I poveri in alcuni luoghi sono aumentati, e sapete perchè? Per quell'altra legge che si addimanda delle disponibilità ed aspettative, legge iniqua, e che allo Stato ha apportato danni e non vantaggi, ed ha gettato nella miseria migliaia d'uomini colle loro famiglie, i quali onoratamente da lunghi anni prestavano servizio allo Stato, e che non avevano mai potuto prevedere che sarebbero stati senza alcun delitto privati dei mezzi di vivere. Con quella legge si sono aumentati i poveri, con questa si genererà il pauperismo.

Ed ormai è manifesto come non si apponevano al vero, nè l'onorevole guardasigilli, nè l'onorevole Commissione, nè gli onorevoli Cortese e Sella, quando questa legge chiamavano legge di giustizia e di moralità, ma palesavano il vero l'onorevole Ricciardi ed altri, dicendo: questa è legge con cui si vogliono prendere dei denari; ma s'ingannavano eglino, quando credevano

che la pubblica finanza se ne sarebbe avvantaggiata.

No! o signori, v'ingannate, questa legge spoglia dei loro beni legittimi proprietarii a profitto dei pubblicani e di altra mala gente, che trae lucri turpi dalle sciagure altrui.

E mi permettano ancora l'onorevole Ricciardi ed altri, i quali dicono: siamo in rivoluzione, questa non è legge giusta, ma è legge rivoluzionaria, mi permettano che risponda loro: queste parole non hanno senso. Imperocchè eglino debbono convenir meco, che vi sono rivoluzioni giuste e rivoluzioni ingiuste, eglino certamente chiameranno rivoluzione ingiusta quella la quale si tentasse contro questo regno d'Italia, come chiamano rivoluzione giusta, quella la quale si fece contro i passati Governi d'Italia. E se vi sono rivoluzioni giuste e rivoluzioni ingiuste, vi sono leggi rivoluzionarie giuste, e leggi rivoluzionarie ingiuste; e se eglino vogliono le rivoluzioni giuste, e non vogliono le rivoluzioni ingiuste debbono volere le leggi rivoluzionarie giuste, e non volere le leggi rivoluzionarie ingiuste. Il dire dunque siamo in rivoluzione, e questa legge è rivoluzionaria, è dire cósa che non ha senso; debbono eglino mostrare che la legge rivoluzionaria è giusta. Ma siccome eglino confessano che questa legge è contraria alla giustizia, eglino per non rinnegare alla logica e non condannarsi da per sè stessi come ingiusti, debbono rigettare questa legge.

No, o signori, non è possibile trattandosi di leggi, non considerare se sieno giuste od ingiuste: e siccome le leggi giuste prosperano gli Stati, così le ingiuste li rovinano.

(Quindi il presidente lesse il seguente emendamento proposto dal D'Ondes Reggio.)

« I beni di ciascuna casa religiosa si distribuiranno in pen-

sioni eguali, vita durante, ai religiosi sacerdoti, ed alle religiose coriste.

« A ciascun laico o converso si darà, vita durante, il terzo di quanto spetterà a ciascuno dei sopraddetti.

« Art. 4. Le case dei mendicanti si anderanno dal Governo gradatamente chiudendo, come si potrà agl'individui delle medesime dare un annuo assegnamento coi sopravanzi di beni delle case religiose di possidenti.

« A ciascun religioso sacerdote o religiosa corista di ordini mendicanti sarà dato, vita durante, lire 500; ai laici conversi, vita durante, lire 25). »

Tornata (seconda) 12 giugno 1866.

Seguito della discussione del disegno di legge per la soppressione degli Ordini religiosi. — Sulla restituzione del capitale della dote delle monache — Proposta ed osservazioni. — Sul diritto delle monache di continuare ad abitare nei loro monasteri — Proposta ed osservazioni. — Sulla partecipazione dei ministri alla potestà legislatrice e sulla loro facoltà di parlare — Osservazioni.

Presidente. Do lettura dell'articolo 5:

« Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella *A*.

« Alle monache che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della casa. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'Ondes-Reggio. Signori, dirò poche parole su quest'articolo.

Credo che sarebbe giustizia aggiungere " o la restituzione del capitale della dote, „ avere cioè le monache la scelta fra l'assegno, la pensione vitalizia, come si stabilisce nella proposta della Commissione, e tra la restituzione del capitale della dote, che per avventura avessero elleno portato al monastero. Una volta che lo Stato abolisce i monasteri, certamente le monache hanno diritto a chiedere la restituzione della dote, imperocchè cessa la causa per cui elleno diedero quella dote, cioè il vivere da religiose nel monastero.

Quando si tratta delle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, si stabilisce che sia loro restituita la dote, e perchè non si concederà la facoltà di chiederla a quelle che avranno fatto i voti prima del 1864?

Io non so che si potrà obbiettare contro alla giustizia della mia proposta.

(Il relatore Raeli replicava al D'Ondes-Reggio, che era per principio di giustizia che respingeva la di lui proposta, e il D'Ondes-Reggio chiedeva di parlare di nuovo; ed allora il)

Presidente La parola spetta all'onorevole D'Ondes-Reggio; io però lo prego di considerare che il nostro regolamento non consente di parlare che una volta sola, e se la concede una seconda volta, è solo per dare degli schiarimenti sopra una parte di un precedente discorso che sia stata male intesa. Inoltre, se i proponenti prendono più volte a parlare sopra i loro emendamenti, la discussione non finisce più.

D'ONDES-REGGIO. Mi permetta che io dica che io non abuso della parola, e se una seconda volta mi fo a parlare, egli è perchè sono solo in questa lotta. (*Ilarità*)

Signori, veramente le ultime ragioni che ha addotte l'onorevole Raeli, non hanno alcuna saldezza.

E come? L'onorevole Raeli, relatore di questa legge, ora si muta, e diventa il tutore delle monache?

Quantò egli ha detto a motivo di custodia non è vero,

e non è per giustizia, non è per carità verso le religiose, ma è perchè giudica che allo Stato convenga. Si parli schietto una volta.

E io domando, o signori, anche in questo l'utilità dello Stato deve essere anteposta alla giustizia? Una volta chequelle persone non sono più monache, che sono private di tutti i vantaggi che ricevevano dal monastero per la dote che avevano recata, come dunque non volete restituire loro quello che hanno portato? E ciascuna l'ha portato appunto perchè sapeva che stava nel monastero, e che aveva i vantaggi tutti del monastero.

Per voi quelle non sono più monache, per voi sono restituite nella pienezza dei diritti civili e politici: e come quinci non possono avere la dote apportata al monastero?

Voi, o signori, non vi curate più di voti monastici, onde le monache potranno, per la legge civile, andare a marito, tali saranno pochissime, sarà qualcheduna, anzi solamente alcuna della quale il voto verrà dalla Chiesa annullato; ma cotesta come non dovrà avere la sua dote nel capitale in cui la portò? Con essa dote potrà più facilmente contrarre matrimonio, che con un vitalizio.

Dunque, sotto qualunque aspetto si voglia considerare la bisogna, dovete convenire che il non voler concedere la restituzione della dote, cioè di quanto le monache hanno portato (non si tratta no delle rendite dei monasteri, di quanto si è accumulato nel corso dei secoli, ma si tratta della privata proprietà di quelle che sono viventi), non restituirlo, a me pare che evidentemente sia un voler prendere la roba altrui, e prendere la roba altrui è un certo reato preveduto dal Codice penale. *(Si ride)*

Presidente. La parola spetta all'onorevole Raeli.

Voci. Ai voti! ai voti!

Raeli, *relatore*. Se mi permettono, dirò poche parole.

Voci. Ai voti! ai voti!

D'ONDES-REGGIO. *Ai voti!... ai voti!...* Per andare ai voti in queste cose importanti bisogna essere in numero, se si vuol deliberare, si faccia l'appello nominale e si verifichi quanti siamo. (*Oh! oh! — Rumori*).

Non si possono spogliare le persone gridando: *Ai voti!*

Io voglio che sia fatta giustizia.

(Il presidente dà lettura del seguente articolo 6.)

« Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.

« Non di meno, quando sieno ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra casa.

« Potrà anche il Governo, per esigenze di ordine e di servizio pubblico, operare in ogni tempo con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento. »

L'onorevole Demaria propone dopo le parole « è fatta facoltà di continuare, » di aggiungere: « *per due anni* a vivere, ecc. »

D'ONDES-REGGIO. Io credo certo che la Commissione non accetterà questa proposta dell'onorevole Demaria, e credo che l'onorevole Demaria non abbia considerato abbastanza, che cosa importerebbe nella esecuzione la sua proposta: strappare dalle loro case povere donne, alcune vecchie ed alcune inferme, è qualche cosa di più che spogliarle dei loro beni, è qualche cosa di più che ingiustizia, è atto contro l'umanità; io sono sicuro che niuno vorrà consentirlo. E non dico altro, o signori.

Propongo poi all'ultimo dell'articolo, dopo la parola *concentramento*, "nello stesso comune. „

Signori, la ragione è chiara: per evitare un atto che sarebbe pure contrario all'umanità, quello di prendere alcune infelici donne da un luogo, da una città, ove sono nate e sono sempre vissute, ove hanno genitori, fratelli, sorelle, amici carissimi, e trasportarle in città lontane: una povera donna trasportata da Sicilia in Piemonte, o da Piemonte in Sicilia, soffre una specie di pena di deportazione. Prego la Camera di accettare la mia proposta.

D'ONDES-REGGIO. Signori, grandi inesattezze si sono dette intorno ai principii costituzionali; anzi gravi errori. (*Ilarità*)

Il potere legislativo si esercita dai deputati, dal Senato e dal Re, primamente per mezzo della iniziativa comune a tutti e tre, e poi colle deliberazioni dei deputati e del Senato, e colla sanzione del Re.

Crispi. Grazie!

D'ONDES-REGGIO. Non mi ringrazii, mi scusi, ella ha detto molti errori, l'assicuro.

Il Re ed i ministri non fanno a questo risguardo ufficio di potere esecutivo, ma ufficio di potere legislativo, sono una parte di questo potere. (*Rumori alla sinistra*) Non ne sapete. (*Ilarità e rumori*) Il Re non interviene, ma i ministri portano le leggi intestate col nome del Re, quindi i ministri sono tutt'uno col Re, rappresentano il Re, sono quindi terza parte del potere legislativo. (*Segni di approvazione*)

Avendo poi lo Statuto dato specie di privilegio ai ministri quanto alla facoltà di parlare, non può mai essere loro tolta da disposizione del regolamento della Camera, perchè il regolamento non può derogare allo Statuto; il regolamento è fatto da uno de' poteri, è

per regolamento suo proprio, come suona la stessa parola.

Lo Statuto si dee sempre osservare, e se vi fosse una disposizione contraria allo Statuto nel regolamento, sarebbe male che vi fosse, e sarebbe peggio se si osservasse.

I ministri adunque hanno sempre diritto di parlare finchè non si è chiusa la discussione; hanno iu virtù di quella stessa disposizione dello Statuto, quando si propone la chiusura della discussione diritto di dire, pria che si approvi la chiusura, vogliamo parlare, e loro non si può negarlo; poichè la disposizione dello Statuto è in termini assoluti, nè c'è regolamento o volontà della Camera che possa opporvi eccezioni. Sarà poi certamente facoltà della Camera, dopo che i ministri hanuo parlato, di chiudere o no la discussione. I ministri, come i deputati, non possono più parlare quando la discussione è chiusa.

Dico infine sul presente particolare, che una volta che il ministro aveva cominciato a parlare, l'onorevole Lazzaro non aveva facoltà di alzarsi e dire (mi scusi, signor presidente): il ministro non può, non deve parlare...

Presidente. Perdoni, se l'interrompo: il presidente non ha dato la parola al ministro; si trattava solo di una questione di regolamento, ed io doveva darla ad altri inscritti.

D'ONDES-REGGIO. Comunque sia la cosa, il fatto è dunque che la chiusura non è deliberata, ed il ministro ha diritto di parlare.

Tornata (seconda) 13 giugno 1866.

Seguito della discussione del disegno di legge per la soppressione degli Ordini religiosi. — Sulla perdita della pensione dei religiosi, che si recassero fuori dello Stato senza permissione del Governo — Osservazioni contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, si è stabilito che i religiosi di ambo i sessi, come questa legge sia sancita, entrano nella pienezza dei loro diritti e politici e civili; ora io domando se nella pienezza dei diritti politici e civili ci sia, che uno non possa andar fuori dallo Stato senza la permissione del Governo, ed andando fuori senza quella permissione, debba perdere quello che ha per vivere. (*Rumori*)

Molte voci. È anche così per gli altri pensionati.

D'ONDES-REGGIO. Signori, perchè ci sono altri pensionati soggetti a questa condizione, non ne viene per conseguenza, che anche questi vi si debbano assoggettare. Dobbiamo distinguere pensione da pensione, oltrechè io non so quale sia la giustizia della legge che vige al presente per tutte le altre pensioni. Se una legge esiste che sia ingiusta, io non veggo perchè se ne debba fare un'altra simile, non si debba invece farne un'altra diversa, cioè giusta, salvo a riformare quella che esiste ingiusta: questa è la logica conforme a giustizia.

E qui non dobbiamo dimenticare che, messa da parte la questione se gl'individui degli Ordini religiosi sieno proprietari o no, certamente eglino sono usufruttuari, altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per cui si dovrebbero assegnare loro le pensioni. Voi in questo

caso, come in molti e molti altri di questa legge, siete in aperta contraddizione; date le pensioni ai religiosi perchè non potete negare che hanno diritto a vivere, nonostante che li spogliate de' loro beni. Alcuno dice che ciò è per carità. Oh sì veramente tutta questa legge ha un odore soavissimo di carità! Si dovrebbe piuttosto dire questa legge è una crudeltà. (*Ilarità*)

Io non comprendo dunque come costoro, avendo questa pensione, perchè hanno diritto di averla, benchè sempre minore di quanto dovrebbe essere, poi non possano moversi senza la permissione del Governo: ciò, o signori, equivale ad una pena perpetua di confine.

Io non so se in alcun paese d'Europa s'impedisca ad alcuno di poter andare fuori dello Stato sotto pena di perdere ciò, che è indispensabile per vivere la vita, eccetto in Russia; e noi ora dobbiamo prendere per modello nelle leggi la Russia? (*Ai voti! ai voti!*)

Io quindi propongo, che cotesta disposizione si tolga, e chieggo che la Commissione mi dica su quale principio essa l'abbia divisata.

Tornata (seconda) 14 giugno 1866.

Seguito della discussione del disegno di legge per la soppressione degli Ordini religiosi. — Sull'articolo 11 — Discorso contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, se la Camera da questa discussione è travagliata, io credo che io sia più travagliato di ogni altro; pur nondimeno alcuni obietti vi sono, in cui la coscienza m'impone di manifestare

la mia opinione, e cercherò di farlo nel modo il più breve possibile.

Sin dal principio della discussione io diceva, che lo scopo di questa legge era il desiderio d'avere denaro nelle casse dello Stato, che ne scarseggiano assai. Ministri passati autori della legge, ministri presenti, e la Commissione alzavano contro la voce, ed asserivano scopo essere giustizia e moralità. Ma come a poco a poco è andata progredendo la discussione, si è sempre più chiarito che io mi era apposto al vero, e dopo le schiette dichiarazioni che ha fatte ieri l'onorevole ministro delle finanze, non v'ha alcuno che possa più dubitare che non si tratti con questa legge se non raccogliere denari.

E certamente tutti vorranno aiutare le sfasciate finanze dello Stato, ma a condizione, per fermo, che non si violi la giustizia, e non si offenda la religione della quasi universalità degl'Italiani: giustizia e religione supremi beni dei popoli.

Che le finanze dello Stato colla disposizione dell'articolo 11 non si restaurino, ed io aggiungo con tutta la legge non si restaurano, è stato testè provato dall'onorevole Minghetti; io quindi mi farò a dimostrare, che giustizia e religione vengono ad essere conculcate.

Signori, qui non si tratta più di Ordini religiosi, qui non si tratta più di monaci e di frati i quali non sono essenza del cristianesimo, quantunque ne sieno parte importantissima, senza di cui la sua gran missione su questa terra, la pratica della carità, soffre ingente danno, poichè non può svolgersi in tutta la sua grandezza e splendore. Ma qui si tratta delle fondamenta stesse dell'ordinamento ecclesiastico, si tratta dell'essenza stessa del cristianesimo.

L'articolo 11 pare che di altro non si occupi, che dei beni i quali appartengono al clero secolare. Ma, in verità, l'articolo 11 non è altro che la ripetizione, in termini diversi, di tutto quanto stava disposto nel primo progetto di legge intorno alla soppressione dei vescovadi, dei benefizii e di tutti gli altri enti ecclesiastici. Non è che un modo di pervenire allo stesso scopo, ma con maggiore accorgimento, e senza apertamente stabilirlo in questa legge.

Ed io credo che non avrebbe potuto essere altrimenti; imperocchè quando uomini serii e coscienziosi come i ministri passati ed i ministri presenti e la Commissione hanno fatto quel progetto, e convinti erano, secondo che eglino dicevano, che era cosa giustissima che i vescovadi si riducessero, che altri benefizii si abolissero, come mai è possibile che così d'un subito avessero mutato d'avviso?

Dunque hanno eglino cambiata la forma, ma non la sostanza dei divisamenti loro; e torna facile ad ognuno il persuadersene. Imperocchè una volta che tutti i beni vanno in mano dello Stato in forza dell'articolo 11, che cosa vi vuole ancora per mettere in pratica i divisamenti, che erano nel primo progetto di legge? Non vi vuole altro che, come i vescovi vanno morendo, come vanno morendo gli altri beneficiati, non si provvedano più le sedi, non si provvedano più i benefizii; le rendite si trovano in mano dello Stato, e lo Stato se le ritiene per sempre; e così la cosa è bell'e fatta senza bisogno che sia sancita in questa legge.

Per altro questa faccenda non è nuova; vi fu una proposta di un'altra Commissione, in cui erano gli stessi concetti con questa differenza, che allora si stabilivano alcune congregazioni, le diocesane e parrocchiali, le quali sottosopra erano i Concistori o i Con-

sigli ecclesiastici fondati dai sovrani luterani in Germania; erano sottosopra il presbiterio elettivo di Calvino, d'onde l'ordinamento presbiteriano scozzese.

Ma qui invece si mette da banda la democrazia ecclesiastica; e rinforzandosi la potestà assoluta dello Stato sulla Chiesa, si va diritto alla Costituzione civile del clero, la più laida delle laide cose che nella rivoluzione dell'89 si fecero in Francia.

Io qui domando come mai può essere della potestà civile il voler restringere i vescovadi, il voler sopprimere tutti gli altri benefizii e farla da sommo pontefice della cattolicità? Come mai può essa determinare, che i fedeli non dipendano più dal loro vescovo, ma dal vescovo che essa assegni? Cotesta è una oppressione della Chiesa, e violenza alla coscienza dei cattolici; i cattolici non possono obbedire al vescovo che designa lo Stato.

Ma anco se lo Stato non lo designi, la libertà di coscienza è attaccata ed oltraggiata; imperocchè quando si sopprimono un numero grandissimo di vescovadi, quando sono più quelli che si distruggono, che quelli che si lasciano, viene una delle due: o i cattolici si sottomettono al vescovo designato dallo Stato, cosa che un cattolico non può fare come ho detto, o rimangono senza vescovo; e così manca loro la pienezza dell'esercizio della loro religione. E voglio rammentare, che nella relazione al progetto di quella Commissione, che stabiliva le congregazioni alla luterana ed alla calvinistica, schiettamente si confessava, che lo Stato non aveva autorità d'imporre ai cattolici di ubbidire al vescovo da esso indicato, ma che una volta così determinando, il sommo pontefice sarebbe stato costretto ad approvarlo colla sua legittima autorità. Convenire che non si ha l'autorità di fare una cosa ed intanto farla, è confessare essere un usurpatore. E tutti cotesti

avvisi della passata Commissione non sono stati punto ripudiati dalla presente.

Lo Stato non può mettere la mano profana sopra i vescovadi ed altri benefizii della Chiesa, lo Stato non può mettere la mano rapace sui loro beni. I beni sono di ciascuna singola chiesa, questo è puro diritto, diritto primitivo, rammentatelo voi che tanto vi piacete di invocare la Chiesa primitiva; i beni sono di ciascuna singola chiesa, ne è amministratore il vescovo, e questi beni servono e per la chiesa, e pel vescovo, e pei poveri. Ora, chi siete voi che togliete i vescovadi, che togliete anche i beni ai poveri?

Nè valgono punto le ipocrite parole: questi vescovadi, queste parrocchie hanno troppo pingui rendite; togliamole loro, e diamole a quelle che sono in povero stato. Coloro che hanno lasciato dei beni ad un tale vescovado, ad una tale parrocchia, hanno voluto beneficare quella parrocchia, quel vescovado, quei poveri, e non hanno mai pensato che fossero tolti ad essi per essere dati agli altri.

Se tante viscere avete pei poveri, ebbene prendete del vostro e largitelo loro. (*Si ride*) Così si esercita la carità, non col prendere la roba altrui, col levarla ad alcuni poveri per darla ad altri poveri. E si cessi di declamare tanto contro la ricchezza dei vescovadi, parrocchie, ed altri benefizii ecclesiastici; si cessi di declamare tanto contro la ricchezza degli Ordini religiosi, e d'invocare il consiglio evangelico della povertà! Se veramente vi sta a cuore cotale consiglio, mettetelo pria in pratica voi, voi i quali, nonostante che possedete assai ricchezze, pure avete sempre insaziabile avidità di accrescerle. I beni della Chiesa servono per il culto divino, e servono per i poveri: ma le ricchezze degli altri a che servono?

Signori, al proposito dello spogliamento di beni che si fece in Francia alla Chiesa, come ora si vuol fare nel regno d'Italia, Burke, protestante, disse così:

“ Non vedrete mai i Commi della Gran Bretagna (sapete bene che significa la Camera dei rappresentanti), in alcuna occasione di un bisogno nazionale, statuire per riparo la confiscazione dei beni della Chiesa e dei poveri; il sacrilegio e la proscrizione non sono nel numero dei mezzi che s'impiegano nel nostro Comitato di finanze. „

Ma si sopprimano o no i vescovadi, si sopprimano o no altri benefizii minori, altri enti morali ecclesiastici, certo è che, vescovi, parroci, preti, voi volete che diventino salariati dello Stato.

E come, perchè di uomini indipendenti farli servi? Questa è la libertà che voi sapete dare alla Chiesa?

Il danno e l'oltraggio non è solo ai vescovi, ai parroci, e ai preti, ma sì bene a tutti i cattolici d'Italia, che vuol dire alla quasi universalità degl'Italiani. Imperocchè eglino non sono più sicuri, che i sacerdoti con indipendenza dalla forza dello Stato guideranno le loro coscienze; la libertà di coscienza richiede necessariamente l'indipendenza dallo Stato, di coloro che la guidano.

Così il sacerdozio cattolico, ridotto a schiavitù, è svilito!.

Beniamino Constant, tutt'altro che cattolico, che cristiano (la religione sua era quella delle società di Coppet, filiazione di quella di Ferney), eppure diceva: “Sendo a Parigi non ho veduta cosa più umiliante, che i sacerdoti che alla fine di ciascun mese vanno a prendersi al tesoro dello Stato il salario, come impiegati. „ Ed io dirò che, ove questa legge passasse, vi ha un'altra cosa più umiliante ancora, il vedere in Italia

praticato lo stesso scempio dell'indipendenza, e della dignità del sacerdozio cattolico per servile imitazione di Francia.

Signori, i sacerdoti non sono ministri di alcuno Stato, no, sono ministri di Dio, e come ministri di Dio sono maggiori dei principi più potenti della terra. (*Rumori*)

Tornata 16 giugno 1866.

Seguito della discussione del disegno di legge per la soppressione degli Ordini religiosi. — Sull'articolo 22 con cui si propose l'abolizione del diritto di riversione dei beni ai privati — Osservazioni contro. — Sull'articolo 31 con cui si propose la così detta quota di concorso — Osservazioni contro.

D'ONDES-REGGIO. Le modificazioni apportate dall'onorevole relatore sono poca cosa: qui c'è una questione importantissima; non si tratta più, o signori, degli Ordini religiosi, dei frati e monaci, non si tratta più di altri enti morali, qui si tratta di beni appartenenti ai privati, *crescit eundo* la faccenda, ed io già lo diceva altra volta, non dubitate che a poco a poco colle medesime argomentazioni le mani si metteranno addosso ai beni dei privati, e non c'è bisogno d'aspettare altra legge; se la Camera approvi questa disposizione quale è proposta dalla Commissione, si attenta alla proprietà dei privati, e ci vuole poco a dimostrarlo. (*Rumori*)

Premetto che per la logica, direi codificatrice, era necessità che pria di ogni altro si stabilisse, che la riversibilità dei beni che erano dati agli Ordini reli-

giosi che sono soppressi, a favore dei privati o di altri enti, veniva ad essere dalla legge annullata, e dopo si poteva parlare della rendita iscritta, e della riversione della medesima invece dei beni.

Ma qui si procede diversamente. Si ritiene come canone giuridico già accettato, che la riversibilità dei beni degli Ordini religiosi stabilita dai donatori, in caso di loro soppressione, a favore dei privati od altri enti morali, non debba avere effetto, il diritto dei privati o degli altri enti morali non esista, e si statuisce che invece a cotestoro spetta la rendita iscritta sul Gran Libro, e con moltissime deduzioni.

Io domando, quando vi ha una condizione di riversibilità, come mai non si debbe rispettare? Eccetto solo o che sia una condizione disonesta, od eccetto che vi sia stato un termine che già sia trascorso, o eccetto che coloro a cui favore è la riversibilità avessero fatto atto per cui quella sia venuta meno. E tutto ciò debbe essere deciso dai magistrati.

Invero io sono sorpreso, come in ispreto di cotesti principii fondamentali del giure civile, la disposizione di che trattasi possa mai proporsi in una Assemblea legislativa; que' principii sono così chiari ed inconcussi, che sarebbe spreco di tempo, che non fa d'uopo confortarli nè con autorità di testi, nè con autorità di giureconsulti.

E dirò cosa non facile a credersi. Anche gli onorevoli Sella e Cortese, che certamente non possono essere imputati di poco amore per il fisco, avevano pensato diversamente; essi volevano dare questi beni, come si vede nel progetto da loro, sendo ministri, presentato, a coloro a cui, in virtù della condizione della riversibilità, toccassero, solo imponendo ai medesimi che dessero metà della rendita a favore dello Stato. È sem-

pre un'ingiustizia. Io veramente non so come si possa dire: vi do la metà di quello che vi spetta, e l'altra metà la tengo per me; o, per dir meglio, voi sul fondo dovete dare a me la metà della rendita che ne ricavate. È sempre, ripeto, una grande ingiustizia; ma certamente è una cosa meno dura e meno dannosa della proposta della Commissione, per la quale lo Stato toglie a coloro che vi hanno diritto tutti i beni, e costituisce sè debitore, come meglio gli aggrada, verso i medesimi.

Io spero, signori, che voi non farete quest'ingiustizia anche contro i privati, che non li spoglierete de' beni loro. Quindi, senza andar più per le lunghe, propongo che quest'articolo si cancelli dalla legge, e che resti nella materia in vigore il diritto comune.

(Il relatore Raeli replicò che alcuna ingiustizia non c'era nel prendersi lo Stato i beni degli Ordini religiosi, sebbene vi fosse la condizione di riversibilità a favore dei privati, assegnando loro invece una rendita sul debito pubblico, ma che il D'Ondes-Reggio assai poco valore attribuiva a cotale rendita.)

D'ONDES-REGGIO. Io non ho parlato affatto del valore della rendita dello Stato. Ma mentre l'onorevole Raeli ha detto che io non le attribuisco molto valore, io rispondo che veramente le attribuisco quello che ha, cioè di 36 lire capitale per 5 di rendita.

Voci. Di 39.

D'ONDES-REGGIO. Ma lasciamo questa questione. Lo Stato, in virtù degli atti con cui quei beni sono stati dati agli Ordini religiosi, in virtù della condizione che contengono della riversibilità, è obbligato a dare i beni medesimi e non una rendita. Vi può essere cosa più semplice, più chiara secondo i principii del diritto? L'onorevole relatore risponda senza andar divagando alla questione giuridica, e decida la Camera con giustizia.

D'ONDES-REGGIO. Dirò brevissime parole.

In quest'articolo 31 sfolgora veramente lo spirito di carità da cui è animata la legge, la quale spoglia gli uni per dare agli altri. In quest'articolo voi evidentemente deliberate l'imposta progressiva in tutto il suo rigore. Come ben sapete l'imposta progressiva è fondata sul principio che quanto più la ricchezza è superiore ai bisogni d'un individuo, tanto più si deve pagare allo Stato, e potendovi essere quindi una ricchezza superiore a qualunque bisogno, essa debba tosto essere levata a chi la possiede; ed infatti si stabilisce che tutto quanto si ha un vescovado al disopra di lire 60,000 all'anno, venga confiscato a favore dello Stato.

Ciò è contrario allo Statuto, il quale (articolo 25) sancisce, che i cittadini debbono contribuire indistintamente, nella proporzione de' loro averi, a' carichi dello Stato.

Ciò è aperto socialismo, o comunismo, cosa stessa con nome diverso.

Non voglio occupare la Camera con farne dimostrazione; ma solo a fine d'essere illuminato io ed il pubblico, chieggo alla Commissione, al Governo, ed a chiunque altro che il vorrà, di dirmi se questa imposta progressiva sia conforme ai principii di giustizia, ed ai principii della scienza economica civile.

(Il deputato Cortese rispose, che la quota di concorso era giustizia che esercitava lo Stato, e così pensava il conte di Cavour.)

D'ONDES-REGGIO. Siccome null'altro mi si è risposto in contrario se non e solamente dall'onorevole Cortese, che il conte di Cavour portava sua opinione in sostegno di coteste quote di concorso, io dimando se il conte di Cavour potesse mai commettere degli errori,

o fosse inerrabile? (*Ilarità*) Io credo che ne commise molti e tra gli altri anche questo; e se mai non ne avesse commessi degli altri, avrebbe sempre commesso questo errore gravissimo.

Tornata 19 giugno 1866.

Seguito della discussione del disegno di legge per la soppressione degli Ordini religiosi. — Intorno ai beni da darsi ai Comuni, e specialmente a quelli di Sicilia secondo l'articolo 35 — Discorso.

D'Ondes-Reggio. Signori, se vero è, come niuno può dubitarne, che i beni degli Ordini religiosi, anzi gli Ordini stessi principalmente sono stati a benefizio dei comuni in cui eglino si trovano, io non posso che approvare in generale il concetto che un quarto di quei beni sieno dati a quei comuni.

Ma io domando, perchè ai comuni si debba dare il quarto delle rendite inscritte, e non meglio il quarto dei beni che hanno avuto sinora gli Ordini religiosi senza fare questa conversione di beni in rendita? Perchè, o signori, si debbe lo Stato costituire debitore perpetuo verso i comuni, e non è meglio di prendere il quarto dei beni, e darli ai comuni, i quali li riterranno, o alieneranno secondo esigano i loro bisogni?

Probabilmente mi si risponderà, perchè è principio della scienza economica omai ricevuto, che le terre debbono potersi continuamente mettere in commercio, come qualunque altro bene. Io apprezzo questo principio, ma non credo che riceva offesa dal darsi i beni ai comuni.

Ma v'ha un altro principio della scienza economica da considerare, ed è che lo Stato non deve costituirsi debitore perpetuo, non deve essere specie di amministratore e pagatore di beni dell'universalità de' cittadini. Lo Stato deve fare quanto meno è possibile; le incombenze naturali e legittime dello Stato sono la custodia nell'interno, la difesa dagli esterni nemici, dei diritti de' cittadini. E tutti e due quei principii economici e di giustizia insieme mirabilmente sono da concordarsi. Primamente, o signori, vi dirò: che c'è una specie di contraddizione in termini, quando si vuol dare una rendita ai comuni, e non si vuole dare ai medesimi la terra affinchè la terra stia sempre in commercio senza alcun vincolo.

Imperocchè se la terra data ai comuni è soggetta a vincoli, la rendita data a' medesimi vi è soggetta parimente. Or tra le due è più contrario a' principii economici che soffra vincoli la rendita, anzi che la terra; e più proprio della rendita, anzi che della terra, che si commerci più spesso e senza alcuna difficoltà.

Sotto un certo aspetto così per i privati, come per le associazioni e gli enti morali qualunque, può alle volte giovare che la terra resti senza essere alienata. Non dico per prescrizione di legge, ma per la natura stessa delle cose, imperocchè una terra perdurando sia presso una famiglia, sia presso una associazione qualunque, c'è un mezzo sicuro più di ogni altro di sussistenza.

Quando veramente si voglia fare il bene dei comuni si deve assegnare il terzo dei beni effettivi. Il comune quindi li venderà o cambierà o ipotecherà o farà una operazione qualunque, come meglio gli gioverà. Io credo che molti comuni d'Italia, siccome sono enormemente gravati di debiti, potrebbero vendere cotesti beni e sgravarsi di quelli; e quindi si troverebbero

in una condizione migliore, come appunto si trovano i privati quando non soggiacciano a debiti.

Da un altro canto, lo Stato non avrebbe ad essere oppressato da tanti ingenti debiti verso i comuni. Io comprendo che uno Stato, per i suoi bisogni, contragga dei debiti, ma io non comprendo che come condizione normale quasi dettato dalla scienza economica civile, si stabilisca che uno Stato sia perpetuamente pieno di debiti, prendendosi dei beni altrui, mêntre potrebbe lasciarli a chi si appartengono.

Ma che significa uno Stato il quale paga dei debiti a' comuni? Significa uno Stato, il quale mette de' balzelli a coloro che compongono lo Stato, per pagare dei debiti a' medesimi spartiti in varie associazioni, che si addimandano comuni.

Alla fine sono gli stessi 22 milioni d'Italiani, che pagano sotto una data forma una somma al Governo, ente morale, che poi sotto d'un'altra forma ricevono dallo stesso Governo.

Alla fine pagano, ed esigono la stessa somma sempre gli stessi 22 milioni d'Italiani, pagano sotto forma di balzelli con gravi molestie ed assai sciupii, ricevono sotto forma di credito con incomodo, e con qualche dispendio. A ciò si riduce tutta la faccenda quando attentamente si considera. E perchè quindi tutto ciò non si deve togliere di mezzo, ed invece non si deve consegnare a' comuni effettivamente i beni che loro si vogliono dare? Questa è la giustizia, questa è libertà di comuni, è utilità di loro, e perciò utilità di tutto lo Stato; utilità di 22 milioni d'Italiani, che sono ed i comuni e lo Stato.

Verrò ad altre considerazioni.

Signori, io non dubito che lo Stato d' Italia, ossia gli Italiani (leviamo per sempre la falsa distinzione tra

quello e questi), che gl'Italiani vogliano pagare tutti i debiti loro.

Ma dovete convenire con me, che sovente la buona volontà non basta, anche gli altri paesi d'Europa hanno avuto questa buona volontà, eppure non hanno potuto pagare i loro debiti. Naturalmente gl'Italiani faranno tutti i sacrifizii possibili per mantenere il loro credito con soddisfare le loro obbligazioni. Ma il credito in generale si mantiene con soddisfare le obbligazioni che non portano alcun nome. Le quali obbligazioni consistono in pagare, a'convenuti termini, gli interessi dei denari che si hanno avuti in prestito, e questi interessi si pagano a chiunque porti il titolo; così il credito non vien meno, nè nel proprio paese, nè presso i paesi forestieri.

Ma quando si tratta di debiti nominativi, debiti che sono verso il tale comune, o verso il tale istituto di beneficenza, la bisogna non va della stessa maniera: uno Stato mantiene in generale il suo credito pagando a tutti gli altri, anche quando non paghi a quelli i quali in certo modo si considerano come creditori speciali. Infatti tosto che si matura il semestre, e si paga tutto il debito ai latori delle obbligazioni, ove lo Stato non paghi al tale comune, od al tale istituto di beneficenza, non si dirà mai che lo Stato è fallito, e quegli enti morali saranno costretti a chiamare lo Stato innanzi ai magistrati e forse invano.

E noi ne abbiamo attualmente un esempio.

In Sicilia i debiti dei comuni verso i privati, e gli Ordini religiosi, in virtù di decreto della dittatura al 1860 e pria del plebiscito, furono gravati allo Stato. Ora lo Stato dopo alcun tempo ha cominciato a pagare quei suoi debiti a'privati, non ne ha pagati mai agli Ordini religiosi. Ma forse è venuto meno per ciò il

credito dello Stato? Forse si è levato rumore perchè lo Stato ha mancato ai suoi impegni? Eppure quei creditori non hanno mai cessato di chiedere il pagamento, anco innanzi a' tribunali, e sempre invano.

Ora questo può benissimo avvenire nella stessa maniera, ove si dia a' comuni, o ad istituti di beneficenza invece d'un quarto de' beni degli Ordini religiosi, rendite iscritte e nominative, specialmente che le condizioni finanziarie dello Stato nè sono prospere, nè pare che in breve lo diventeranno.

Ed ora mi è d'uopo parlare in particolare della Sicilia. Primamente voglio osservare che, mentre la legge dispone che a ciascun comune sia concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni degli Ordini religiosi soppressi, i comuni di Sicilia non avranno punto il quarto, una volta che sarà dato loro dal primo gennaio 1867. Imperocchè allora sarà dato secondo la rendita attuale di quei beni, la quale è assai al di sotto del loro vero valore.

Le terre di Sicilia si sono concedute a censo a ragione d'una rendita, ove duplicata, ove triplicata, ed ove più; l'altro giorno anco l'onorevole Sella ve lo diceva per mostrare il gran vantaggio, che dal censimento ne ha ricavato lo Stato; laonde volendosi dare in rendita effettivamente il quarto del valore delle terre, non si deve dare secondo la rendita attuale, ma secondo quella che risulti dal censimento, altrimenti non si darà che l'ottavo, che il decimo, e meno ancora. Quindi mentre si dice che tutti i comuni d'Italia avranno il quarto, effettivamente tutti avranno il quarto, ma i comuni di Sicilia avranno meno, un ottavo, un decimo, o meno ancora.

Ma quanto alla Sicilia dovrò significare molte considerazioni, e fare qualche proposta, non perchè, posso

assicurarlo, si tratta del mio luogo natio, ma perchè le reputo fondate sulla giustizia.

La condizione della Sicilia evidentemente è diversa da quella delle altre parti d'Italia, principalmente risguardo alle cose economiche. Questa non è una mia asserzione, ma ciò che è stato riconosciuto da tutti coloro, i quali hanno presentati progetti di legge intorno agli Ordini religiosi, perchè tutti hanno opinato essere d'uopo che qualche cosa si desse alla Sicilia; ed anche la Commissione attuale, e i ministri Sella e Cortese nel loro progetto di legge, da cui è derivato questo che si discute, dicevano: si dia il quarto de' beni alla Sicilia.

E non può essere altrimenti, o signori: i beni degli Ordini religiosi in Sicilia hanno origine remotissima, ci sono beni di tempi di Gregorio Magno, i quali sotto il dominio dei Saraceni furono presi; ma poscia quando la Sicilia fece quella sua gloriosissima rivoluzione per la libertà e la religione, ed aiutata dai Normanni cacciò quei forestieri ed infedeli, furono agli Ordini religiosi restituiti; oltre che allora ai medesimi molti altri beni i Normanni donarono.

E quei beni, veramente come proprietà tenevano gli Ordini religiosi; eglino vendevano e compravano come meglio credevano, non erano assoggettati ad alcun vincolo speciale. Gli Ordini religiosi in Sicilia, come tutte le altre associazioni, esistevano per diritto di natura, e per diritto di natura possedevano i loro beni, o mezzi onde potere sussistere. Non vi è associazione umana, per quanto possa risguardare oggetti morali, che non abbia bisogno di alcuni beni materiali per mantenersi; quindi la proprietà delle associazioni è per diritto di natura.

Qui non mi è dato di potere svolgere ampiamente questi principii, cosa che io avrei fatta se mai la Ca-

mera non avesse impedito la discussione generale sulla legge, e con questi principii io avrei vittoriosamente combattute le opinioni contrarie di Pisanelli e degli altri della Commissione, del guardasigilli, di Sella e di Cortese autori del primo progetto di legge, da cui questo deriva, e di quanti altri, i quali negano che le associazioni umane sieno di diritto di natura, o negano solo che per diritto di natura sieno i loro beni.

Ma oramai non posso trattare di cotale subbietto; pur nondimeno mi è stato d'uopo accennare quei principii affine di chiarire, che sotto la dominazione normanna in Sicilia, quando lo Stato o il re, chè allora si confondevano, esercitava dei diritti sulla proprietà degli Ordini religiosi non lo faceva perchè si stimasse essere comproprietario o proprietario, secondo che alcuni per errore hanno opinato, ma in virtù dei diritti di regio patronato, appunto per le molte donazioni che aveva fatte, ed in virtù anco del suo privilegio di legato apostolico, o come si addimanda, privilegio del giudice di monarchia. Il quale fu concessione fatta da Urbano II, concessione fatta veramente ai Siciliani e che si esercitò dai loro sovrani, perciocchè ove i sovrani di Sicilia sono stati sovrani di altri paesi, il privilegio di legato apostolico hanno esercitato nell'isola di Sicilia solamente, come fa attualmente il re d'Italia.

La Sicilia per il matrimonio dell'ultima de' Normanni, Costanza imperatrice, con Enrico VI passò sotto la dominazione sveva, e fu il figliuolo suo, Federico II, il quale, il primo fece legge contraria alla libertà degli Ordini religiosi, ed alla proprietà de'loro beni. Ma egli non osò dire che queglino non erano veri e soli proprietarii delle terre che acquistassero, ma prescrisse che infra un anno le vendessero, padroni

essendo del prezzo; eppure non sempre l'ingiusta legge fece egli stesso osservare.

Gli Angioini succeduti agli Svevi revocarono, come era naturale, quella legge, eglino favoreggiatori della Chiesa, e contrarii alle pretensioni dell'Impero. Vennero gli Aragonesi, e rinnovarono la legge di Federico; poscia i Castigliani la posero da banda, e re Alfonso specialmente ai Benedettini di San Martino della Scala fece generose donazioni. Filippo IV in fine la richiamava in vigore, ma essa cadeva in desuetudine. Fu sotto i Borboni, fu Ferdinando III di Sicilia e IV di Napoli, il quale poi stranamente si chiamò I confondendo insieme i due distinti regni di Sicilia e di Napoli, che al 1771 proibì agli Ordini religiosi l'acquisto e l'alienazione dei beni, che stabilì la legge di manomorta; eppure egli medesimo un anno dopo vi apportò delle eccezioni. Ruppe la rivoluzione di Francia, ma la Sicilia non soffrì fortunatamente i mali morali e materiali che quella apportò per tutta Italia; la Sicilia invece ebbe riformati gli antichi suoi ordini costituzionali, e si sancì la famosa Costituzione del 1812. Ed allora il suo Parlamento decretò il censimento dei beni ecclesiastici che fossero a seminagione od a pascolo. I Siciliani, o signori, non sono stati addietro agli altri nelle riforme, colla differenza però, che le hanno sempre fatte con senno e con giustizia.

Con il concordato del 1818 si restituì alla Chiesa la potestà d'acquistare ed alienare, ma a condizione che fosse necessario il regio consenso.

Questi cenni storici mi è stato d'uopo di significare primamente per rendere noto ed indubitato, che gli Ordini religiosi in Sicilia sono stati sempre veri e soli proprietarii dei loro beni, che in niun modo, nè mai lo Stato ha avuto diritto su di essi come pro-

prietario; la falsa ed iniqua dottrina della proprietà suprema dello Stato non ha preso mai le menti dei Siciliani. Ondechè lo Stato di Sicilia essendosi riunito agli altri Stati d'Italia, e formato il regno d'Italia non poteva apportare alcun diritto di proprietà dei beni degli Ordini religiosi, poichè esso non poteva apportare un diritto che non avea.

E secondamente per ispiegare come tanta copia di beni sieno in Sicilia degli Ordini religiosi. E da ciò è derivato ancora, che le opere di beneficenza, e di istruzione, e di educazione sono quasi tutte in Sicilia state esercitate sempre dagli Ordini religiosi. Sì, la carità, questo dono nuovo e prezioso del cristianesimo alla civiltà moderna, o meglio questo fondamento della civiltà moderna, è stato nelle mani dei sodalizii dello stesso cristianesimo.

E che sarà omai da oggi innanzi in Sicilia delle opere di beneficenza, d'istruzione, di educazione se gli Ordini religiosi saranno distrutti, ed i beni loro saranno presi dallo Stato, regno d'Italia?

E vediamo, o signori, quello che invece è succeduto nelle altre parti d'Italia. In esse varie volte si sono portate leggi che hanno soppressi gli Ordini religiosi, cominciando dal secolo passato sino a questa ultima mutazione di vari Stati d'Italia in uno Stato solo. Quelle leggi sono state fatte appunto quando l'Italia era divisa in vari Stati, onde quei beni, sia che si fossero donati ad opere di pubblica beneficenza, sia che si fossero incamerati, certo è che sempre sono andati a profitto di quegli stessi Stati in cui esistevano. Ora però la condizione è diversa; ora l'Italia formando uno Stato solo, i beni della Sicilia accumulati da secoli, tanta ricchezza, se mai non si faccia eccezione in favore di essa, non si faccia cioè ad essa giustizia, an-

dranno a profitto di tutta l'Italia, cioè di tutti i 22 milioni d'individui dello Stato, invece di andare a profitto dei due milioni e mezzo di Siciliani. E mentre non è superfluo ripeterlo, i beni della Toscana hanno servito ai bisogni dei Toscani, quelli della Lombardia, ai bisogni dei Lombardi, quelli del Napoletano ai bisogni dei Napoletani, e via discorrendo; ora quelli della Sicilia, servirebbero ai bisogni di tutti.

Dunque se la legge si vuole applicare ugualmente per tutto lo Stato, con l'apparenza dell'eguaglianza, ne verrà una grandissima disuguaglianza ed a danno della Sicilia; tutte le altre provincie d'Italia, ponetevi mente, o signori, resteranno coi loro istituti di beneficenza con rendite pinguissime, mentre la Sicilia mancherà degl'istituti medesimi, o l'avrà con rendite misere, non bastevoli ai loro scopi; perchè i suoi beni, invece di essere consacrati a lei, sono da voi divisi fra tutte le parti dello Stato.

Nè vale il dire che si è fatta la fusione, che c'è il plebiscito, imperocchè si è fatta la fusione politica, ma non la fusione dei beni; il comunismo certamente non si è decretato; alcun siciliano non ha mai inteso di decretarlo.

Infatti, o signori, in Sicilia credo sappiate, che si discusse molto se si dovesse tenere Parlamento o Assemblea in altra forma, pria di mettersi a partito il Plebiscito, affinchè deliberasse quelle condizioni che stimasse necessarie ai suoi speciali interessi, e colle quali consentisse a riunirsi alle altre parti d'Italia. Ciò intanto non si fece, e con fiducia nella giustizia delle leggi, che un generale Parlamento di tutta Italia avrebbe decretate, si passò al Plebiscito.

Ma approvato il Plebiscito, tosto dall'onorevole Mordini, prodittatore, si convocò un Consiglio straordinario

di Stato, affinchè avvisasse quali fossero i bisogni speciali della Sicilia, ed il modo con cui la Sicilia avrebbe dovuto essere amministrata. Ora quanto agli Ordini religiosi, anzi alla Chiesa tutta, quel Consiglio straordinario così deliberò:

“ Un'altra (sorgente di reddito pubblico) si potrà forse trovare in quella parte del patrimonio di manimorte, della quale lo Stato, senza offendere la giustizia e il diritto, potesse legittimamente farsi padrone. Il Consiglio non è affatto disposto a disconoscere, nè la parte che il clero siciliano ha sempre avuto nell'opera del nostro risorgimento, nè la gratitudine che l'Italia tutta gli deve; ma è possibile che, dopo avere ben provveduto alla dignità ed indipendenza del clero, ed ai bisogni del culto, il pubblico tesoro, procedendo sempre nel modo che le regole di diritto richiedono, arrivi a trovare nei beni delle manimorte un residuo di qualche importanza, che si possa legittimamente applicare ai bisogni della civile società; residuo che non potrebbesi nè trascurare per amore dell'unicità di sistema, nè di accomunarsi col tesoro generale della penisola italiana. „

E quindi conchiudeva: “ Qualora fosse legalmente decisa l'alienazione dei beni ecclesiastici, non esclusi quelli di regio patronato, il ritratto sia destinato a speciale beneficio della Sicilia. „

In Sicilia possono essere delle differenze quanto all'abolizione degli Ordini religiosi; io so che la gran maggioranza dei Siciliani pensa come penso io, che si dovesse procedere colla libertà e colla giustizia; saranno alcuni che pensano altrimenti. Ma tutti i due milioni e mezzo sono in questo meco concordi, che i beni della Sicilia debbono andare a vantaggio della Sicilia; nè c'è alcuno dei deputati mandati dalla Sicilia, che possa dire diversamente.

Quando si considerano le cifre, e principalmente per gli aumenti che col censimento delle terre si fa della rendita della Sicilia, torna evidente che essa sola ha tanto di beni, quanto o meno hanno tutte le altre parti d'Italia insieme; quindi, signori, se non volete dare a noi che il quarto come alle altre parti d'Italia, commetterete una grandissima ingiustizia, e un grandissimo danno arrecherete alla Sicilia.

Non dico che si dieno tutti i beni alla Sicilia, come deliberava il Consiglio straordinario di Stato; prendo su di me di chiedere che alla Sicilia se ne dia la metà. Considerate, o signori, che in Sicilia mancano assai opere di pubblica beneficenza, e quelle che si hanno, sono con iscarse rendite; si hanno pochissime strade rotabili, e quelle stesse che vi sono, in condizioni non buone, peggiori di come erano pria; si sono avute promesse di strade ferrate, ma se ne sono fatte pochissime e di pochissima o niuna utilità; e se il resto, il più non si è fatto finora, non è da sperare che si farà da oggi innanzi, nelle condizioni miserrime in cui versa il pubblico tesoro. Si dia dunque ai comuni di Sicilia la metà dei beni dei suoi Ordini religiosi, affinchè essi possano provvedere ai loro bisogni, ai bisogni di tutta l'isola, e non resti ella per sempre inferiore nelle economiche condizioni, ed aggiungo nelle condizioni morali dell'istruzione ed educazione inferiore alle altre parti d'Italia.

Signori, spero che il Parlamento farà giustizia ai Siciliani, e che eglino non soffriranno il danno d'essere spogliati di tanti preziosi beni proprii dei padri loro, e di loro.

Tornata 21 giugno 1866.

Discussione del disegno di legge per la proroga delle leggi 30 aprile, 1° e 17 maggio 1866, e per il conferimento di facoltà straordinarie. — Intorno alla proroga della legge del 17 maggio ed al conferimento delle facoltà straordinarie — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Io non ho che dire sulla domanda di proroga delle leggi 30 aprile e 1° maggio 1866. Ma io non posso convenire intorno alla proroga della legge del 17 maggio dell'anno medesimo. La legge del domicilio coatto fu da me combattuta ad oltranza come ingiusta e dannosa. Non mi farò a ripetere le ragioni, che allora significai, ma dirò che gli effetti tristi, che ebbi preveduto, si sono verificati.

Le accuse, le calunnie, gli arbitrii sono già in vigore. Io, ed altri deputati, credo, riceviamo continuamente delle lettere, nelle quali individui condannati a domicilio coatto si dichiarano innocenti, ed innocenti si deve presumere che sieno, perchè non v'ha prova dei loro delitti; non c'è che la volontà dei prefetti, la volontà delle Giunte assai ubbidienti a' prefetti, che sta per prova. Osservate, o signori, che in alcuni luoghi di questi colpevoli se ne trovano moltissimi, in altri pochissimi, dipende tutto dall'indole dei prefetti; alcuni non vedono che colpevoli, altri sono meno facili a trovarli.

Io non accuso le intenzioni dei prefetti, forse sono buone; il male è nella natura stessa delle cose; possono i prefetti e le Giunte condannare a domicilio coatto, dunque sono condotti a condannare.

La guerra si deve vincere colla forza degli eserciti,

e non colla legge del domicilio coatto, o con leggi simili, le quali possono riuscire di danno, così agl'individui, come allo Stato. Io quindi chieggo, e ne ho diritto, che con divisione le tre leggi si mettano a partito: primo, la legge del 30 aprile 1866 per l'esercizio provvisorio del bilancio prorogato a tutto dicembre, poi la legge del 1° maggio, infine quella del 17 maggio. Io, ed altri, credo, possiamo approvare le due prime, ma non la terza.

. Quanto alla domanda del conferimento di facoltà straordinarie, signori, comprendo che in tempo di guerra, tempo straordinario, si chieggano de' mezzi straordinarii per condurre la guerra. Ma non comprendo, e non so chi possa comprendere, che si voglia avere balìa assoluta su di cose, che non hanno alcuna attinenza colla guerra, che di esse non si disponga in virtù di legge. Il dittatore a Roma aveva sconfinato potere per la bisogna per la quale era creato, ma niuno ne aveva per le altre bisogne della repubblica.

Si chiede la facoltà " di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico. „

Non fa d'uopo certamente di spendere parole per dimostrare che quella facoltà sia affatto contraria allo Statuto, anzi sia abolizione del medesimo. E che? le disposizioni deliberate da uno de' tre rami della potestà legislativa ritenersi come legge? Come legge, disposizioni che risguardano i più grandi principii, onde vivono gli umani consorzii? Cotesta pretensione è oltraggio manifesto all'altro ramo del Parlamento; non dubito di dire che, ove il Senato la consentisse, egli rinunzierebbe alla sua esistenza, anzi a cosa maggiore della sua esistenza, alla sua dignità. Cotesta pretesa neanco è ossequio intiero alla Corona.

Io vi diceva, come si cominciò a discutere la proposta di legge sugli Ordini religiosi, che il Parlamento non aveva cotale potestà, ed io non errava. Voi decideste invece che si passasse alla discussione, impediste tosto la discussione generale, e voleste procedere a quella delle singole disposizioni, ed è omai registrato negli annali del Parlamento con quale tranquillità di animo e ponderazione l'avete fatta. L'Italia e l'Europa tutta non ne sono edificate.

Ma infine non contraddite a voi medesimi, avete detto che volevate fare una legge, si faccia; le deliberazioni vostre sieno discusse dal Senato, e, se approvate da esso, si abbiano la regia sanzione e diventino legge.

Signori ministri, signori della Commissione, ditemi: come mai la soppressione degli Ordini religiosi e le altre disposizioni sull'Asse ecclesiastico sono mezzi necessarii a combattere battaglie e riportare vittorie? **(*Rumori*)**

***Voci*. Sì! sì!**

D'ONDES-REGGIO. È necessario di cacciare vecchi, infermi, dotti, virtuosi dai chiostri dove hanno passata la vita loro, spogliarli dei beni e mandarli via mendici?

È necessario nei tempi di guerra manomettere fratelli Ospedalieri e Suore della Carità?

È necessario distruggere Montecassino, rispettato da Totila, San Martino della Scala, San Benedetto di Monreale?

Presidente. Scusi l'onorevole D'Ondes, ma ella ritorna sulla discussione di quella legge.

D'ONDES-REGGIO. No, non ritorno su quella discussione. Io ho detto che ammetteva le cose necessarie, qui dimostro che tutto quello non è necessario.

Signori, se questa legge fosse tanto giusta, quanto è

iniqua, se fosse tanto utile, quanto è dannosa, pure non sarebbe questo il tempo opportuno a farla.

Da tutte le parti di quest'Assemblea si grida alla concordia; ieri l'onorevole presidente del Consiglio faceva appello alla concordia; ma concordia volete voi con recare tanta sventura a tanti cittadini? (*Rumori*) Con offendere la coscienza, ingiuriare la religione della quasi universalità degli Italiani? (*Nuovi rumori*) Mentre invocate la concordia, decretate la persecuzione.

(Il ministro delle finanze disse che non era contrario allo Statuto, che la legge degli Ordini religiosi si discutesse ed approvasse dal Senato, come un solo articolo di questa legge).

D'ONDES-REGGIO. Domando di parlare.

Presidente. Non può parlare che contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO. Il regolamento dice, che non può parlare che uno, parlo per avere uno schiarimento di fatto...

Presidente. Può parlare contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO. Io chieggo un semplice schiarimento al signor ministro delle finanze, il quale sarebbe...

Presidente. No, no, non lo vuol sapere. *(Ilarità)*

D'ONDES-REGGIO... se l'articolo 55 dello Statuto è abolito. (*Risa e susurro)*

Presidente. Quello non è uno schiarimento di fatto.

SESSIONE SECONDA

Tornata 11 gennaio 1867.

Discussione generale del disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari — Discorso primo contro.

D'ONDES-REGGIO. Cotesta proposta di legge è certamente cosa spiacevole e poco edificante; avrei desiderato che non fosse mai stata fatta. Egli è inutile usare di reticenze e di orpellamenti, la proposta stessa parla a chiare note, dice: v' hanno rappresentanti della nazione e senatori, i quali sono parte di società o imprese, da cui eglino ricavano lucri, e che, dovendo esistere per legge o per decreto del Governo, non si crede che eglino, quando per legge, nel discutere e deliberare mirino al pubblico bene, ma piuttosto provvedano al proprio interesse; non si crede, quando per decreto, che i ministri non prevarichino, sia per proprio interesse, sia per l'interesse de' deputati e senatori ligii a loro.

Questa legge, o signori, come la Commissione rammenta, trae origine da luglio 1864. La Commissione di inchiesta sulla società delle strade ferrate meridionali fece una specie di proposta di legge intorno a questo argomento in questi termini:

" Consigliano ad ogni modo il pubblico interesse e la dignità della Camera che s'abbia a stabilire per legge l'incompatibilità della qualità di deputato colle funzioni d'amministratore d'imprese sovvenute dallo Stato, e con qualunque altra ingerenza che implichi conflitto coll'interesse pubblico. "

L'onorevole Mari, ora presidente della Camera, ed io principalmente, abbiamo combattuta quella propo-

sta. L'onorevole Mari fra le altre cose diceva che, cercando le disposizioni intorno a siffatta materia nelle legislazioni d'altri popoli, non trovava se non se in quella di Inghilterra questa una, che non potessero essere deputati coloro, i quali fossero vincolati direttamente col Governo per una obbligazione contrattuale, ma potessero essere deputati bensì coloro, che fossero parte d'una società, la quale fosse pure vincolata col Governo.

Ed io diceva, che si avrebbe potuto abbracciare una disposizione presso a poco simile. Presso a poco, imperocchè non è possibile una legge d'un paese applicare tale quale è tutta intiera ad un altro, ove le condizioni morali, politiche o materiali nei due paesi sieno diverse, e che gran detrimento si è sovente recato all'Italia per aversi voluto dare alla medesima leggi di Francia, e così improvvide, che a Francia stessa danno travaglio. Io quindi allora significava il mio concetto in questi termini: " niun deputato debba discutere e deliberare in argomenti risguardanti le faccende industriali in cui abbia alcun interesse. „

La Camera intanto adottava il 17 luglio del 1864 la seguente risoluzione proposta dagli onorevoli Mari e Biancheri.

" La Camera invita il Ministero a proporre un progetto di legge col quale si provvegga ai casi in cui può essere conflitto tra l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni d'ufficio di deputato. „

Ed io, o signori, attentamente riflettendo sull'obbietto, e la verità a qualunque altra cosa anteponendo, vengo omai nella sentenza, che sia d'uopo meglio determinare il concetto che testè ho detto d'avere allora espresso, onde, se una legge sulla materia si volesse stabilire, penso la medesima dovrebbe essere in questi ter-

mini concepita: “ niun deputato potere discutere e deliberare quando trattasi di materia, in cui egli si trovi vincolato con una obbligazione contrattuale direttamente collo Stato. „

Tutte le altre disposizioni sull'obbietto sono da mettersi da banda; posciachè, come sarò per dimostrare, tornerebbero alla cosa pubblica piuttosto di danno, che di vantaggio. Oltrechè, o signori, quando si tratta di quel caso d'obbligazione contrattuale, la legge è anche da tenersi come superflua anzi che no, perchè io non so che alcuno possa avere, o l'immoralità o l'impudenza di venire alla Camera a discutere e deliberare in una bisogna, nella quale egli sia apertamente interessato; ed io non credo che finora ci sia stato alcun deputato o senatore nel Parlamento italiano, il quale abbia dato quest'esempio riprovevolissimo.

Egli è certo che dei deputati, e forse anche dei senatori sieno immischiati in società o in imprese in cui gl'interessi particolari possono per avventura venire in urto cogl'interessi pubblici. Ma è certo nella stessa maniera, che deputati e senatori abbiano operato disonestamente, discusso e dato il loro voto per fare il profitto loro a danno dello Stato? Io non sono uso a calunniare, nè facile a vedere di cotesti colpevoli, ed io potrei scagliare la pietra. Ma, dato che vi fossero deputati e senatori presi da cotanta immoralità, la legge che si propone potrebbe apportarvi rimedio o invece accrescere il male, facendo che ad una immoralità altre se ne aggiungessero?

Se uomini sieno così disonesti, che vogliano dal loro voto e dalle discussioni che per avventura possono fare negli uffici e nella Camera, ricavare illeciti lucri per loro a danno della cosa pubblica, costoro non si accomoderanno punto a mettersi in condizione di perdere

la facoltà di discutere e di dare il voto. Molto meno poi si presenteranno agli elettori; evvi quasi certezza che eglino non saranno più rieletti, essi si presentano in condizione assai sfavorevole, come gente che della deputazione vogliono ricavare turpi guadagni, in condizione assai umiliante. Colla fronte alta, e con la sicurezza di essere di nuovo eletto, e sommamente lodato si presenta solo colui, il quale abbia rinunziato carica che gli arrecava larghi emolumenti, e preferisca l'onore ed il penoso ufficio di rappresentare la nazione.

Che cosa ne conseguirà, o signori? Persone che non sono deputati, daranno il nome come promotori, concessionarii, subconcessionarii e simili in una società od impresa; vi sarà supposizione di nome, ed i deputati ed i senatori veri interessati verranno al Parlamento, delibereranno, discuteranno, non saranno soggetti a rielezione, diranno con franchezza, ossia impudenza, che eglino non hanno alcuno interesse, e non parlano e non danno il voto che mirando al pubblico bene.

E così all'immoralità che si vorrebbe evitare, che cotesti deputati e senatori facessero lucri non legittimi, si aggiungerà l'altra di commettere eglino la frode di fare comparire per interessati altri, e nascondere sè medesimi, e vi sarà anco il danno di potere eglino meglio provvedere ai proprii interessi ed offendere quelli dello Stato.

Ma poi, domando agli onorevoli della Commissione, perchè non comprendere fra coloro, che non possono discutere e deliberare, e che sieno assoggettati alla rielezione, gli azionisti delle società ed imprese?

Sovente i promotori, i concessionarii, i costruttori e gli altri nominati nella proposta della legge hanno piccoli interessi; ne hanno assai minori degli azionisti; i pingui guadagni sono di costoro.

E come volere che i deputati vadano alla rielezione, quando i senatori resteranno sempre a vita all'ufficio loro? Con quale principio di giustizia si può stabilire cotesta disuguaglianza tra loro, mentre si ritiene che gli uni e gli altri sieno colpevoli, o sospetti d'essere colpevoli, nella stessa guisa e per la stessa cagione?

Ma una volta, o signori, che voi siete entrati in questa via fa d'uopo che risolutamente andiate avanti, come vuole la logica. Se volete che i deputati e senatori che abbiano interessi in società ed imprese, non discutano, non deliberino, ed i deputati sieno assoggettati a rielezione, come non volete lo stesso per tutti gli altri deputati e senatori, ove si porti legge per faccende nelle quali eglino abbiano proprii interessi?

Quando si tratterà della imposta fondiaria i proprietarii di terre e di case che non hanno interessi proprii, ed in conflitto coll'interesse dello Stato? E perchè dunque non impedire a loro di discutere e di deliberare, perchè non assoggettarli alla rielezione?

E quando si tratterà dell'imposta sulla ricchezza mobile, banchieri e capitalisti che non hanno parimente proprii interessi opposti a quelli dello Stato, e perchè non parimente applicare a loro quelle disposizioni?

Se si tratterà di mutare l'ordinamento della magistratura, di diminuire il numero dei magistrati, per cui molti di essi dovranno essere posti in disponibilità, perchè ad essi almeno non s'impedirà parimente di discutere e di deliberare?

E se si tratterà di diminuire l'esercito, e però di mettere in disponibilità molti generali, ed altri uffiziali che sono senatori, o deputati, non sarà d'uopo parimente di levare loro la facoltà di discutere e deliberare?

E vi sono avvocati, senatori e deputati, i quali si può sospettare, che invece di sostenere la causa del bene

pubblico, propugnino la causa dei loro clienti; e deputati e senatori che sieno giornalisti, scrivano per un partito da cui ricavano o direttamente o indirettamente lucro, e senatori e deputati che sieno corrispondenti di giornali forestieri ricevano emolumenti grassi; e perchè non si può sospettare che tutti costoro in vece di discutere e deliberare pel bene pubblico, non discutano, e deliberino a seconda del loro interesse? E come allora non impedire loro di discutere e deliberare, ed essere sottoposti alla rielezione i deputati?

Chi saranno allora, o signori, quei deputati che potranno sempre discutere e deliberare, che maneggeranno la cosa pubblica? Coloro i quali, per replicare una frase da me significata quando primamente fu discorso di questo subbietto, coloro i quali nulla hanno e nulla sanno. Ma no, neanco coloro avranno il singolare privilegio, poichè può sempre nascere il sospetto, che eglino sieno occulti sostenitori d'interessi di privati a detrimento dello Stato.

E sapete tutto ciò che cosa porti? Che una maggioranza può sempre cacciare dalla Camera una minoranza; una maggioranza può sempre dire, che il tale o tal altro, in un modo o in un altro, si trovi interessato nella trattazione di una legge, epperciò non può nè discuterla nè deliberarla, e deve presentarsi agli elettori. E quindi viene sconvolto tutto l'ordinamento parlamentare. Verrebbe allora la Camera, o meglio la maggioranza, ad esercitare potestà che non ha, che non deve avere (come varie volte nel passato Parlamento io ebbi a sostenere, e la Camera alle opinioni mie acconsentì) la potestà di dare ostracismo ai suoi componenti. A ciò pongano mente le maggioranze e le minoranze, poichè coloro che ora sono maggioranza, domani possono essere minoranza.

E le minoranze non iscordino, che le guarentigie costituzionali a loro sono necessarie, non alle maggioranze.

Ma, signori, francamente e sinceramente, forse che le leggi peggiori stabilite dal Parlamento italiano sono quelle intorno a società ed imprese industriali, sono esse che ingenti danni hanno recato allo Stato? No. Sono invece altre leggi, leggi fondamentali, che hanno cagionate rovine e negli ordini di beni materiali, e negli ordini di beni morali.

Io non sono di coloro, che nelle leggi non veggono che un comando da eseguirsi colla forza materiale, e non altro. Io veggo nelle leggi anco un documento ammaestrativo di moralità, o d'immoralità secondo la varia natura delle leggi medesime. Ma la moralità non si impone con leggi dirette nè a' popoli, nè a coloro che li reggono.

Signori, si facciano leggi che corroborino la famiglia e non la scuotano, che la sublimino e non l'inviliscano, leggi che rispettino e prosperino la proprietà de' beni, non la manomettano e non la sprechino, leggi che consacrino la libertà in tutto e per tutti, e non la strazino, leggi che suscitino venerazione e non disprezzo alla santa religione de' padri; cotali leggi contribuiranno a rendere morali i popoli, ed i rappresentanti dei popoli.

Tornata 12 gennaio 1867.

Seguito della discussione generale del disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari — Discorso secondo contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, il mio discorso di ieri si può ridurre precipuamente a due argomenti affinchè la legge presente venga rigettata: l'uno, che essa per mezzo della supposizione delle persone sarà con facilità elusa e perciò la immoralità che si vorrebbe impedire, non s'impedirà, ma invece ad essa se ne aggiungerà un'altra, la frode, ed un danno maggiore ne verrà alla cosa pubblica.

Niuno degli onorevoli colleghi, i quali sostengono la legge, ha confutato questo mio primo argomento.

Io credo che questo sia un argomento invincibile, e quindi prego ad uno ad uno cotesti onorevoli colleghi, che dieno una risposta al medesimo, che mi dimostrino che io sia caduto in errore.

Non basta che in cosa qualunque vi sia immoralità, perchè si faccia una legge; ma a farsi è d'uopo che possa la legge avere l'efficienza d'impedire l'immoralità, e certamente non dovrà farsi una legge la quale quello scopo non aggiunga, ma invece sia cagione di un'altra immoralità, e di danno maggiore alla pubblica cosa. La sapienza civile non consiste in moltiplicare le leggi, ma in istabilire leggi giuste, eque, utili. Rispondano dunque al mio primo argomento gli onorevoli colleghi.

Il secondo mio argomento fu questo: se una legge si vuole sancire per impedire l'immoralità, che deputati e senatori discutano e deliberino nelle faccende di società o impresa, in cui eglino abbiano interessi che

possano venire in conflitto cogl'interessi dello Stato, onde si toglie loro facoltà e di discutere e di deliberare, ed i deputati inoltre si assoggettano a rielezione, ella è manifesta logica e rigorosa giustizia, che le disposizioni medesime sieno applicate a senatori e deputati, ogni qual volta si tratti di faccende, in cui possano eglino avere interessi qualunque, che vengano in opposizione con quelli dello Stato.

Io non comprendo come, ritenendosi che siai mmoralità, che deputati e senatori discutano e deliberino nelle bisogne d'una società od impresa, ove gl'interessi loro proprii possano venire in conflitto con quelli dello Stato, non si ritenga che sia parimente immoralità, che deputati e senatori deliberino e discutano in altri casi, in cui gl'interessi loro possano parimente venire in conflitto con quelli dello Stato.

Io non comprendo come, una volta stabilito che c'è questa immoralità, ad alcuni individui si voglia levare, e ad altri lasciare quella specie di privilegio di essere immorali. Se è vero, che con questa legge si possa impedire quella immoralità trattandosi di società ed imprese, io non comprendo come colla stessa legge non si possa impedire la medesima immoralità, trattandosi di altre faccende.

A questo argomento si fece qualche risposta per nulla adequata. Si disse: non potendosi impedire tutte le immoralità, sta meglio che se ne impediscano alcune. S'impediscano almeno quelle, che si commettono trattandosi delle imprese e delle società.

Ma non si è dimostrato, signori, che stabilendo, che senatori e deputati, i quali sono nelle imprese e nelle società, non debbano nè discutere, nè deliberare e debbano i deputati presentarsi alla rielezione, non si possa lo stesso stabilire in altri casi.

Sapete che si obbiettò per non potersi fare lo stesso in altri casi? Si obbiettò che allora ne verrebbero quelle conseguenze che io ieri ho dimostrato, cioè nessun deputato o senatore potrebbe più discutere nè deliberare.

Gli onorevoli propugnatori della legge, invece di combattere quei miei argomenti, si sono piaciuti di andare vagando in considerazioni estranee alla natura della legge.

Hanno primamente rammentato, che c'è una deliberazione della Camera passata, la quale impose al Governo di presentare questa legge.

Ma a che cosa monta questo? Da Cesare male avvisato si fa appello a Cesare meglio avvisato. Ma qui non v'è lo stesso Cesare, ma un Cesare diverso. Quella era una Camera, questa è un'altra. Di più quella non disse che si portasse la presente legge o un'altra; disse in generale una legge, e lo disse approvando la risoluzione proposta dagli onorevoli Mari e Biancheri; ondechè, se alla prescrizione della Camera si voglia attribuire un gran peso, allora è forza conchiudere, che la legge avrebbe dovuto essere secondo i concetti già espressi dal medesimo Mari, e che io ieri ho riferiti, cioè di una legge simile a quella d'Inghilterra, che stabilisce incompatibilità di essere deputati coloro soltanto, i quali sieno vincolati collo Stato per una obbligazione contrattuale diretta.

Ma poco giova l'indagare quali furono i divisamenti della passata Camera: quando si tratta di leggi, quel che deve considerarsi è, se la legge che si voglia decretare sia giusta, sia equa, sia utile. Anco lo Statuto ammaestra come non è da tenersi assai conto di ciò, che ha pensato un Parlamento. Imperocchè esso stabilisce che, se una legge sia rigettata in una Sessione, può essere riprodotta in un'altra, e tra l'una e l'altra dello

stesso Parlamento non passano alle volte che pochi giorni. Se dunque si può mutare d'avviso dallo stesso Parlamento, come non si può mutare da un Parlamento diverso? D'onde cotesto vincolo, che lega un Parlamento a quello che lo precedette? E tanto meno è da starsi alla deliberazione di quella Camera, quanto che fu presa in un momento di effervescenza degli animi e dentro di essa e fuori; le leggi si debbono deliberare maturamente, e coll'animo spassionato e tranquillo.

L'altra ragione che hanno allegato i sostenitori della legge è, che la chiede la pubblica opinione.

Signori, quando l'opinione pubblica è conforme alla verità ed alla giustizia, io la venero e la seguo; ma quando l'opinione pubblica è contraria alla verità ed alla giustizia, io la disprezzo e la respingo; oh come l'opinione pubblica è sovente il grido di volghi venduti e petulanti! Senza il civile coraggio di opporsi alla opinione pubblica errata o corrotta, non si può eseguire il dovere di legislatore. Quanta immoralità non avere il civile coraggio nell'esercitare l'ufficio solenne di legislatore, quali danni non ne derivano al politico consorzio!

Eppure in questi tempi nostri non solo in Italia, ma in tutta Europa il coraggio civile è qualità piuttosto meravigliosa che rara.

E qui mi cade in acconcio, per l'obbietto nostro, di chiedervi, o signori, vorrete voi fare una legge per porre rimedio alla mancanza del coraggio civile, a cotanta immoralità? Vorrete voi fare una legge per infondere negli animi il coraggio civile? Il coraggio civile non s'infonde colle leggi positive. Esso dipende da leggi supreme dell'umanità, dalla coscienza pura e dalla mente elevata a grandi cose!

Tornata 19 gennaio 1867.

Proposta del deputato Ferraris per discutersi i bilanci prima delle leggi di finanza — Opposizioni.

D'Ondes-Reggio. Signori, lasciamo da parte quello, che per avventura abbia detto l'onorevole presidente del Consiglio, come anche quello, che abbia deciso la Camera, e vediamo ciò che è utile per la cosa pubblica.

Io credo che la questione si possa mettere in termini precisi, e con brevissime parole definire. Signori, chi vi dice che non si debba fare la trattazione del bilancio più presto che sia possibile?

Certamente, come i bilanci saranno distribuiti e studiati, se ne comincierà subito la discussione, e si farà ne' modi più brevi e nel tempo stesso sufficienti, attesa l'importanza della materia.

Ma sinchè i bilanci non potranno discutersi, che cosa si pretende di fare: Nulla, e rimandare tutte le leggi proposte dopo la discussione dei bilanci? Parliamoci chiaro. Cotesto è un metodo dal quale conseguiterà, non dico per l'intenzione del proponente, ma pe' suoi risultati certi, che tutte le leggi di altissimo momento non saranno deliberate entro quest'anno, e credo per fermo, che il paese non ce ne saprà grado, ne ricaverà gravissimo detrimento, e noi non avremo adempiuto il debito nostro. E per quale cagione, o signori, potremo essere indotti a ciò?

Per avventura, come dice l'onorevole Ferraris, affinchè pria si determinino tutti i risparmii possibili, e poi si vegga quali leggi si possono o no deliberare?

Niente affatto. Le nostre condizioni finanziarie sono tali che, sia che i bilanci si deliberino prima, sia che si deliberino dopo d'altre leggi, è necessità della cosa pubblica e dovere nostro, stabilire leggi che rechino quante spese minori è possibile, fare risparmii ne' bilanci, i maggiori possibili, chè, per quanti sieno, non potranno mai effettuare che le entrate dello Stato agguaglino le uscite. Ed io dichiaro che voglio altri risparmii maggiori di quelli, che in alcuni rami il Governo ha proposto; ma, lo ripeto, essi potranno sempre farsi, sia che prima, sia che dopo di altre leggi si deliberino i bilanci. E tra coteste leggi, che fa d'uopo, e più presto che sia possibile decretare, ve ne hanno alcune di opere pubbliche; imperocchè non è da sconoscere che alcune parti d'Italia sono abbondantemente provvedute di opere pubbliche, delle quali altre scarseggiano assai, o mancano assolutamente. (*Movimenti*) Ed è cagione di molto scontento delle popolazioni, ed anco di loro ripugnanza a pagare i balzelli che forte le gravano, il vedere elleno che non posseggono quelle opere pubbliche, che sono indispensabili allo svolgimento di tutti i loro mezzi naturali di ricchezza.

A me pare, che si potrà cessare da questa questione, e le leggi ed i bilanci si dovranno discutere secondo che le une e gli altri saranno in pronto; io non so che cosa di ragionevole si possa rispondermi in contrario.

Voglio ancora dire una parola intorno ad una proposizione messa innanzi dall' onorevole Ferraris, la quale invero è molto accolta dalle moltitudini, e che pure è errore, il quale può riuscir dannoso al civile consorzio. Egli si scaglia fortemente contro coloro, i quali hanno delle dottrine: egli non vuole dei dotti a reggere la cosa pubblica. (*Mormorio*)

Ora, quando non si vogliono dei dotti, non si possono

volere che quelli che non sono dotti, in altri termini, che sono ignoranti. (*Ilarità a destra*)

Per verità, signori, vi può essere un uomo dotto il quale non abbia pratica degli affari; ma un ignorante non può aver mai la pratica utile degli affari, perchè un ignorante vede i fatti, ma non ne indaga le cagioni, non ne osserva gli effetti, non ne sa i rimedii. È necessario che sia un uomo dotto colui, il quale veggendo i fatti possa indagarne le cagioni, osservarne gli effetti, ed apportarvi i rimedii.

Dunque si lasci di ripetere questo errore: vogliamo uomini di pratica, e non uomini di teoria.

È di necessità per il bene pubblico, che gli uomini dotti governino lo Stato, e non gl'ignoranti; se i dotti possono errare, gl'ignoranti errano certissimamente. (*Ilarità*)

Tornata 28 gennaio 1867.

Proposta del deputato Lanza per inviare alla Commissione del bilancio i decreti sul riordinamento dei Ministeri — Osservazioni contro.

D'Ondes-Reggio. Signori, che si stabilisca una sola Commissione per esaminare il nuovo ordinamento dei varii Ministeri, sono d'accordo intieramente coll'onorevole Lanza, perchè altrimenti, se fossero varie Commissioni secondo i varii Ministeri, potrebbe avvenire che una Commissione approvasse un ordinamento, un'altra lo rigettasse, un'altra lo modificasse, e gli ordinamenti essendo nella base uguali si potrebbe

cadere in isconcissima contraddizione. Ma che quest'una Commissione sia quella del bilancio, non mi pare convenevole cosa. Mentre si propone che si dia alla Commissione del bilancio, sembra s'intenda che la questione più importante in questa materia sia quella della spesa. Indubitatamente la spesa è di gran momento in questa materia, come in altre; e ci sono molte materie in cui certamente la spesa è principalissima (il che non è in questa), e coteste sono le materie dei lavori pubblici, per non dire di altre.

Dunque, io non veggo motivo perchè si debba incaricare della cognizione di questo obbietto la Commissione del bilancio; incaricandone essa, in certo qual modo si viene a pregiudicare la questione, perchè sembra, che l'argomento principale da discutersi sia quello della spesa. Io credo al contrario che c'è un argomento maggiore, perchè credo che la questione della spesa si riduca in sostanza a 200,000 lire di più o di meno; ma qui si tratta di dover ordinare la base dell'amministrazione di tutto lo Stato, perchè appunto, siccome i supremi funzionarii dello Stato sono i ministri, così l'ordinamento dei Ministeri, dell'amministrazione loro è supremo, ed esercita i suoi influssi su tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Una volta finalmente debbe essere che il Parlamento faccia una lègge intorno agli ordinamenti dei Ministeri, e si levi l'arbitrio che finora hanno esercitato i ministri di mutarli a loro piacimento; d'onde gran danno è venuto alla pubblica cosa.

Signori, l'ordinamento divisato dai ministri arreca una gran mutazione a quello che vige; gl'impiegati si dividono in impiegati d'ordine ed impiegati di concetto, come li hanno addimandati; gli uni si tengono come specie di macchine da scrivere o copiare lettere e sug-

gellarle; gli altri poi si vogliono sapientissimi uomini, ed uno che tale sia non andrà certamente ad esercitare ufficio presso i Ministeri. Si pretende, che gl'impiegati attuali dei Ministeri, per non essere noverati tra quelli d'ordine, ma promossi tra quelli di concetto, si espongano agli esami, per esempio, della storia dalla calata di Carlo VIII in Italia sino ai tempi presenti, dei principii dello Statuto e delle più importanti questioni sul medesimo, dei principii del diritto amministrativo, delle leggi civili sulla materia dei contratti e delle altre conseguitanti. Io non potrei fare cotesti esami, e neppure voi, o signori ministri, potreste farli. *(Ilarità)*

Presidente. Onorevole D'Ondes...

D'ONDES-REGGIO. Scusi, ma io debbo mostrare...

Presidente. Scusi lei. Io voglio pregarla di tenersi alla questione d'ordine, e non entrare tanto nel merito, altrimenti obbligherà tutti gli altri a rispondere ai suoi argomenti, e si allargherà indebitamente la discussione.

D'ONDES-REGGIO. Voglio mostrare la necessità di eleggere una Commissione composta, come si suppone di tutte le Commissioni, di uomini che intendano con ispecialità quella materia; come appunto nella Commissione del bilancio si suppone scelgansi uomini, che abbiano la capacità speciale per quelle materie. Voglio mostrare, che questa non è questione di bilancio, e però, quantunque la Commissione del bilancio sia composta di uomini rispettabilissimi e stimati intendentissimi delle cose finanziarie, purnondimeno eglino possono non essere tutti parimente capaci di esaminare gli ordinamenti dei Ministeri, di cotale precipua, anzi fondamentale parte della pubblica amministrazione.

Quali saranno poi gli effetti dell'ordinamento proposto dai ministri?

Lo dirò chiaramente ed in brevi parole: la maggior

parte degl'impiegati attuali non potranno sostenere l'esame che loro s'impone, onde resteranno come impiegati d'ordine, ed altri e nuovi saranno eletti ad impiegati di concetto, come si chiamano; e quelli poi essendo in numero esorbitante, molti saranno posti in disponibilità per riduzione di numero. Questa proposta adunque dei ministri passando in legge sarà una nuova specie della legge di disponibilità, e partorirà gli stessi sciagurati effetti, che quella legge ha partoriti; gl'impiegati posti in disponibilità, poscia messi in ritiro, avranno la pensione; ed eglino malcontenti saranno perchè sempre assai perderanno di quanto godono dell'attuale stipendio, e lo Stato sarà aggravato ancora della spesa delle pensioni. E sia noto, che l'eccessivo peso delle pensioni che travaglia lo Stato, viene, ed io lo previdi, e lo dissi alla Camera quando si discusse, dalla sconsigliata legge della disponibilità, e dall'abuso che se n'è naturalmente fatto.

Come vedono, signori, la materia è importantissima, e secondo me l'ordinamento divisato è affatto erroneo, e perciò credo sia necessario che una Commissione speciale d'individui, che abbiano l'abilità a conoscerlo e trattarlo profondamente, dalla Camera venga eletta.

(Il deputato Lanza replicava, che il D'Ondes-Reggio non aveva concetti esatti sull'indole della Commissione del bilancio poichè essa non doveva fare l'ufficio di semplice ragioniere, ma esaminare le leggi per vedere quali fossero le spese da stabilirsi, e che perciò era conveniente, che all'esame della medesima si mandasse la proposta dei nuovi ordinamenti dei Ministeri.)

D'ONDES-REGGIO. Brevissime parole risponderò all'onorevole Lanza: il suo argomento prova troppo, e perciò non prova nulla, perchè da quello verrebbe che tutti gli ordinamenti, anzi quasi tutte le leggi, invece di

esaminarsi da Commissione speciale, si dovrebbero mandare alla Commissione del bilancio.

La Commissione del bilancio, senza dubbio, non la fa da semplice ragioniere, ma esamina le leggi; pure dirò quanto alla loro indole superficialmente, e con ogni diligenza quanto alla spesa, la vera materia di bilancio. Onde non sono io, che non ho concetti esatti sulla natura dei bilanci, ma è evidente, che invece è l'onorevole Lanza che non ne ha concetti esatti, poichè egli confonde la legge dei bilanci con tutte le altre leggi, ne fa specie di legge universale, che in sè tutte l'altre comprende. E chieggo all'onorevole Lanza: vorrà la Commissione dei bilanci, ove mai non giudichi buoni gli ordinamenti divisati dal Governo, modificarli e fare un altro progetto? Imperocchè gli ordinamenti dei Ministeri si dovranno finalmente discutere ed approvare con legge, non essendo più lecito, dopo sei anni, non istabilirli per legge, ma lasciare ancora che si mutino incessantemente dalla volontà dei ministri.

Ora io non credo, che la Commissione del bilancio voglia prendersi l'incarico di esaminare i progetti del Ministero e modificarli, o presentarne altri affatto diversi.

Lanza Giovanni. Sì! sì!

D'ONDES-REGGIO. E questa allora è la prima volta, che si dà alla Commissione del bilancio l'incarico di proporre una legge fondamentale.

Voci. No! no!

D'ONDES-REGGIO. E come? Ora sì, ed ora no?

E si rifletta infine, che la Commissione del bilancio dice, ed a ragione, che ha moltissime faccende, eppereiò non può promettere di presentare subito il bilancio; e tanto più dunque non potrà con celerità farlo,

quando altre materie, ed importantissime dovrà insieme esaminare, e delle leggi sulle medesime proporre. Onde anche alla Commissione del bilancio tornerebbe più conveniente di non aggravarsi di altri lavori. Io perciò insisto sulla mia proposta, che una Commissione apposita per il progetto di legge sugli ordinamenti dei Ministeri si elegga, la quale con ogni studio l'esamini e ne riferisca, secondo le debite norme, alla Camera, affinchè una legge ne sia deliberata.

Fine dei discorsi al secondo Parlamento.

FINE DEL VOLUME SECONDO

INDICE

Ad alcuni discorsi brevi, e per meglio indicarne il significato, si è dato il nome di osservazioni, opposizioni, risposte, secondo la varia loro natura. I discorsi più importanti sono segnati coll'asterisco.

CONTINUAZIONE DEL PRIMO PARLAMENTO

dal 18 febbraio 1861 al 7 settembre 1865.

SESSIONE SECONDA — PARTE SECONDA.

SESSIONE SECONDA — PARTE TERZA

SECONDO PARLAMENTO.

dal 18 novembre 1865 al 13 febbraio 1867.

SESSIONE PRIMA.

SESSIONE SECONDA.

Prezzo del presente volume L. 5.

Id. del primo . . . . . . „ 5.

I signori Associati sono pregati, ricevendo il presente volume, d'inviarne il prezzo con vaglia postale all'autore in Firenze.

Quelli Associati, che hanno richiesto il ritratto dell'autore, lo ricevono con questo volume. Coloro i quali ancora non ne hanno pagato il prezzo, sono pregati di unirlo a quello del volume.

Il prezzo, come è stato avvisato, è di centesimi 40.

Chiunque invierà direttamente all'autore in Firenze il prezzo dei volumi con vaglia postale, li riceverà franchi per posta.

Lo stesso, per il ritratto.

L'opera si vende presso i principali librai d'Italia.

Il ritratto è anco vendibile presso Luigi Mannelli in Firenze, presso Santa Maria in Campo.

Con questo secondo volume vengono ad essere pubblicati tutti i discorsi pronunziati dal D'Ondes-Reggio nel Primo e Secondo Parlamento, e così finisce l'obbligazione degli Associati.

Sendo sua intenzione di pubblicare i discorsi che ha pronunziati in questo terzo Parlamento che è in corso, e gli altri, che in appresso probabilmente pronunzierà, coloro i quali desiderano di avere i medesimi, sono pregati di avvisare, nel rimettere il prezzo del presente volume, che continuano l'associazione.

Le condizioni rimangono le stesse: ma, ignorandosi quanti saranno i fogli di stampa, il prezzo verrà regolato alla ragione di lire 5 per ogni 25 fogli circa di stampa, secondo i volumi già pubblicati.